



TRIBUNALE DI VENEZIA

**Relazione sull'amministrazione della giustizia per l'anno giudiziario
2022/ 2023**

La presente relazione segue lo richiesto dalla Presidenza della Corte di Appello di Venezia in conformità a quello richiesto dalla Prima Presidenza della Corte Suprema di Cassazione

1) SETTORE CIVILE

1.a. Valutazione generale dell'impatto sul recente intervento riformatore in primo grado

1.a.a. Premessa

Appare opportuno in via preliminare sottolineare come ogni valutazione sull'impatto della recente riforma Cartabia sul rito civile debba necessariamente essere approssimativa e parziale, tenuto conto che alcune disposizioni sono entrate in vigore soltanto il 1° gennaio 2023 ed altre (tra cui quelle in materia di esecuzione e quelle in materia di modifica del rito davanti al Giudice di Pace) addirittura il 1° marzo 2023.

Vanno aggiunte le continue modifiche per adattare il processo telematico alle nuove previsioni della riforma Cartabia, con la necessità di modulare le procedure ed i provvedimenti sulla base di quanto concretamente attuabile in funzione delle scelte della DGSIA (si veda, per tutte, la necessità di calibrare i provvedimenti ex art. 127 *ter* in funzione di opzioni della DGSIA che prevedevano inizialmente un termine per il deposito di note scritte che non prevedeva un orario di scadenza, nonostante la previsione del codice di rito che consente il termine *ad horas*, con la conseguenza che tutti i termini scadevano alle ore 24 del giorno assegnato, salva la successiva modifica della procedura telematica che ha opportunamente introdotto un termine orario).

Non va trascurata, poi, l'esigenza di rielaborazione, di confronto, di approfondimento tra la Magistratura, l'Avvocatura e l'Accademia in relazione ad istituti nuovi e di non immediata interpretazione applicativa, anche a causa di una stesura del testo normativo non sempre chiarissima e non aliena da divergenze interpretative, e che ha richiesto una giustificata e comprensibile cautela nell'elaborazione di linee guida e di una condivisa interpretazione tra i giudici.

Se Si aggiunge a tutto ciò la pressante necessità di istituire organismi del tutto nuovi, come il Comitato previsto dall'art. 179 *ter* disp. att. c.p.c. quale modificato dal D. L.vo 10 ottobre 2022 n. 149, deputato a formare l'elenco dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita ai sensi degli articoli 534 *-bis* e 591 *-bis* del codice, il Comitato per la formazione dell'elenco dei mediatori familiari, la necessità di revisionare profondamente l'albo dei C.T.U. ai sensi del D.M. 04.08.2023 n. 109, l'attività diretta alla completa digitalizzazione degli atti processuali e l'entrata in vigore, senza deroghe, del processo telematico civile, con l'esigenza di consentire l'accesso al PCT delle Pubbliche amministrazione, spesso non attrezzate in proposito, e del Pubblico Ministero, nel caso di Venezia non ancora in grado di interloquire con la Consolle del P.M., si comprendono appieno le difficoltà di una piena entrata in vigore delle riforme conseguenti ai decreti CARTABIA e le legittime riserve di una valutazione completa sugli effetti delle riforme medesime.

Tuttavia, a prescindere da tali rilevanti considerazioni, e riservando alla specifica esposizione per materie osservazioni maggiormente puntuali, può sin d'ora formularsi un giudizio positivo su alcune innovazioni introdotte dalla L. 26 novembre 2021 n. 206 e dai Decreti Legislativi 10 ottobre 2022 n. 149 e 10 ottobre 2022 n. 150.

Si allude, in primo luogo, all'introduzione degli artt. 127 *bis* (udienza in videoconferenza da remoto) e 127 *ter* (udienza sostituita da note di trattazione scritta) c.p.c., che hanno introdotto degli strumenti di trattazione agile dell'udienza, evitando la presenza degli

avvocati e delle parti in udienza, mutuando istituti che erano stati positivamente sperimentati durante il periodo pandemico ex art. 83, comma 7°, D.L. 17 marzo 2020 n. 18, e che sono stati disciplinati come stabili opzioni di ciascuna udienza.

1.a.b. Le soluzioni applicative adottate dal Tribunale di Venezia

L'udienza con trattazione da remoto e quella con trattazione scritta

È stato ritenuto da questa Presidenza, in esito all'interlocuzione con tutti i magistrati del settore civile del Tribunale:

1. Va premesso che, in base agli artt. 127, 127 *bis*, 127 *ter*, c.p.c., applicabili dal 1° gennaio 2023 anche ai giudizi pendenti, ai sensi dell'art. 35, comma 2°, D. L.vo n. 149/2022, le udienze possono svolgersi:

1.a. In presenza;

2.a. Mediante collegamento audiovisivo;

3.a. Con sostituzione a mezzo del deposito di note scritte.

Tali forme di trattazione delle udienze civili sono totalmente equivalenti e, quindi, sostituibili l'una con l'altra.

2. Se è pur vero che la scelta della tipologia di udienza rientra nei poteri, discrezionali e, come tali, non sindacabili, del giudice, è pure indubitabile l'esigenza che, nel fissare l'udienza cartolare, il giudice debba tener conto preliminarmente della tipologia delle udienze e delle attività previste per ciascuna di esse, e ciò, oltre alla necessità di garantire il più possibile che le prassi interpretative della fissazione dell'udienza da remoto e della scelta delle note scritte in sostituzione dell'udienza siano tendenzialmente omogenee nell'ambito del medesimo Ufficio giudiziario, giustifica principalmente l'adozione di linee guida comuni.

3. Se la fissazione dell'udienza tramite videoconferenza non comporta particolari problemi, attese le prassi già maturate a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 221 D.L. n. 34/2020, e succ. modif. ed integr., sostanzialmente riprodotte nell'art. 127 *bis* c.p.c., lo stesso non può dirsi per la formulazione dell'art. 127 *ter* c.p.c., che non riproduce esattamente la precedente norma della legislazione emergenziale e conduce a soluzioni diverse da quelle prevalentemente adottate nel precedente regime procedurale, specie in tema di redazione del verbale di udienza.

3.a. Sembra, infatti, acquisito, sulla base della posizione assolutamente prevalente dei primi commentatori e delle stesse scelte adottate in sede di modifica del SICID e della Consolle Magistrati dalla DGSIA, nonché dalla stessa chiara interpretazione dell'art. 127 *ter* c.p.c., che non sia più necessario la redazione di un verbale di udienza alla scadenza del termine;

3.b. Se ciò è vero, si è posto il problema se sia opportuno comunque, alla scadenza del termine, l'adozione di un provvedimento che dia atto della scadenza del termine, del corretto deposito delle note sostitutive di udienza e dell'assunzione della causa in decisione o in riserva.

Ha ritenuto questo Presidente, in conformità con l'opinione assolutamente prevalente espressa dai Magistrati addetti al settore civile del Tribunale di Venezia, che un provvedimento interlocutorio che dia atto della scadenza del termine e dell'assunzione della causa in decisione o in riserva sia opportuno, soprattutto quando la causa sia rimessa al Collegio per la decisione o per lo scioglimento della riserva.

Nel caso della rimessione al Collegio, ai sensi dell'art. 189 c.p.c., il provvedimento è tanto più opportuno in quanto, da un lato, la rimessione è un atto del giudice istruttore che va disposto in esito alla precisazione delle conclusioni, e, dall'altro, è imposto dalla facoltà del giudice istruttore di abbreviare i termini per il deposito di comparse conclusionali di cui al 2° comma dell'art. 190 c.p.c., senza escludere la possibilità per le parti di rinunciare al termine per il deposito di tali comparse, come avviene nel caso di cause riassunte o rimesse in ruolo, che richiede, comunque, una presa d'atto del giudice istruttore.

Analoghe ragioni quantomeno di opportunità si ravvisano nel caso di rimessione al Collegio per lo scioglimento della riserva, che può avere carattere definitivo, come nelle cause disciplinate dal rito camerale o nei reclami, ed in cui il giudice istruttore o relatore non ha un'autonoma potestà decisoria ma solo quella della rimessione al Collegio previa deliberazione della correttezza procedurale del deposito delle note scritte, dell'assenza di richieste di trattazione in presenza e dell'inesistenza di elementi ostativi alla rimessione della causa in riserva.

Nell'ipotesi in cui la rimessione in riserva presupponga un provvedimento monocratico di scioglimento della stessa, l'adozione di tale provvedimento interlocutorio di presa d'atto va rimessa alla scelta del giudice, pur essendo in linea di principio consigliabile, laddove dà atto della positiva conclusione del deposito delle note scritte e della decorrenza del termine per lo scioglimento della riserva (pur essendo tale termine automaticamente decorrente dal passaggio in consolle dalla fase "in attesa deposito note" a quella "scaduto termine note" che, comunque, non coincide formalmente con quella "in riserva").

3.c. L'adozione di un simile provvedimento di presa d'atto potrebbe essere utile anche alla Cancelleria, qualora abbia comunque mantenuto il ruolo di udienza, consentendo così la tracciabilità del procedimento e l'annotazione del passaggio della causa in decisione o in riserva, pur in mancanza di un verbale di udienza.

4. Quanto alla scadenza dei termini per il deposito delle note scritte in sostituzione di udienza, pur dando atto che la DGSIA (e le relative modifiche disposte nel processo civile telematico sia in SICID che in Consolle) ha ritenuto in precedenza che trattavasi di termine con scadenza necessariamente a giorni, per cui si sarebbe maturato necessariamente alle ore 24.00 dell'ultimo giorno fissato per il deposito delle note sostitutive, va preso atto che, *melius re perpensa*, è stato successivamente introdotta anche telematicamente la possibilità di fissazione del deposito entro un determinato orario, che certamente non contrasta con la disciplina vigente, che prevede che i termini possono essere fissati in anni, in mesi, in giorni o ad ore.

5. Quanto alle udienze che possono essere sostituite con le note scritte, la posizione prevalentemente assunta dal Tribunale di Venezia, anche a seguito di riunione con tutti i magistrati del settore civile dell'Ufficio, è stata quella di escludere preferibilmente la prima udienza.

Depone in favore di tale posizione la previsione di cui all'art. 1, comma 5°, lett. i), n. 1) L. 26 novembre 2021 n. 206, che stabilisce che le parti alla prima udienza devono comparire personalmente ai fini dell'esperimento del tentativo di conciliazione previsto dall'art. 15 c.p.c.. facendo discendere dalla mancata comparizione senza giustificati motivi la possibilità di una valutazione (ovviamente negativa) del giudice ex art. 116 c.p.c. .

La sostituzione dell'udienza di prima comparizione con note scritte appare ovviamente preclusiva della possibilità di comparizione personale delle parti e dell'esperimento del tentativo di conciliazione, né può condurre a contrario avviso la previsione di cui al comma 5° dell'art. 127 *ter* secondo la quale il giorno di scadenza del termine assegnato per note è considerato data di udienza a tutti gli effetti. Il riferimento alla "data" di udienza appare, infatti, riferibile più agli effetti che sono collegati alla celebrazione dell'udienza in una determinata data (in termini di decadenza da determinate attività processuali e di decorrenza dei termini, per esempio ai fini del deposito dei provvedimenti) piuttosto che alla sostituzione in tutto e per tutto delle attività previste nell'udienza: non può, in altre parole, considerarsi equipollente alla comparizione personale delle parti ed all'esperimento del tentativo di conciliazione che tale comparizione necessariamente presuppone.

5.a. A diverse conclusioni potrebbe condurre la circostanza che la sostituzione dell'udienza di prima comparizione sia richiesta da entrambe le parti. In tal caso potrebbe presupporre una rinuncia esplicita delle parti al tentativo di conciliazione né la loro mancata comparizione potrebbe costituire un ingiustificato motivo, posto che, da un lato, la rinuncia

di entrambe le parti al tentativo di conciliazione costituirebbe di per sé in giustificato motivo alla comparizione personale e, dall'altro, l'ammissione da parte del giudice delle note sostitutive d'udienza legittimerebbe di per sé sola la mancata comparizione.

Naturalmente resta commesso alla prudente valutazione del giudice, la possibilità di disporre in tali casi la sostituzione dell'udienza con note scritte.

5.b. Tali ultime considerazioni impongono un'interpretazione del 1° comma dell'art. 127 *ter* c.p.c. laddove prevede che *“l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte se ne fanno richiesta tutte le parti costituite”*.

E' da chiedersi, infatti, se, nonostante la dizione normativa, che apparentemente non lascerebbe alcuno spazio deliberativo al giudice, con la previsione di un automatismo della sostituzione dell'udienza con note scritte subordinato alla sola richiesta congiunta delle parti, residui un potere discrezionale del giudice che possa motivatamente disattendere la richiesta.

Può fornirsi, almeno in questa prima fase interpretativa, una risposta positiva, tenuto conto che negare questo potere discrezionale – purché specificamente motivato – condurrebbe ad escludere la funzione direttiva del processo affidata al giudice, che presuppone non solo la direzione dell'udienza ma anche la scelta degli strumenti processuali più adeguati, e comporterebbe un'oggettiva compressione del suo poterdovere di tentare la conciliazione in presenza della comparizione personale obbligatoria delle parti, che può essere esclusa solo a fronte di una esplicita rinuncia delle parti a tale conciliazione.

In conclusione si è ritenuto che il giudice possa motivatamente non accogliere una richiesta, pur congiuntamente proveniente da tutte le parti, di sostituzione della prima udienza con note scritte, ad eccezione del caso in cui tale richiesta congiunta contenga un'esplicita rinuncia alla conciliazione.

Al contrario, qualora non si tratti di prima udienza, il giudice dovrà di norma accogliere la richiesta congiunta delle parti, a meno che non si tratti di richiesta formulata fuori dalle previsioni di legge (quando cioè presuppone la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice), o quando ricorrano specifiche ragioni che dovranno essere motivate.

5.c. A diverse conclusioni deve pervenirsi qualora la trattazione in presenza (a fronte naturalmente del provvedimento del giudice che dispone la sostituzione dell'udienza con note scritte) sia richiesta congiuntamente da entrambe le parti: in tal caso, la previsione di cui al 2° comma dell'art. 127 *ter* (*in tal caso il giudice dispone in conformità*), non sembra lasciare spazio ad alcuna contraria decisione del giudice.

Va tenuto conto, in ogni caso, che l'oralità nella trattazione continua ad essere un principio ispiratore del procedimento civile mentre la trattazione scritta ne costituisce pur sempre una deroga: se, pertanto, in nome dei principi dell'oralità il giudice può motivatamente derogare alla trattazione scritta, nessuna ragione può consentire, a fronte della richiesta congiunta delle parti, una deroga all'oralità.

5.d. Potrebbe, al contrario, riconoscersi uno spazio di decisione discrezionale qualora la richiesta di trattazione orale provenga da una sola delle parti: il 2° comma dell'art. 127 *ter* c.p.c. sembra indubbiamente consentirlo, tenuto conto che in caso di opposizione di una delle parti costituite *“provvede...con decreto non impugnabile”* (previsione che presuppone anche il non accoglimento della richiesta) mentre in caso di richiesta congiunta *“dispone in conformità”*..

5.e. Naturalmente le questioni esposte non ricorrono normalmente in caso di udienza disposta, ai sensi dell'art. 127 *bis* c.p.c., mediante collegamento audiovisivo.

In tal caso non ricorrono certamente le preclusioni legate alla prima udienza ed i poteri del giudice sono certamente più ampi e meno condizionati dalla richiesta delle parti, posto che il giudice *“può”* disporre che l'udienza si svolga in presenza qualora le parti ne facciano

richiesta, ma non è condizionato dalla richiesta congiunta né dalla celebrazione in presenza né dalla celebrazione da remoto, e può anche accoglierla parzialmente disponendo che una parte partecipi in presenza e l'altra con collegamento audiovisivo.

Appare opportuno che sin dal primo atto, ai fini del collegamento audiovisivo, il difensore indichi il proprio numero di telefono nonché un indirizzo mail (di posta elettronica ordinaria) in cui ricevere il *link* per il collegamento *Teams*.

6. Sempre con riferimento alla prima udienza, nel caso in cui la richiesta di trattazione con note scritte in sostituzione dell'udienza provenga dalla parte ricorrente, con accoglimento da parte del giudice, si pongono rilevanti problemi con riferimento al termine entro il quale parte resistente possa chiedere la trattazione in presenza..

A fronte di diverse soluzioni prospettate dalla dottrina, sembra preferibile quella della procedimentalizzazione della fase introduttiva, nel senso che la trattazione scritta sia fissata con il decreto iniziale e che il convenuto possa chiedere la trattazione in presenza nei cinque giorni dalla costituzione (o, ancor meglio, dalla sua costituzione), consentendo così al giudice, nell'ipotesi in cui valuti positivamente tale richiesta, di disporre con decreto il differimento dell'udienza per consentire la trattazione in presenza,

Non è previsto, peraltro, che il convenuto decada dalla possibilità di opporsi alla trattazione cartolare in caso di costituzione tardiva.

Quid iuris nel caso in cui la parte ricorrente abbia già depositato note scritte prima della tardiva costituzione del convenuto? Sembra indubbia la possibilità – trattandosi, peraltro di costituzione tardiva e, quindi, di comportamento non avveduto, quanto alla scelta dei tempi, del convenuto, di consentire a parte ricorrente di poter controdedurre.

7. Da più parti, fermo restando il massimo rispetto dell'autonomia del giudice nell'organizzazione del proprio lavoro, è stata sottolineata l'opportunità di individuare o meno, con provvedimenti di carattere generalizzato all'interno degli uffici, la tipologia di controversie cui applicare preferibilmente l'una o l'altra modalità di trattazione, con riferimento, in particolare, alla scelta della trattazione scritta.

7.a. Si è già detto delle difficoltà e dei limiti della trattazione scritta della prima udienza, ma tali difficoltà vanno estese alla trattazione dei procedimenti con il rito del lavoro, ivi compresi i procedimenti in materia di opposizione alle sanzioni amministrative, che presuppongono l'adozione del medesimo rito, e ciò soprattutto per ciò che concerne la fase decisionale che richiede la lettura del dispositivo in udienza.

Neppure la fissazione di un termine orario condurrebbe a risultati utili, posto che, per un singolare difetto di coordinamento del sistema, nessuna norma prevede che la lettura del dispositivo possa essere sostituita dal deposito scritto dello stesso.

In attesa di auspicabili integrazioni normative o di elaborazioni giurisprudenziali, è, pertanto auspicabile che nei procedimenti trattati con il rito del lavoro la fase decisionale non venga sostituita da note di trattazione scritta, ferma restando naturalmente la possibilità di utilizzare il collegamento audiovisivo di cui all'art. 127 *bis* c.p.c. .

7.b. Le medesime ragioni sopra esposte hanno sconsigliato, almeno sino al 1° luglio 2023, l'utilizzo della trattazione scritta in caso di sentenza ex art. 281 *sexies* . Successivamente alla data indicata va ritenuto che possa disporsi la trattazione scritta, tenuto conto che il nuovo terzo comma prevede espressamente che il giudice al termine della discussione orale, se non decide ai sensi del primo comma "*deposita la sentenza nei successivi trenta giorni*",

7.c. Fuori da quanto in precedenza esposto non dovrebbero esservi limiti all'utilizzo delle forme di cui all'art. 127 *ter* c.p.c. dettati dalla natura del procedimento, naturalmente in presenza delle condizioni di cui al 1° comma, che appare auspicabile, per es., per l'udienza di decisione dei procedimenti in materia di protezione internazionale.

Procedimento davanti al Giudice di Pace

Quanto al procedimento davanti al Giudice di Pace, sono state elaborate linee guide che rappresentano il tentativo di pervenire a soluzioni unitarie nell'ambito del circondario del Tribunale di Venezia e di offrire agli Avvocati una piattaforma omogenea di modalità procedurali davanti agli Uffici del Giudice di Pace del circondario veneziano., salva la responsabilità di ciascuno nella gestione dei processi assegnati.

1. Va premesso che l'art. 316 c.p.c., quale modificato dal D.L.vo n. 149/2022, in vigore dal 1° marzo 2023, prevede che: *“davanti al giudice di pace, la domanda si propone **nelle forme del procedimento semplificato di cognizione, in quanto compatibili.***

La domanda si può anche proporre verbalmente. Di essa il giudice di pace fa redigere processo verbale che, a cura dell'attore, è notificato unitamente al decreto di cui all'art. 138”:

1.a. La norma rinvia al procedimento semplificato di cognizione, in quanto compatibile, disciplinato dall'art. 281 *undecies* c.p.c. che prevede che **la domanda si propone con ricorso, sottoscritto a norma dell'art. 125, che deve contenere le indicazioni di cui ai numeri 1), 2), 3), 3 bis, 4), 5) e 6) e l'avvertimento di cui al numero 7 del terzo comma dell'art. 163.**

2. Se davanti al tribunale nulla è stato innovato in ordine alla forma dell'opposizione a decreto ingiuntivo, posto che è rimasta la previsione di cui all'art. 645 c.p.c. secondo cui l'opposizione di propone con atto di citazione, è da chiedersi se davanti al giudice di pace possa continuare a proporsi con atto di citazione, posto che l'unico rito ammesso, a partire dal 1° marzo 2023 davanti a tale giudice è quello semplificato di cognizione che si introduce con ricorso ex art. 316 c.p.c..

3. Per ragioni di carattere sistematico è da ritenere che davanti al giudice di pace l'opposizione a decreto ingiuntivo possa proporsi, per i procedimenti introdotti successivamente al 1° marzo 2023, solo a mezzo di ricorso ex art. 316 c.p.c. in relazione all'art. 281 *undecies* c.p.c., e ciò per una serie di ragioni:

3.a. L'unico rito formalmente ammissibile davanti al giudice di pace è solo quello semplificato e non è prevista alcuna eccezione per i procedimenti aventi ad oggetto l'opposizione a decreto ingiuntivo;

3.b. La scelta di tale rito nella relazione illustrativa al D. L.vo n. 14/2022 è stata espressamente motivata con le esigenze di semplificazione che devono caratterizzare il processo davanti al giudice di pace, che sarebbero in contrasto la coesistenza di due diversi riti, uno dei quali (quello introdotto con atto di citazione) non più previsto dalle scelte legislative;

3.c. Il Capo III del codice di procedura civile, che disciplina il processo davanti al giudice di pace, fa riferimento a *“disposizioni speciali”* che regolano il predetto procedimento, e, come è noto, la *lex specialis*, deroga alla disciplina di carattere generale che è quella disciplinata dagli artt. 645 e ss. c.p.c. per l'opposizione a decreto ingiuntivo;

3.d. Il rito previsto per determinati procedimenti o settori prevale sempre sul rito di carattere generale: un esempio specifico è costituito dalle forme dell'opposizione a decreto ingiuntivo nel processo del lavoro, in cui è pacificamente previsto (cfr. Cass. n. 14023 del 7 luglio 2020) che l'opposizione di propone con ricorso.

4. Se tale soluzione appare maggiormente accettabile, è necessario porsi il problema intertemporale dell'applicazione del nuovo rito.

4.a. Va richiamato, a tale proposito, il principio affermato dalle SS.UU. con ordinanza n.20596 del 1° ottobre 2007 che ha statuito che l'opposizione a decreto ingiuntivo non è né un'impugnazione né un giudizio autonomo ma una *“fase ulteriore (anche se eventuale) del procedimento iniziato con il ricorso per ottenere il decreto ingiuntivo”, “retroagendo gli effetti della pendenza della controversia introdotta con la domanda di ingiunzione al momento del deposito del relativo ricorso,”*

4.2. Da ciò consegue **che se il ricorso per ingiunzione è stato depositato prima del 1° marzo 2023 l'opposizione andrà introdotta con atto di citazione e verrà trattata secondo il procedimento ante riforma con la conseguenza che l'opposizione sarà**

tempestiva se l'atto di citazione è notificato entro 40 giorni dalla notifica del decreto ingiuntivo;

Se il ricorso per ingiunzione è stato depositato dopo il 28/02/2023 l'opposizione andrà introdotta con ricorso e verrà trattata secondo il nuovo rito semplificato, con la particolarità che l'opposizione sarà tempestiva se il ricorso in opposizione è depositato entro 40 giorni dalla notifica del decreto ingiuntivo (come avviene nel rito del lavoro).

5. Va anche affrontata l'ipotesi dell'errore nell' utilizzo del procedimento formale di opposizione a decreto ingiuntivo. A tale proposito:

5.a. Nell'ipotesi in cui l'opposizione venga proposta con ricorso relativamente ad un procedimento introdotto prima del 1° marzo 2023, l'opposizione sarà comunque ammissibile se il ricorso sia stato depositato e notificato entro il termine previsto per l'opposizione;

5.b. Nell'ipotesi in cui l'opposizione sia relativa ad un ricorso per ingiunzione depositato dopo il 28/02/2023 e venga erroneamente introdotta con atto di citazione (anziché con ricorso) l'opposizione sarà comunque ammissibile se il l'atto di citazione sia stato notificato e depositato in cancelleria (vale a dire iscritto a ruolo) entro il termine previsto per l'opposizione (cfr., a tale proposito, nel caso di rito del lavoro, Cass. 15 febbraio 2023 n. 4667);

5.c. Diversamente si incorrerà nella pronuncia di inammissibilità dell'opposizione e nella conferma del decreto ingiuntivo opposto.

L'abolizione della formula esecutiva

Una conseguenza positiva sul lavoro delle Cancellerie è derivata certamente dall'effetto del combinato disposto del D.lgs. 149/2022 e del D.l. 198/22, in seguito alla nuova formulazione dell'art. 475 c.p.c., già rubricato «Spedizione in forma esecutiva», ora «Forma del titolo esecutivo giudiziale e del titolo ricevuto da notaio o da altro pubblico ufficiale» che dispone che *“le sentenze, i provvedimenti e gli altri atti dell'autorità giudiziaria, nonché gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale, per valere come titolo per l'esecuzione forzata, ai sensi dell'art. 474 c.p.c., per la parte a favore della quale fu pronunciato l'atto o stipulata l'obbligazione, o per i suoi successori, debbono essere formati in copia attestata conforme all'originale, salvo che la legge disponga altrimenti”* – previsione che ha comportato, come da linee guida adottate da questo Presidente in data 17.03.2023, a far data dal 1° marzo 2023, che i cancellieri del Tribunale di Venezia e degli Uffici del Giudice di Pace del circondario di Venezia non dovessero più rilasciare la formula esecutiva in calce ai provvedimenti esecutivi dei rispettivi uffici.

Il creditore potrà intraprendere le procedure esecutive ai sensi dell'art. 483 c.p.c. estraendo dalla consolle copie dei procedimenti giudiziari esecutivi muniti di attestazione di conformità resa dal difensore ai sensi del nuovo art. 196 octies c.p.c., oppure, in caso di atti non telematici, chiedendo il rilascio di copia conforme ai fini dell'esecuzione come prescrive l'art. 153 disp.att. c.p.c.

Quanto ai profili di diritto intertemporale, va ricordato che ai sensi dell'art. 35, primo comma, decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, le disposizioni del medesimo decreto *«hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data»*, mentre a norma dell'ottavo comma della citata disposizione, quale novellato dalla L. 29 dicembre 2022 n. 197, le modifiche di cui all'articolo 3, trentaquattresimo comma, lettere b), c), d) ed e) *«si applicano agli atti di precetto notificati successivamente al 28 febbraio 2023»*.

E' stato ritenuto dall'estensore della presente relazione che fosse da escludere che l'abolizione della formula esecutiva riguardi i soli titoli formati (provvedimenti pubblicati) dopo il 28 febbraio 2023 (data di “efficacia” delle norme introdotte dal d.lgs. n. 149/2022), dovendo ritenersi, invece, che le nuove norme debbano trovare applicazione anche con riferimento a titoli formati prima di quella data.

In realtà, il riferimento agli atti di precetto notificati, induce preferibilmente a ritenere che il legislatore non intendesse riferirsi ai procedimenti esecutivi iniziati a partire dal 1° marzo 2023, bensì a quelli il cui atto di precetto sia stato notificato da tale data, identificandosi nella notifica dell'atto di precetto il momento di applicazione della nuova normativa. Pertanto le esecuzioni fondate su atti di precetto notificati dal 1° marzo 2023 (incluso) in poi, potranno avere luogo sulla base di mere copie autentiche, quindi sprovviste di formula esecutiva, per cui nei relativi atti di precetto non sarà più necessario menzionare la data di apposizione della formula esecutiva, mentre, al contrario, le esecuzioni iniziate sulla base di un atto di precetto notificato anteriormente si fonderanno sulla precedente disciplina, anche se la necessità di richiedere la formula esecutiva sarà estremamente improbabile posto che la precedente notifica del precetto richiedeva già il rilascio della formula esecutiva.

Altro delicato profilo di diritto intertemporale è quello derivante dall'intervento nell'esecuzione, possibile, secondo l'interpretazione maggiormente accettata, anche senza la preventiva notifica di un atto di precetto.

E' da ritenere, sulla base della cit. norma transitoria di cui all'art. 35 D. L.vo n. 149/2022, prudenzialmente, che per i procedimenti già pendenti al 28 febbraio 2023 sopravviva la possibilità, ai sensi delle precedenti formulazioni delle norme citate, di richiedere l'apposizione della formula esecutiva - in forma "tradizionale" o anche telematica - mentre va esclusa senz'altro per i procedimenti instaurati successivamente.

1.b. Valutazione dell'andamento dei carichi di lavoro e delle ricadute delle riforme sulle materie:

a) Dei minori e della famiglia

Nel corso dell'anno a partire dal 1° marzo 2023 è proseguita l'entrata in vigore delle riforme dei riti disposte dal D.leg. 149/2022 (c.d. riforma Cartabia). Dato il limitato periodo preso in considerazione (1° marzo - 30 giugno 2023) non è agevole indicare quale siano state le ricadute effettuali.

Infatti, nel periodo compreso tra il 1° luglio 2022 ed il 30 giugno 2023 la II Sezione Civile, che si occupa della materia della famiglia, ha registrato un numero di sopravvenienze pari a n. 2.985 procedimenti, mentre nel periodo precedente le sopravvenienze erano state 2.977. I dati sono tratti dalle statistiche elaborate dal funzionario di cancelleria, che misurano l'effettivo afflusso in sezione, mentre i dati forniti dalla Corte d'Appello riguardano l'intero ufficio e sono ripartiti per oggetti. Questi ultimi prospetti, invece, possono essere impiegati per quanto concerne i procedimenti per separazione e divorzio (contenziosi e congiunti), nonché per i procedimenti di modifica di separazione e divorzio, poiché univocamente riferibili alla II sezione.

Sul piano generale, sebbene la riforma del rito di contenzioso ordinario e l'introduzione del rito unificato ex art. 473 bis 2 c.p.c. e ss. prevedano un allungamento della fase di avvio per effetto dell'aumento della durata dei termini a difesa, si sono verificati:

1. un aumento delle sopravvenienze del "contenzioso" non familiare posto che le sopravvenienze sono 1.683, mentre l'anno prima erano 1.474;
2. una diminuzione delle sopravvenienze in materia di separazioni e divorzi contenziosi e separazioni e divorzi congiunti, che sono 1.323, mentre l'anno precedente erano 1.503;
3. in materia di modifiche delle condizioni di separazione e divorzio le sopravvenienze sono 142, mentre l'anno precedente erano 145;
4. In materia di affidamento di figli nati fuori dal matrimonio le sopravvenienze possono essere indicate in 316, mentre l'anno precedente erano state 333.

Con riferimento al punto 4 si segnala, tuttavia, che il numero delle sopravvenienze approssimativamente è stato calcolato combinando voci eterogenee, considerato che mentre fino al 28.2.2023 detti procedimenti erano trattati con rito camerale, a partire dal 1° marzo 2023 sono stati iscritti al ruolo generale contenzioso.

In particolare, si è tenuto conto del numero di procedimenti (291) alla voce *“Altri istituti di V.G. e procedimenti camerale in materia di famiglia”*, aggiungendo quelli riportati alle voci *“responsabilità genitoriale contenzioso e congiunto”* (per i quali si segnalano appena 4 procedimenti), nonché i 21 procedimenti della voce *“Altri istituti di diritto di famiglia (es. mantenimento di figli naturali e legittimi)”*.

La contrazione dei procedimenti di cui al punto 2 (-180 procedimenti pari a -12%) verosimilmente si lega alle difficoltà segnalate dal Foro connesse alla compressione dei termini per il deposito delle memorie ex art. 473 bis- 17 c.p.c. Ad ogni modo sul piano della durata dei procedimenti è stimabile nel lungo periodo una ricaduta positiva, posto che nei procedimenti meno complessi sarà possibile (come già accaduto) rimettere immediatamente la causa al collegio per la decisione, mentre in precedenza, salvo accordi raggiunti in sede di udienza presidenziale, era necessario comunque il passaggio alla fase di trattazione.

Altro elemento positivo della riforma in vista del contenimento della durata è dato dal mantenimento della trattazione scritta dei procedimenti congiunti, sebbene si sia reso necessario sollecitare il Foro a seguire questa modalità, prevista di default per i ricorsi congiunti diretti alle modifiche delle condizioni di separazione, divorzio e affidamento figli nati fuori dal matrimonio.

Deve essere segnalato, per le ricadute che tale innovazione legislativa ha avuto sulle sopravvenienze della II Sezione Civile in materia di famiglia, che nel corso dell'anno sono stati iscritti n. 183 procedimenti a seguito dell'introduzione da parte dell'art. 43 D.l. 36/2022 del *“Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945”*

In materia di famiglia si sono registrati i seguenti dati:

separazioni consensuali - sopravvenuti n. 458;

separazioni giudiziali - sopravvenuti n. 234;

div. congiunti - sopravvenuti n. 390;

div. contenziosi n. 241;

Totale sopravvenuti 1.323 (ANNO PRECEDENTE 1.503).

c) Modifiche di separazione e divorzio - sopravvenuti 142;

d) affidamento figli nati fuori dal matrimonio - sopravvenuti 316;

f) quanto alle materie riservate al giudice tutelare le sopravvenienze totali sono state 1.918, i definiti 2.099, pendenti finali 7.573, mentre il solo campo delle amministrazioni di sostegno, interdizione e inabilitazioni i sopravvenuti sono stati 1.115, i definiti 1.335, i pendenti finali 6.899.

Con riferimento:

a) al contenzioso di famiglia (separazione e divorzi) si segnala che il numero complessivo delle sopravvenienze (1.323) unitamente alla coassegnazione di tre unità alla sezione specializzata ed alla concentrazione della materia in capo alla II sezione civile sta determinando un allungamento nei tempi di fissazione della prima udienza; a questo deve aggiungersi come stabilmente elevato si presenti il contenzioso per l'affidamento dei figli nati fuori dal matrimonio (sopravvenienze 316) e per le modifiche di separazione e divorzio (sopravvenienze 142); la durata dei procedimenti di separazione consensuale e divorzi congiunti si è ridotta significativamente per effetto del ricorso alla trattazione scritta.

b) al settore del giudice tutelare si segnala oltre al dato significativo delle pendenze (7.583) anche quello delle sopravvenienze (1.918), che rende evidente come solo il settore richiederebbe almeno tre giudici di togati dedicati in via esclusiva;

e) la materia della famiglia e delle persone fragili richiede frequenti interventi d'urgenza di natura cautelare, ora incrementato dalla previsione del rimedio ex art. 473 bis -15 c.p.c., che finiscono per sovrapporsi alla già pesante situazione del contenzioso ordinario a scapito della programmazione ordinaria del lavoro.

Nel campo dell'amministrazione di sostegno, con il Comune di San Donà (area del sandonatese) di Piave è stata rinnovata la convenzione per l'istituzione e la gestione del c.d. "sportello di prossimità" per far fronte alle esigenze dell'utenza (beneficiari e amministratori di sostegno) e limitare gli accessi in cancelleria mediante l'inoltro diretto dei ricorsi e delle successive istanze tramite il PCT. Il servizio è stato esteso anche alle istanze relative a minori.

Lo sportello di prossimità è stato introdotto anche con un protocollo redatto con il Comune di Dolo, esteso a tutta la circoscrizione giudiziaria del Giudice di Pace di Dolo, ove ha sede, e sta per diventare operativo anche nella circoscrizione giudiziaria del Giudice di Pace di Chioggia.

Nei procedimenti di amministrazione di sostegno anche a seguito della cessazione dell'emergenza sanitaria sta proseguendo l'audizione dei beneficiari mediante videoconferenza con riduzione dei tempi di fissazione dell'udienza per l'audizione dei beneficiari.

Il 20.9.2019 è stato siglato con il COA di Venezia il protocollo per le controversie in materia familiare, al fine di offrire agli operatori un quadro condiviso di taluni aspetti procedurali tesi a favore una maggiore uniformità nella modalità di redazione degli atti e nel presentare il corredo del materiale probatorio. Al contempo è stato "normato" un assetto condiviso della modalità di celebrazione dei procedimenti camerati al fine di uniformare la prassi verso il principio del "giusto processo".

Detto protocollo dovrà essere rivisto alla luce dell'attuazione della legge delega 206/2021 da parte del D.Leg. 149/2022.

A fine 2021 è stato adottato con il COA il protocollo per i procedimenti in materia di amministrazione di sostegno, che vedeva quale principale nodo problematico la fissazione di un criterio uniforme e ragionevole per il calcolo dell'equa indennità.

Nell'ambito della Sezione II Civile è in atto già da alcuni anni il programma volto a contenere i tempi dei procedimenti e ad agevolare la definizione delle cause pendenti: i magistrati della Sezione danno la precedenza alle cause pendenti da oltre tre anni, rispetto alle altre cause, contenendo la durata dei rinvii per l'assunzione dei mezzi istruttori e per la precisazione delle conclusioni. Ove la natura della controversia lo consenta, per le cause monocratiche, è favorito il ricorso alla definizione ex art. 281 sexies c.p.c. con trattazione orale.

b) Della crisi d'impresa

Cd "Riforma Cartabia"

La cd "riforma Cartabia" non ha avuto alcun impatto migliorativo sull'andamento del contenzioso della Sezione Specializzata in materia di Impresa né è prevedibile, stante la peculiarità delle materie trattate in sezione, che essa possa nel proseguo significativamente incidere sullo stesso.

La materia della proprietà industriale ed intellettuale è materia in cui ampio è il ricorso ai procedimenti cautelari, che si avvalgono del regime dettato dal codice di proprietà industriale e che sono tendenzialmente "satisfattivi" posto che assai spesso non sono seguiti da procedimenti di merito.

La durata del contenzioso di merito poi non è legata alla durata delle fasi processuali su cui ha più significativamente inciso la riforma (fase introduttiva e fase decisoria) quanto piuttosto

alla notevole complessità della fase istruttoria, del contraddittorio tecnico che in essa si sviluppa (v ad es contenzioso brevettuale) oltre che alla operatività di istituti propri del diritto industriale (v ad es limitazione del brevetto operabile in ogni stato processuale) . Devesi aggiunge che proprio in ragione delle efficienti misure cautelari previste dal codice di proprietà industriale e delle peculiarità di cui si è detto, il ricorso al rito “semplificato” in dette materie è stato pressochè nullo e si presume continuerà ad essere del tutto marginale.

Il rito semplificato è stato invece talora utilizzato nella materia societaria : trattasi comunque di rito richiesto per procedimenti che anche ante riforma non impattavano significativamente sulla complessiva durata del contenzioso d’Impresa posto che in caso di controversie per le quali non necessita istruttoria (v ad esempio impugnazione di delibere societarie per vizi procedurali) la definizione avviene comunque già ora in tempi brevi; per il restante contenzioso societario che vede molte parti coinvolte con fasi istruttorie complesse, la riforma processuale non risulta avere effettivi risvolti migliorativi in quanto anche per detto contenzioso di merito societario la durata è correlata alla complessità della fase istruttoria piuttosto che alle tempistiche degli altri snodi processuali

Utilità potrà invece presentare l’ istituto di rinvio pregiudiziale alla Corte di Cassazione su questioni nuove, analogamente alla utilità che riveste nei contenziosi riguardanti privative comunitarie l’istituto del rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia di cui alla disciplina regolamentare europea

Altre recenti riforme

- Le modifiche al Codice della crisi introdotte con il D.Lgs 83 del 17.6.2022 non hanno avuto alcuna ricaduta sul contenzioso di spettanza della Sezione Specializzata in Materia di Impresa.

- La riforma relativa alle “Class Action” che ha devoluto alle Sezioni Specializzate in Materia d Impresa siffatte tipologie di contenzioso ha invece comportato nell’anno in corso un aumento di contenzioso essendo state introdotti ad inizio 2023 due procedimenti di Class action (di cui uno già definito non avendo esso superato il vaglio di ammissibilità)

- Il 1°giugno 2023 è entrato in vigore il nuovo sistema del Brevetto europeo cui l’Italia ha aderito sottoscrivendo l’Accordo sul Brevetto Unitario (UPCA – Unified Patent Court Agreement). Si dovrà attendere per verificare in che misura la istituzione del Tribunale Unificato dei Brevetti (“UPC” – Unified Patent Court) per la composizione delle controversie riguardanti i brevetti europei ed i nuovi brevetti con effetto unitario ridurrà il contenzioso brevettuale concernente i brevetti europei posto che per il periodo transitorio (indicato in 7 anni) con “richiesta di opt-out” le parti potranno continuare ad avvalersi dei tribunali nazionali.

In ogni caso, dai monitoraggi periodici dell’andamento del contenzioso della Sezione, agevolati dai Kit statistici elaborati dal CSM, oltre che dai dati aggiornati reperiti in Cancelleria tramite l’uso del “pacchetto ispettori” risulta che vi è stato un positivo andamento con riferimento all’obiettivo della riduzione dell’arretrato CEPEJ di Sezione.

Detto arretrato, già ridotto il periodo precedente rispetto alla Base Line 2019, è stato ulteriormente ridotto anche nel periodo in oggetto (1.7.2022 /30.6.2023) , nonostante la Sezione abbia operato con una scopertura per tutto il periodo e a ciò si sia aggiunta la circostanza dello spostamento ad altra sezione del Tribunale di un ulteriore giudice con sua “sostituzione” con altro giudice avvenuta però senza contestualità. In data 3.12.2021 l’arretrato ultratriennale CEPEJ era di n. 269 fascicoli, al 30.6.2023 di n. 206 con una riduzione dell’arretrato nel periodo ammontante al 22,26% .

Anche il DT è in miglioramento

Le modifiche della disciplina della crisi d’impresa hanno avuto anche un’importante incidenza sull’attività giurisdizionale della Prima Sezione Civile, Gruppo specializzato in materia di procedure concorsuali ed esecuzioni.

Va, in primo luogo (ma trattasi di questioni comuni a tutto il contenzioso ordinario), sottolineata la necessità di effettuare le verifiche preliminari, prescritte dall'art. 171 bis c.p.c., che ha imposto a ciascun magistrato di rivedere la propria modalità di gestione del ruolo, così da individuare i termini di scadenza delle verifiche (quindici giorni decorrenti dal termine ultimo per la costituzione del convenuto) e procedere con sollecitudine ai controlli prescritti. Sul punto, va detto che la Consolle non contiene una modalità efficiente che consenta al giudice di individuare per tempo i fascicoli che, di settimana in settimana, debbono formare oggetto delle verifiche preliminari, con la conseguenza che ogni magistrato ha dovuto sforzarsi di individuare la modalità più opportuna per la gestione in termini delle verifiche medesime.

Ancora, la riforma ha imposto una calendarizzazione delle udienze istruttorie e di precisazione delle conclusioni che, all'evidenza, impatta sulle pregresse abitudini organizzative dei giudici del settore.

Il Gruppo ha, poi, dovuto compiere un notevole sforzo organizzativo per la gestione della riforma del processo esecutivo.

A tal fine, è stata predisposta una nuova e aggiornata ordinanza di delega di vendita che tiene conto delle modifiche legislative in punto modalità di vendita (numero di aste nell'anno e così via), controlli antecedenti alla emissione del decreto di trasferimento e fase distributiva del ricavato.

Si è, poi, proceduto alla pubblicazione sul sito del Tribunale di Venezia di modelli per la dichiarazione antiriciclaggio (ora prevista agli artt. 585 ultimo comma e 586 c.p.c.), di modelli per la redazione dei rapporti del delegato ai sensi dell'art. 591 bis c.p.c. e del modello dell'avviso di vendita ai sensi dell'art. 570 u.c. c.p.c..

Ancora, tenuto conto del disposto dell'art. 35 co. 2 D.L. 13/2023 (*«Il deposito dei provvedimenti del giudice e dei verbali di udienza ha luogo con modalità telematiche»*) è stata emessa una circolare, al fine di informare i delegati circa le nuove modalità di deposito del decreto di trasferimento ai fini della sua emissione in forma telematica da parte del GE e del giudice della causa di divisione.

Infine, è stato costituito il Comitato, previsto dall'art. 179 ter disp. att. c.p.c., per il primo popolamento dell'albo dei delegati secondo i nuovi requisiti indicati dal legislatore. È stato predisposto un modello di domanda ai fini della presentazione della domanda di iscrizione al nuovo albo, il Comitato ha quindi individuato i criteri generali da applicare per la valutazione dei requisiti ai fini della iscrizione e ha, infine, valutato le centinaia di domande provenienti dai Consigli degli Ordini dei notai, commercialisti e avvocati alla luce dei criteri in precedenza individuati. È stato concesso termine sino al 30.9.2023 per la presentazione di ulteriori domande da parte di quei professionisti che hanno nel frattempo frequentato uno dei corsi organizzati secondo le linee guida emanate dalla SSM. Il Comitato si riunirà a breve per il vaglio di dette ulteriori domande.

Con riferimento al settore esecuzioni mobiliari e immobiliari, è stato necessario uniformare i controlli dei GE al fine di assicurare una corretta informativa al debitore esecutato, che rivestisse la qualifica di consumatore, circa la possibilità di eventualmente proporre opposizione tardiva al decreto ingiuntivo utilizzato quale titolo esecutivo, qualora detto decreto ingiuntivo non avesse contenuto un esplicito riferimento al controllo effettuato dal giudice che lo aveva emesso circa la presenza di clausole vessatorie.

A tal fine, è stata emessa, per il settore esecuzioni mobiliari, una circolare con invito ai legali del creditore procedente ovvero del creditore intervenuto, il quale proceda esecutivamente in forza di decreto ingiuntivo emesso nei confronti di consumatore, a depositare agli atti del fascicolo i documenti posti alla base del ricorso monitorio (in particolare, contratto tra professionista e consumatore).

Nel settore delle esecuzioni immobiliari, è stata integrata la ordinanza ai sensi dell'art. 569 c.p.c., al fine di invitare il creditore procedente al tempestivo deposito della documentazione da ultimo indicata.

Ancora, è stato predisposto un modello di avviso al debitore esecutato al fine di informarlo della possibilità di proposizione di opposizione ai sensi dell'art. 650 c.p.c..

A seguito della entrata in vigore del nuovo codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, il Gruppo Specialistico si è trovato a dover fare fronte a un sempre maggior numero di domande per l'accesso a strumenti di regolazione della crisi innovativi rispetto alla precedente legge fallimentare.

I magistrati del Gruppo hanno, quindi, dovuto confrontarsi con istituti complessi quale il piano di risanamento soggetto a omologa (art. 64 bis ccii), gli accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa (art. 61 ccii) e il *cram down* prescritto dall'art. 63 co. 2 bis ccii in caso di accordi di ristrutturazione soggetti a omologa qualora vi sia il dissenso ovvero il mancato voto di Agenzia delle Entrate o INPS.

Soprattutto, sono aumentate in maniera esponenziale le procedure di sovraindebitamento (si pensi solo al fatto che ora la liquidazione controllata può essere introdotta anche su istanza del creditore, e non più solo su domanda del debitore).

Infine, si fa presente che, oltre all'impatto conseguente alla riforma Cartabia e all'entrata in vigore del Codice della Crisi, la Sezione (sia Gruppo I sia Gruppo II) si è trovata a dover gestire la delicata questione della emissione dei decreti ingiuntivi nei confronti del consumatore alla luce dell'insegnamento di cui alla pronuncia a Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 9479 del 06/04/2023.

A tal fine, a seguito di plurime riunioni con i magistrati della Sezione I, è stato predisposto un modello relativo alle informazioni integrative che vengono richieste a seguito del deposito del ricorso, ai fini della individuazione di eventuali clausole vessatorie.

Allo stesso modo, si è individuato un modello di decreto ingiuntivo nei confronti del consumatore che contenga un esplicito riferimento all'intervenuta analisi, da parte del giudice, delle clausole del contratto concluso con il consumatore e della loro natura non vessatoria.

Si ribadisce il notevole sforzo richiesto al Gruppo Specialistico al fine di approfondire e comprendere appieno la nuova struttura delle procedure concorsuali, così come delineate dal Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza entrato in vigore nel luglio 2022, e al fine di fare fronte a ricorsi assai delicati relativi a piani di ristrutturazione soggetti a omologa, accordi di ristrutturazione e concordati preventivi.

Un aggravio di lavoro è altresì legato all'aumento delle procedure di sovraindebitamento, le quali si caratterizzano per uno scarso e incompleto flusso informativo da parte del debitore e una conseguente difficoltà a ricostruire la posizione debitoria dell'istante anche sotto il profilo della sua meritevolezza (ove richiesta).

Infine, si ricorda nuovamente che i ricorsi per liquidazione controllata possono essere ora depositati anche dai creditori, al pari dei ricorsi per liquidazione giudiziale, di tal che si è registrato un aumento delle domande di apertura di detta procedura.

c) Dei rapporti bancari

La riforma Cartabia ha inciso anche sul settore bancario, il quale segue le regole del giudizio contenzioso ordinario di primo grado.

Si richiama, quindi, quanto sopra detto circa l'aggravio conseguente alla esecuzione delle verifiche preliminari e alla predisposizione del calendario rispetto a ogni singola causa.

Ci si riporta, poi, a quanto sopra detto in ordine all'aggravio di lavoro conseguente alla pronuncia a Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 9479 del 06/04/2023, la quale ha recepito l'orientamento impostosi a livello comunitario con riferimento alla tutela del

consumatore. La Sezione I si occupa di factoring, finanziamenti e altri contratti bancari, con la conseguenza che l'ipotesi di vessatorietà delle clausole relative alla formazione del credito (in particolare, interessi corrispettivi e moratori nonché spese varie, incluse quelle assicurative) è tutt'altro che remota.

d) Dell'immigrazione e protezione internazionale

Va in primo luogo segnalata, trattandosi di riforma entrata in vigore pochi giorni prima del periodo di riferimento, e con effetti ascrivibili a tale ultimo periodo (e, in realtà, anche successivi allo stesso) l'attribuzione, ai sensi dell'art. 1, comma 36°, D. L.vo n. 206/2021 entrato in vigore il 22 giugno 2022, alla Sezione specializzata in materia di immigrazione e protezione internazionale, delle cause in materia di riconoscimento di cittadinanza italiana di persone residenti all'estero. Quanto solo non infondatamente paventato nel corpo della precedente relazione si è purtroppo verificato con conseguenze forse ancora peggiori di quanto temuto: gli effetti, appaiono straordinariamente negativi per le pendenze della Sezione che erano state notevolmente ridotte grazie al notevolissimo lavoro dei magistrati assegnati (a fronte di n. 1.557 procedimenti sopravvenuti aventi ad oggetto impugnazioni ex art. 35 D. L.vo n. 28/2008 ne sono state definiti 2.021, portando le pendenze finali per tali impugnazioni a 3.346): in soli sei mesi, sino al dicembre 2022, sono state iscritte 2.569 cause aventi tale tipologia ed i sopravvenuti sino al 30.06.2023 ammontano a 6.923, con una pendenza finale a quella data di 5.734 procedimenti ed una definizione di 1.210.

Pur riguardando il periodo successivo a quello oggetto di riferimento della presente relazione, appare opportuno confermare che il *trend* dello straordinario numero di iscrizioni in materia di riconoscimento di cittadinanza è continuato anche nei mesi successivi, con un numero di iscrizioni da gennaio 2023 a settembre 2023 pari a 6.998 procedimenti ed un numero complessivo di 9.567 procedimenti, con una pendenza finale di 7.940, a fronte della pendenza complessiva della Sezione Specializzata di 11.795 procedimenti ed un'incidenza complessiva del 67,32% sulle pendenze complessive della Sezione.

I procedimenti sopravvenuti in materia di cittadinanza, pari, come già detto, a 6.923 al 30.06.2023, rappresentano il 54,81 % dell'intera sopravvenienza del contenzioso ordinario, pari a 12.632; se a tali sopravvenienze si aggiungono, sempre al 30.06.2023, le altre sopravvenienze della Sezione immigrazione e protezione internazionali, pari a 2.030, si perviene ad un numero di sopravvenienze pari a 8.953, che rappresenta addirittura il 78,79% delle intere sopravvenienze del contenzioso ordinario, e che, al momento attuale, ha ben superato l'80%.

Non vi è chi non veda come un dato del genere alteri profondamente tutte le statistiche del settore civile contenzioso del Tribunale di Venezia: l'aumento delle pendenze finali (15.765) rispetto alle sopravvenienze (12.632), è infatti dovuto esclusivamente a tale straordinario ed incontrollabile incremento delle cause in materia di cittadinanza. Se si scorporano i procedimenti sopravvenuti in materia di cittadinanza sino al 30.06.2023 (6.923) dai sopravvenuti complessivi del contenzioso ordinario (12.632) e i definiti in materia di cittadinanza alla medesima data (1.210), dai definiti complessivi del contenzioso ordinario (7.540), si perviene al risultato di 5.709 procedimenti di contenzioso sopravvenuti e di 6.330 definiti nel medesimo periodo, con un indice di ricambio di 1,08, senz'altro virtuoso.

Uno stravolgimento dei dati di produzione del Tribunale civile, dovuto ad una modifica legislativa dagli effetti imprevedibili e probabilmente poco ponderati, che rischia di incidere anche sul raggiungimento degli obiettivi PNRR, e che richiederebbe, a fronte di tale eccezionale aumento delle iscrizioni, un altrettanto straordinario incremento delle risorse, allo stato, al contrario, ridotte nella misura del 25%, posto che attualmente sono vacanti ben 16 unità, di cui 13 Giudici e 3 Presidenti di Sezione.

Appare evidente, infatti, che sia necessario adottare misure straordinarie per far fronte a tale abnorme afflusso di procedimenti, allo stato alimentato soprattutto da ricorrenti

di origine italiana residenti in Brasile. Allo stato, questo Presidente, con variazione tabellare in data 25.07.2023, ha disposto l'aggregazione all'Ufficio del Processo in materia di immigrazione e protezione internazionale di altri 7 GOP, a cui ha intanto riassegnato parte dei procedimenti di cittadinanza già assegnati ad altro GOP, inserito in tale Ufficio del Processo e dimissionario, e riassegnerà un congruo numero di procedimenti mensili, ultimata la loro formazione specifica. Non pare possibile incrementare, allo stato, il numero dei GOP, tenuto conto che altri quattro sono stati temporaneamente assegnati alle Sezioni Penali a seguito dell'esonero dalle udienze monocratiche di tre magistrati impegnati nella stesura di sentenza straordinariamente complessa in materia di criminalità organizzata, e che ulteriori quattro, vincitori di concorsi nell'ambito dell'Amministrazione della Giustizia, sono stati autorizzati allo svolgimento di una sola udienza alla settimana, né può farsi ricorso alle piante flessibili distrettuali attesa la mancata copertura di qualsiasi posto. Sarà, allora, necessario richiedere un'ulteriore applicazione extradistrettuale al CSM per sopperire almeno in parte a tale situazione, sino a quando l'aumento della pianta organica del Tribunale, disposto con D.M. del 15 settembre 2022, proprio in funzione delle esigenze della Sezione Protezione Internazionale, che, allo stato, è valso soltanto ad incrementare la carenza di organico, non sia effettivamente attuato con l'assegnazione di nuovi magistrati.

Con riferimento alle riforme che hanno inciso sul settore strettamente proprio della protezione internazionale, va segnalato che l'indice di accoglimento dei ricorsi ex art. 35 D. L.vo n. 25/2008, che era notevolmente aumentato per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 1 del d.l. n. 130/2020, che, a far data dal 22.10.2020, ha ulteriormente modificato il sistema, sostanzialmente ampliando i casi in cui possono essere riconosciuti i permessi di soggiorno per casi speciali, rischia, a partire già dai prossimi mesi, di essere nuovamente ridotto a causa degli effetti del D.L. 10 marzo 2023 n. 20 (c.d. Decreto Cutro) . convertito dalla L. 5 maggio 2023 n. 50, che ha disposto due modifiche alla protezione speciale: l'abrogazione dell'esplicita possibilità di chiederne il riconoscimento al di fuori del sistema della protezione internazionale e la "soppressione" dei criteri per l'accertamento del diritto al rispetto della vita privata e familiare (art. 8 Cedu).

Va ancora segnalato che l'aumento della lista dei c.d. paesi sicuri, con la conseguente adozione da parte delle Commissioni Territoriali delle c.d. procedure accelerate ai fini della dichiarazione della manifesta infondatezza, ha aumentato in maniera esponenziale, nelle procedure di cui all'art. 35 D. L.vo n. 28/2008, i sub procedimenti con richiesta di sospensione dei provvedimenti delle Commissioni Territoriali, non soggetti più alla sospensione automatica di cui all'art. 35 *bis* D. L.vo n. 28/2008.

e) del contenzioso in materia di lavoro e di previdenza sociale

Deve innanzitutto precisarsi che l'entrata in vigore dei provvedimenti previsti dalla Riforma Cartabia in materia di controversie di lavoro è stata oggetto di modifica da parte della Legge di Bilancio 2023.

Queste le principali novità normative.

1. La negoziazione assistita (entrata in vigore il 28 febbraio 2023).

Anche per le controversie di lavoro, è stata introdotta la "negoziata assistita", che di fatto consente alle parti di disporre dei propri diritti al di fuori delle c.d. sedi protette, avvalendosi dell'assistenza dei rispettivi avvocati. La negoziazione assistita non costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

La riforma, pur osteggiata da una parte della dottrina, è da accogliere con favore, ancorché si possano nutrire forti dubbi sulla sua efficacia. Non vi sono ancora dati statistici certi, ma l'esperienza giurisdizionale insegna che in realtà il primo momento utile, in cui le parti iniziano seriamente a prendere in considerazione un'ipotesi transattiva, è solo

l'udienza, in cui nell'interlocuzione con il giudice prendono effettiva coscienza anche dei limiti della propria posizione. E' infatti esclusivamente l'iniziativa in giudizio che funge spesso da propulsore, che induce la parte convenuta ad avviare un dialogo con la controparte.

2. L'abrogazione del "Rito Fornero" e la trattazione prioritaria delle cause relative alla reintegrazione del lavoratore (entrata in vigore il 18 ottobre 2022, applicabile ai giudizi introdotti a decorre dal 28 febbraio 2023).

È stato abrogato il cosiddetto "rito Fornero" in materia di impugnativa giudiziaria dei provvedimenti di licenziamento. Contestualmente è stato introdotto il capo I - bis rubricato "Delle controversie relative al licenziamenti" nel Codice di Procedura Civile al libro II, titolo IV, dopo il capo I. Il nuovo art. 441-bis c.p.c. non introduce un rito diverso per le controversie aventi ad oggetto l'impugnazione dei licenziamenti con domanda di reintegrazione nel posto di lavoro, rinviando alle norme generali di cui al capo I. Le uniche novità riguardano la "trattazione prioritaria" di tali controversie rispetto alle altre pendenti sul ruolo e l'estrema celerità e concentrazione del giudizio, con possibilità per il giudice di ridurre i termini del procedimento sino alla metà, nel rispetto comunque del diritto di difesa delle parti, e di trattare congiuntamente o separare domande connesse e riconvenzionali. Il giudice è inoltre tenuto a riservare particolari giorni per la trattazione di questi ricorsi, fissando udienze ravvicinate (disposizione questa che riproduce quanto già previsto dal rito "Fornero"). Facendo proprio un consolidato indirizzo giurisprudenziale, l'art. 441 bis cpc prevede la possibilità di avanzare con la domanda di reintegra anche questioni relative alla qualificazione del rapporto di lavoro, quali l'accertamento della natura subordinata del rapporto di lavoro, non formalizzato ovvero diversamente qualificato.

L'abolizione del cd. rito Fornero, che di fatto si risolveva in una duplicazione del giudizio in primo grado nella fase sommaria e in quella successiva di opposizione, è stata fortemente voluta da tutta la magistratura giuslavoristica e dalla stessa avvocatura e certamente comporta una riduzione complessiva dei tempi del giudizio. Non è un caso che, proprio con riferimento all'anno 2023, la durata media dei procedimenti nell'ufficio veneziano sia visibilmente diminuita.

Quanto alle altre indicazioni contenute nell'art. 441 bis cpc, in merito alla necessaria concentrazione e rapidità dei procedimenti in materia di licenziamenti con domanda di reintegra, si deve rilevare che nell'ufficio veneziano da sempre, anche prima dell'introduzione della cd. legge Fornero, la materia dei licenziamenti è stata trattata con assoluta priorità, per cui la celerità e l'immediatezza del procedimento, ora espressamente imposte dal legislatore, erano già in precedenza pienamente attuate.

3. Domanda di nullità del licenziamento discriminatorio (entrata in vigore in data 18 ottobre 2022, applicabile ai giudizi introdotti a decorre dal 28 febbraio 2023).

Il nuovo art. 441-quater c.p.c., rubricato "Licenziamento discriminatorio", prevede la possibilità per il lavoratore di proporre la domanda di nullità del recesso per licenziamento discriminatorio - ove non già proposta con il tipico ricorso introduttivo del rito del lavoro - con i riti speciali previsti, a seconda delle fattispecie, dall'art. 38 del D. Lgs. 11 aprile 2006 n. 198 e dall'art. 28 del D. Lgs. 1° settembre 2011 n. 150.

Il rito di cui all'art. 38 D. Lgs. n. 196/2006 ha introdotto, in materia di discriminazione di genere, una procedura d'urgenza azionabile su ricorso del singolo lavoratore o delle organizzazioni sindacali, delle associazioni e delle organizzazioni rappresentative del diritto o dell'interesse lesa, o della consigliera o del consigliere di parità provinciale o regionale territorialmente competente, avanti al giudice del lavoro del luogo ove è avvenuto il comportamento denunciato.

L'art. 28 D. Lgs. n. 150/2011 si riferisce, invece, a determinate controversie in materia di discriminazione per motivi razziali, etnici, linguistici, nazionali, di provenienza geografica

o religiosi, convinzioni personali, handicap, età o orientamento sessuale. Le controversie di cui all'art. 28 citato trovano ora regolazione nel nuovo rito semplificato di cognizione, introdotto dalla riforma Cartabia all'art. 281- decies c.p.c.

Anche in tal caso la riforma si limita a prendere atto di quanto già consentito dalla giurisprudenza, anche di questo Tribunale. Lo strumento del ricorso d'urgenza, benché ammesso, è stato peraltro da sempre, ed anche nel corso di quest'anno, scarsamente utilizzato.

4. Le nuove modalità di trattazione dell'udienza (entrata in vigore in data 18 ottobre 2022, applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2023 anche ai giudizi già pendenti a tale data).

Le novità, nell'ambito del processo del lavoro, di maggior rilievo riguardano la modifica dell'art. 127 c.p.c. e l'introduzione di nuove modalità di trattazione della causa ai sensi degli artt. 127-bis e 127-ter.

Il Giudice può ordinare che l'udienza si svolga mediante collegamenti audiovisivi a distanza (udienza c.d. da remoto), quando non sia necessaria la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti e dagli ausiliari.

L'udienza in videochiamata è ampiamente utilizzata dalla sezione e fortemente richiesta dal foro, a fronte delle evidenti difficoltà logistiche nel raggiungere il Tribunale lagunare. L'udienza in videochiamata è inoltre maggiormente celere e consente di trattare un maggior numero di cause nell'ambito della stessa giornata. L'innovazione introdotta dalla legge Cartabia, che consente al giudice di disporre l'udienza da remoto anche senza il consenso preventivo espresso dei difensori, ha indubbiamente reso il procedimento molto più agevole per il magistrato, che può meglio organizzare la propria agenda conoscendo esattamente e in anticipo in quali giornate sarà in ufficio e in quali giornate potrà celebrare l'udienza in videochiamata.

Dopo le iniziali perplessità in merito all'applicabilità dell'art. 127 ter cpc al rito del lavoro, a fronte di un procedimento connotato in maniera peculiare dall'oralità, la sezione ha ritenuto di poter applicare in alcuni casi la trattazione scritta. In tal senso, del resto, si sono orientati la maggior parte dei Tribunali. Proprio per salvaguardare le caratteristiche del rito del lavoro, si è peraltro ritenuto di fare applicazione dell'art. 127 ter cpc solo per alcune tipologie di cause, in specie le cause previdenziali o quelle del settore scolastico, in cui la presenza in udienza della parte è del tutto inutile, e comunque esclusivamente per l'udienza di decisione, ove è necessaria la sola difesa tecnica del procuratore.

Quanto ai profili di ricaduta numerica sulla Sezione, si evidenziano i seguenti dati:

1- ANALISI QUANTITATIVA DEI FLUSSI

Nel periodo in esame le pendenze finali rispetto allo scorso anno sono diminuite (da 1484 cause pendenti al 30.6.2022 a **1121** al 30.6.2023). In lieve aumento (7,88%) le sopravvenienze complessive (da 2284 fascicoli comprensivi di lavoro e previdenza, di cui 253 di ATP, al 30.6.2022 a **2464 fascicoli, di cui 240 di ATP, al 30.6.2023**).

Il numero complessivo delle cause definite è pari a **2321** procedimenti di lavoro e previdenza, di cui **229 ATP**), oltre a 114 procedimenti ex lege Fornero, con un aumento del 1,62% rispetto allo scorso anno.

2- ANALISI QUALITATIVA DEL CONTENZIOSO

Nel periodo in considerazione, possono individuarsi due filoni di cause, già presenti lo scorso anno, che, sebbene non identiche tra loro, sono comunque connotate da certa serialità, in quanto presuppongono la soluzione di alcune questioni analoghe di fatto e di diritto. Si tratta innanzitutto delle cause volte ad ottenere gli emolumenti retributivi con

richiesta di condanna in solido ex art. 29 D. Lgs. n. 276/2003 della società datrice di lavoro e della società appaltante, in particolare di Fincantieri spa. Numerose, ed in netto aumento, le controversie promosse dagli insegnanti con contratto a termine per fruire del beneficio di €500 per l'aggiornamento e la formazione ex L. 107/2015. Come già rilevato, sul punto, con quattro diversi quesiti sollevati dal Tribunale di Taranto, pende il rinvio pregiudiziale alla S.C., di prossima decisione.

Infine, è ancora consistente il numero delle controversie volte a determinare la corretta retribuzione durante il periodo di ferie: il contezioso, presente in varie regioni, ha coinvolto inizialmente i dipendenti di Trenitalia e in seguito anche altre aziende, in particolare ACTV. Si rilevano le seguenti variazioni per tipologie di cause:

- in notevole aumento (+ 31,03%) le cause in materia di pubblico impiego, tra cui quelle evidenziate relative a pretese economiche degli insegnanti;
- in netto aumento (+ 56,67%) le cause di licenziamento con il rito ordinario, a fronte dell'abrogazione del cd. Rito Fornero (- 44,95%);
- in diminuzione le cause di opposizione ad ordinanza ingiunzione (-28,5 %);
- nulle – come già lo scorso anno - le cause previdenziali per benefici amianto e sostanzialmente invariato il numero di quelle risarcitorie, iure proprio e iure ereditario, per esposizione ad amianto;
- numerose e in aumento (+2,24%), tanto da costituire un vero e proprio "filone", le cause che traggono origine dall'esternalizzazione dei servizi dell'azienda a seguito di appalto e in particolare quelle in cui il soggetto committente è Fincantieri spa;
- invariato il numero delle cause di lavoro di natura retributiva;
- in diminuzione gli ATP (-5,14%);
- in aumento (- 13,06 %) i ricorsi per ingiunzione in materia di lavoro.

4- DURATA DEI PROCEDIMENTI E UPP

Per quanto riguarda i procedimenti ordinari, si è assistito ad una riduzione della durata media rispetto all'anno precedente, a seconda dell'anno di iscrizione:

iscritti nel 2021 e definiti nel 2023 : durata 15-12 mesi

iscritti nel 2022 e definiti nel 2023: 8-10 mesi

iscritti nel 2023: definiti nel 2023: 4 mesi

Per i licenziamenti con reintegro la durata media dei procedimenti è di 3,5 mesi.

Dal controllo incrociato effettuato dalla Cancelleria lavoro con la consolle dei singoli Magistrati, risultano:

1 causa iscritta nel 2019, sospesa e riassunta solo il 30.5.2023, per la quale non è decorso il termine biennale;

2 cause iscritte nel corso dell'anno 2020;

17 cause iscritte nell'anno 2021.

Attualmente non vi sono cause ultratriennali e le cause ultrabiennali sono in numero esiguo. Alla sezione non è stato pertanto assegnato alcun addetto all'ufficio del processo essendo oggettivamente già stati raggiunti gli obiettivi del PNRR.

1.c. Valutazione dell'istituto del rinvio pregiudiziale, istituto che la Corte di Cassazione ha già avuto modo di applicare con le recentissime sentenze n.21874 e 21876 del 2023, pubblicate il 21 luglio 2023.

Trattasi di valutazione assolutamente positiva, consentendo l'istituto del rinvio pregiudiziale di pervenire a soluzioni autorevoli da parte delle SS.UU. della Corte di Cassazione, nei casi di difformità e difficoltà interpretative di norme, in tempi certamente

molto veloci rispetto alle tradizionali pronunce delle Sezioni Unite, cui si perviene a seguito di contrasto tra le Sezioni semplici e normalmente dopo anni di contrasti giurisprudenziali, eliminando gli stessi *in radice* e consentendo, soprattutto, una drastica riduzione delle impugnazioni e delle stesse pronunce di cassazione con rinvio della S.C., e, in definitiva, una diminuzione dei tempi di trattazione del processo oltre ad un consolidarsi della certezza del diritto coerente con il ruolo di nomofilachia proprio della Corte di Cassazione.

Ciò non comporta necessariamente un obbligatorio adeguamento del giudice di merito alle decisioni della S.C., tenuto conto che sempre l'interpretazione di una norma può mutare e può evolversi, ma deve trattarsi di una scelta ponderata e meditata, che tenga conto delle ragioni che hanno condotto all'interpretazione fatta propria dalle SS.UU. e che non costituisca uno sterile, ed isolato, esercizio di autoaffermazione della propria capacità motivazionale.

Il Tribunale di Venezia non ha ancora proposto alcuna iniziativa di rinvio pregiudiziale, ma non è escluso che a breve possa farlo, specie nel settore, sempre in evoluzione e spesso non molto chiaro, specie per le sovrapposizioni normative, della protezione internazionale.

Neppure la Sezione Lavoro ha ancora utilizzato lo strumento, che peraltro appare di grande utilità nel settore lavoro caratterizzato da una certa serialità. La Corte di Cassazione è del resto già stata investita da altro Tribunale, con decisione ormai prossima (4.10.2023), della questione relativa alle condizioni della corresponsione della cd. "carta docenti" agli insegnati assunti a termine: si tratta di un contenzioso che ha coinvolto l'intero territorio nazionale e su cui in precedenza, prima dell'entrata in vigore della Legge Cartabia, questo Tribunale ha già avuto modo di pronunciarsi.

1.d. Valutazione degli strumenti di definizione conciliativa e di mediazione

Va osservato, in primo luogo, che la possibilità di conciliazione tra le parti prevista dagli artt. 183 e 185 c.p.c. richiede un impegno effettivo da parte del giudice: in ogni caso è richiesto uno sforzo conoscitivo da parte del giudicante che, sulla base dell'approfondito esame delle memorie, individui i possibili punti di convergenza o di debolezza delle difese, e proponga un tentativo di conciliazione non formale ma fondato sull'effettiva possibilità di accoglimento della domanda. In tal caso, la messa sul tavolo delle carte, intesa come esplicita *discovery* degli elementi di diritto e di fatto posti a fondamento della domanda e della difesa, potrebbe caratterizzarsi come un elemento che faciliti una conciliazione consapevole così come, in caso di mancato accoglimento, potrebbe costituire un efficace strumento di deflazione (nonché uno strumento dissuasivo del rifiuto della conciliazione) l'ordinanza di accoglimento della domanda ex art. 183 ter c.p.c., (*Nelle controversie di competenza del tribunale aventi ad oggetto diritti disponibili il giudice, su istanza di parte, nel corso del giudizio di primo grado può pronunciare ordinanza di accoglimento della domanda quando i fatti costitutivi sono provati e le difese della controparte appaiono manifestamente infondate*).

Altro positivo riscontro alla proposta di conciliazione, è quello, previsto dall'art. 185 *bis* c.p.c., secondo cui la proposta di conciliazione non può costituire motivo di ricusazione o astensione del giudice. E' indubbio che precedentemente uno degli elementi di rinuncia ad un tentativo di conciliazione forte da parte del giudice era costituito dal rischio di essere accusati di aver anticipato la decisione, con la proposta di conciliazione prevista.

Nell'ambito dei procedimenti in materia di famiglia lo strumento più efficace per una definizione conciliativa rimane il tentativo di conciliazione posto in essere dal giudice, sia nella fase presidenziale che in quella di merito, dopo l'emanazione dei provvedimenti provvisori ed urgenti che, in qualche modo, rappresentano un progetto di regolamentazione dei rapporti familiari che in più occasioni viene accettato dalle parti.

Meno efficace appare lo strumento della negoziazione assistita, almeno sulla base dei numeri a disposizione di questo Tribunale, mentre certamente spiega un ruolo rilevante la mediazione *ante causam* posta in essere dagli avvocati che si traduce nella predisposizione e nella proposizione di ricorsi per separazioni consensuali e divorzi congiunti, che spesso presuppongono una paziente ed oscura trattativa posta in essere dai difensori delle rispettive parti.

Si è già detto della positiva introduzione delle negoziazione assistita nell'ambito del rito del lavoro.

2) SETTORE PENALE

2.a. La operatività degli istituti sostanziali di deflazione processuale quali l'ampliamento ambito di operatività della querela, la non punibilità per speciale tenuità del fatto, l'estinzione del reato per buon esito della sospensione del procedimento o per condotte lato sensu riparatorie di illeciti contravvenzionali, le riduzioni di pena in funzione incentivante di semplificazioni processuali;

Va evidenziato:

1) l'ampliamento dell'ambito di perseguibilità a querela di alcuni reati ha permesso la definizione di numerosi processi pendenti, ad esempio in particolare per i reati di cui agli artt. 624-625 c.p. e 590 bis c.p., per effetto della mancata presentazione di querela nel termine di legge. Si è registrato altresì un aumento di definizioni di processi anche in relazione all'applicazione della remissione tacita di cui all'art. 152 co. 3 n. 1 c.p., per effetto di assenze, senza giustificazione del motivo, dei querelanti citati come testi. Le rilevazioni statistiche eseguite da Sicp e manualmente grazie all'attività di monitoraggio degli addetti UPP registrano n.339 definizioni al 30.6.2023 contro le n. 113 al 30 giugno 2022;

2) risulta aumentata pure la definizione dei giudizi mediante causa di non punibilità per tenuità del fatto, evidentemente incentivata dalla nuova disciplina che ha invitato le parti ad una più aperta riflessione per il riconoscimento della modestia del fatto idonea a permettere l'applicazione di tale causa di non punibilità. Le rilevazioni statistiche eseguite da Sicp e manualmente grazie all'attività di monitoraggio degli addetti UPP registrano n.105 definizioni al 30.6.2023 contro le n. 10 al 30 giugno 2022;

3) risulta aumentata anche la definizione dei processi mediante attività riparatorie del danno, sia ai sensi dell'art. 162 ter c.p. sia in relazione ai risarcimenti che hanno condotto alla remissione di querela, anche per reati solo ora promuovibili a querela di parte. Le rilevazioni statistiche eseguite da Sicp e manualmente grazie all'attività di monitoraggio degli addetti UPP registrano n.16 definizioni al 30.6.2023 contro le n. 14 al 30 giugno 2022;

4) si è registrato un aumento significativo anche delle procedure della messa alla prova, richieste per un complesso di reati sempre maggiore e per una platea d'imputati sempre più estesa. Permane sempre la tempistica non breve dei tempi per l'individuazione dell'ente disponibile e per l'elaborazione del programma di trattamento; peraltro, allo stato, tali tempi non sembrano aumentati rispetto a quelli antecedenti all'introduzione delle norme della novella legislativa. Per quanto attiene agli esiti della procedura in esame, nella quasi totalità dei casi interviene la definizione del giudizio per esito positivo della messa alla prova, talvolta anche a seguito di completamento differito, per giustificato motivo, dell'espletamento dei lavori di pubblica utilità. Le rilevazioni statistiche eseguite manualmente grazie all'attività di monitoraggio degli addetti UPP registrano n.43 definizioni al 30.6.2023;

5) ampiamente praticata è la definizione dei giudizi ex art. 420 quater c.p.p. per mancata conoscenza da parte dell'imputato della conoscenza della pendenza del processo. Mediante tale sentenza sono stati definiti un numero assai elevato di processi, di cui era stata segnalata la pendenza da molto tempo. Va pure aggiunto sul punto non essere

infrequenti già i casi di gli imputati siano stati rintracciati e sia stata notificata loro la sentenza ex art. 420 quater co. 3 c.p.p., con la conseguente riapertura del processo ex art. 420 sexies c.p.p. Le rilevazioni statistiche eseguite manualmente grazie all'attività di monitoraggio degli addetti UPP registrano n.461 sentenze e n.32 rintracci;

Quanto alla Sezione GIP/GUP, il Presidente della predetta Sezione ha esposto:

“Confermata l’efficacia di filtro della Sezione rispetto alla fase dibattimentale, anche grazie al concerto con la Procura sui parametri dei Decreti penali di condanna, emessi in aumento e, per venire alle richieste sui nuovi istituti, con ampia applicazione della richiesta di lavori sostitutivi in alternativa alla stessa opposizione al Decreto e, soprattutto, con opposizione rivolta alla richiesta di messa alla prova, istituto invece meno opzionato in sede di procedimenti con udienza preliminare.

Per quanto concerne le richieste di archiviazione, certamente molto applicata la richiesta di archiviazione ex art. 131 bis c.p., al cui aumento, peraltro, ha corrisposto del pari anche un cospicuo aumento delle relative richieste di opposizione anche da parte degli indagati.

Del tutto inconsistente l’aumento di pronunce di non luogo a procedere in esito all’udienza preliminare per effetto della modifica del parametro sulla ragionevole attesa di una pronuncia di condanna in sede di giudizio.

Del pari, non si sono apprezzati nel concreto gli effetti dell’aumento della procedibilità a querela e del tutto inconsistente l’attivazione degli istituti di giustizia riparatoria per le fattispecie contravvenzionali e delle riduzioni pena in funzione incentivante delle semplificazioni processuali.”

2.b. le verifiche sull'applicazione da parte del pubblico ministero della nuova regola processuale che impone la richiesta di archiviazione quando gli elementi acquisiti nelle indagini preliminari non consentono una ragionevole previsione di condanna;

il numero ancora limitato di trattazioni di udienze di comparizione predibattimentali (in relazione all'introduzione progressiva dei relativi procedimenti per contestuale trattazione degli altri a citazione diretta già da tempo fissati) non permette di avere un quadro di riferimento significativo in ordine all'applicazione della nuova regola che prevede l'improcedibilità ex art. 544 ter c.p.p. per insussistenza di elementi raccolti idonei ad una ragionevole previsione di condanna. Appaiono esservi i prodromi di una maggiore definibilità complessiva all'udienza predibattimentale, ma occorre attendere verifiche di riscontro a tale tendenza;

2.c. le limitazioni alle impugnazioni (inappellabilità delle sentenze di proscioglimento o di non luogo a procedere relative a reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa o delle sentenze di condanna a pena sostituita con il lavoro di pubblica utilità);

Non sembrano esservi particolari differenze in ordine al numero delle impugnazioni quali conseguenza dei casi d'inappellabilità previsti, mentre certamente una riduzione dei casi effettivi d'impugnazione può discendere dalle definizioni di cui sopra sub a n. 1-2-3-4. *Risulta infatti in riduzione il numero complessivo delle impugnazioni: n. 186 al 30.6.23 rispetto al n. 266 al 30.6.2022;*

2.d. Gli incentivi alla rinuncia all'impugnazione nelle ipotesi del giudizio abbreviato e di giudizio per decreto;

Per quanto concerne i giudizi abbreviati, è ancora presto per verificare l'incidenza delle nuove norme ai fini della rinuncia all'impugnazione. Vanno rilevate comunque varie richieste in sede esecutiva ex artt. 676 co. 1 – 442 co. 2 bis c.p.p. per la riduzione della pena;

2.e. I riti semplificati;

Per quanto attiene ai riti speciali, non appaiono registrarsi particolari modifiche in termini numerici, anche in relazione al fatto che la concreta assenza, nell'organico delle presenze, di vari magistrati nelle sezioni dibattimentali non risulta d'incentivo a tali definizioni;

2.f. Le sanzioni sostitutive;

In tema di condanne a pena sostitutiva, la disciplina di cui all'art. 545 bis c.p.p. ha avuto dapprima un'applicazione assai limitata, poi nel corso dell'anno ha cominciato a ricevere una qualche maggiore operatività, senza comportare significative situazioni da attenzionare, stante la tuttora modesta estensione complessiva. Le rilevazioni statistiche eseguite manualmente grazie all'attività di monitoraggio degli addetti UPP registrano n. 3 applicazioni al 30.6.23;

2.g. La proroga del rito emergenziale e le ricadute del nuovo termine fissato con l'art.17 del d.l. 75 del 2023;

Trattasi di parametro pertinente per il Giudice dell'impugnazione

2.h. il rinvio pregiudiziale per questioni sulla competenza;

Non si ravvisano casi di rinvio pregiudiziale per questioni di competenza ex art. 24 bis c.p.p.

2. i. L'improcedibilità, se possibile fornendo i dati relativi al:

- 1) numero delle sentenze di primo grado e dei procedimenti pervenuti a giudizio in secondo grado per reati commessi a decorrere dal 01/01/20;**
- 2) numero delle dichiarazioni di improcedibilità;**
- 3) tempi di trasmissione dei fascicoli da parte dei tribunali;**
- 4) tempi di invio alla Corte di cassazione dei procedimenti in cui la sentenza d'appello sia stata impugnata;**

Trattasi di parametri pertinenti per il Giudice dell'impugnazione

3) VALUTAZIONE DEL CONTRIBUTO FORNITO ALLA GIURISDIZIONE DALLA MAGISTRATURA ONORARIA

Attesa l'attuale carenza di organico il contributo della Magistratura onoraria appare indubbiamente di grande rilevanza, se non essenziale, per il funzionamento di specifici settori, maggiormente nell'ambito civile.

I GOP presso il Tribunale sono stabilmente inseriti nell'ambito della 1° e della 2° Sezione Civile e della Sezione Specializzata in materia di immigrazione e protezione internazionale, e sono inseriti altresì nell'Ufficio del Processo in materia di Protezione internazionale, ove svolgono sia attività di trattazione diretta di procedimenti (in particolare in quelli di trattazione monocratica ed in quelli in materia di riconoscimento di cittadinanza) che delegata dell'audizione del richiedente asilo da parte del giudice relatore del

procedimento, nell'Ufficio del Processo in materia di sfratti e locazione, in cui tengono a turno, in alternanza con i giudici assegnati alla Prima Sezione Civile, le udienze di convalida di sfratto per morosità e finita locazione, nell'Ufficio del Processo in materia di esecuzione mobiliare, ove tengono, in materia esclusiva, le udienze in materia di espropriazione presso terzi ed in materia di espropriazione mobiliare, nell'Ufficio del Processo in materia di Volontaria Giurisdizione, ove tengono la maggior parte delle udienze di audizione degli amministrandi nelle procedure di ADS e coadiuvano in tali procedure i Giudici Tutelari.

E' stato, inoltre, previsto un ruolo aggiuntivo per i G.O.T., da affiancare a quello del singolo magistrato assegnatario, con la supervisione del Presidente della Sezione Civile, coordinatore dell'attività dei G.O.T. , limitato, quanto alle materie della Prima Sezione Civile, alle locazioni, alla Comunione e condominio – impugnazione di delibera assembleare – spese condominiali, alla Comunione e condominio – tabelle millesimali, ad altri rapporti condominiali, e, quanto alle materie della Seconda Sezione, alle cause in materia di assicurazione e di risarcimento danni per sinistri stradali con danni alle cose e lesione alle persone, con un importo massimo di € 50.000.

E' stata prevista, ancora, l'Assegnazione ai GOP inseriti nell'Ufficio per il Processo delle attività istruttorie di cui all'art. 10, comma 11°, D. L.vo n. 116/2017.

Il contributo svolto dalla magistratura onoraria nelle sezioni dibattimentali è limitato all'operatività della GOP dott.ssa Venturini ed in questo senso è molto positivo, poiché tale GOP ha operato con elevata dedizione e capacità professionale, definendo un numero elevato di giudizi del ruolo ex Marchiori, che ha contribuito a smaltire anche in modo lodevole, ovviamente nei limiti previsti dalla normativa in relazione alla propria qualità di Giudice onorario.

Da ultimo, positivo è stato altresì il contributo di altri GOP intervenuti per sostenere le esigenze di carattere organizzativo inerenti i rinvii di processi che magistrati ordinari non potevano tenere per provvedimenti di esenzioni.

Come già detto in precedenza, è stata di recente disposta l'aggregazione di ulteriori Giudici onorari all'Ufficio del Processo in materia di immigrazione e protezione internazionale nell'ambito di un piano straordinario per far fronte all'eccezionale numero di iscrizioni di procedimenti in materia di riconoscimento di cittadinanza.

Quanto in precedenza esposto in sintesi conferma come il contributo dei GOP sia essenziale per il funzionamento del Tribunale, posto che interi settori rimarrebbero del tutto fermi o in grande sofferenza in caso di loro assenza.

D'altra parte, la recente riforma sulla conferma dei magistrati onorari sta conducendo ad effetti che conducono ad una loro utilizzazione parziale o, comunque, inferiore rispetto a quella della precedente disciplina: la lieve differenza dell'indennità prevista dal Ministero della Giustizia per coloro che optano per un'attività a tempo pieno rispetto ai magistrati onorari che effettuano una scelta di attività a tempo parziale ha condotto quasi tutti i GOP confermati in questo Tribunale ad effettuare tale ultima scelta, chiaramente scontata per tutti i magistrati onorari che esercitavano attività di avvocato o altra attività remunerata, posto che la differenza di emolumenti non era tale da incentivare un'attività a tempo pieno. La conseguenza, nonostante le indubbie aperture ad un possibile utilizzo superiore ad un'udienza settimanale contenute nella recente circolare del CSM in materia, è quella, comunque, di un'attività concretamente esercitata inferiore a quella precedente (anche in mancanza dell'incentivo collegato al numero di udienze), vieppiù aggravata dalla presenza di un numero rilevante di GOP vincitori di concorsi presso l'Amministrazione della Giustizia e vincolati, sulla base del nulla osta ministeriale, ad un numero di udienze non superiore ad una alla settimana.

Si auspica, a tale ultimo proposito, che il Ministero sciogla al più presto il nodo tra attività di pubblico impiego e conferma a tempo parziale, fissando – a fronte di un compenso

certamente non irrilevante – i confini tra due attività che in parte appaiono tra loro incompatibili.

4) RIFLESSIONE SULLA INCIDENZA DELLA PRESENZA DEGLI ADDETTI UPP SULL' OPERATIVITÀ DEGLI UFFICI GIUDIZIARI E SULLE NUOVE PRASSI ORGANIZZATIVE STIMOLATE DAL LORO APPORTO.

In data 29.12.2021 è stato predisposto anche dal Tribunale di Venezia il progetto funzionale alla realizzazione degli obiettivi PNRR, di ristrutturazione dei precedenti ed istituzione di nuovi Uffici per il processo, ai fini della miglior utilizzazione degli addetti UPP di prossima assunzione.

Il progetto, in linea generale, si prefiggeva di fissare i compiti degli addetti UPP sulla base di apposito progetto organizzativo previsto dall'art. 12, comma 3, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, in virtù del quale *“il Capo dell'ufficio giudiziario entro il 31 dicembre 2021, di concerto con il dirigente amministrativo, predispone un progetto organizzativo che preveda l'utilizzo, all'interno delle strutture organizzative denominate ufficio per il processo, degli addetti selezionati in modo da valorizzare il loro apporto all'attività giudiziaria”*, prevedendo; in particolare, i seguenti compiti:

a. studio dei fascicoli (predisponendo, ad esempio, delle schede riassuntive per procedimento);

b. supporto al giudice nel compimento della attività pratico/materiale di facile esecuzione, come la verifica di completezza del fascicolo, l'accertamento della regolare costituzione delle parti (controllo notifiche, rispetto dei termini, individuazione dei difensori nominati ecc.), supporto per bozze di provvedimenti semplici, il controllo della pendenza di istanze o richieste o la loro gestione, organizzazione dei fascicoli, delle udienze e del ruolo, con segnalazione all'esperto coordinatore o al magistrato assegnatario dei fascicoli che presentino caratteri di priorità di trattazione;

c. condivisione all'interno dell'ufficio per il processo di riflessioni su eventuali criticità, con proposte organizzative e informatiche per il loro superamento; approfondimento giurisprudenziale e dottrinale; ricostruzione del contesto normativo riferibile alle fattispecie proposte; supporto per indirizzi giurisprudenziali sezionali;

d. supporto ai processi di digitalizzazione e innovazione organizzativa dell'ufficio e monitoraggio dei risultati; raccordo con il personale addetto alle cancellerie

Veniva, altresì, chiarito dalla circolare della Direzione Generale del Personale e della Formazione del 21.12.2021:

a. Che sarà possibile modulare distinte “strutture organizzative”, calate nella realtà dei singoli settori d'intervento, nulla vietando che un singolo addetto possa essere assegnato ad un ufficio per il processo e, in via proporzionale o residuale, ad altra articolazione;

b. Che non è esclusa la possibilità di assegnare risorse a sezioni o sezioni escluse dal “paniere Cepej”, rimettendo tale valutazione agli organi apicali di ciascun ufficio giudiziario;

c. Che manterranno piena funzionalità le distinte risorse assegnate all'ufficio per il processo a legislazione vigente, cioè i magistrati onorari ed i tirocinanti ex art. 73 D.L. n. 69/2013 nonché i *research officers* che collaborano con le Sezioni Specializzate in materia di protezione internazionale a seguito di protocollo stipulato con l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (EASO);

d. Che tra le mansioni “di raccordo con il personale addetto alle cancellerie” sono ricomprese anche lo “scarico” dell'udienza, le attività di notifica e di comunicazione alle parti, l'accertamento della definitività del provvedimento e la cura della fase esecutiva e l'assistenza del magistrato, togato ed onorario, in udienza, con la possibilità di celebrare l'udienza anche in ore pomeridiane, soprattutto quando sia impossibile l'utilizzo di qualifiche

della seconda area e comunque quando i fascicoli siano stati oggetto di studio preliminare da parte dell'addetto;

e. Che possono individuarsi competenze "trasversali", tra le quali rientro, oltre quelle della creazione di banche dati, quella di rilevazione statistica diretta ad ottemperare agli obblighi di monitoraggio continuo previsti dal PNRR e quella diretta ad offrire ai vertici dell'ufficio utile informazione diretta al sostegno del personale ed agli incombenzi amministrativi (controlli su presenze ed assenze, evasione di richieste di permessi orari o giornalieri, ferie, buoni pasto, aspettativa, etc.);

f. Che il personale amministrativo di ruolo nelle cancellerie e nelle segreterie della Presidenza potrà contare anche su ulteriori contingenti di personale PNRR con mansioni tipicamente giuridico – amministrative, ricompresi nelle 5.410 unità di personale PNRR da assumere ulteriormente, di cui 1.060 unità di tecnici di amministrazione e 3.000 unità di operatori data entry.

Sulla base di quanto analiticamente esposto nel progetto, al quale per necessaria economia di esposizione di rimanda, venivano istituiti (o ristrutturati) i seguenti Uffici per il processo:

1. Servizio di monitoraggio dei flussi statistici dell'Ufficio e dei flussi organizzativi
2. Servizio di staff, coordinamento organizzativo delle risorse e supporto alla digitalizzazione
3. Servizio di supporto alla raccolta di indirizzi giurisprudenziali dell'Ufficio e di accompagnamento alla costruzione di banca dati di merito
4. Ufficio del Processo della Protezione Internazionale, con l'obiettivo di RIDUZIONE DELL'ARRETRATO NEL SETTORE DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE E DIMINUIZIONE DEL DISPOSITION TIME E IMPEDIMENTO DELLA FORMAZIONE DELL'ARRETRATO PINTO
5. Ufficio del Processo della Seconda Sezione Civile, con l'obiettivo di RIDUZIONE DELL'ARRETRATO NEL SETTORE DELLA FAMIGLIA (COMPRESI I PROCEDIMENTI CAMERALI) E DELLA RESPONSABILITA' EXTRACONTRATTUALE, DIMINUIZIONE DEL DISPOSITION TIME E DELL'ARRETRATO PINTO (II SEZIONE CIVILE)
6. Ufficio del Processo della Prima Sezione Civile, con l'obiettivo di RIDUZIONE DELL'ARRETRATO NEL SETTORE DELLA CONTRATTUALISTICA, DEI DIRITTI REALI, DELLE SUCCESSIONI NONCHE' NEL GRUPPO SPECIALISTICO IN MATERIA DI PROCEDURE CONCONSUALI, ESECUZIONI MOBILIARI ED IMMOBILIARI, DIMINUIZIONE DEL DISPOSITION TIME E DELL'ARRETRATO PINTO
7. Ufficio del Processo della Sezione Specializzata in materia di impresa, con l'obiettivo di RIDUZIONE DELL'ARRETRATO NEL SETTORE DELLA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA, DIMINUIZIONE DEL DISPOSITION TIME E DELL'ARRETRATO PINTO
8. Ufficio del Processo delle Sezioni Dibattimentali, con l'obiettivo di RIDUZIONE DEL DISPOSITION TIME NELLA MISURA DEL 25% NELLE SEZIONI DIBATTIMENTALI
9. Ufficio del Processo della Sezione GIP/GUP, con l'obiettivo di RIDUZIONE DEL DISPOSITION TIME NELLA MISURA DEL 25% NELLA SEZIONE GIP/GUP
10. Ufficio del Processo per il patrocinio a spese dello Stato, con l'obiettivo di RIDUZIONE DEL DISPOSITION TIME NELLA MISURA DEL 25% NELLE SEZIONI PENALI E GIP/GUP E RIDUZIONE DELL'ARRETRATO PINTO NELLE SEZIONI CIVILI MEDIANTE AUSILIO AI GIUDICI NELLE ATTIVITA' CONCERNENTI LE LIQUIDAZIONI ED IL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO
11. L'Ufficio del processo per il MIGLIORAMENTO DELLE PERFORMANCES IN MATERIA DI SPESE DI FUNZIONAMENTO E SERVIZIO ECONOMATO
12. L'IMPLEMENTAZIONE DELL'UFFICIO PER IL PROCESSO IN MATERIA DI ESECUZIONI MOBILIARI E IMMOBILIARI
13. L'IMPLEMENTAZIONE DELL'UFFICIO PER IL PROCESSO IN MATERIA DI SFRATTI E LOCAZIONI

Va detto che dei 91 addetti UPP assegnati al Tribunale di Venezia solo 28 prendevano possesso dell'Ufficio in data 22 febbraio 2022 ed altri 26 prendevano possesso il 23.06.2022; nel frattempo 3 degli addetti rassegnavano le dimissioni ed altre 2 si ponevano in aspettativa per maternità, per cui solo 49 addetti, quasi la metà dell'organigramma previsto, rimanevano presso il Tribunale di Venezia per collaborare ai compiti previsti dal progetto, che necessariamente doveva essere ridimensionato.

In data 13 giugno 2023 prendevano servizio, a seguito dell'assegnazione degli idonei per gli uffici giudiziari del Distretto di Corte di Appello di Trento, altri 8 addetti UPP, per cui attualmente gli UPP, tenuto anche conto delle attuali dimissioni, ammontano a 54 unità, un numero certamente molto lontano da quello necessario per la piena funzionalità degli Uffici per il Processo istituiti.

Quanto alle prassi istituite, si segnalano quelle che hanno consentito migliori risultati nell'ambito dei singoli settori:

Sezione specializzata in materia d'impresa

Stante il ridotto numero di addetti all'UPP effettivamente assegnati al Tribunale di Venezia vi è stata nel periodo di riferimento la assegnazione alla Sezione nel febbraio del 2022 di un solo addetto UPP che è stato impiegato, in sintesi, secondo il Progetto predisposto: ad attività di ausilio ai Magistrati consistente nello studio di un selezionato numero di fascicoli per ciascun magistrato (individuati da ciascun giudice di concerto con la Presidente di Sezione) con redazione di schede analitiche; ad attività di supporto in udienza con impiego nella predisposizione delle bozze di verbali di udienza per tutte le udienze collegiali mensili (primo e terzo giovedì di ogni mese) e per talune udienze monocratiche; ad attività di ausilio alla Cancelleria nella preparazione dei ruoli di udienza e dei relativi fascicoli, nello scarico dei verbali di udienza, nella comunicazione alle parti e più in generale nell'aggiornamento dei fascicoli operando sul sistema Sicid. La attività prestata dal funzionario UPP, è stata di indubbia utilità nella agevolazione del lavoro del personale amministrativo e dei magistrati con riferimento alle schede redatte per singoli fascicoli .

Viene effettuato il monitoraggio della attività svolta in raccordo con gli addetti del Servizio di monitoraggio; l'addetto UPP riferisce altresì i risultati quantitativi e qualitativi alla Presidente di Sezione coordinatore dell'Ufficio che riferisce al Presidente del Tribunale. Un Secondo addetto UPP è stato assegnato alla Sezione Impresa il 23.6.2022, con mansioni analoghe a quelle del primo.

Sezione specializzata in materia di immigrazione e protezione internazionale

Ha proficuamente funzionato l'Ufficio del Processo, già rimodulato e potenziato con provvedimento del 30.09.2019 cui sono stati assegnati giudici professionali ed onorari, tirocinanti ex art. 73 D.L. n. 69/2013, personale di cancelleria e tirocinanti curriculari, nonché, a partire dal 22.2.2022 n. 5 addetti UPP aumentati di ulteriori 3 a partire dal 23.06.2022 e di un'altra unità a partire dal 18.06.2023, in sostituzione di un addetto UPP nel frattempo dimissionario.

Molto positiva è stata l'immissione in tale Ufficio di Ricercatori provenienti dall'EASO – dapprima in numero di 3 e successivamente ridotti a due e, da ultimo, ad uno – che hanno collaborato in maniera intensa alla redazione ed all'aggiornamento delle C.O.I. riguardanti i paesi di provenienza dei richiedenti asilo, nonché allo studio dei temi specifici concernenti i singoli paesi (p. es., il loro sistema giudiziario, il sistema carcerario, l'operatività di ipotesi di tratta ai fini della prostituzione e le modalità con cui si estrinsecano, il ruolo delle sette segrete, etc.). Tali risultati sono stati riversati in una banca dati comune a mezzo dell'applicativo Teams , di continuo implementata ed aggiornata.

Il principio della condivisione dei dati è, del resto, comunemente applicato nell'ambito della Sezione, tanto è vero che, oltre alle riunioni ex art. 47 ter Ord. Giud., è prassi costante, ancor prima delle specifiche camere di consiglio, discutere, a composizione allargata a tutta la Sezione, gli aspetti procedurali e sostanziali che necessitano di una comune risoluzione.

Quanto agli addetti UPP è stato disposto:

a. Che l'attività degli Addetti all'Ufficio per il Processo per l'immigrazione e la protezione internazionale avvenga in conformità agli obiettivi ed alle modalità specificamente illustrati nel Progetto PNRR in data 29.12.2021;

b. Che, a tal fine, ogni Addetto all'Ufficio per il Processo, una volta ricevute le credenziali per l'accesso al SICID, sia inserito nella Consolle dell'assistente di ogni magistrato cui è assegnato e che i magistrati assegnatari provvedano a trasmettere, una volta inserito l'Addetto nella consolle dell'assistente, i modelli di provvedimenti che ritengono che gli Addetti possano predisporre unitamente alla visibilità dei fascicoli del ruolo protezione internazionale;

c. Che, in relazione a tali fascicoli, gli Addetti possano:

d. In ordine ai fascicoli di nuova assegnazione, effettuare uno screening che comporti:

1) il riconoscimento o meno della protezione speciale per i casi non riconducibili alla protezione internazionale;

2) il riconoscimento di status di rifugiato o protezione sussidiaria per casi manifestamente fondati;

3) il riconoscimento o meno della protezione speciale qualora i nuovi elementi su cui si fonda la domanda reiterata riguardino solo il nuovo art. 19, co 1 e 1.1 D.Lgs. 286/1998 (nel caso, invece, in cui la domanda reiterata sia ammissibile per motivi diversi, l'Addetto propone che il ricorso venga inserito nel binario dei casi "ordinari" ovvero in quello dei casi con trattazione prioritaria);

4) la declaratoria di inammissibilità per la domanda reiterata in assenza dei presupposti di legge;

5) La valutazione della sussistenza delle ipotesi di sospensione ex art. 35 bis, comma 4°, D. L.vo n. 25/2008;

6) L'esame delle richieste di modifica dei provvedimenti di sospensione o di rigetto della sospensione;

7) La predisposizione del decreto di fissazione udienza;

8) La tenuta di un calendario di udienza del magistrato in cui anche poter fissare procedimenti omogenei per paese di provenienza o per claims ;

e. In ordine ai fascicoli già assunti per la decisione o per cui è stata già disposta udienza per la decisione, che saranno individuati dal magistrato assegnatario:

a) l'approfondimento istruttorio e di studio dei casi e la compilazione della scheda del procedimento nonché delle attività amministrative complementari alla trattazione del procedimento e alla gestione del ruolo e dell'udienza;

b) la predisposizione della bozza del provvedimento con la compilazione dei campi che verranno indicati dal magistrato nel modello trasmesso alla consolle dell'assistente;

f. Che l'Addetto all'Ufficio per il processo si coordini con i Ricercatori EUAA (già EASO), ferma restando, una volta ripristinato il loro numero di organico, l'assegnazione di singoli ricercatori a gruppi di magistrati e salva sempre la condivisione dei risultati delle ricerche, ai fini del reperimento delle COI e della segnalazione delle necessità di approfondimento delle claims e di singoli casi;

g. Che l'Addetto all'Ufficio per il processo possa svolgere attività di assistenza al giudice durante l'udienza o, su specifica indicazione del giudice assegnatario, anche al magistrato onorario cui è delegata l'udienza di audizione del richiedente asilo;

h. Che l'Addetto all'Ufficio per il processo provveda ad accettare il deposito del verbale di udienza, alla comunicazione alle parti e provveda altresì all'accettazione del deposito di tutti gli altri provvedimenti del giudice ed alla comunicazione alle parti;

i. Che l'Addetto all'Ufficio per il processo provveda al segnalare all'Addetto a tal fine designato (allo stato il dott. Eugenio PASIN) i provvedimenti rilevanti depositati dal giudice, anche su indicazione di quest'ultimo, ai fini del deposito nella banca data di merito.

l. Che l'Addetto all'Ufficio per il processo compia, su indicazione del giudice cui è assegnato, ogni altra attività prevista nel progetto PNRR e provveda alla condivisione, a mezzo delle cartelle condivise Teams, dei provvedimenti e dei risultati delle ricerche di rilievo;

m. Che l'Addetto all'Ufficio per il processo ponga in essere ogni necessaria attività di raccordo tra il giudice e la cancelleria;

Settore Penale:

I compiti che sono stati assegnati agli addetti all'ufficio per il processo, nell'ambito delle attività di pertinenza delle Sezioni dibattimentali penali, possono essere così di seguito enunciati, in osservanza delle indicazioni di cui all'allegato II n. 1 al decreto legge 09/06/2021 n. 80 :

1) spoglio/iscrizione processi : verifica criteri prioritari (ad es. processi aventi imputati detenuti o sottoposti a misura cautelare, prioritari ai sensi dell'art. 132 bis disp. att. cp.p. e secondo Linee guida di priorità distrettuale) ; sviluppo successivo dei processi prioritari nella fissazione delle udienze e nel ruolo (ad es. calendarizzazione e collocazione nel ruolo d'udienza);

2) verifica notifiche atti introduttivi del processo (ai fini pure del rintraccio delle cartoline postali di notifica ed in generale del controllo della effettività della notifica, così da consentire di evitare che il processo venga rinviato per il tempo consistente di una rinotifica, tra l'altro a cura del Tribunale anziché degli uffici del P.M. o del GUP);

3) controllo esistenza della lista testi delle parti e della tempestività del deposito della stessa (quindi anche scarico della trasmissione telematica ed inserimento nel fascicolo dibattimentale) ;

4) verifica della corretta individuazione del difensore delle parti, in particolare con riferimento all'effettività di un difensore fiduciario o d'ufficio (quindi gestione anche delle dichiarazioni di rinuncia del difensore fiduciario ed attivazione conseguente della procedura di nomina di difensore d'ufficio, con scarico dalla trasmissione telematica ed inserimento nel fascicolo dibattimentale) ;

5) gestione istanze difese in tema di trattazione processo (per rinvio del processo, per differimento d'orario), gestione istanze in materia cautelare (con verifica dello stato cautelare e del termine di scadenza di fase, altresì con l'attenzione alla definizione dell'istanza nei tempi previsti ed alla esecuzione e comunicazione della stessa) ;

6) attività di riformulazione del ruolo, predisposta previo raccordo con il singolo Magistrato ai sensi dell'art. 20 Regolamento di esecuzione c.p.p. e dell'art. 132 bis disp. att. c.p.p., mediante distanziamento temporale nella chiamata dei processi e ricollocazione oraria degli stessi, in relazione alle singole udienze di ciascun Magistrato, con trasmissione del nuovo ruolo all'ufficio di Procura ed agli organi dell'Avvocatura ;

7) assistenza alle udienze di trattazione dei processi ed alle udienze camerale, (in raccordo con il Magistrato assegnatario, pure con riferimento alla formazione progressiva dei ruoli delle successive udienze), disamina istruttoria (verbali testi ed esami parti, documenti), anche ai fini della predisposizione delle schede dei processi in funzione della sentenza e del provvedimento definitivo del Giudice ;

8) redazione di schema di sentenza o di provvedimento del Giudice, con l'intestazione e le conclusioni delle parti, l'indicazione dei componenti comuni se realizzati in funzione di procedimenti seriali ovvero di componenti specifici se afferenti a processi (sicuramente tutti quelli collegiali e molti monocratici) aventi caratteristiche specifiche per imputazioni e trattazioni istruttorie. Scarico della sentenza, verifica dei tempi di deposito, controllo delle successive comunicazioni e della data d'irrevocabilità della sentenza, in raccordo con Magistrato e Cancelliere. Predisposizione elementi per la redazione, a cura

del Giudice, dei dati previsti dall'art. 165 bis disp. att. cp.p., predisposizione materiale dei fascicoli da trasmettere, verifica della trasmissione secondo i criteri di priorità relativi;

9) incidenti di esecuzione : verifica fase iniziale (nomina difensore, posizione giuridica dell'imputato, individuazione dei criteri di priorità nella trattazione, in relazione ad esempio alla qualità di detenuto, alla contestazione del titolo esecutivo etc.), ripartizione tra i Magistrati secondo i criteri vigenti, preparazione di provvedimento di fissazione d'udienza camerale, verifica della effettività della procedura di notifica dello stesso, acquisizione atti per l'istruzione della domanda oggetto dell'incidente di esecuzione, assistenza all'udienza camerale, verifica deposito provvedimento del Giudice secondo tempistica di rito, controllo relativo alla procedura di notifica del provvedimento, verifica definitività ovvero impugnazione del provvedimento, predisposizione fascicolo da trasmettere al Giudice dell'eventuale impugnazione, attività relativa all'esecuzione dei provvedimenti;

10) studio giurisprudenziale relativo alla fattispecie oggetto del processo, così da evidenziare il quadro giurisprudenziale di riferimento e quindi supportare il Giudice affinché avvenga alla decisione ;

11) attività degli addetti ai fini della costituzione di una banca dati, in particolare relativamente alla definizione in punto di diritto di fattispecie consimili relative alle materie di specifica assegnazione a ciascuna delle 2 Sezioni dibattimentali, oltre che a quelle di area comune;

12) attività degli addetti ai fini del monitoraggio costante dei flussi dei processi (ed incidenti di esecuzione) sopravvenuti e definiti, dei tempi di definizione, con particolare riferimento ai procedimenti più datati (oggetto di obiettivo di smaltimento anche nei programmi di gestione), altresì con specificazione dell'entità dei riti alternativi, delle direttissime, delle definizioni per prescrizione, delle MAP ;

13) attività degli addetti in tema di contatti con personale dell'UEPE, ai fini dell'interlocazione in particolare per le procedure di MAP, sia sotto il profilo della tempistica della predisposizione e dell'attuazione degli adempimenti, sia per quanto attiene alla concreta esecuzione delle singole specifiche procedure;

14) attività di raccordo con l'Ufficio liquidazioni spese, in funzione della ricezione delle istanze, formazione del fascicolo relativo, controllo assenza altra precedente liquidazione su medesima istanza, gestione della tempistica della definizione dell'istanza di liquidazione.

Ogni Funzionario addetto all' UPP e assegnato a n.2 magistrati ha garantito, sino all'assegnazione di ulteriori n. 5 UPP (che ha consentito l'attribuzione di n. 1 addetto all'UPP per ciascun magistrato), le seguenti attività:

1) Fase attività di udienza:

preparazione delle udienze monocratiche /collegiali assegnate nella misura di n.4 udienze mensili per magistrato con:

- predisposizione delle schede riassuntive per procedimento
- accertamento della regolare costituzione delle parti e della presenza delle liste testi
 - controllo delle notifiche e del rispetto dei termini-
 - riordino del fascicolo con le varie sottocartelline (status libertatis, fug, spese di giustizia)
- controllo e verifica corrispondenza dati inseriti in SICP con gli atti all'interno del fascicolo
- indicazione in copertina del termine massimo di prescrizione
- indicazione del numero di testi da sentire per ciascuna parte;
- verifica periodica delle novità giurisprudenziali
- esecuzione adempimenti preparatori alle udienze monocratiche del magistrato di riferimento o comunque individuato (predisposizione dei ruoli ed intestazione dei verbali);

assistenza alle udienze monocratiche/collegiali del magistrato di riferimento o comunque individuato;

Esecuzione degli adempimenti conseguenti alla partecipazione all'udienza (stesura di bozze di sentenze standard, / tipologia estinzione reato per prescrizione / remissione di querela, minute sentenze di patteggiamento, intestazione sentenza, scarico provvedimenti, comunicazioni, deposito sentenza)

Relativamente ai procedimenti per ammissione messa alla prova:

Fase istruttoria:

Analisi dei fascicoli pervenuti con richiesta di ammissione di messa alla prova;

Fase trattazione:

Adempimenti conseguenti all'ammissione (controllo programma- rapporti con UEPE) predisposizione di bozze di provvedimenti di ammissione e di sentenze di estinzione del reato per esito positivo della MAP;

verifica periodica delle novità giurisprudenziali

2) **Fase attività accertamento della definitività dei provvedimenti del giudice e cura della esecuzione** con il supporto degli addetti alla Cancelleria post dibattimento, in particolare del Direttore e del Funzionario Giudiziario.

Con riferimento agli incidenti di esecuzione, con supporto del Direttore e del cancelliere esperto:

Fase udienza camerale:

- verifica della effettività della procedura di notifica del decreto di fissazione udienza, assistenza all'udienza camerale

Fase trattazione:

- preparazione bozze provvedimenti aventi carattere seriale (estinzione reato o pena per morte del reo, estinzione del reato ex 445 cpp 2° comma, estinzione pena per decorso del tempo, correzione errori materiali verifica, a titolo esemplificativo), verifica della effettività della procedura di notifica del provvedimento emesso dal g.e., verifica e attestazione definitività, redazione del foglio complementare, annotazione in sentenza e scarichi nel SIGE
- Verifica periodica delle novità giurisprudenziali

In conclusione, l'attività degli addetti UPP, sia nel settore civile che in quello penale, ha avuto una ricaduta positiva sul lavoro dei magistrati, anche se, da un parte, il numero ridotto rispetto alla previsione organica ha certamente limitato il loro apporto rispetto alle previsioni del progetto, e, dall'altra, la oggettiva gravissima carenza dell'organico delle cancellerie ha necessariamente comportato un loro utilizzo in ausilio delle cancellerie in qualche caso superiore alla percentuale (30% rispetto all'attività di collaborazione con il magistrato) che il progetto aveva stabilito.

Venezia, 20.10.2023

Il Presidente del Tribunale
Salvatore Laganà



TRIBUNALE DI BELLUNO

Pianta organica dei magistrati – coperture-scoperture al 30.6.2023

| Funzione | Organico | Vacanti | Presenza Giuridica | Uomini | Donne | Effettivi | %Sc. Giuridica | %Sc. Effettiva |
|-------------------------------|----------|---------|--------------------|--------|-------|-----------|----------------|----------------|
| Presidente di Tribunale | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Giudice | 10 | 1 | 9 | 5 | 4 | 8 | 10 % | 20 % |
| Giudice Sezione Lavoro | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Giudice Onorario di Tribunale | 10 | 2 | 8 | 3 | 5 | 8 | 20 % | 20 % |

- La scopertura di almeno due Giudici in pianta organica nel tribunale di Belluno è ormai cronica: più grave ancora è il continuo avvicendamento che comporta ogni volta la necessità di riorganizzare i ruoli
- Nel 2023 per tutto l'anno è di fatto mancato un Giudice del settore penale applicato al Tribunale di Patti e un giudice del settore civile che sarà nominato in settembre
- Nessun esonero previsto per Presidente, vicario e collaboratore per GdP
- L'assenza anche di un solo Giudice in un organico di 11 presenta ovviamente caratteri di rilevanza

Pianta organica del personale amministrativo alla data del 30.6.2023

| Qualifica | Pianta Organica | Presenze effettive | Scopertura | Percentuale scopertura | Personale applicato da altra sede | Personale distaccato da altra sede | Personale assegnato dalla Regione | Personale in comando |
|---|-----------------|--------------------|------------|------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|
| Dirigente | 1 | 0 | 1 | 100% | | | | |
| Direttori amministrativi | 2 | 1 | 1 | 50% | | | | |
| Funzionari giudiziari | 10 | 5 ¹ | 5 | 50% | 1 | | | |
| Altri funzionari | | | 0 | | | | | |
| Cancellieri | 5 | 3 ² | 2 | 40% | | | | |
| Contabili | | | | | | | | |
| Assistenti | 18 | 11 ³ | 7 | 39% | | | 1 | |
| Operatori giudiziari | 4 | 2 | 2 | 50% | | | | |
| Conducenti automezzi | 2 | 0 | 2 | 100% | 1 | | | |
| Ausiliari | 3 | 2 | 1 | 33% | | | | |
| TOTALE | 45 | 24 | 21 | 47% | 2 | | 1 | |
| Personale presente ad altro titolo * | | 10 | | | | | | |

*1 Oltre un funzionario giudiziario in aspettativa ex art. 19, co. 10 CCNL Funzioni Centrali dal 17/04/202

*2 Un cancelliere è assegnato all'Ufficio PED presso la Procura della Repubblica di Venezia con decorrenza 12/12/2022

*3 Ulteriori due assistenti sono distaccati presso altri uffici giudiziari e precisamente uno presso il G.d.P. di Pordenone ex art. 42 bis D.lgs. 151/2001 a decorrere dal 13/12/2021 e fino al 12/12/2024 e l'altro in carico all'ufficio ma trasferito alla Procura di Gorizia e in distacco dal CISIA, presidio di Trieste da sempre

* 2 tirocinanti ex art. 73 - 1 centralinista - 4 funzionari addetti UPP e 2 a supporto UPP e 2 operatori data entry

Si sottolinea che l'assunzione di UPP e dipendenti nei vari ruoli con contratti a tempo determinato allo stato non ha contribuito alla performance dell'ufficio essendo necessaria una continua formazione che distoglie gli altri impiegati e in più casi la qualità scadente della preparazione dei neo assunti soprattutto in età non giovanile.

La pianta organica del personale presenta delle carenze gravissime quanto alla percentuale ed ancor più gravi quanto alla professionalità: non è presente il dirigente amministrativo ed è presente un solo direttore sui due previsti

La pianta organica vede bloccato da lustri il posto dell'assistente Piero Giacomelli (mai conosciuto personalmente da questa Presidente) che pur avendo avuto il trasferimento a Gorizia è stato distaccato al DGISIA e blocca il posto non essendosi dato corso al trasferimento stesso. Assente anche l'assistente Federica Laudati distaccata a Pordenone quale Tribunale vicinore alla residenza dopo la nascita del figlio e che parimenti tiene occupato un posto.

Assente il cancelliere Turrini applicata al GdP di San Donà

Cronicamente assente qualsiasi autista a fronte di una pianta organica che ne prevede due con la conseguenza della necessità di applicazione dalla procura della Repubblica per i compiti istituzionali connesse alle trasferte del Giudice del Tavolare a Cortina D'Ampezzo e per la corrispondenza con la Corte D'Appello di Venezia

Altra assistente ha prescrizioni del medico competente che ne limitano il servizio di assistenza alle udienze e pertanto può essere solo parzialmente occupata.

Stato delle risorse materiali e degli strumenti informatici

Risorse materiali

Le somme assegnate normalmente sufficienti per la gestione delle spese dell'ufficio

Sono state fornite le webcam indispensabili per le riunioni a distanza tenute sia all'interno che all'esterno dell'ufficio per ragioni sanitarie

Sono in corso gli approvvigionamenti per gli strumenti imposti dalla riforma "Cartabia" e ancora l'aula udienza non è attrezzata per il processo a distanza

Il Tribunale dispone di una vetusta auto di servizio (grande punto Fiat) ma ormai da lustri è privo di autista nonostante ne siano previsti in pianta organica due e vi siano ruoli istituzionali da svolgere anche a distanza in località senza servizio pubblico alcuno come il tavolare di Cortina D'Ampezzo: per la consegna dei fascicoli in appello alla Corte D'appello di Venezia è applicato un giorno a settimana l'autista della Procura della Repubblica.

E' evidente che l'entrata in vigore sia pure scaglionata della riforma Cartabia nei vari settori ha costituito e costituisce motivo di continua ricerca di soluzioni ottimali non sempre fornite dalla legge stessa.

Nel campo civile sono cessate le cd udienza presidenziali per le separazioni ed i divorzi.

Si sono manifestati alcuni problemi interpretativi per gli atti pubblici inseriti nelle separazioni o divorzi.

Per il momento non si registrano anomalie statistiche nel campo famiglia e minori o nel settore lavoro.

Non si sono registrati casi di rinvio pregiudiziale e si ritiene sicuramente di incentivare le definizioni conciliative e di mediazione.

Nel settore penale si è avviata la riforma nel maggio di quest'anno per esaurimento delle richieste di citazione a giudizio del Procuratore della Repubblica alla data del 31 dicembre 2022.

Si è proceduto prudentemente poiché doveva valutarsi l'impatto della udienza predibattimentale e si è operata una variazione tabellare per disciplinare tre udienze predibattimentali al mese al posto dell'unica "filtro" precedentemente prevista inserendo anche i giudici onorari e creando un calendario specifico per i rinvii al giudice del dibattimento di ogni predibattimentale.

Si è osservato un ridotto numero di soluzioni in udienza predibattimentale comunque in aumento sia con riferimento a soluzioni processuali che di merito.

Non vi sono allo stato elementi statistici circa la richiesta di archiviazione da parte del PM in relazione alla mancanza di previsione di condanna

Scarsa applicazione della rinuncia alla impugnazione. Da sottolineare però che l'applicazione effettiva dei nuovi istituti è operata da pochi mesi tra i quali la sospensione estiva.

Circa l'impatto degli UPP Belluno aveva visto la promessa di 16 addetti e ne sono arrivati un terzo :tutti molto validi e preparati tanto che, a fronte delle forti carenze di organico è stato un pò privilegiato il servizio in cancelleria.

Il Tribunale di Belluno affronta uno sforzo consistente nella programmazione di circa 10 udienze penali settimanali e pertanto costituisce grave problema l'individuazione degli assistenti con ripercussioni sull'operato degli UPP. Si sottolinea il grande apporto dei Giudici onorari in entrambi i settori civile e penale che coadiuvano il Giudice civile in particolare assumendo mezzi istruttori e il Giudice penale tenendo in numero paritario le udienze predibattimentali.

Dall'esame delle statistiche civili si rileva un notevole aumento delle esecuzioni mobiliari dovute anche alla cessazione di uno dei due Giudici addetti mentre si sono dimezzate quelle immobiliari, non vi sono grosse variazioni sugli altri parametri.

Non si registrano casi di rinvio pregiudiziale ex art 363 bis cpc.

Si sottolinea che è poco valutabile allo stato l'impatto della riforma Cartabia atteso il breve lasso di tempo di osservazione tra la scaglionata entrata in vigore e i tempi delle statistiche anche se una certa influenza, negativa, è da osservare in relazione al raddoppio delle procedure di volontaria giurisdizione e procedimenti sommari

Si mantiene stabile il flusso del contenzioso civile e di lavoro e previdenza

Nel settore penale le statistiche risentono degli avvicendamenti di Giudici e personale che sono stati importanti nel corso dell'ultimo anno nel quale la compagine dell'organico del settore penale è stata completamente stravolta per l'applicazione del dott Zantedeschi e il trasferimento della dott Feletto e del dott Giua e cioè di tutti i giudici togati del settore penale ricostituito in parte a seguito di interPELLI che hanno

ottenuto il transito di due Giudici del settore civile a quello penale spostando i problemi al settore civile a lungo senza i giudici e rallentando comprensibilmente il settore penale che ha dovuto essere rimesso in moto dalle fondamenta.

Peraltro il settore comunque è entrato tempestivamente a regime con la riforma Cartabia poiché l'ultima vecchia udienza si è tenuta l'11 maggio 2023 e poi si è dato inizio alle predibattimentali dopo specifica variazione tabellare approvata circa la gestione pratica delle stesse.

Le predibattimentali registrano un buon numero di estinzioni per remissioni di querela dei nuovi reati sottoposti a tale condizione e un buon utilizzo dei lavori di pubblica utilità che però hanno notevolmente ingolfato l'UEPE allungando i tempi di definizione.

Buon numero di richieste di riti alternativi per cui il rinvio alla udienza dibattimentale, innanzi a diverso Giudice interessa circa un 30% dei processi chiamati a udienza predibattimentale.

Si deve rilevare però che i meccanismi introdotti dalla riforma spesso non hanno sortito l'effetto desiderato della diminuzione dei tempi del processo in relazione alla necessità di fissare più udienze per vari incumbenti anche minori.

Buona applicazione dell'istituto della speciale tenuità del fatto.

Non si sono verificati casi di rinvii pregiudiziali sulle questioni di competenza.

L'attività del Gip e della gestione degli appelli del GdP si mantiene in pareggio grosso modo con l'eliminazione del pervenuto e modesta erosione del pregresso.

A tal proposito si precisa che detto ufficio Gip è stato particolarmente interessato da un turn over di dipendenti anche con sostituzione del funzionario dirigente poiché la carenza del profilo di funzionario ha richiesto di adibire ad altro servizio uno dei due in organico..

Si sono avvicinati anche UPP che sono risultati vincitori di altri concorsi nonché applicazione di un cancelliere al Giudice di Pace di San Donà

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI BELLUNO

Organico Magistrati, coperture, scoperture al 30 giugno 2023

| Funzione | Organico | Vacanti | Presenza giuridica | Uomini | Donne | Effettivi | % Sc. giuridica | % Sc. effettiva |
|-----------------|----------|---------|-----------------------|--------|-------|-----------|--------------------|--------------------|
| Giudice di Pace | 5 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 40 | 40 |

Organico personale amministrativo al 30 giugno 2023

| Qualifica | Pianta Organica | Presenze effettive | Percentuale scopertura | Personale applicato da altra sede | Personale applicato presso altra sede | Personale distaccato da altra sede | Personale distaccato presso altra sede | Personale in comando |
|--------------------------|-----------------|--------------------|------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|--|----------------------|
| Direttori amministrativi | | | | | | | | |
| Funzionari giudiziari | 1 | 2 | 0 | | | | | |
| Altri funzionari | | | | | | | | |
| Cancellieri | 1 | | | | | | | |
| Contabili | | | | | | | | |
| Assistenti | 2 | 1 | | | | | | 1 |
| Operatori giudiziari | 1 | 1 | 0 | | | | | |
| Conducenti automezzi | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| Ausiliari | | | | | | | | |
| TOTALE | 5 | 4 | | | | | | |

L'ufficio del Giudice di Pace è in grave sofferenza perché dei due funzionari uno è partime e dei dipendenti un assistente ed un operatore hanno già presentato domanda di pensionamento per cui nel 2024 ci saranno solo due funzionari. Ho già provveduto a segnalare la situazione ed a chiedere l'applicazione di un mio cancelliere per l'udienza ma quando andrà via l'assistente non sarà possibile assicurare lo stesso numero di udienza

Belluno 10 ottobre 2023

La Presidente



TRIBUNALE DI PADOVA

Relazione sull'amministrazione della giustizia per l'anno 2023

Analisi quantitativa e qualitativa dei flussi

In generale nell'anno in esame (1.7.2022/30.6.2023) vi è stata una tenuta complessiva delle sopravvenienze nel settore civile, che hanno registrato un modesto aumento, mentre una riduzione delle nuove iscrizioni si è verificata nel settore penale rispetto al periodo 2021/2022.

Deve però essere sottolineato che nel dibattimento collegiale è continuato un flusso di sopravvenienze considerevole in quanto si sono attestate in 188 procedimenti, numero questo che, anche se leggermente inferiore all'impennata registrata nell'anno precedente (195 con un aumento del 38% rispetto al 2020/2021), rimane comunque ben superiore a quanto avvenuto sia nell'anno 2020/2021 (142) sia nell'anno 2019/2020 (169).

Le definizioni hanno saputo contrastare i nuovi ingressi, con conseguente diminuzione delle pendenze in entrambi settori, compreso il dibattimento penale dove è stato registrato un considerevole aumento delle definizioni sia nel settore monocratico che in quello collegiale. Si tratta nel campo del dibattimento di una conferma del cambiamento di tendenza, già iniziato nel precedente anno, certamente significativo che dimostra un particolare impegno dei magistrati della sezione, che ha comunque dovuto operare anche in questo ultimo anno con scoperture di fatto dell'organico.

Settore civile

Nel corso dell'anno giudiziario 2022/2023 è stata registrata una sostanziale uguaglianza rispetto a quello dell'anno precedente nel flusso degli affari sopravvenuti (da 13.956 a 14.136 il numero complessivo dei procedimenti di nuova iscrizione). Rispetto all'anno 2020/2021 si è verificata una lieve diminuzione delle nuove iscrizioni passate da 14.929 a 14.136.

Leggermente diminuita l'attività di definizione, passata da 15.072 a 14.870 procedimenti, con una diminuzione dell' 1,34% rispetto all'anno precedente e all'anno 2020/2021, ove le definizioni erano state 16.013.

La pendenza finale è in ogni caso ulteriormente diminuita di 724 unità, passando da 7.140 procedimenti che risultavano ancora da definire alla data del 30 giugno 2022 ai 6.416 procedimenti rilevati alla stessa data dell'anno successivo 30.6.2023 (- 10,14 %).

L'andamento dei procedimenti contenziosi di cognizione ordinaria è risultato più o meno corrispondente a quello rilevato con riferimento a tutti gli affari civili.

Il numero delle sopravvenienze (6.026, di cui 3.625 relative a controversie ordinarie e 2.351 in materia di lavoro e previdenza), aumentato leggermente (+1,67%) rispetto all'anno precedente (5.927, di cui 3.768 relative a controversie ordinarie e 2.153 in materia di lavoro e previdenza), è stato efficacemente fronteggiato dal numero delle definizioni (6.653 complessive, di cui 4.414 relative a controversie ordinarie e 2.239 in materia di lavoro e previdenza), anch'esse in leggera diminuzione (erano state 6.917 complessive, di cui 4.510 relative a controversie ordinarie e 2.407 in materia di lavoro e previdenza, nel periodo precedente).

La pendenza finale, pertanto, si è ancora ulteriormente ridotta in misura sensibile, essendo

diminuita da 5.853 procedimenti a 5.257(-10,18 %).

Parimenti diminuite sono le pendenze finali al 30.6.2023 dei procedimenti sommari (decreti ingiuntivi, procedimenti cautelari *ante causam*, procedimenti possessori, procedimenti di sfratto, procedimenti di istruzione preventiva, ecc...) essendo passati da 572 al 30.6.2022 a 492 al 30.6.2023 (- 13,99%), nonostante un leggero aumento delle sopravvenienze passate da 4.224 a 4.385 (+3,81%) fronteggiato con un aumento delle definizioni passate da 4.275 a 4.479 (+4,77).

In relazione più specificamente ai procedimenti di cognizione ordinaria di competenza della seconda sezione sembra si possa affermare anche quest'anno che si stia verificando una maggior diminuzione del contenzioso "commerciale", in parte sicuramente correlata alla crisi dell'economia, causata dalla pandemia e da altri fattori, e di una minor contrazione del contenzioso di altra natura.

In particolare dal confronto fra i procedimenti pendenti nell'ufficio in materia di contratti e di responsabilità extracontrattuale, emerge una percentuale di riduzione molto più elevata dei primi, che appare riconducibile a minori sopravvenienze, non essendoci tempi di definizioni più lunghi per i secondi.

In particolare al 31.12.2019 le pendenze dei procedimenti contenziosi in materia contrattuale erano 2.181, ridotti a 1874 al 31.12.2021, a 1613 al 30.6.2022 e a circa 1500 al 30.6.2023 con una riduzione del 14% nel primo periodo e del 7% nell'ultimo anno.

Al 31.12.2019 i procedimenti in materia di responsabilità extracontrattuale erano 452, passati a 416 al 31.12.2021, a 396 al 30.6.2022 e a 367 al 30.6.2023, con una contrazione dell'8% nel primo periodo e del 7,32% nell'ultimo anno.

Tale riduzione percentuale difficilmente può essere attribuita ad un incremento dell'effetto positivo delle procedure stragiudiziali (mediazione, negoziazione assistita) e/o giudiziali (procedimenti ex art. 696 bis c.p.c.) con finalità deflattiva, poiché è minore la riduzione delle pendenze, e quindi, presumibilmente delle sopravvenienze nella materia interamente soggetta a tali procedure obbligatorie.

In relazione ai procedimenti di competenza della prima sezione civile va segnalata una tenuta delle definizioni in materia di lavoro e previdenza anche se in diminuzione rispetto all'anno precedente a fronte di un aumento del 9% delle sopravvenienze, con un conseguente leggero aumento delle pendenze finali. Come peraltro sottolineato dalla Presidente di sezione appare fondamentale che il gruppo possa lavorare costantemente a pieno organico, sì che anche il subentro di un magistrato all'altro, come si è verificato a novembre 2022, comportando un inevitabile rallentamento delle definizioni, e a maggior ragione l'assenza di un magistrato – attualmente la dr.ssa Rigon è applicata per quattro mesi alla sezione lavoro della Corte di Appello -, può interferire in senso peggiorativo sull'andamento del gruppo e il raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Quanto alle cause di separazione e divorzio, viene evidenziata parimenti una riduzione delle pendenze , grazie ad un numero di definizioni costantemente superiore alle nuove iscrizioni; più specificamente le sopravvenienze nell'anno in esame sono state 1488 , di cui 1014 relative alle separazioni consensuali e ai divorzi congiunti e 474 alle separazioni giudiziali e ai divorzi contenziosi; le definizioni sono state 1687, di cui 1.046 divorzi congiunti e separazioni consensuali e 641 separazioni giudiziali e divorzi contenziosi; le pendenze si sono ridotte quindi a 836 procedimenti rispetto ai 1022 al 30.6.2022 (- 18,20%), di cui 146 separazioni consensuali e divorzi congiunti e 690 separazioni giudiziali e divorzi contenziosi. Va però evidenziato che il dato delle definizioni delle separazioni giudiziali con sentenza potrebbe essere falsato dal fatto che, in base alla riforma Cartabia, dall'1.3.2023 anche i procedimenti di separazione consensuale devono essere definiti con sentenza, ma il sistema almeno a tutto giugno 2023 non consentiva il deposito delle sentenze non previsto nel registro SICID, il che ha portato ad una forzatura necessaria convertendo in giudiziali le sentenze che in realtà definivano procedimenti di separazione consensuale.

I dati esaminati dimostrano comunque che l'aumento delle sopravvenienze rispetto all'anno precedente ha riguardato esclusivamente i procedimenti sommari e di lavoro/previdenza, mentre vi è stato un calo nelle sopravvenienze dei procedimenti contenziosi ordinari.

Positivo anche l'andamento della Volontaria giurisdizione ove parimenti si evidenzia una diminuzione delle pendenze rispetto all'anno precedente, passate da 715 al 30.6.2022 a 667 al 30.6.2023, grazie a un numero di definizioni 3.835 superiore alle sopravvenienze 3.725.

Il numero delle sopravvenienze in questa area, che nel 2020/2021 aveva registrato un aumento del 25% rispetto all'anno precedente [si era passati da 3.101 a 3.880 (+25%)], negli anni 2021/2022 e 2022/2023 si è mantenuto sostanzialmente invariato con una leggera flessione.

Quanto agli affari di competenza del Giudice Tutelare si registra presso il Tribunale di Padova la maggior sopravvenienza, unitamente a quella del Tribunale di Verona e del Tribunale di Venezia (rispettivamente 1978 Verona, 1918 Venezia e 1919 Padova) rispetto a tutti gli altri Tribunali del distretto e una pendenza finale al 30.6.2023 di 7.279 procedimenti, inferiore a quella del Tribunale di Venezia (7.523), del Tribunale di Verona (7.960) e del Tribunale di Vicenza (8.592).

Le sopravvenienze sono leggermente diminuite rispetto all'anno precedente (2.071) e sono state fronteggiate con un numero maggiore di definizioni (2.075), che ha consentito una lieve diminuzione delle pendenze rispetto all'anno precedente, quando si erano attestate a 7.347 (-0,93%).

Il risultato e il confronto con gli altri Tribunali attesta l'efficienza del settore, al quale sono addetti cinque magistrati, di cui due togati in misura parziale, e tre onorari in via esclusiva, di cui uno a decorrere dal mese di febbraio 2023.

Sostanzialmente positivo anche l'andamento delle procedure concorsuali la cui pendenza è rimasta sostanzialmente immutata rispetto all'anno precedente, mentre si è verificato un modesto aumento per le esecuzioni mobiliari e una chiara riduzione per le procedure di espropriazione immobiliare.

Le procedure concorsuali ancora da definire sono passate da 1.269 a 1.260, con una riduzione della pendenza finale dello 0,71%, mentre quelle di espropriazione mobiliare sono passate 751 a 797 (+ 5.77%) e quelle di espropriazione immobiliare si sono ridotte da 1.547 a 1.376 (- 11,05%%).

In tendenziale aumento le definizioni delle procedure concorsuali, passate da 594, comprese le istanze di fallimento, a 615 (+ 3,54%), mentre in diminuzione sono quelle delle espropriazione immobiliari passate da 822 a 720 (-12,41%) ed invece aumentate dell' 11,81% le definizioni delle esecuzioni mobiliari passate da 2.261 dell'anno precedente a 2.538 al 30.6.2023 , nonostante l'aumento delle nuove iscrizioni da 2.105, di cui 2061 nuove iscrizioni, a 2.493 (+18,43), di cui 2.398 nuove iscrizioni (+16,35). Tale decisivo aumento delle definizioni nel settore delle esecuzioni mobiliari dimostra come è stata positiva la scelta di destinare per la prima volta a decorrere dal settembre 2022 anche giudici togati , in conformità del resto a quanto indicato dal CSM nelle linee guida emanate in materia.

Positivo è comunque l'andamento degli affari civili iscritti ai registri SICID e SIECID, caratterizzato da una progressiva diminuzione delle pendenze o comunque dalla stabilità delle stesse in tutte le macroaree, anche grazie all'utilizzazione delle modalità alternative di tenuta dell'udienza introdotte dalla legislazione dell'emergenza (da remoto e cartolare) oggi inserite nel codice di rito in via definitiva.

Buona sicuramente la tenuta delle definizioni nel settore del lavoro, tenuto conto tra l'altro che il Tribunale di Padova continua a registrare una sopravvenienza di cause di lavoro e previdenza (2.351, di cui 1.951 lavoro e 400 di previdenza) maggiore rispetto a quella di

tutti gli altri tribunali del distretto (Treviso 1.442, di cui 1.265 lavoro e 177 previdenza; Venezia 2.179, di cui 1.948 lavoro e 231 previdenza, Verona 1.565, di cui 1.728 lavoro e 237 previdenza; Vicenza 1.516, di cui 1.374 lavoro e 182 previdenza).

Parimenti positivo l'aumento delle definizioni nel campo delle esecuzioni mobiliari, materia trattata nel periodo anche da magistrati togati, oltre che da un magistrato onorario.

Per quanto attiene invece l'Ufficio del Giudice di Pace preoccupante è l'aumento delle sopravvenienze e conseguentemente delle pendenze accertato sulla base dei dati acquisiti dalle cancellerie, in mancanza di dati trasmessi tempestivamente dai funzionari distrettuali. Infatti le sopravvenienze nell'anno 2022 sono state 4896, mentre dall'1 al 30.9.2023 hanno raggiunto già il numero di 4.911. Le pendenze complessive pari a 1028 al 31.12.2022 sono aumentate a 1690 al 30.9.2023 (+64,40%).

Questa situazione è la conseguenza dell'aumento della competenza per valore del Giudice di Pace da € 5.000,00 ad € 10.000,00 disposto con la riforma Cartabia a decorrere dall'1.1.2023, il che ha inciso notevolmente sull'aumento delle sopravvenienze per i procedimenti monitori e le cause relative a beni mobili entro il predetto valore.

A fronte di tale aumento di competenza si registra una cronica carenza nell'organico dei magistrati, posto che su una pianta organica di 19 giudici di pace a Padova sono in servizio solo 7.

Non sono previste nuove assunzioni a breve e, in ogni caso, i nuovi giudici di pace, dopo un tirocinio di sei mesi, devono obbligatoriamente essere assegnati per due anni all'Ufficio per il processo.

Non è dato comprendere quali provvedimenti organizzativi in tale situazione possa adottare il Capo dell'Ufficio data la carenza anche dei magistrati onorari in servizio presso il Tribunale, il cui apporto è necessario tra l'altro per il raggiungimento degli obiettivi del PNRR che non investono gli Uffici del GdP.

In relazione allo smaltimento dell'arretrato a rischio legge Pinto si registra la seguente situazione:

Area SICID:

Affari civili contenziosi: 54 procedimenti iscritti fino all'anno 2012, 441 fino al 2019 e 771 fino al 2020

Lavoro: 14 procedimenti iscritti fino al 2019 e 63 fino al 2020

Previdenza: 7 procedimenti iscritti fino al 2019 e 12 fino al 2020

Procedimenti speciali sommari: 5 procedimenti iscritti fino al 2019 e 7 fino al 2020

Volontaria giurisdizione: 13 procedimenti iscritti fino al 2012, 95 procedimenti iscritti fino al 2019 e 117 fino al 2020.

AREA SIECIC

Esecuzioni Mobiliari: 63 procedimenti iscritti fino all'anno 2019 e 66 fino al 2020

Esecuzioni immobiliari: 85 procedimenti iscritti fino all'anno 2012, 574 fino al 2019 e 707 fino al 2020

Fallimenti: 99 procedimenti iscritti fino al 2012, 466 fino al 2017 e 569 fino al 2018

Altre procedure concorsuali: 7 iscritti fino al 2012, 44 fino al 2017 e 48 fino al 2018

Settore penale

Per quanto concerne l'Ufficio del giudice per il dibattimento il numero dei procedimenti sopravvenuti ha registrato una diminuzione rispetto a quello dell'anno precedente e anche del periodo 2020/2021 per quanto attiene il dibattimento monocratico, mentre il dibattimento collegiale ha confermato l'aumento già registrato nell'anno precedente.

Nel 2020/2021 i procedimenti di nuova iscrizione collegiale erano 142, mentre nell'anno 2021/2022 sono saliti a 196 (+ 38% rispetto all'anno precedente) e nell'anno oggetto di valutazione si sono fermati a 188.

Dei 188 nuovi procedimenti collegiali iscritti: 144 (77%) sono a carico di solo imputato, 23 (12%) sono a carico di 2 imputati; 11 (6%) a carico di 3 imputati; 2 (1%) a carico di 4 imputati

; 4 (2%) a carico di 5 imputati ; 1 (1%) a carico di imputati da 6 a 10 ; 0(0%) a carico di imputati da 11 a 30; 2 (2%) a carico di oltre 30 imputati.

Le pendenze finali registrano una decisiva diminuzione rispetto all'anno precedente essendo passate da 391 all'1.7.2022 a 360 al 30.6.2023 (-7,93%).

Quanto al settore monocratico si registra una diminuzione delle nuove iscrizioni rispetto agli anni precedenti e parimenti una diminuzione delle pendenze rispetto sia all'anno 2021/2022, sia all'anno 2020/2021.

Le nuove iscrizioni risultavano nell'anno 2020/2021 2992 , mentre le sopravvenienze relative agli appelli del GdP sono state 39. Nell'anno 2021/2022 le nuove iscrizioni sono diminuite a 2.195 (-26,6%), mentre gli appelli del GdP sopravvenuti si sono fermati a 39. Nell'anno in esame il numero di iscrizioni è stato 2.136 (- 2.69%) e 34 appelli del giudice di pace (-12,32%). Del numero complessivo di iscrizioni monocratiche (2.136) , 1868 (87%) sono a carico di 1 solo imputato ; 189 (9%) sono a carico di 2 imputati; 39 (2%) sono a carico di 3 imputati; 8 (0%)a carico di 4 imputati; 10 (0%) sono a carico di 5 imputati ; 4 (0%) sono a carico di imputati da 6 a 10 ; 0 (0%)a carico di imputati da 11 a 30; 8 (0%) a carico di oltre 30 imputati .

In decisivo aumento, come già sopra osservato, il numero delle definizioni: nel 2019/2020 sono stati definiti 118 procedimenti collegiali (-9%), 1994 procedimenti di rito monocratico (-22%) e 35 (0%) appelli del GdP ; dall'1.7.2020 al 30.6.2021 sono stati definiti 141 procedimenti collegiali (+19,5%), 2.611 procedimenti monocratici (+30,9%) e 27 appelli del GdP (-22,9%); dall'1.7.2021 al 30.6.2022 sono stati definiti 195 procedimenti collegiali (+38,3%), 2762 procedimenti monocratici (+5,8%) e 34 appelli del Giudice di Pace (+ 25,9%) e dall'1.7.2022 al 30.6.2023 sono stati definiti 224 procedimenti collegiali (+ 14,87%) 3.579 procedimenti monocratici (+29,58%) e 45 appelli del giudice di pace (+32,35%). Complessivamente le definizioni nel dibattimento sono state **2147 nel 2019/2020, 2779 nel 2020/2021, 2991 nel 2021/2022 e 3848 nel 2022/2023, con un aumento quindi complessivo del 79,23% .**

Le pendenze finali, grazie al significativo aumento della capacità definitoria e della diminuzione delle iscrizioni nel settore monocratico, seguono il seguente andamento :

Al 30.6.2020 si riscontravano 377 procedimenti collegiali , 4.803 procedimenti monocratici e 26 iscritti nel registro modello 7 bis

Al 30.6.2021 c'erano 383 procedimenti collegiali (+1,6%), 5.177 procedimenti monocratici (+ 7,8%) e 38 iscritti nel registro modello 7 bis (+46,2%)

Al 30.6.2022 risultavano 391 procedimenti collegiali (+2%), 4.602 procedimenti monocratici (-11,1%) e 32 iscritti nel registro modello 7 bis (-15,8%)

Al 30.6.2023 abbiamo 360 procedimenti collegiali (-7,93%), 3156 procedimenti monocratici (-31,42%) e 21 appelli del giudice di pace iscritti nel registro modello 7 bis (-34,38%)

Le pendenze complessive della sezione dibattimentale risultano pertanto essere attualmente 3.539 (360 procedimenti collegiali, 3.156 procedimenti monocratici, 21 iscritti nel registro modello 7 bis e 2 di Corte d'Assise).

La percentuale di incidenza dei procedimenti definiti per prescrizione nel periodo esaminato è del 5,8% per il dibattimento collegiale, del 6,6% per il dibattimento monocratico, con una media complessiva per il dibattimento pari a 6,5% .

Dei 224 procedimenti di rito collegiale definiti nell'anno giudiziario 2022/2023 per 13 è stata pronunciata sentenza di non doversi procedere per prescrizione; su 3.539 procedimenti di rito monocratico per nessuno è stata dichiarata la prescrizione con

sentenza predibattimentale mentre per 296 è stata pronunciata la prescrizione con sentenza all'esito del dibattimento.

Quanto al monocratico sono stati definiti con sentenza a seguito di giudizio ordinario 2.056 procedimenti, 60 con giudizio direttissimo, 205 con patteggiamento, 28 con giudizio immediato, 122 con giudizio abbreviato e 194 con giudizio di opposizione a decreto penale.

Complessivamente i procedimenti monocratici definiti con rito alternativo sono stati il 25,6%.

Quanto al collegiale 184 procedimenti sono stati definiti con sentenza emessa a seguito di rito ordinario, 0 a seguito di giudizio direttissimo, 1 con patteggiamento, 9 a seguito di rito instaurato con giudizio immediato e 4 con giudizio abbreviato.

Complessivamente i procedimenti collegiali definiti con rito alternativo sono stati il 7,1%.

Nell'anno 2022/2023 sono pervenute 177 istanze di riesame avverso misure cautelari reali a fronte delle 173 dell'anno precedente e di 236 dell'anno 2020/2021. Si tratta di un numero comunque importante ed elevato anche alla luce dei dati comparati del distretto.

Si osserva anche che sempre più spesso le richieste di riesame riguardano indagini in cui sono stati disposti sequestri preventivi di rilievo.

Si rileva altresì come siano pervenute diverse richieste di riesame di misure cautelari reali emesse dal GIP a seguito di richiesta della Procura Europea. Si tratta all'evidenza di procedimenti molto complessi e voluminosi che impegnano moltissimo, anche per i tempi stretti vigenti in materia, il tribunale collegiale.

Dall'esame dei dati relativi al dibattimento emerge oltre ad una aumentata capacità definitoria, che sta superando i dati ante pandemia (**il numero di definizioni collegiali per l'anno in corso risulta il più elevato di tutto il distretto e quello monocratico il secondo dopo il Tribunale di Verona**), un aumento anche dei processi complessi, a carico di moltissimi imputati, sia nel settore monocratico che collegiale che comportano la necessità di lunghe istruttorie e la fissazione di udienze straordinarie.

Per il settore GIP/GUP si segnala, rispetto all'anno precedente, l'abbattimento delle pendenze di un ulteriore 19,39%, così come delle sopravvenienze (- 25,59%) (procedimenti pendenti finali al 30.6.2023 n. 2.104, rispetto ai 2.610 al 30.6.2022, sopravvenuti n. 8.638, rispetto ai n. 6.878 dell'anno precedente), e un aumento decisivo delle definizioni (+ 28,04%) (definiti n.9111 rispetto ai 7116 dell'anno precedente).

Tale decisivo aumento delle definizioni si è potuto verificare grazie alla copertura per la prima volta del quinto posto di giudice della sezione, oltre al Presidente, che ha quindi potuto operare dal mese di settembre 2022 a pieno organico, là dove l'anno precedente ha dovuto scontare la co-assegnazione della dr.ssa Alcaro al Tribunale di Venezia per tre giorni la settimana dal 14 febbraio 2022 al 26.7.2022 e della mancata copertura per tutto il periodo del predetto quinto posto di GIP.

In relazione alle modalità di definizione dei fascicoli e quindi alla funzione di cd. "filtro" svolta dalla sezione GIP/GUP, si sottolinea che il numero delle sentenze di riti alternativi (614, corrispondente al 6,74 % delle definizioni totali) è inferiore ai decreti che dispongono il giudizio (833, pari al 9,14% delle definizioni totali). Ebbene, se si tiene conto anche del dato relativo ai decreti penali di condanna emessi, pari a 291 (3,19% del totale delle definizioni), le definizioni alternative al dibattimento (614+291=905) superano il numero dei decreti che dispongono il giudizio (833).

Analizzando la tav. 2.7 e la tav. 2.2. si osserva, inoltre, che oltre ai fascicoli definiti con decreto di archiviazione 6025 (pari al 66,13% delle definizioni totali), sentenze di rito alternativo, decreti penali di condanna e decreti che dispongono il giudizio, vi sono ulteriori definizioni di fascicoli processuali quali sentenze di incompetenza, restituzione degli atti al P.M. ecc..., che sono comunque espressione della produttività dell'Ufficio.

Per quanto concerne i tempi di definizione, va sottolineato che l'81% dei fascicoli viene definito entro 6 mesi e che la Sezione GIP di Padova ha , proprio in tale fascia, la definizione più alta del distretto unitamente a Vicenza (83%). In assoluto peraltro la sezione GIP/GUP di Padova presenta il maggior numero di definizioni in tutto il distretto.

Quanto alla suddivisione dei fascicoli in base al numero degli imputati, va evidenziata, in linea con quanto accertato anche in relazione al dibattimento, l'iscrizione di ben 73 procedimenti con più di 30 imputati, il che comporta una complessa attività di gestione degli stessi (tav. 2.2bis) su cui non occorre certo dilungarsi.

La percentuale di procedimenti definiti per prescrizione dei reati è modesta, costituendo il 2.9% (cfr. tavola 2.5) dei fascicoli, con una maggiore percentuale di decreti di archiviazione (234) essendo solo 34 le sentenze di non luogo a procedere per prescrizione.

Si sottolinea pertanto che l'attività di definizione dei fascicoli, con un incremento delle definizioni alternative al dibattimento evidenzia come la qualità della risposta giudiziaria sia sicuramente incisiva e frutto dell'impegno dei magistrati della Sezione, oltre che del personale di cancelleria che assicura correttezza delle notifiche e degli adempimenti conseguenti alle udienze.

Quanto all'Ufficio del Giudice di Pace si registra per il dibattimento una diminuzione delle sopravvenienze rispetto all'anno precedente, passate da 668 a 594 (- 9,58%), fronteggiate da un numero superiore di definizioni pari a 791, seppure inferiori all'anno precedente (876) (-9,70%), con conseguente ulteriore riduzione delle pendenze ridotte da 535 al 30.6.2022 a 345 al 30.6.2023 (- 34,86%).

Quanto agli affari GIP si registra un aumento delle sopravvenienze nel periodo oggetto di valutazione rispetto all'anno precedente, passate da 802 a 872 (+8,73%), una diminuzione delle definizioni ridotte da 807 a 778 (-3,59%), con un modesto aumento delle pendenze che di attestano al 30.6.2023 a 126 (+51%) rispetto alle 83 al 30.6.2022.

Complessivamente abbiamo comunque nel settore penale una riduzione delle pendenze rispetto al periodo 2021/2022 in quanto al 30.6.2023 si attestano a 471 rispetto a 618 al 30.6.2022 (-23,79%), nonostante un numero di iscrizioni sostanzialmente uguale in quanto passate da 1470 a 1466.

1. Valutazione generale sull'impatto del recente intervento riformatore in primo grado e in appello

Va premesso in generale sia per il settore civile sia per il settore penale che il breve periodo dall'entrata in vigore delle riforme " Cartabia" di cui rispettivamente al D. Lgs. 149/2023, entrato in vigore per la maggior parte delle disposizioni a decorrere dal 28.2.2023 e del D. Lgs. 150/2023, entrato in vigore a decorrere dal 30.12.2022, e successivi interventi modificativi, non consente di offrire valutazioni significative e dati pregnanti. A ciò si aggiunge l'impossibilità in molti casi di estrarre dati relativi all'incidenza dei nuovi istituti processuali e/o sostanziali sull'andamento dell'amministrazione della giustizia utilizzando gli attuali applicativi ministeriali in dotazione.

Le informazioni contenute nella presente relazione sono comunque frutto di rilevazioni statistiche interne, in mancanza di dati messi a disposizione in tempo utile dagli statistici distrettuali, e della preziosa collaborazione dei Presidenti di sezione, della Coordinatrice della sezione penale e dei direttori/funzionari amministrativi di riferimento.

Settore civile

Con riferimento sia alla prima sezione civile che alla seconda sezione civile si è proceduto, tramite il cd. “*pacchetto ispettori*” e/o “*SICID*”, ad un confronto dei flussi, in particolare dei procedimenti contenziosi sopravvenuti e di quelli effettivamente iscritti nel periodo 1.3.2023/30.9.2023 rispetto al corrispondente periodo del 2022.

Da tale rilevazione è emerso **per la seconda sezione civile:**

che i procedimenti di primo grado aventi atto introduttivo depositato in pct da parte degli avvocati dall'1.3.2023 al 30.9.2023 sono stati 441 con rito ordinario Cartabia, 106 con rito semplificato Cartabia e 41 procedimenti in grado d'appello avverso sentenze del Giudice di Pace;

che i procedimenti effettivamente iscritti a ruolo nel periodo 1.3.2023-30.9.2023 sono stati 511 con rito ordinario, 130 con rito sommario o semplificato e 47 procedimenti di appello;

che nel corrispondente periodo dell'anno 2022 – 1.3.2022/30.9.2022- sono stati depositati in pct dagli avvocati 696 atti introduttivi di primo grado con rito ordinario, 106 con rito sommario e 36 procedimenti di appello;

che gli atti effettivamente iscritti a ruolo nel predetto periodo nell'anno 2022 sono stati 701 con il rito ordinario, 109 con rito semplificato e 36 procedimenti in grado di appello.

Come si vede il dato relativo all'anno 2023 è per cd. “*falsato*” dal massiccio deposito di ricorsi ed atti di citazione da parte degli avvocati fino al 28.2.2023, iscritti a ruolo dopo l'1.3.2023 in quanto la cancelleria non è stata in grado di far fronte contestualmente a tale aumento anomalo di iscrizioni, procedimenti quindi soggetti in realtà ai “*vecchi riti*”, ordinario e sommario di cognizione.

Come correttamente evidenziato dalla Presidente della seconda sezione civile ciò ha comportato che mentre in relazione all'anno 2022 si registra una modestissima differenza tra il numero di atti introduttivi depositati nel periodo 1.3.2022-30.9.2022 e quelli iscritti nello stesso periodo (696 contro 701 per il rito ordinario e 106 contro 109 per il rito sommario, mentre uguale è il numero degli appelli), nel 2023 la predetta differenza è stata significativa appunto perché, come già sottolineato, la cancelleria non è riuscita a iscrivere in tempo reale tali procedimenti (411 contro 511 per il rito ordinario, 106 contro 130 per il rito sommario o semplificato, 47 contro 41 per i procedimenti in appello), con una divergenza media di circa il 15%.

In relazione alla prima sezione civile – contenzioso ordinario escluse cause di famiglia - è emerso quanto segue:

che i procedimenti di primo grado aventi atto introduttivo depositato in pct da parte degli avvocati dall'1.3.2023 al 30.9.2023 sono stati 151 con rito ordinario Cartabia e 35 con rito semplificato Cartabia;

che i procedimenti effettivamente iscritti a ruolo nel periodo 1.3.2023-30.9.2023 sono stati 229 con rito ordinario, 43 con rito sommario o semplificato;

che nel corrispondente periodo del 2022 – 1.3.2022/30.9.2022- sono stati depositati in pct dagli avvocati 183 atti introduttivi di primo grado con rito ordinario e 14 con rito sommario;

che gli atti effettivamente iscritti a ruolo nel predetto periodo nell'anno 2022 corrispondono a quelli depositati.

Come si vede anche per la prima sezione il dato relativo all'anno 2023 è per cd. “*falsato*” dal massiccio deposito di ricorsi ed atti di citazione da parte degli avvocati fino al 28.2.2023, iscritti a ruolo dopo l'1.3.2023 in quanto la cancelleria non è stata in grado a far fronte

contestualmente a tale aumento anomalo di iscrizioni, procedimenti soggetti in realtà ai “vecchi riti”, ordinario e sommario di cognizione (702 bis c.p.c.).

Io stessa come Presidente del Tribunale ho continuato ad assegnare procedimenti alla prima o alla seconda sezione, secondo le materie di competenza tabellare, così come a delegare la fase presidenziale delle separazioni e dei divorzi contenziosi fino al 20/25 marzo 2023 in relazione a procedimenti in realtà depositati a pct entro il 28.2.2023.

I dati sopra riportati provano, come spesso accade in occasione di significative e rilevanti modifiche legislative, una certa cautela del Foro nell’approccio ai nuovi riti; peraltro allo stato la situazione sembra stabilizzata. Quello che si può notare, rispetto al medesimo periodo del 2022, è un leggero incremento della proporzione tra rito semplificato e rito ordinario (106/696 nel 2022 e 106/441 nel 2023 per la seconda sezione e per la prima 183/14 nel 2022 e 35/151 nel 2023) , ma questo solo dato ad oggi a disposizione non sembra sufficiente a rilevare un effettivo cambiamento di rotta nel privilegiare il nuovo rito semplificato rispetto al nuovo rito ordinario, anche se ciò sarebbe certamente auspicabile in un’ottica di riduzione dei tempi di definizione dei procedimenti.

Per esempio, come rilevato dalla Presidente della seconda sezione civile, in materia di opposizione a decreto ingiuntivo risulta allo stato depositato un solo ricorso in opposizione con rito semplificato, in quanto tutte le altre opposizioni sono state proposte con rito ordinario, il che dimostra che anche a causa delle non sempre chiare ed anzi contrastanti disposizioni in materia (l’art. 645 c.p.c. tuttora vigente continua a prevedere che l’opposizione deve essere proposta con atto di citazione, nonostante la giurisprudenza, anche del Supremo Collegio, da tempo abbia ritenuto l’ammissibilità del ricorso con rito sommario ed ora quindi con rito semplificato), l’avvocatura considera più sicuro provvedere con rito ordinario.

I primi procedimenti con il rito ordinario Cartabia sono arrivati in udienza e quindi trattati a luglio 2023 e pertanto siamo di fronte a numeri poco significativi.

Correttamente è stato evidenziato che la possibilità del passaggio dal rito ordinario al rito semplificato è prevista solo in sede di prima udienza e quindi dopo che le parti hanno depositato sia gli atti introduttivi, sia le memorie integrative, per cui non si può certo parlare di semplificazione del processo e dell’attività del giudice.

Al fine di ovviare a ciò e nell’ottica di raggiungere quello che dovrebbe essere lo scopo della riforma di semplificare ed accelerare, anziché rallentare, la definizione dei procedimenti, i magistrati del tribunale e, in particolare, quelli della seconda sezione civile che trattano tutto il contenzioso contrattuale ed extracontrattuale, previa apposita riunione, hanno ritenuto ammissibile la fissazione di un’udienza anticipata rispetto a quella di prima comparizione ex art. 183 c.p.c., sia per la decisione di istanze urgenti (a titolo esemplificativo ex art. 649 c.p.c.), sia per tentare la conciliazione delle parti, ove la causa, per il carattere documentale o per altre ragioni, si presenti di natura tale da consentire una prima delibazione del suo esito da parte del giudice,

In questo modo si cerca di semplificare il giudizio anticipando la proposta ex art. 185 bis c.p.c., con risparmio di spesa anche per le parti evitando di dover presentare le memorie integrative.

Nel caso in cui il tentativo di conciliazione non abbia l’esito sperato, verrà disposto un breve differimento dell’udienza di prima comparizione, ove necessario, e proseguire quindi il giudizio secondo il rito ordinario.

Tale soluzione, come sottolineato dai predetti magistrati, sembra poter conciliare il dettato della disposizione di legge, a termini della quale con il decreto ex art. 171 bis c.p.c. il giudice può soltanto indicare alle parti come questione rilevabile d’ufficio, di cui reputa opportuna la trattazione, quella concernente la sussistenza dei presupposti per procedere con il rito semplificato, con l’esigenza di anticipare la semplificazione che secondo altra tesi potrebbe essere disposta fin da subito con il decreto ex art. 171 bis c.p.c., eventualmente instaurando

un contraddittorio incidentale sulla sola questione del mutamento di rito con termine alle parti per il deposito di note scritte.

Con riferimento ai procedimenti di appello avverso sentenze del Giudice di pace va ricordato che il tribunale giudica in composizione monocratica e quindi la riforma non ha sostanzialmente inciso in termini deflattivi. Infatti le nuove modalità di pronuncia della sentenza possono avere effettivamente rilievo al fine dell'accelerazione della definizione dei procedimenti solo in caso di declaratoria di inammissibilità o manifesta infondatezza dell'appello (248 bis. c.p.c.) e, negli altri casi (art. 350 bis c.p.c.), solo ove il ruolo del magistrato consenta di decidere immediatamente dopo la chiusura della trattazione e/o dell'istruzione.

E' stata valutata in senso positivo da tutti i magistrati del settore civile la introduzione definitiva nel codice di rito delle modalità di tenuta delle udienze, sussistendo i relativi presupposti, anziché in presenza, da remoto o in forma cartolare, pur sottolineando che la disciplina concretamente adottata presenta delle incongruenze con il sistema e il PCT (ad esempio l'art. 127 ter stabilisce che il giorno di scadenza del termine fissato per il deposito delle note sostitutive è considerato a tutti gli effetti data d'udienza, senza contare che le predette note possono essere depositate fino alle ore 23.59 dello stesso giorno).

Particolare funzionalità ha dimostrato e dimostra l'udienza da remoto, tramite l'utilizzazione del dispositivo Teams, in materia di procedimenti del giudice tutelare in quanto consente da un lato di agevolare il giudice e le parti e, dall'altro, di proteggere i soggetti fragili evitando inutili spostamenti e lasciandoli nel loro contesto usuale (così in tema di audizione del beneficiari di una misura di tutela e protezione).

L'entrata in vigore della riforma Cartabia ha poi dato un ulteriore impulso all'informatizzazione del processo civile.

Faccio riferimento, oltre al deposito rigorosamente telematico di tutti gli atti processuali e documenti , compresi quelli introduttivi e la nota di iscrizione a ruolo, da parte dei difensori e degli ausiliari del giudice a decorrere dal primo gennaio 2023 – 30.6.2023 per i procedimenti avanti il Giudice di Pace – nonché al pagamento esclusivamente telematico del contributo unificato e delle anticipazioni ex art. 30 DPR 115/2002, all'obbligo introdotto dall'1.3.2023 con la modifica apportata all'art. 196 quater disp. att. c.p.c. dal d.l. 13/2023, convertito con modificazioni dalla legge 41/2023, del deposito telematico di tutti gli atti e dei verbali d'udienza da parte del giudice e del pubblico ministero – dal 30.6.2023 per i giudici di pace -.

Obbligo questo che attiene a tutti i procedimenti sia iniziati che pendenti all'1.3.2023.

In vista dell'entrata in vigore delle predette norme la scrivente ha emanato delle circolari in data 28.1.2023 e 27.2.2023, dando alle cancellerie le necessarie istruzioni ed invitando tutti i magistrati ad attenersi al predetto obbligo.

Tale obbligo viene rigorosamente rispettato, salvo autorizzazione a provvedere con diversa modalità in caso di non funzionamento dei servizi informatici del dominio giustizia, ed è stato esteso anche ai provvedimenti di assegnazione dei procedimenti da parte del Presidente del Tribunale e dei Presidenti delle due sezioni civili, compresi i procedimenti di Volontaria Giurisdizione e del giudice tutelare.

L'esigenza di completa informatizzazione dell'intero fascicolo del resto è coerente con l'obiettivo specifico del PNRR di totale digitalizzazione anche dei fascicoli più risalenti, pendenti o definiti, iscritti dal 2016.

Vanno inoltre segnalate le varie problematiche che continuano a sussistere nella gestione dei procedimenti Cartabia tramite la consolle del Magistrato e, in generale, il registro SICID. Così per esempio per quanto attiene le cause soggette al rito ordinario Cartabia i procedimenti rimangono inseriti in Consolle nella cartella " *Assegnati Cartabia-verifiche preliminari*" fino all'udienza di prima comparizione, non consentendo quindi di distinguere quelli per cui è già stato emesso il decreto ex art. 171 bis c.p.c. da quelli ancora da verificare.

Analogamente in caso di differimento della udienza di prima comparizione, per esempio in seguito alla chiamata in causa del terzo, il procedimento non rientra nella cartella “*Assegnati Cartabia-verifiche preliminari*” e ciò costringe il magistrato a tenere una agenda *ad hoc* ove sono segnate le nuove scadenze.

Nei procedimenti ex art. 262 c.c. che vengono definiti con ordinanza, il sistema prevede solo la possibilità di definizione con sentenza, con la conseguenza che il provvedimento conclusivo viene registrato dalla cancelleria come “*ordinanza generica*”.

Nei procedimenti di modifica congiunta delle condizioni di separazione e divorzio l’art. 473 bis-51 u.c. c.p.c. non prevede di regola la fissazione di un’udienza, ma l’adozione del provvedimento da parte del tribunale in camera di consiglio sentito il pubblico ministero. Il sistema invece prevede necessariamente la fissazione dell’udienza, ciò che impone alla cancelleria di far risultare un’udienza in realtà non tenuta.

Ancora, nei procedimenti di separazione consensuale che, ex art. 473-bis.51 c.p.c., devono ora essere definiti con sentenza il registro SICID non prevedeva, quanto meno fino a luglio 2023, tale possibilità, sì che ancora una volta per il deposito della sentenza era necessario “*forzare*” il sistema e far risultare la pronuncia di una sentenza di separazione giudiziale. Ovviamente tali forzature vengono ad incidere negativamente sulla correttezza delle statistiche.

Probabilmente sarebbe stato preferibile anziché intervenire con continui aggiustamenti su registri creati per i procedimenti di vecchio rito, realizzare ex novo dei registri costruiti fin dall’inizio in conformità alle caratteristiche e alla disciplina dei nuovi procedimenti introdotti dalla riforma Cartabia.

2. Andamento dei carichi di lavoro e ricadute delle riforme in materia di : a) minori e famiglia; b) crisi d’impresa; c) rapporti bancari; e) contenzioso in materia di lavoro e previdenza sociale.

In generale può affermarsi che la riforma Cartabia ha sicuramente rallentato nella immediatezza della sua entrata in vigore le nuove iscrizioni e quindi il flusso delle sopravvenienze per i motivi già sopra illustrati, ma dalle rilevazioni effettuate alla data del 30.9.2023 non si registrano sostanziali mutamenti nell’andamento complessivo delle sopravvenienze rispetto agli anni precedenti.

Sicuramente invece una riduzione delle sopravvenienze deriverà progressivamente per la seconda sezione civile dall’aumento della competenza per valore del Giudice di Pace, con particolare riferimento sia ai ricorsi per decreto ingiuntivo e relative opposizioni, sia più in generale per le cause concernenti i beni mobili di valore fino ad € 10.000,00, come confermato dal consistente aumento che parallelamente nel periodo 1.1.2023-30.9.2023 si è registrato nelle sopravvenienze dei procedimenti civili presso il predetto Ufficio.

a) Minori e famiglia

Dalle rilevazioni statistiche interne effettuate dalla cancelleria emerge il seguente andamento dei flussi in materia di procedimenti contenziosi relativi ai rapporti di famiglia/minori nel periodo 1.3.2023-30.9.2023 e negli analoghi periodi degli anni 2021 e 2022

| ANNO 2021 | | | |
|----------------------------|--------------|----------|-----------------|
| Periodo 1.3.2021-30.9.2021 | | | |
| Pendenti iniziali | Sopravvenuti | Definiti | Pendenti finali |
| 1297 | 933 | 1090 | 1140 |

| ANNO 2022 | | | |
|----------------------------|--------------|----------|-----------------|
| Periodo 1.3.2022-30.9.2023 | | | |
| Pendenti iniziali | Sopravvenuti | Definiti | Pendenti finali |
| 1112 | 909 | 917 | 11 |

| Periodo 1.3.2023-30.9.2023 | | | |
|----------------------------|--------------|----------|-----------------|
| Pendenti iniziali | Sopravvenuti | Definiti | Pendenti finali |
| 992 | 826 | 929 | 889 |

Come si vede si registra una diminuzione delle iscrizioni in materia di circa il 9,13% rispetto al 2022 e dell'11,47% rispetto al 2021.

Deve anche sottolinearsi che la riforma Cartabia con l'istituzione di un rito unitario per le predette cause ha determinato il passaggio dalla Volontaria giurisdizione al contenzioso di un gran numero di procedimenti, basti pensare a tutti i procedimenti che attengono alla regolazione della responsabilità genitoriale e del mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio, nonché ai procedimenti di modifica delle condizioni di separazione e di divorzio sia congiunti che disgiunti.

Peraltro l'aggiornamento dei codici oggetto nel registro contenzioso e l'eliminazione degli stessi dal registro VG è avvenuta da parte della DGSIA solo a metà giugno del 2023.

Pertanto in precedenza – da marzo a metà giugno - i procedimenti soggetti al predetto rito, ove depositati dagli avvocati nel registro contenzioso, sono stati iscritti come atti generici.

Il che ancora una volta può portare ad una non completa correttezza dei dati sopra esaminati relativi al periodo 1.3.2023-30.9.2023.

Con riferimento alle modifiche processuali introdotte, positiva è la valutazione operata dai magistrati del gruppo specializzato famiglia/diritti reali/successioni/ G.T. in relazione al rito unitario di cui agli artt. 473 bis e ss. c.p.c. con particolare riferimento alla concreta riduzione dei tempi di definizione dei procedimenti di separazione e divorzio contenziosi dal momento che fin dalla prima udienza il magistrato ha a disposizione tutto il materiale probatorio cd. "costituito", restando eventualmente da acquisire solo quello "costituendo" (assunzione di prove testimoniali, CTU, relazione dei servizi sociali, ecc...). Pertanto almeno in relazione alle controversie più semplici, che non richiedono l'espletamento di ulteriore attività istruttoria, si può ipotizzare una durata della causa non superiore a 6 mesi.

Viceversa per i procedimenti relativi alla regolamentazione dei rapporti dei figli nati fuori dal matrimonio l'adozione del nuovo rito unitario, rispetto al precedente e più snello e adattabile alla maggior o minore complessità del caso concreto rito camerale, è considerato, secondo quanto riferito dalla Presidente della prima sezione, un inutile appesantimento in considerazione dei termini scanditi dagli artt. 473-bis. 14 e segg. c.p.c. per lo svolgimento del processo, il deposito degli atti difensivi, l'udienza di comparizione, ecc....

A mio modesto avviso la previsione di un unico rito per i procedimenti relativi alla disciplina della responsabilità genitoriale, affidamento, collocamento dei figli minori e mantenimento degli stessi, sia che si tratta di figli nati nel corso del matrimonio o al di fuori era doveroso trattandosi di controversie che coinvolgono i medesimi interessi, problematiche e quindi del tutto analoghe.

Certo avrebbe potuto pensarsi, una volta eliminata la fase presidenziale, ad un procedimento più snello del tipo "rito semplificato".

Allo stato non vi sono dati che permettano di verificare l'incidenza della introduzione dell'art. 473-bis.15 c.p.c. e cioè delle richieste dell'emanazione da parte del Presidente o del giudice a ciò delegato di provvedimenti indifferibili "inaudita altera parte" nell'interesse dei figli, da

confermare, previa instaurazione del contraddittorio, fissando udienza nei successivi 15 giorni.

Si tratta comunque di una previsione che ha disciplinato la possibilità di instaurare un procedimento cautelare anche anteriormente all'inizio della causa di merito per consentire un intervento tempestivo in situazioni di particolare urgenza a tutela dei soggetti deboli.

Sicuramente negativo ad avviso della scrivente è invece la previsione della definizione con sentenza, anziché con decreto, dei procedimenti di separazione personale consensuale e in genere dei procedimenti con domanda congiunta. Tale previsione, oltre ai problemi informatici già indicati, finisce per comportare un allungamento del procedimento ed una del tutto inutile "complicazione".

Sono state date indicazioni dalla scrivente, previa riunione con i magistrati addetti al gruppo specializzato, con circolare del 7.4.2023, pubblicata nel sito del Tribunale, in relazione alla documentazione da allegare alle domande congiunte, in modo da non appesantire ulteriormente i procedimenti e gli oneri delle parti.

Sempre con tale circolare è stata resa nota la posizione del Tribunale circa la non ammissibilità del cumulo dei ricorsi per separazione consensuale e divorzio congiunto e quindi la non applicabilità dell'art. 473-bis.49 ai procedimenti ex art. 473-bis.51 c.p.c.

In seguito a tale comunicazione non risultano essere stati depositati ricorsi cumulativi.

Parimenti allo stato non si registra una incidenza sulle sopravvenienze della competenza concorrente dei notai prevista dall'art. 21 D.Lgs. 2022 in materia di autorizzazioni relativi ad affari di volontaria giurisdizione.

Al fine di risolvere alcune questioni (nomina del curatore speciale, parere del GT nelle istanze ex art. 747 c.p.c., modifica/revoca da parte del GT dell'autorizzazione notarile d'ufficio o su istanza di parte ecc.), comprese quelle relative alle comunicazioni da effettuare alla cancelleria e al PM da parte dei notai e della cancelleria agli stessi, è allo studio la stipula di un protocollo che verrà sottoscritto a breve tra il Tribunale, Procura della Repubblica e Consiglio Notarile.

b) Crisi d'impresa

Il Codice della crisi e dell'insolvenza è entrato in vigore il 15.7.2022 introducendo nuovi istituti e modificando sostanzialmente anche quelli esistenti (in particolare il concordato preventivo).

A circa un anno di distanza può dirsi che alcuni dei nuovi istituti sembrano di difficile applicazione e comunque nessuna applicazione o quasi hanno trovato presso il Tribunale di Padova (per esempio il piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione cd. PRO, il concordato semplificato e per le imprese minori il concordato minore).

Anche l'istituto della composizione negoziata della crisi, introdotto ancora nell'agosto 2021 dal d.l. 118/2021 e sostanzialmente reinserito nel CCII agli artt.17 e segg., ha finora trovato scarsa applicazione posto che le istanze soggette all'intervento del tribunale (relative alla misure cautelari e protettive, all'autorizzazione a contrarre finanziamenti , al trasferimento dell'azienda, ecc...) sono state in due anni pochissime nel numero complessivo di 8.

Quanto agli istituti già previsti dalla legge fallimentare e dalle leggi speciali (in particolare legge 3/2021 e successive modificazioni) può affermarsi che sostanzialmente invariate sono le istanze di apertura della liquidazione giudiziale e il numero di liquidazioni giudiziali aperte rispetto alle istanze pre-fallimentari e alle dichiarazioni di fallimento del periodo precedente, trattandosi di istituti che non hanno subito profondi mutamenti, così come per le imprese minori è avvenuto per i procedimenti di liquidazione controllata che hanno sostituito le liquidazioni del patrimonio che però sono in netto aumento rispetto agli anni passati.

Invece i concordati preventivi, dati gli stretti limiti imposti dalla nuova normativa, hanno subito un decisivo calo.

L'integrale applicazione degli istituti previsti dal CCII presupporrebbe un decisivo cambiamento di mentalità da parte degli imprenditori soprattutto di quelli di dimensioni medio/piccole – tempestiva emersione della situazione di crisi e l'adozione immediata dei rimedi a disposizione destinati alla salvaguardia della continuità aziendale -, che allo stato è ancora lontano .

Dalle rilevazioni statistiche interne effettuate dalla cancelleria emerge il seguente andamento dei flussi in materia di procedure concorsuali e strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza nel periodo 15.7.2022-14.7.2023 e negli analoghi periodi degli anni 2020/2021 e 2021/2022.

| VECCHIE PROCEDURE Periodo 15.07.2020 – 14.07.2021 | | | | |
|--|-------------------|--------------|----------|-----------------|
| | Pendenti iniziali | Sopravvenuti | Definiti | Pendenti finali |
| Ricorsi Pre-Fallimentari | 72 | 361 | 379 | 54 |
| Fallimenti | 1524 | 170 | 322 | 1372 |
| Concordati Preventivi | 36 | 20 | 37 | 19 |
| Accordi di Ristrutturazione | 1 | 4 | 5 | 0 |
| Liquidazione Patrimonio | 9 | 18 | 2 | 25 |
| Accordo Composizione Crisi | 1 | 6 | 2 | 5 |

| VECCHIE PROCEDURE Periodo 15.07.2021 – 14.07.2022 | | | | |
|--|-------------------|--------------|----------|-----------------|
| | Pendenti iniziali | Sopravvenuti | Definiti | Pendenti finali |
| Ricorsi Pre-Fallimentari | 54 | 266 | 253 | 67 |
| Fallimenti | 1372 | 113 | 287 | 1198 |
| Concordati Preventivi | 19 | 23 | 29 | 13 |
| Accordi di Ristrutturazione | 0 | 5 | 4 | 1 |
| Liquidazione Patrimonio | 25 | 27 | 6 | 46 |
| Accordo Composizione Crisi | 5 | 10 | 3 | 12 |

| VECCHIE PROCEDURE Periodo 15.07.2022 – 14.07.2023 | | | | |
|--|-------------------|--------------|----------|-----------------|
| | Pendenti iniziali | Sopravvenuti | Definiti | Pendenti finali |
| Ricorsi Pre-Fallimentari | 67 | 7 | 70 | 4 |

| | | | | |
|-----------------------------|------|----|-----|-----|
| Fallimenti | 1198 | 44 | 273 | 969 |
| Concordati Preventivi | 13 | 5 | 15 | 3 |
| Accordi di Ristrutturazione | 1 | 2 | 1 | 2 |
| Liquidazione Patrimonio | 46 | 0 | 7 | 39 |
| Accordo Composizione Crisi | 12 | 1 | 2 | 11 |

| PROCEDURE NUOVO CODICE DELLA CRISI D'IMPRESA E DELL'INSOLVENZA | | | | |
|--|-------------------|--------------|----------|-----------------|
| Periodo 15.07.2022 – 14.07.2023 | | | | |
| | Pendenti iniziali | Sopravvenuti | Definiti | Pendenti finali |
| Ricorsi per liquidazione giudiziale | 0 | 242 | 192 | 50 |
| Liquidazione giudiziale | 0 | 108 | 0 | 108 |
| Concordati Preventivi | 0 | 11 | 6 | 5 |
| Accordi di Ristrutturazione | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Ricorso per liquidazione controllata | 0 | 48 | 36 | 12 |
| Liquidazione Controllata | 0 | 38 | 0 | 38 |
| Ricorso per ristrutturazione debiti | 0 | 6 | 5 | 1 |
| Ristrutturazione debiti | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Ricorso per concordato minore | 0 | 2 | 1 | 1 |
| Concordato semplificato | 0 | 2 | 1 | 1 |
| Esdebitazione debitore incapiente | 0 | 6 | 5 | 1 |

L'esame dei dati sopra riportati dimostra come già sopra indicato in generale per il settore contenzioso che vi è stata innanzitutto una difficoltà della cancelleria ad iscrivere entro il 15.7.2022 i procedimenti depositati prima dell'entrata in vigore del codice della crisi. Infatti vediamo che sono stati iscritti successivamente 7 ricorsi pre-fallimentari, 5 concordati preventivi, 2 accordi di ristrutturazione dei debiti e un accordo di composizione della crisi.

Si nota poi una diminuzione dei ricorsi per liquidazione giudiziale rispetto ai ricorsi pre-fallimentari depositati nei periodi corrispondenti degli anni precedenti. La diminuzione è del 32,96% rispetto al periodo 2020/2021 e dell'11,36% rispetto al periodo 2021/2022.

Il dato trova conferma anche nelle dichiarazioni di fallimento rispetto all'apertura delle liquidazioni giudiziali in quanto successivamente all'entrata in vigore del CCII sono stati dichiarati ben 44 fallimenti.

Il numero delle liquidazioni giudiziali aperte è sostanzialmente allineato al numero dei fallimenti dichiarati nel periodo corrispondente del 2021/2022 (108 rispetto a 113), mentre è decisamente inferiore al numero dei fallimenti dichiarati nel periodo 2020/2021[108 rispetto a 170 (-36,47%)].

Decisamente calato anche il numero dei ricorsi per concordato preventivo che hanno registrato dopo l'entrata in vigore del CCII un calo del 45% rispetto al 2020/2021 e del 60,71% rispetto al 2021/2022.

Una decisiva impennata si è invece verificata per i procedimenti di apertura della liquidazione controllata per i soggetti sovraindebitati rispetto al precedente istituto della liquidazione del patrimonio.

Infatti le liquidazioni controllate aperte hanno registrato un aumento del 111,11% rispetto alle liquidazioni del patrimonio del periodo 2020/2021 (38 rispetto a 18) e del 40,74% in relazione al corrispondente periodo 2021/2022 (38 rispetto a 27).

Si tratta di dati allarmanti in quanto dimostrano il progressivo impoverimento e di difficoltà economiche in cui versa in generale la popolazione.

c) rapporti bancari

In relazione ai contratti bancari va ricordato che gli stessi sono soggetti all'obbligo di mediazione preventiva già sulla base di quanto previsto dall'art. 5 del D.lgs. 28/2010 nella formulazione previgente; di conseguenza nessuna novità ha apportato il D. Lgs. 149/2023. Spesso i procedimenti sono avviati dagli Istituti finanziari con ricorso per decreto ingiuntivo e quindi, per quanto sopra già riportato, in caso di opposizione sono proposti con atto di citazione e seguono il rito ordinario Cartabia.

La mediazione è quindi svolta di regola nella fase di opposizione al decreto ingiuntivo ma, nel caso in cui siano i clienti ad iniziare la controversia, generalmente proponendo domande di accertamento negativo di crediti ed eccependo la nullità di clausole contrattuali e conseguenti indebiti, la mediazione obbligatoria ovviamente è stata svolta in via preventiva. Dalle rilevazioni statistiche interne effettuate dalla cancelleria emerge il seguente andamento dei flussi in materia di rapporti bancari nel periodo 1.3.2023-30.9.2023 e negli analoghi periodi degli anni 2021 e 2022

| ANNO 2021 | | | |
|----------------------------|--------------|----------|-----------------|
| Periodo 1.3.2021-30.9.2021 | | | |
| Pendenti iniziali | Sopravvenuti | Definiti | Pendenti finali |
| 472 | 84 | 176 | 380 |

| ANNO 2022 | | | |
|----------------------------|--------------|----------|-----------------|
| Periodo 1.3.2022-30.9.2023 | | | |
| Pendenti iniziali | Sopravvenuti | Definiti | Pendenti finali |
| 327 | 87 | 139 | 275 |

| ANNO 2023 | | | |
|----------------------------|--------------|----------|-----------------|
| Periodo 1.3.2023-30.9.2023 | | | |
| Pendenti iniziali | Sopravvenuti | Definiti | Pendenti finali |
| 238 | 63 | 129 | 172 |

Come si vede si registra una diminuzione delle iscrizioni in materia di circa il 27,6% rispetto al 2022 e al 25% rispetto al 2021.

d) Contenzioso in materia di lavoro e previdenza sociale

La riforma Cartabia come è noto è intervenuta sostanzialmente sulla disciplina delle controversie in materia di licenziamenti introducendo nel libro secondo del codice di procedura civile il Capo 1-bis (artt. 441 bis, 441 ter e 441 quater).

In particolare lo scopo è sempre quello di garantire una rapida definizione di tali procedimenti che incidono direttamente sulla vita delle persone.

Abrogato il cd. rito Fornero per le controversie introdotte dal 28.2.2023 , l'art. 441 bis c.p.c. ha previsto l'applicazione del rito ordinario nei procedimenti in cui sia stata proposta domanda di reintegrazione nel posto di lavoro, attribuendo alle stesse carattere di assoluta priorità di trattazione rispetto alle altre pendenti sul ruolo di ciascun magistrato e la possibilità di riduzione dei termini processuali che scandiscono il procedimento fino alla metà, nonché la calendarizzazione delle udienze in giorni ravvicinati.

E' stata poi concentrata nel giudice del lavoro la competenza a conoscere le controversie che attengono al licenziamento del socio della cooperativa e alla esclusione del socio dalla stessa incidendo quindi contemporaneamente anche sul rapporto associativo; infine in tema di licenziamento discriminatorio l'art. 441 quater c.p.c. è ha previsto la possibilità di introdurre le azioni di nullità anche con i riti speciali di cui agli artt. 38 d.lgs. 198/2006 e 28 d. lgs. 150/2011.

E' troppo presto per verificare se tali modifiche hanno comportato una variazione dei flussi in materia. Le rilevazioni statistiche interne non segnalano particolari e significative variazioni.

Infatti dalle predette rilevazioni effettuate dalla cancelleria emerge il seguente andamento dei flussi in materia di controversie di lavoro, comprensive anche dei decreti ingiuntivi, nel periodo 1.3.2023-30.9.2023 e negli analoghi periodi degli anni 2021 e 2022

| ANNO 2021 | | | |
|----------------------------|--------------|----------|-----------------|
| Periodo 1.3.2021-30.9.2021 | | | |
| Pendenti iniziali | Sopravvenuti | Definiti | Pendenti finali |
| 1286 | 971 | 986 | 1271 |

| ANNO 2022 | | | |
|----------------------------|--------------|----------|-----------------|
| Periodo 1.3.2022-30.9.2023 | | | |
| Pendenti iniziali | Sopravvenuti | Definiti | Pendenti finali |
| 1152 | 1014 | 1048 | 1118 |

| ANNO 2023 | | | |
|----------------------------|--------------|----------|-----------------|
| Periodo 1.3.2023-30.9.2023 | | | |
| Pendenti iniziali | Sopravvenuti | Definiti | Pendenti finali |
| 1098 | 966 | 823 | 1241 |

Quanto alla Previdenza i flussi sono i seguenti:

| ANNO 2021 | | | |
|----------------------------|--------------|----------|-----------------|
| Periodo 1.3.2020-30.9.2021 | | | |
| Pendenti iniziali | Sopravvenuti | Definiti | Pendenti finali |
| 744 | 488 | 521 | 711 |

| ANNO 2022 | | | |
|----------------------------|--------------|----------|-----------------|
| Periodo 1.3.2022-30.9.2023 | | | |
| Pendenti iniziali | Sopravvenuti | Definiti | Pendenti finali |
| 618 | 495 | 493 | 620 |

| ANNO 2023 | | | |
|----------------------------|--------------|----------|-----------------|
| Periodo 1.3.2023-30.9.2023 | | | |
| Pendenti iniziali | Sopravvenuti | Definiti | Pendenti finali |
| 635 | 487 | 517 | 605 |

Come si vede si registra una diminuzione delle iscrizioni in materia di lavoro di circa al 4,73% rispetto al 2022 e allo 0,51 rispetto al 2021, mentre per la previdenza vi è una riduzione dell'1,62% rispetto al 2022 e una sostanziale coincidenza delle iscrizioni rispetto all'anno 2021.

3. Il nuovo istituto processuale del rinvio pregiudiziale

L'istituto processuale del rinvio pregiudiziale disciplinato dall'art. 368 bis c.p.c. costituisce un'importante novità molto apprezzata da tutti i magistrati del tribunale, quale strumento interpretativo decisivo in molti casi di controversie ricorrenti ove si pongono questioni di diritto a volte molto complesse sulle quali la Corte di Cassazione non si è ancora pronunciata.

Così per esempio nell'ambito dell'ultima riunione di sezione i magistrati della seconda sezione civile hanno segnalato come controversie rispetto alle quali potrebbe essere utilizzato il predetto istituto, ad esempio quelle in materia di imposta sulle pubblicità per i cartelli che segnalano gli uffici postali, di applicazioni di sanzioni amministrative per l'impiego di dispositivi elettronici per l'accesso a giochi online e di canoni di concessione per l'installazione di antenne da parte di società di telecomunicazioni.

Come sottolineato dalla Presidente della seconda sezione civile, è plausibile ed auspicabile che l'istituto trovi ampia utilizzazione da parte dei giudici di merito, come del resto dimostrano le pronunce già emesse dalla Corte di Cassazione (n. 21874 e n. 21876 su rinvio della Corte d'Appello di Napoli in materia di estensibilità al giudizio innanzi al Giudice di Pace ante riforma della pronuncia ex art. 281 sexies c.p.c. e di necessità di richiesta di pronuncia della stessa ai fini della configurabilità della condizione di procedibilità della domanda ex lege Pinto, nonché il rinvio pregiudiziale ex art. 368 bis c.p.c. attualmente pendente in relazione alla cumulabilità o meno della domanda di separazione e di divorzio nei procedimenti congiunti ex art. 473-bis.51 c.p.c.

Allo stato i magistrati del Tribunale di Padova non sono ricorsi al nuovo istituto.

4. Effetti degli strumenti di definizione conciliativa e di mediazione

In relazione agli strumenti di definizione conciliativa e di mediazione va innanzitutto sottolineato come l'estensione della mediazione, quale condizione di procedibilità operata dalla riforma Cartabia che è intervenuta anche sul D.Lgs. 28/2010, alle controversie riguardanti i contratti di associazione in partecipazione, consorzio, franchising, opera, rete,

somministrazione, società di persone e subfornitura, riguarda i procedimenti introdotti dopo il 30.6.2023; conseguentemente gli effetti non sono minimamente valutabili.

Quanto all'incidenza della mediazione obbligatoria preventiva per le controversie già previste dal D.Lgs. n. 28/2010 e della negoziazione assistita non vi sono strumenti per poter verificare quanto gli stessi possano aver inciso sulla diminuzione delle sopravvenienze in particolare in materia contrattuale.

Come già segnalato nelle precedenti relazioni non si ritiene funzionale per il contenzioso in materia contrattuale e di responsabilità extracontrattuale della seconda sezione civile l'istituto della mediazione delegata ex art. 5, comma 2, ora comma quater d.lgs. 28/2010. Infatti, come sottolineato dalla Presidente di sezione, da un lato l'istituto è inutile per le controversie con mediazione preventiva obbligatoria già esperita con esito negativo, dall'altro comporta inevitabilmente un allungamento dei tempi del processo in mancanza del raggiungimento di un accordo. Inoltre poiché in ogni caso l'istituto presuppone lo studio della controversia da parte del giudice è quindi più utile che sia quest'ultimo a formulare anche in prima udienza una proposta di conciliazione ex art. 185 bis c.p.c..

Positiva in tal senso è stata la modifica apportata alla predetta norma del D.Lgs. n.149/2022 che ha chiarito finalmente come tale proposta conciliativa possa essere avanzata fino al momento di fissazione dell'udienza di rimessione della causa in decisione.

Buoni risultati sembra invece produrre il procedimento ex art. 696 bis c.p.c., come noto obbligatorio per le controversie in materia di responsabilità sanitaria ex lege 24/2017, istituto che potrebbe essere utilizzato in funzione deflattiva anche per altre controversie che necessitano per la decisione di risolvere questioni di natura tecnica, come quelle in materia di contratti d'opera e di appalto .

La scelta operata dal legislatore della riforma di estendere la mediazione preventiva obbligatoria al contratto d'opera e non a quello d'appalto non sembra quindi ottimale, dal momento che il mediatore da solo, senza un ausilio tecnico, così come è per il giudice, non è in grado di risolvere le relative questioni, diversamente da quanto potrebbe avvenire con la nomina di un CTU imparziale nell'ambito del procedimento ex art. 696 bis c.p.c., dando le necessarie indicazioni anche in funzione esecutiva al fine della realizzazione della tutela invocata.

Anche in relazione alle materie trattate dalla prima sezione civile, la presidente ha sottolineato come i magistrati ritengano maggiormente utile , una volta studiata la causa, procedere direttamente a formulare una proposta conciliativa favorendo la soluzione del conflitto in termini ragionevoli.

Settore Penale

Sezione dibattimentale

1. Valutazione sul recente intervento riformatore e sul suo impatto nell'attività della sezione

Pur essendo certamente prematuro, dopo pochi mesi dall'entrata in vigore (30.12.2022), formulare valutazioni conclusive, possono già cogliersi alcuni vantaggi e criticità della riforma, come evidenziato nella relazione trasmessa alla scrivente dalla Coordinatrice della sezione, di cui si condividono interamente e si riportano le osservazioni.

Quanto agli aspetti positivi è sicuramente significativa l'introduzione della "*ragionevole previsione di condanna*" quale criterio unitario, sia ai fini della scelta del P.M. tra esercizio dell'azione penale e richiesta di archiviazione (art. 408 comma 1 c.p.p.), sia per la scelta tra rinvio a giudizio e sentenza di non luogo a procedere (art. 425 c. 1 c.p.p.) e per l'analoga decisione a seguito di udienza predibattimentale (art.554 ter, primo comma ultima parte, c.p.p.). Tale criterio discriminatore comune dovrebbe però portare Procura, Giudice per le indagini preliminari e l'udienza preliminare e Giudice dibattimentale a un proficuo e serrato

confronto, onde prevenire (anziché sanzionare ex post con una sentenza di non luogo a procedere) rinvii a giudizio/citazioni dirette a giudizio inutili (e lesivi), perché disposti in mancanza del requisito della ragionevole previsione di condanna. A tale scopo, da parte della Coordinatrice della sezione e di tutti i magistrati che la compongono è stata avanzata e reiterata una concreta richiesta di incontro e confronto, con *focus* su specifiche tipologie di reati, in ordine ai quali sono più frequenti le assoluzioni nel merito perché il fatto non sussiste o per non aver commesso il fatto (come sotto meglio specificato al paragrafo 2.b). Altrettanto positiva è l'estensione dei reati procedibili a querela.

Diversamente sono, invece, perlopiù apparenti e provvisori gli effetti della modifica - dichiaratamente deflattiva secondo gli scopi perseguiti dal legislatore - del regime degli irreperibili (artt. 420 *quater*- 420 *sexies* c.p.p.), per il rilevante numero di revoche già verificate della sentenza di non doversi procedere, destinato peraltro ad aumentare, data la lunghezza (talvolta paradossale) dei termini previsti per le ricerche dal terzo comma dell'art. 420 *quater* c.p.p.

Apparentemente, non ha avuto alcun impatto sulle sopravvenienze il pur significativo aumento del numero di reati a citazione diretta, con conseguente riduzione dei rinvii a giudizio. In realtà, il dato statistico sotto indicato - che segna addirittura una variazione in senso contrario a quello atteso - è spiegabile con quanto accaduto nel caso concreto.

Infatti negli ultimi due mesi del 2022, in vista dell'entrata in vigore della riforma, la Procura ha inviato alla Sezione un cospicuo numero di citazioni dirette a giudizio, che hanno occupato le udienze "filtro" dei giudici (una al mese) fino all'autunno avanzato del 2023 e addirittura - per i giudici del gruppo specializzato "fasce deboli" - sino a fine anno. Conseguentemente le udienze "predibattimentali" previste dalla nuova normativa sono state fissate, progressivamente, a partire da ottobre 2023.

DATI STATISTICI

Citazioni dirette e rinvii a giudizio nel settore monocratico:

- a) dal 1 gennaio al 30 settembre 2022: **901** citazioni dirette
152 rinvii a giudizio
- b) dal 1 gennaio al 30 settembre 2023: **781** citazioni dirette
195 rinvii a giudizio

2. Specifica attenzione sui seguenti istituti:

a) Istituti sostanziali di deflazione processuale.

Sicuramente rilevanza possono rivestire, come preannunciato, l'ampliamento del campo di applicazione dell'assoluzione per particolare tenuità del fatto e del numero di reati procedibili a querela.

Quanto al primo istituto, l'effetto deflattivo è peraltro molto ridimensionato dall'esclusione, riproposta dalla nuova normativa, dei reati di cui agli artt. 336 e 337 (in particolare se commessi senza alcun uso di violenza) e 341 bis c.p., illeciti spesso connotati da esiguità del danno ed estemporaneità della condotta. I dati statistici sotto riportati, in effetti, non documentano un significativo incremento delle sentenze ex 131 bis c.p. nel 2023. Tale mancanza di variazione, peraltro, trova spiegazione nell'incremento di archiviazioni per carenza di elementi atti a ritenere probabile la condanna, come sotto specificato in relazione alla sezione GIP/GUP.

Sempre significativo è il numero di richieste di messa alla prova (tutte provenienti, finora, dall'imputato, nessuna dal P.M.). Il tempo di definizione è purtroppo ancora troppo lungo, data la gravissima mancanza di personale all'interno dell'UEPE. La situazione è destinata a migliorare, facilitando le comunicazioni fra UEPE, parti e giudice, con la messa a regime dello "sportello" che è stato istituito a settembre 2023 all'interno del Tribunale: la presenza quotidiana di operatori dell'UEPE (accompagnata, si confida, nel prossimo futuro da un

significativo incremento di personale) avrà ricadute sicuramente positive, sia nel senso di ridurre i tempi dei procedimenti, sia nel senso di migliorare qualitativamente l'applicazione dell'istituto, favorendo una rapida e proficua interlocuzione. Nel protocollo sottoscritto nel luglio 2023 con l'UEPE, la Procura, l'Ordine degli Avvocati e la Camera penale si è sottolineata, in particolare, l'esigenza di una maggiore personalizzazione dei percorsi e di una accentuata focalizzazione sulla vittima dell'illecito e sulle condotte riparative.

Non risultano invece pronunce di non doversi procedere ex art. 162 ter c.p.

Sono altresì poche e statisticamente irrilevanti – parallelamente - le declaratorie di estinzione per riparazione integrale del danno ex art. 341 bis c.p., dato che la “*riparazione*” viene interpretata, dagli enti di appartenenza della persona offesa, come risarcimento monetario, spesso non attuabile dall'autore del delitto per mancanza delle disponibilità economiche necessarie.

DATI STATISTICI

periodo 1.1.2023-30.9.2023:

sentenze di non doversi procedere per mancanza di querela: 31

sentenze di estinzione per buon esito della messa alla prova: 82 (146 complessivamente nel 2022).

b) Verifiche sull'applicazione da parte del P.M. della nuova regola processuale che impone la richiesta di archiviazione quando l'esito delle indagini non consente una ragionevole previsione di condanna

Si tratta di una valutazione che compete, *in primis*, sicuramente al P.M. e al GIP.

Come sottolinea la dr.ssa Fino permane una persistente incidenza, anche dopo il cambiamento dei parametri normativi (*dall'assenza di elementi sufficienti per sostenere l'accusa in giudizio alla mancanza di elementi atti a formulare una ragionevole previsione di condanna*), di assoluzioni dibattimentali nel merito, addirittura sollecitate dallo stesso P.M. dopo l'acquisizione, sull'accordo delle parti, degli atti d'indagine ex art. 493 comma 3 c.p.p. e senza alcuna integrazione probatoria. Si tratta, evidentemente, di casi in cui l'azione penale non avrebbe dovuto essere esercitata. Parallelamente, è pressoché uniforme l'esito assolutorio, a dibattimento, a seguito di imputazione coatta.

Non si è in grado peraltro di documentare tali esiti, che derivano dalla personale conoscenza dei magistrati della sezione, con dati statistici puntuali, per assenza di specifiche voci in SICP, nella consolle e in SIRIS e quindi nei registri/applicativi ministeriali a disposizione.

Al fine di ridurre il numero di rinvii e citazioni a giudizio ai casi in cui è ragionevole prevedere una condanna, sono state adottate varie iniziative: è stato dato incarico, fissandolo come obiettivo relativo l'attività di supporto al magistrato valutabile al fine della performance, ad un gruppo di AUPP – 6 per la precisione - di acquisire ed esaminare tutte le sentenze di assoluzione con la formula perché il fatto non sussiste o per non aver commesso il fatto emesse dal 1.1.2023 dai giudici della Sezione penale; è stato proposto uno scambio di dati e vedute con Procura e GIP-GUP, alla luce dei dati statistici estratti e forniti dalla Cancelleria (tasso di assoluzioni nel merito oscillante tra il 40,3% e il 40,8 % dal 2021 al 31.3.2023). Più in dettaglio, sono stati individuati, da parte dei giudici, i casi più frequenti di assoluzione per assenza di approfondimenti investigativi o comunque degli elementi necessari per dimostrare la sussistenza dell'illecito e/o la responsabilità dell'imputato.

DATI STATISTICI:

Non rilevabili da SICP, consolle e Siris. E' in corso il monitoraggio da parte degli AUPP in base alle segnalazioni ricevute dai giudici.

c) Le limitazioni alle impugnazioni

Non risultano allo stato effetti significativi. Del resto le limitazioni normative sono state piuttosto marginali, a fronte del massiccio e generale ricorso alle impugnazioni da parte dei difensori, favorito anche dall'assenza del rischio di *reformatio in pejus*; si osserva, in

particolare, il persistere di un ampio utilizzo del ricorso per cassazione a seguito di sentenza di applicazione della pena, anche quando emessa su richiesta e per iniziativa dell'imputato.

d) Gli incentivi alla rinuncia all'impugnazione nell'ipotesi di giudizio abbreviato

I giudici della Sezione hanno concordato di provvedere d'ufficio, una volta scaduti tutti i termini per le impugnazioni, a disporre l'ulteriore riduzione della pena di un sesto, trattandosi di effetto stabilito automaticamente *ex lege* e considerato che, qualora la decurtazione non fosse disposta tempestivamente, si rischierebbero errori in fase di esecuzione e in particolare nella determinazione dei cumuli di pena.

DATI STATISTICI:

provvedimenti di riduzione di un sesto a seguito di irrevocabilità delle sentenze ex art. 442 c.p.p.: **50** (periodo 1.1.23-30-9.23).

e) I riti semplificati.

Non vi è nulla da segnalare in sede penale.

f) Le sanzioni sostitutive

Sicuramente è troppo presto per fare bilanci a pochi mesi dall'entrata in vigore dell'art. 20 bis c.p. e dalle modifiche apportate agli artt.53 e seguenti della L. 689/81, cui è correlata l'introduzione del c.d. dispositivo a formazione progressiva (artt. 545 *bis* c.p.p.)

Infatti le richieste sono state poche e non compiutamente articolate; a molti difensori non è chiaro – forse anche per taluni difetti di coordinamento normativo- se sia più utile per i loro assistiti chiedere in fase di cognizione la pena sostitutiva o se sia meglio rivolgersi al Magistrato di Sorveglianza a seguito dell'irrevocabilità della sentenza al fine di ottenere, ricorrendone i presupposti, misure alternative; la coesistenza di condanna a pena alternativa e l'appellabilità della sentenza (fatta eccezione per la sostituzione con i lavori di pubblica utilità) rende meno funzionale l'istituto al dichiarato scopo di accorciare l'intervallo temporale tra la commissione dell'illecito e l'esecuzione della pena. Un aspetto critico fondamentale è la, già sottolineata, grave carenza di personale dell'UEPE, impegnato sia nell'ambito di esecuzione della pena che, in fase di cognizione, per i lavori di pubblica utilità in materia di violazioni del codice della strada, per la messa alla prova e per le pene sostitutive, oltre che per la giustizia riparativa, non ancora a pieno regime. Come si evince dalla tabella sotto riportata, è stato impossibile, nella maggioranza dei casi, rispettare il termine di 60 giorni per il rinvio dell'udienza fissato dal primo comma dell'art. 545 *bis* c.p.p. E' in corso di elaborazione un protocollo volto all'enucleazioni di buone prassi e al coordinamento fra cognizione ed esecuzione, che sarà sottoscritto con l'UEPE, la Procura della Repubblica, l'Ufficio di Sorveglianza, l'Ordine degli Avvocati e la Camera Penale. Inoltre, il secondo obiettivo attribuito agli AUPP è proprio quello di monitorare le sentenze di condanna a pena sostituita.

Alla data del 4.10.2023 gli esiti del monitoraggio sono i seguenti:

- i dati, relativi a provvedimenti giurisdizionali depositati fino al 30.09.2023, sono stati reperiti all'Ufficio Sentenze;
- il periodo temporale oggetto di analisi ha inizio dall' 1.1.2023; tuttavia - viste anche le attuali limitazioni tecniche del Sistema Informativo della Cognizione Penale (SICP) di cui si approfondirà nel prosieguo - le informazioni di seguito raccolte ed analizzate non possono essere esemplificative dell'insieme;
- nella seguente tabella, si indicano gli identificativi della sentenza, il nominativo del Giudice della sezione o del Collegio che l'ha emessa, il rito celebrato, la pena richiesta dall'imputato (personalmente o tramite Difensore), l'esito della richiesta e l'eventuale udienza ex art. 545 bis c.p.p. svolta.

| Rg. Trib. | Numero e data sentenza | Giudice | Rito | Pena sostitutiva richiesta | Pena sost. concessa o conferma disp. | Udienza 545 bis |
|-----------|------------------------|------------|------------|----------------------------|---|--|
| 379/21 | 127/23 16.01.2023 | Collegio A | Ord. | Lavori di pubblica utilità | Lavori di pubblica utilità | 05.05.2023: 77 giorni dal dispositivo. All'udienza 545 bis del 20.03.2023 si è rinviato per assenza di disponibilità di un ente per lo svolgimento dei LPU |
| 2089/20 | 200/23 20.01.2023 | Giorgi | Ord. | Lavori di pubblica utilità | Lavori di pubblica utilità | 03.03.2023: 42 giorni dal dispositivo |
| 1000/21 | 353/23 02.02.2023 | Catani | 444 c.p.p. | Pena pecuniaria | Pena pecuniaria | No |
| 78/21 | 364/23 02.02.2023 | Catani | 438 c.p.p. | Lavori di pubblica utilità | <u>Dispositivo confermato:</u> 1 - manca certezza sul reperimento dell'ente; 2 - l'imputato non è stato in grado di individuarne uno adeguato | 08.06.2023: 126 giorni dal dispositivo. All'udienza 545 bis del 27.04.2023 si è rinviato per consentire il reperimento di un ente per lo svolgimento dei LPU |
| 1122/21 | 426/23 07.02.2023 | Fino | Ord. | Lavori di pubblica utilità | <u>Dispositivo confermato:</u> l'imputata si è sottratta ai confronti con l'UEPE e non si è resa disponibile ad avere contatti | 23.05.2023: 105 giorni dal dispositivo |
| 1724/22 | 453/23 09.02.2023 | Ventura | Ord. | | Detenzione domiciliare | No |
| 961/21 | 564/23 15.02.2023 | Ballarin | 438 c.p.p. | Lavori di pubblica utilità | Lavori di pubblica utilità | 16.06.2023: 121 giorni dal dispositivo |
| 1913/21 | 619/23 17.02.23 | Santoro | Ord. | Lavori di pubblica utilità | Lavori di pubblica utilità | No |

| | | | | | | |
|---------|-----------------------|------------|---------------|----------------------------|--|--|
| 2162/21 | 419/23 17.2.2023 | Salvagno | Ord. | | <u>Dispositivo confermato:</u> in quanto il difensore non ha più contatti con l'imputato | 04.04.2023: 46 giorni dal dispositivo |
| 1020/19 | 126/23 03.03.2023 | Collegio A | Ord. | Semilibertà | <u>Dispositivo confermato:</u> l'imputato ha rinunciato alla sostituzione della pena per presentare appello | 15.05.2023: 104 giorni dal dispositivo |
| 594/22 | 987/23 15.03.2023 | Verduci | 438 c.p.p. | Lavori di pubblica utilità | Lavori di pubblica utilità | 12.07.2023: 119 giorni dal dispositivo. All'udienza 545 bis del 10.05.2023 si è rinviato per assenza di disponibilità di un ente per lo svolgimento dei LPU |
| 156/21 | 1021/23 16.03.2023 | Ventura | Ord. | Lavori di pubblica utilità | Lavori di pubblica utilità | 8.06.23: 84 giorni dal dispositivo. All'udienza 545 bis del 18.05.23 emergeva che l'ente nel dare disponibilità aveva limitato a 4 ore settimanali in contrasto con quanto previsto dall'art. 56 bis co. 2 L. 689/81 che prevede che le ore non siano meno di 6 e non più di 15. |


| | | | | | | |
|---------|-----------------------|-----------|---------------|---|--|---|
| | | | | | | All'udienza del 8.06.23 l'ente forniva maggiore diponibilità oraria e la pena veniva sostituita. |
| 2620/21 | 1066/23 20.03.2023 | Giorgi | 438 c.p.p. | Lavori di pubblica utilità | Lavori di pubblica utilità | 19.05.2023: 91 giorni da dispositivo |
| 2478/21 | 1122/23 23.03.2023 | Catani | 438 c.p.p. | Detenzion e domiciliare | <u>Dispositivo confermato:</u> 1 - omessa produzione stato tossicodipendenza; 2- imputato (SFD) si è poi reso irreperibile | 21.09.2023: 182 giorni dal dispositivo |
| 2621/21 | 1477/23 21.04.2023 | Giorgi | 438 c.p.p. | (Lavori di pubblica utilità poi modificata in) semilibertà, detenzion e domiciliare | <u>Dispositivo confermato:</u> Detenzione PAC, non allegata documentazioni dichiarata | 26.06.2023: 66 giorni dal dispositivo. All'udienza 545 bis del 19.06.2023 si è rinviato per assenza del difensore |
| 2403/21 | 1511/23 26.04.2023 | Giansanti | 438 c.p.p. | Lavori di pubblica utilità | Lavori di pubblica utilità | 28.06.2023: 63 giorni dal dispositivo |
| 794/23 | 1777/23 16.05.2023 | Santoro | 444 c.p.p. | Detenzion e domiciliare | Detenzione domiciliare | 11.07.2023: 25 giorni dal dispositivo |
| 2893/21 | 1886/23 25.05.2023 | Catani | 444 c.p.p. | Lavori di pubblica utilità | Lavori di pubblica utilità | No |
| 916/23 | 1987/23 05.06.2023 | Gusmitta | 444 c.p.p. | Lavori di pubblica utilità (in subordine, detenzion e domiciliare) | <u>Dispositivo confermato:</u> 1- gravi precedenti penali, 2- comportamento processuale, 3- disvalore fatto | No |
| 917/23 | 1988/23 05.06.2023 | Gusmitta | 438 c.p.p. | Lavori di pubblica utilità | <u>Dispositivo confermato:</u> - 1 gravi precedenti | No |

| | | | | | | |
|---------|-----------------------|-----------|---------------|--|--|----|
| | | | | | penali, 2- comportamento processuale, 3- disvalore fatto | |
| 901/20 | 2000/23 06.06.2023 | Fino | Ord. | Nessuna | Pena pecuniaria (sostituita d'ufficio) | No |
| 731/22 | 2157/23 16.06.2023 | Giorgi | 438 c.p.p. | Lavori di pubblica utilità; in subordine, detenzione e domiciliare | <u>Dispositivo confermato:</u> 1- imputato dimora all'estero, 2- complessa situazione familiare, 3- non è stata depositata disponibilità di un ente | No |
| 636/23 | 2472/23 14.07.2023 | Giansanti | 444 c.p.p. | Detenzione e domiciliare | Detenzione domiciliare | No |
| 368/23 | 2557/23 08.09.2023 | Chillemi | 444 cpp | Lavori di pubblica utilità | Lavori di pubblica utilità | No |
| 2066/22 | 2668/23 15.09.2023 | Giorgi | Ord. | Pena pecuniaria | Pena pecuniaria | No |
| 799/22 | 2683/23 19.09.2023 | Fino | 438 cpp | Pena pecuniaria | Pena pecuniaria | No |

Dall'analisi dei dati sopra riportati emerge, in primo luogo, che in un numero significativo di casi (12 su 26, ossia nel 46,15% degli stessi) non è stata fissata l'udienza ex art. 545 bis co. 3 c.p.p.

Inoltre, come può anche desumersi dal seguente grafico, le richieste di pene sostitutive sono state formulate soprattutto all'esito di giudizi con riti alternativi (in 16 casi su 26, corrispondenti al 61,54% di essi; di questi, 10 sono riti abbreviati - ossia il 38,46% dei giudizi - e 6 sono applicazioni pene su

richiesta delle parti - cioè il 23,08% del totale -)




La quasi totalità delle udienze ex art. 545 bis co. 3 c.p.p. sono state celebrate – considerando anche eventuali rinvii – in un termine superiore ai 60 giorni prescritti dal codice, decorrenti dalla lettura del dispositivo (si tratta di ben 11 casi su 14, cioè il 78,57% del totale; tra questi, in 6 casi sono stati riscontrati rinvii superiori ai 100 giorni, corrispondenti al 42,86% del totale)

In particolare, emerge come la causa più frequente della celebrazione delle udienze ex art. 545 bis co. 3 c.p.p. oltre i 60 giorni sia la difficoltà di reperire un ente disponibile per lo svolgimento dei lavori di pubblica utilità.

Nella maggior parte dei casi gli Organi giudicanti hanno disposto la sostituzione della pena (in 17 giudizi sui 26 esaminati, pari al 65,38% di essi). Tra le pene sostituite – come può evincersi anche dai dati rielaborati e riportati nelle seguenti tabella e grafico – i lavori di pubblica utilità rappresentano quella applicata in misura preponderante (in ben 10 casi su 17, ossia nel 58,82% dei casi; gli LPU costituiscono l'esito riscontrato nel 38,46% delle decisioni, se si considerano anche i dispositivi confermati).

| | |
|----------------------------|-------|
| Pena sostitutiva concessa | |
| Lavori di pubblica utilità | 10/26 |
| Pena pecuniaria | 4/26 |
| Dispositivo confermato | 9/26 |
| Detenzione domiciliare | 3/26 |

Pena sostitutiva concessa o conferma dispositivo



Volendo considerare le motivazioni dei provvedimenti adottati, emerge come, nei casi di sostituzione delle pene, gli Organi giudicanti abbiano statuito sulla congruità della fattispecie concreta al dettato normativo (artt. 58 ss. L. 689/1981). Invece, relativamente ai casi di rigetto delle richieste di sostituzione della pena (o comunque di conferma del dispositivo), le ragioni enunciate sono diverse. Tuttavia, le stesse sono per lo più riconducibili – come può ricavarsi dalle motivazioni sinteticamente riportate nella colonna “*Pena sost. concessa o conferma disp.*” della tabella iniziale – ad una difficile collaborazione dell’imputato nella concreta applicazione della pena richiesta da sostituirsi.

Un caso particolare è rappresentato da quello affrontato nella Sentenza n. 126/23 del 03.03.2023, in cui, dopo aver inizialmente richiesto la sostituzione della pena, l’imputato vi ha rinunciato, nelle more del rinvio ex art. 545 bis c.p.p., al fine di presentare appello.

Come già anticipato, tuttavia, vi sono delle criticità da evidenziare con riferimento alla reperibilità e alla completezza dei dati in materia.

Innanzitutto, non è possibile “*estrarre*” dall’applicativo SICP un elenco di tutte le sentenze in cui è stata disposta la sostituzione della pena. Di conseguenza, i dati raccolti sono esclusivamente frutto di un controllo cartaceo eseguito dall’Ufficio Sentenze; a seguito di interlocuzione con detto Ufficio, si è riscontrata l’esigenza di creare un’apposita “*opzione*” su SICP.

Inoltre, sempre a livello di applicativo, la sospensione del procedimento per il rinvio dell’udienza ex art. 545 bis c.p.p. viene inserita; tuttavia, al momento dell’integrazione o della conferma del dispositivo, tale sospensione deve essere cancellata, senza che questo lasci una traccia a livello di sistema.

Vista la problematica da ultimo evidenziata, è prassi dell’Ufficio sentenze inserire nel campo “*note*” della schermata del fascicolo la pena sostitutiva disposta. Tale informazione non è però reperibile in via automatizzata.

g) La proroga del rito emergenziale e le ricadute del nuovo termine fissato con l’art. 17 del d.l. 75 del 2023.

Nulla da segnalare.

h) Il rinvio pregiudiziale per questioni sulla competenza

L'applicazione del predetto istituto risulta essere stato chiesto una sola volta dalle parti, richiesta che è stata respinta.

Non risulta alcun caso di questione rimessa d'ufficio alla Corte di Cassazione, come previsto dall'art. 24 *bis*, primo comma, c.p.p.)

i) L'improcedibilità. In particolare:

1) numero di sentenze di primo grado per reati commessi a decorrere dall'1.1.2020

Il dato richiesto non è ricavabile – in base a quanto riferito dai funzionari responsabili – né da SICP, né dalla consolle, né da SIRIS.

2) Numero delle dichiarazioni di improcedibilità dal 1.1.2023 al 30.9.2023:

Sono state: **31** per mancanza di querela; **4** per remissione di querela; **2** per morte dell'imputato.

3) Tempi di trasmissione dei fascicoli da parte dei tribunali

Dalle informazioni assunte dal funzionario addetto risulta che i fascicoli con **misura in corso** vengono preparati e destinati all'invio in Corte d'Appello entro **1 giorno lavorativo** dalla ricezione dell'atto di impugnazione, ove la data di commissione del reato sia dal 2020 in poi (e, pertanto, il fascicolo non debba essere passato al magistrato titolare per il calcolo delle prescrizioni); invece, ove la data di commissione del reato sia anteriore al 2020, ma vi sia una misura personale in corso, vengono passati al magistrato per il calcolo delle prescrizioni, segnalando la causa dell'urgenza e predisposti per l'invio alla Corte entro **2 - 3 giorni lavorativi** dalla ricezione dell'atto di impugnazione.

I fascicoli ordinari: vengono "*lavorati*" e sono pronti per l'invio mediamente **entro 3 - 5 giorni** lavorativi dalla ricezione dell'atto di impugnazione, ove non occorra il calcolo della prescrizione; in caso contrario, i tempi variano in base al giorno di restituzione del fascicolo da parte del magistrato, ma di solito sono pronti per l'invio alla Corte **entro 1 settimana/10 giorni** lavorativi dalla ricezione dell'atto di impugnazione.

Infine, i fascicoli che richiedano notifica alle parti dell'atto di impugnazione a mezzo UNEP: sono pronti per l'invio alla Corte **mediamente entro i 30 e i 60 giorni lavorativi** dalla ricezione dell'atto di impugnazione, a seconda che la notifica debba essere eseguita dall'UNEP di Padova o da altro UNEP. Si deve precisare che, a prescindere dalla casistica elencata e dai tempi di lavorazione delle impugnazioni da parte dell'ufficio, i fascicoli vengono spediti in Corte, via posta, solo due volte alla settimana, il martedì e il venerdì. La digitalizzazione dei processi penali dovrebbe eliminare i tempi morti di spedizione.

Sezione GIP/GUP

Si riportano i dati statistici e le valutazioni svolte sui punti richiesti dalla Presidente della sezione GIP/GUP, dr.ssa Domenica Gambardella

Va premesso e ricordato per meglio leggere i dati statistici sotto riportati che secondo le previsioni tabellari la sez. GIP/GUP ha un organico di 5 magistrati, oltre al Presidente di Sezione e che fino al 16.9.2022 il 5 posto di giudice è stato vacante; pertanto solo da tale data la sezione opera a pieno organico.

Dal 24.7.2023 la dott.ssa MATERIA, quale Magistrato per il settore penale, gode di un esonero del 20% sugli affari ordinari con esclusione dei turni affari urgenti.

La Presidente della sezione, in base alle tabelle attuali ha un esonero del 30% sulle assegnazioni, con esclusione dei turni affari urgenti per i quali non gode di alcun esonero.

Va inoltre dato atto che dal febbraio al luglio 2022 la Sezione è stata caratterizzata dalla presenza di 3,6 GIP-GUP e 1 Presidente di Sezione, atteso che la dott.ssa Alcaro è stata co-assegnata alla sezione GIP del Tribunale di Venezia per tre giorni la settimana e, quindi, nella misura del 50%.

ESAME DEI DATI RELATIVI AL CARICO DELLA SEZIONE NEL PERIODO 1 GENNAIO-30 GIUGNO 2022 E 1 GENNAIO-30 GIUGNO 2023

Per comprendere quale possa essere stato l'impatto della riforma Cartabia si ritiene utile una comparazione tra il primo semestre 2022 e il primo semestre 2023, ricordando e ribadendo che nel primo semestre 2022 i magistrati in servizio erano 3,6 GIP-GUP, oltre al Presidente di Sezione, mentre nel primo semestre 2023 la sezione ha operato a pieno organico.

Va inoltre sottolineato che è stato aperto un ticket di primo livello per risolvere alcune discrasie tra i dati ricavati da CONSOLLE e quelli ricavati da GIADA2 per quanto concerne le emissioni dei decreti che dispongono il giudizio.

SOPRAVVENIENZE E DEFINITI

Come risulta dai dati estratti da Consolle:

- nel primo semestre 2022 sono sopravvenuti 3573 fascicoli e ne sono stati definiti 3853;
- nel primo semestre 2023 sono sopravvenuti 4483 fascicoli e ne sono stati definiti 5345 con un aumento delle sopravvenienze del 25,4% e un aumento delle definizioni del 38,8%

A fronte di un aumento delle sopravvenienze vi è stato un aumento anche delle definizioni.

ANALISI DELLE MODALITÀ DI DEFINIZIONE

a) NUMERO DELLE SENTENZE EMESSE e TIPOLOGIA

Sulla base di quanto attestato dal Funzionario responsabile risultano emesse:
nel primo semestre 2022 n. 525 sentenze;
nel primo semestre 2023 n. 871 sentenze.

L'incremento del numero di sentenze nella misura di ben 346 sentenze, si deve in parte all'emissione delle sentenze ex art. 420 quater c.p.c., emesse nel numero di 285, e in parte all'incremento delle sentenze di non luogo a procedere.

Infatti:

nel primo semestre 2022 le sentenze di non luogo a procedere da GUP (come da estrazioni statistiche da Consolle) sono state 57;

nel primo semestre del 2023 le sentenze di non luogo a procedere da GUP (come da estrazioni statistiche da Consolle) sono state 156;

nel primo semestre 2022 le sentenze di non doversi procedere da GIP sono state 35 (come da estrazioni statistiche da Consolle);

nel primo semestre del 2023 le sentenze di non doversi procedere da GIP sono state 60 (come da estrazioni statistiche da Consolle);

Sostanzialmente sono raddoppiate.

b) SENTENZE DI GIUDIZIO ABBREVIATO

Nel primo semestre 2022 le sentenze di Giudizio abbreviato da GUP sono state 85(come da estrazioni statistiche da Consolle);

Nel primo semestre 2023 le sentenze di Giudizio abbreviato da GUP sono state 78

Vi è stata quindi una lieve flessione nel 2023. (come da estrazioni statistiche da Consolle);

Nel primo semestre 2022 le sentenze di Giudizio abbreviato da GIP (opposizione a decreto penale di condanna) sono state 79 (come da estrazioni statistiche da Consolle)

Nel primo semestre 2023 le sentenze di Giudizio abbreviato da GIP (opposizione a decreto penale di condanna) sono state 47, quindi vi è stata una flessione (come da estrazioni statistiche da Consolle).

Per quanto concerne le impugnazioni delle sentenze di giudizio abbreviato, e quindi l'analisi dell'effetto della riforma Cartabia alla luce della riduzione di 1/6 della pena nel caso di mancata impugnazione, non si registrano significative differenze, essendo il rapporto tra sentenze emesse e non impugnate sostanzialmente invariato alla luce di quanto evidenziato dal Funzionario responsabile

c) SENTENZE DI APPLICAZIONE PENA

Nel primo semestre 2022 le sentenze di applicazione pena da GIP (quindi ex art. 447 c.p.p. e da opposizione a decreto penale di condanna) sono state 119 (come da estrazioni statistiche da Consolle);

Nel primo semestre 2023 le sentenze di applicazione pena da GIP (quindi ex art. 447 c.p.p. e da opposizione a decreto penale di condanna) sono state 122 (come da estrazioni statistiche da Consolle)

Il dato quindi risulta sostanzialmente invariato

d) CONFRONTO TRA DATI DA CONSOLLE E SIRIS

Come in premesse anticipato, una notazione critica si deve effettuare in relazione ai dati statistici elaborati da CONSOLLE in quanto non sono totalmente congruenti con quelli tratti da Siris, sulla cui base il funzionario responsabile ha rilasciato le attestazioni, precisato che Siris non distingue tra sentenze di giudizio abbreviato da GIP (opposizione a decreto penale di condanna) e da GUP, accorpando il dato.

Il Funzionario responsabile ha attestato che:

dal 1/1/2022 al 30/6/2022 sono state emesse:

n.171 SENTENZE DI GIUDIZIO ABBREVIATO – di cui n.64 impugnate

n.1 sentenza ex art.131 bis c.p.p.

n.102 sentenze MAP

n.255 patteggiamenti

TOTALE SENTENZE EMESSE : 525

Dal 1/1/2023 al 30/6/2023 sono state emesse:

n.136 SENTENZE DI GIUDIZIO ABBREVIATO - di cui n.46 impugnate

n.285 sentenze ex art.420 quater cpp. di cui 10 revocate

n.56 sentenze con pene sostitutive, di cui 53 derivanti da violazioni del codice della strada

n.4 sentenze emesse ex art.131 bis cpp

n.106 sentenze MAP

n.223 patteggiamenti

TOTALE SENTENZE EMESSE : 871

Si osserva che il numero delle impugnazioni delle sentenze emesse all'esito dei giudizi abbreviati rappresenta circa 1/3 (64 su 171 nel 2022 e 46 su 131 nel 2023) e anche dopo la riforma Cartabia risulta sostanzialmente invariato (in sintesi allo stato non si è ancora colto l'effetto deflattivo della riduzione di 1/6 della pena conseguente alla mancata impugnazione.

e) I DECRETI CHE DISPONGONO IL GIUDIZIO (DAL 1 GENNAIO 2023 CHE DISPONGONO LA PROSECUZIONE DEL GIUDIZIO)

Il dato dei decreti che dispongono il giudizio da monocratico e da collegiale è in fase di verifica mediante un ticket.

Infatti, dalla consultazione di GIADA2 emerge che al 30.8.2023 (data di congelamento dei dati essendo intervenuta una modifica sostanziale del SW) i decreti che dispongono il giudizio dinanzi al Tribunale Monocratico risultano essere 206, numero quindi molto inferiore rispetto a quello estratto da CONSOLLE.

Infatti sulla base dei dati estratti da CONSOLLE, già al 30.6.2023 i decreti che dispongono il giudizio risultano essere ben 361 per il Tribunale in composizione Monocratica, 201 per il Tribunale in composizione collegiale e 1 dinanzi alla Corte d'Assise.

Da un confronto immediato con il funzionario responsabile del dibattimento emerge che il dato di GIADA2 risulta congruente con quello di registrazione cartacea dei fascicoli a dibattimento.

Acquisite informazioni presso la DGSIA è emerso che CONSOLLE è un estrattore statistico che elabora i dati e non si limita a estrarli semplicemente, sicché occorre verificare quali sono gli elementi che, tenuto conto anche della modifica apportata al SW ad agosto 2023, incidono sul processo di elaborazione dei dati di CONSOLLE.

E' stato quindi aperto un ticket di verifica.

f) DEFINIZIONE CON RITI ALTERNATIVI DEI DECRETI DI GIUDIZIO IMMEDIATO EMESSE SU RICHIESTA DEL P.M.

Costante è la capacità definitiva dei riti alternativi da decreto di giudizio immediato emessi ex art. 455 c.p.p. (ossia da richiesta del P.M.) atteso che a fronte di 52 richieste di decreto di giudizio immediato nel primo semestre 2022, sono stati trasmessi a dibattimento 20 procedimenti;

A fronte di 56 richieste di giudizio immediato nel primo semestre 2023 sono stati trasmessi a dibattimento 21 fascicoli, trovando i rimanenti procedimenti la loro definizione dinanzi al GIP con riti alternativi.

Occorre anche precisare che sovente lo stesso procedimento, quando è a carico di più imputati, può essere oggetto di stralci lato GIP, allorquando i computati scelgano riti diversi (patteggiamento, abbreviato, giudizio ordinario).

g) DECRETI PENALI DI CONDANNA

Come risulta da quanto evidenziato dal Funzionario responsabile per quanto concerne i decreti penali di condanna :
dal 01/01/2022 al 30/06/2022 vi sono state:

| | |
|--------------------------|--------|
| richieste decreti penali | n. 451 |
| decreti penali emessi | n. 370 |

| | |
|------------------------------------|----|
| OPPOSIZIONI n. 203 così suddivise: | |
| giudizio immediato | 63 |
| applicazione pena | 57 |
| rito abbreviato | 10 |
| oblazione | 3 |
| messa alla prova | 70 |

DAL 01/01/2023 al 30/06/2023

| | |
|--------------------------|--------|
| Richieste decreti penali | n. 429 |
| Decreti penali emessi | n. 331 |

OPPOSIZIONI N. 233 così suddivise:

| | |
|--------------------|----|
| giudizio immediato | 59 |
| applicazione pena | 54 |
| abbreviato | 18 |
| oblazione | 6 |
| messa alla prova | 96 |

Sono inoltre state depositate n. 19 ISTANZE DI CONVERSIONE PENA di cui una ai sensi della riforma CARTABIA.

Sono state depositate alcune opposizioni dove si chiede anche la conversione della pena.

Al riguardo si osserva che la lieve discrasia rispetto al dato da Consolle è da attribuirsi al fatto che le opposizioni a decreto penale di condanna depositate a gennaio 2023 si riferiscono anche a decreti penali emessi nel 2022 (15 giorni dalla notifica per l'impugnazione).

Da Consolle, inoltre, risulta che:

I decreti penali esecutivi nel 1 semestre 2022 sono stati 197;

I decreti penali esecutivi nel 1 semestre 2023 sono stati 265;

Appare evidente, quindi, che vi è stato un incremento della capacità definitoria del settore dei decreti penali, in particolare nel numero dei decreti penali emessi e divenuti esecutivi e solo in misura estremamente limitata inviati al dibattimento, trovando, in caso di opposizione, la definizione dinanzi al GIP con rito alternativo (patteggiamento o abbreviato e soprattutto M.A.P.).

Si può ipotizzare un effetto favorevole della riforma Cartabia, nella parte in cui prevede la riduzione di 1/5 in caso di pagamento nel termine di 15 giorni e quindi di mancata opposizione.

I dati allo stato disponibili non consentono di affermare se tali incrementi dipendano dalla riforma Cartabia e in particolare dal diverso termine di ragguglio della pena pecuniaria, ovvero dalla possibilità di applicazione delle pene sostitutive anche per reati diversi dalle violazioni del codice della strada.

Una più compiuta analisi sarà possibile soltanto nel secondo semestre del 2023.

Come già ricordato, è in corso di definizione il protocollo per le pene sostitutive che verrà sottoscritto con l'UEPE, la Procura della Repubblica, l'Ufficio di Sorveglianza, l'Ordine degli Avvocati e la Camera Penale, con l'auspicio che ciò possa contribuire ad aumentare il ricorso alle pene sostitutive.

L'apertura dello sportello UEPE all'interno del Tribunale, operativo da settembre 2023, sicuramente favorirà un più agevole accesso alle MAP (il relativo protocollo esistente dal 2016 è stato aggiornato a luglio del corrente anno) e alle pene sostitutive.

h) RICHIESTE DI ARCHIVIAZIONE EX ART. 131 BIS C.P.P.

Per quanto concerne il settore delle archiviazioni si registra un notevole incremento delle richieste di archiviazione ex art. 131 bis c.p. pari a 402 fascicoli nel primo semestre 2023 a fronte di 281 nel primo semestre 2022 (come attestato dal funzionario responsabile).

i) VALUTAZIONE DI SINTESI DELL'EFFETTO DELLA RIFORMA CARTABIA SULLA CAPACITA' DEFLATTIVA RISPETTO AL GIUDIZIO ORDINARIO

In sintesi, le maggiori definizioni, nel primo semestre 2023, rispetto al corrisponde periodo dell'anno 2022, senza considerare le sentenze e art. 420 quater c.p.p., sono caratterizzate da:

- un numero maggiore di sentenze di non luogo a procedere anche da definizione del procedimento con l'istituto della MESSA ALLA PROVA
- un aumento di circa 1/3 dei decreti penali di condanna divenuti esecutivi
- un aumento del 43% delle richieste di archiviazione ex art. 131 bis c.p.p. da parte del P.M..

Si può quindi affermare che vi è stato un effetto favorevole della Riforma Cartabia sulla capacità definitoria del GIP-GUP in termini deflattivi rispetto al dibattimento.

**Contributo fornito alla giurisdizione dalla magistratura onoraria
Settore civile**

Al settore civile sono assegnati complessivamente 12 GOP, tutti nominati ante 15.8.2017 tranne uno, sette alla prima sezione e cinque alla seconda sezione civile. Tutti i GOP, tranne quello di nomina post 15.8.2017, sono titolari di ruolo autonomo limitato quantitativamente e qualitativamente secondo il progetto tabellare 2020/2023. Il GOP di più recente nomina è esclusivamente inserito nell'ufficio per processo ex art. 9 d.lgs. 116/2017 non avendo ancora terminato il biennio.

Il loro apporto è sempre stato importante sia per far fronte a vacanze di organico e/o a lunghe assenze, sia per contenere il numero dei procedimenti e quindi favorire la definizione degli stessi, soprattutto dei procedimenti contenziosi più recenti, ed evitare la formazione di arretrato in linea anche con gli obiettivi del PNRR.

Purtroppo il loro numero si è progressivamente ridotto negli ultimi anni senza che ci siano state delle nuove nomine e quindi delle sostituzioni.

In particolare due GOP assegnati alla prima sezione particolarmente esperti si sono dimessi nel giugno/luglio 2022, il primo, dr.ssa Santel, con ruolo autonomo in materia condominiale e diritti reali e con delega per i procedimenti del Giudice tutelare nell'ambito dell'ufficio per il processo, per non aver fatto domanda di partecipazione alla procedura di valutazione ex art. 29 d.lgs. cit., e l'altro, dr.ssa Termini, con ruolo autonomo in materia di esecuzioni mobiliari, per dimissioni.

Per ristabilire la proporzione nell'assegnazione tra le sezioni un GOP è stato trasferito dalla seconda alla prima sezione civile, dr.ssa Marchiori, che ha sostituito la dr.ssa Santel e a gennaio 2023 altro GOP della seconda sezione, dr.ssa Franzon, è passato alla prima sulla base della disponibilità dimostrata ad occuparsi, con ruolo autonomo, dei procedimenti di giudice tutelare.

IL GOP di nuova nomina, dr.ssa Ignoffo, è inserito nell'ufficio per il processo a supporto del gruppo specializzato della prima sezione civile procedure concorsuali/esecuzioni e si occupa, su delega del magistrato togato, di esecuzioni mobiliari oltre a svolgere attività preparatoria in ausilio dei magistrati del gruppo, in particolare monitoraggio delle procedure ed esame delle perizie nelle esecuzioni immobiliari.

Tutti i GOP cd. " *ad esaurimento*" -tranne due GOP con ruolo autonomo in materia di procedimenti di giudice tutelare -oltre ad essere titolari di ruolo autonomo sono inseriti negli uffici per il processo istituiti a supporto dei gruppi specializzati della prima sezione (famiglia/diritti reali/successioni/GT e procedure concorsuali/esecuzioni) e della seconda sezione civile.

In particolare i 5 GOP assegnati alla seconda sezione civile sono stati frequentemente utilizzati nell'ambito dell'ufficio per il processo per svolgere attività delegata specie di natura istruttoria in caso di impedimento del magistrato togato, nonché più in generale per gestire i ruoli vacanti in attesa della copertura del posto.

Sempre i GOP della seconda sezione civile trattano in via esclusiva per previsione tabellare i procedimenti ex art. 696 bis c.p.c. con funzione deflattiva specie in materia di responsabilità sanitaria come già sopra evidenziato.

Settore penale

Alla Sezione penale sono assegnati 4 GOP, tutti nominati anteriormente al 15.8.2017, titolari anch'essi di ruoli autonomi composti da procedimenti per reati rientranti nell'area " *Generico Affari Semplici*", come stabilito nel progetto tabellare 2020/2023.

Come evidenziato dalla Coordinatrice della sezione, le " *stabili condizioni precarie*" della Sezione, composta in gran parte da giudici giovani e di sesso femminile, con frequenti e prolungati congedi per maternità (l'ultimo dei quali in corso dal dicembre 2022), rende necessario e prezioso l'apporto dei magistrati onorari.

Anche nell'ambito della sezione penale il numero dei GOP è diminuito da 5 a 4 negli ultimi anni, senza che vi sia stata alcuna sostituzione. Inoltre uno dei 4 GOP di particolare esperienza ed alta produttività, dr.ssa Ballarin, da circa due anni garantisce la presenza per

un solo giorno alla settimana in quanto è risultata vincitrice del concorso per funzionario giudiziario e presta servizio in tale veste presso il Tribunale per i minorenni di Venezia.

DATI STATISTICI: nei primi nove mesi del 2023 i GOP hanno integrato i collegi nel rispetto dei limiti normativamente previsti, per impedimento o momentanea assenza di uno dei componenti, in 5 udienze. Quanto al settore monocratico, i quattro GOP hanno depositato complessivamente 784 sentenze.

La loro attività appare quindi fondamentale anche per il raggiungimento degli obiettivi del PNRR, in vista del quale e in seguito all'assunzione degli AUPP nel marzo 2022 è stato costituito l'ufficio per il processo a supporto della sezione di cui fanno altresì parte.

Incidenza della presenza degli AUPP sull'operatività degli uffici giudiziari e nuove prassi organizzative stimulate dal loro apporto

In relazione all'assegnazione degli AUPP ai singoli UPP istituiti nell'ambito delle varie sezioni, all'attività agli stessi assegnata sia di supporto al magistrato in netta prevalenza, sia di raccordo con la cancelleria, sia nell'ambito dei servizi trasversali (monitoraggio, digitalizzazione e banche dati giurisprudenziali), al tendenziale ma non esclusivo abbinamento di un AUPP con un magistrato, si è già ampiamente riferito nella precedente relazione redatta per l'anno 2022 alla quale pertanto si rinvia per quanto qui non ulteriormente specificato.

L'apporto degli AUPP è senz'altro positivo anche se da poco possono ritenersi effettivamente " *a regime*" in quanto è stato necessario un periodo di formazione specifica ad opera prevalentemente dei magistrati durato non meno di 8/10 mesi.

Il numero peraltro si è progressivamente ridotto e dai 47 assegnati in origine – anche se 44 hanno preso effettivo servizio – attualmente il numero è sceso a 37 con una diminuzione rispetto all'organico del 21%, ma già sono previste altre imminenti dimissioni.

Infatti come è noto gli AUPP, ragazzi per la maggior parte impegnati, preparati e motivati, stanno partecipando ai vari concorsi indetti nella Pubblica Amministrazione per ottenere un contratto a tempo indeterminato e quindi un po' di stabilità. Alcuni di loro mirano invece a passare il concorso per magistratura e sono in attesa di conoscerne l'esito o hanno già vinto altri concorsi prestigiosi come quello di Avvocato dello Stato e quello relativo alla carriera diplomatica.

Fondamentale è comunque che quelli in servizio vengano almeno prorogati fino al 2026, perché sarebbe fortemente negativo e pregiudizievole per il raggiungimento degli obiettivi del PNRR, di cui un primo step scade al 31.12.2024 ed è quindi ormai alle porte, che venissero assunti tutti ex novo e si dovesse quindi procedere nuovamente alla loro formazione.

Sul punto si è appreso di recente dal Capo del Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria che ci sono buone prospettive, anche se dipende dall'Europa, mentre nessuna assicurazione sussiste per una eventuale stabilizzazione, al di là dai limiti ristretti già previsti dal D. Lgs. n. 151/2022.

Quindi il rischio per continue perdite e defezioni permane nella sua gravità.

Ovviamente per il raggiungimento degli obiettivi del PNRR, con particolare riferimento all'arretrato ultra triennale ma anche del *disposition time* è *in primis* necessaria la copertura dei posti scoperti in organico dei magistrati.

Infatti l'arretrato civile, sia per la prima sezione che per la seconda, si è formato ed aggravato soprattutto in periodi di persistente copertura di alcuni posti (in particolare del gruppo famiglia/successioni/diritti reali/GT e della seconda sezione civile), sì che solo con la progressiva copertura degli stessi, che ha consentito la riassegnazione e una più efficiente gestione dei ruoli rimasti vacanti anche attraverso perequazioni e una più equa distribuzione dei carichi di lavoro (ciò che si è verificato per la seconda

sezione civile dal mese di novembre 2020 e per la prima sezione civile- gruppo famiglia - a decorrere da gennaio 2020 con raggiungimento del pieno organico solo a giugno di quest'anno), è stato possibile assicurare un intervento costante nell'abbattimento dell'arretrato.

Ciò premesso in generale, va ribadito che attualmente gli AUPP a 18 mesi dalla loro assunzione hanno acquisito un bagaglio di esperienza e competenza nelle attività assegnate che risulta certamente utile e fornisce un reale supporto allo svolgimento della giurisdizione.

Più in particolare significativo è stato l'apporto degli AUPP nell'ambito dell'ufficio per il processo a supporto del gruppo specializzato famiglia/diritti reali/ successioni/GT per l'abbattimento dell'arretrato più risalente in materia di divisioni e di cause successorie al quale sono stati destinati specificamente 4 AUPP – ora ridotti a 3 - in ausilio ai magistrati.

Essi si sono occupati di monitorare i procedimenti di scioglimento di comunione ordinaria e ereditaria in fase di vendita, predisponendo eventuali solleciti ai notai delegati ed indicando al magistrato assegnatario del procedimento l'attività ancora da compiere; inoltre hanno redatto schede riassuntive delle procedure (con indicazione delle domande e delle eccezioni formulate dalle parti, della regolarità del contraddittorio, della fase del procedimento e dell'attività svolta, ecc...), schede che si sono rivelate molto utili al magistrato per conoscere lo stato della causa e valutare le problematiche esistenti al fine di calendarizzare l'attività da compiere. Deve essere ricordato che la gran parte delle cause in materia erano pendenti nei ruoli dei GOP e sono state dalla scrivente, con variazione tabellare del gennaio 2022, riassegnate ai magistrati togati.

Sempre in materia successoria e divisionale gli AUPP hanno svolto ricerche giurisprudenziali sulle questioni controverse maggiormente ricorrenti, agevolando quindi il magistrato, ed hanno elaborato, sulla base del materiale raccolto, dei punti di motivazione che, soprattutto in relazione alle nuove procedure in materia, vengono inseriti dagli AUPP in una bozza di motivazione che sottopongono al magistrato assegnatario del procedimento unitamente alla scheda generale dello stesso, oltre ad essere inseriti in fogli excell in condivisione con tutti i magistrati del gruppo e la Presidente di sezione.

L'apporto degli AUPP ha dato certamente i suoi frutti come evidenziato dal numero delle definizioni intervenute nelle predette materie proprio in relazione a quelle più risalenti.

Infatti dai dati trasmessi dalla Presidente di sezione ed acquisiti tramite il cd. pacchetto ispettori con l'ausilio di un AUPP non laureato in giurisprudenza addetto, tra l'altro, al servizio trasversale di monitoraggio, risulta quanto segue:

dall'1.7.2021 al 30.6.2022 le definizioni in materia successoria e divisionale sono state 51

dall'1.7.2022 al 30.6.2023 sono state 70 (+37%), di cui 48 relative a procedimenti iscritti fino al 2020.

Nel primo trimestre 2022 le definizioni sono state complessivamente 5 relative a procedimenti iscritti ante 2018

Nel primo semestre 2022 sono state 28, di cui 21 ultratriennali

Nell'anno 2022 sono stati definiti complessivamente 54 procedimenti, di cui 40 ante 2019

Nel primo trimestre 2023 le definizioni sono state 27, di cui 17 ante 2019

Nel primo semestre 2023 le definizioni sono aumentate a 46, di cui 26 ultratriennali.

Questi risultati sono stati resi possibili, giova ribadirlo, grazie anche all'apporto degli AUPP.

Con riferimento alla seconda sezione civile, come ha sottolineato la Presidente di sezione, la presenza degli AUPP ha permesso prima dell'1.3.2023, quando, ex art. 196 quater disp. att.c.p.c., è diventata obbligatoria la redazione e il deposito informatico dei provvedimenti del magistrato e dei verbali d'udienza, l'informatizzazione delle procedure di convalida di sfratto e licenza per finita locazione, nelle quali, fino ad inizio 2022 gli atti e i verbali erano nella stragrande maggioranza cartacei.

Come già sottolineato è stato previsto un affiancamento tendenzialmente individuale al singolo magistrato, per cui si sono sviluppate prassi differenziate di utilizzo, a seconda delle diverse esigenze del collega e della diversa materia trattata, sussistendo anche all'interno della seconda sezione civile dei gruppi di lavoro che trattano in via esclusiva determinate materie.

Così per esempio la presenza dell'AUPP è stata e viene valorizzata per la predisposizione di una scheda riassuntiva dei termini della controversia, soprattutto in vista dell'udienza di prima comparizione al fine di poter proporre subito in tale sede, soprattutto nelle cause di natura documentale o richiedenti accertamenti tecnici anticipati da eventuali consulenze di parte (come nel caso dei rapporti bancari), una soluzione conciliativa in funzione quindi deflattiva anche nei successivi gradi del giudizio.

Tale prassi, per la cause trattate con il rito ordinario Cartabia, svolta già in sede di verifiche preliminari ex art. 171 bis c.p.c. – l'utilizzo degli AUPP a tal fine è del resto espressamente contemplato dal D.Lgs. n. 151/2022 -, consente di fissare un'udienza anticipata rispetto a quella di prima comparizione, prima del deposito delle memorie ad opera delle parti, al solo scopo di formulare una proposta ex art. 185 bis c.p.c., con esiti che, nei limitati casi fino ad ora trattati, sono stati positivi. Quanto alla materia della responsabilità extracontrattuale, in cui rileva l'accertamento dei fatti materiali, in genere l'AUPP provvede a redigere la parte in fatto dei provvedimenti decisori e/o la parte concernente la quantificazione del risarcimento del danno secondo le tabelle utilizzate dal tribunale.

La Presidente della seconda sezione civile ha inoltre sottolineato che la natura dell'attività giurisdizionale e segnatamente la tipologia delle controversie trattate di contenzioso ordinario inerenti a quasi tutti i contratti, alla responsabilità extracontrattuale e professionale, alle sanzioni amministrative e al contenzioso in senso lato amministrativo, in primo grado e in grado d'appello avverso le sentenze dei giudici di pace, esclude l'esistenza di "prassi" che possono essere acquisite nell'ambito dell'Ufficio per il processo e "consegnate" ai funzionari, eventualmente subentranti con un automatismo.

Le prassi attengono esclusivamente al tipo di organizzazione adottata nell'ambito dell'UPP, alla ripartizione degli AUPP in misura proporzionale agli obiettivi da raggiungere, all'assegnazione delle attività e alle modalità di svolgimento, al tendenziale abbinamento di un AUPP ad un determinato magistrato/ruolo, ampiamente descritte in dettaglio nella precedente relazione per quanto qui non riportato.

Quanto all'affiancamento al magistrato/ruolo si sottolinea che tale scelta risponde all'esigenza di garantire la specializzazione dell'AUPP in un determinato settore/materia in modo da renderlo il più autonomo possibile nello svolgimento dell'attività assegnata e rappresenta l'unico modo per accertare il contributo effettivo dello stesso in termini di produttività del singolo magistrato.

Per l'anno 2023 si è ritenuto di assegnare agli AUPP ai fini della valutazione della "performance" degli obiettivi anche inerenti l'attività di supporto alla giurisdizione.

In particolare l'obiettivo è quello di analizzare su determinate questioni/materie trattate da ciascuna sezione/gruppo specializzato le decisioni adottate dai magistrati al fine di elaborare, attraverso apposite riunioni, ove possibile, delle massime che siano espressione dell'indirizzo uniforme assunto da rendere noto all'esterno attraverso innanzitutto la pubblicazione sul sito del Tribunale per la realizzazione di una banca dati locale.

Settore penale

Per la sezione penale dibattimentale si riportano e si confermano le informazioni aggiornate trasmesse dalla Coordinatrice, dr.ssa Mariella Fino.

Ogni giudice della sezione è affiancato da un funzionario. In base alle esigenze, contemperate con le competenze, attitudini e capacità del singolo AUPP, ciascun giudice, così come avviene per il settore civile, ha valutato come meglio valorizzare l'apporto del collaboratore.

Ci sono però alcune mansioni, individuate e condivise dai giudici dopo ampia discussione, comuni a tutti i funzionari e precisamente: studio delle udienze "*filtro*" e *predibattimentali*, per la tempestiva rilevazione e segnalazione al magistrato di eventuali vizi di notifica al fine di evitare inutili rinvii; predisposizione di bozze di provvedimenti di liquidazione del compenso in caso di patrocinio a spese dello Stato; calcolo dei termini di prescrizione per i fascicoli che devono essere trasmessi in Corte d'Appello. Quasi tutti i giudici assegnano inoltre ai propri funzionari la redazione della bozza di sentenze semplici, in particolare le parti relative allo svolgimento del processo e la ricostruzione dei fatti. Un'altra attività molto utile – per i processi articolati in molte udienze – è il riassunto delle prove già assunte. Quest'ultima mansione è svolta anche in relazione ai processi collegiali, accelerando i tempi di studio e della camera di consiglio.

Anche per gli AUPP assegnati all'UPP a supporto della sezione sono stati individuati degli obiettivi per l'anno 2023, suddividendoli in due gruppi di sei funzionari ciascuno.

Il primo obiettivo, come già sopra evidenziato, è l'analisi delle sentenze emesse nell'anno dai giudici della sezione, al fine di evidenziare i criteri adottati nella scelta delle pene sostitutive, con particolare riferimento all'interlocuzione con l'UEPE per la decisione ex art. 545 bis c.p.p.

Il secondo obiettivo consiste nell'individuazione degli standard probatori minimi della sentenza di condanna e degli elementi sufficienti e necessari a formulare una ragionevole previsione di condanna, sempre analizzando la giurisprudenza della sezione e, in particolare, le sentenze di assoluzione nel merito in determinate fattispecie di reato.

Tali obiettivi coincidono con l'esigenza più generale, per i giudici e in particolare per chi coordina i colleghi, di conoscere e valutare la giurisprudenza della sezione sotto questi due fondamentali profili, anche e soprattutto al fine di individuare, mediante confronto costruttivo con Procura e Sezione GIP-GUP, strategie per evitare processi inutili e per migliorare la produttività e la qualità dell'attività giurisdizionale.

Tutti i funzionari, infine, svolgono attività di assistenza in udienza due volte al mese, secondo i turni predisposti dal funzionario responsabile, per supplire alla grave e persistente carenza di assistenti amministrativi. Tale loro attività viene espletata, peraltro, solo in udienze celebrate dal giudice cui sono affiancati, in modo da favorire la conoscenza dei ruoli, l'eliminazione di eventuali cause di rinvio dei processi (ad esempio sollecitando gli organi, già destinatari di precise richieste da parte del giudice, a trasmettere gli atti necessari per la decisione), la predisposizione di bozze di provvedimenti semplici (ad esempio sentenze ex 444 c.p.p. o ex 129 c.p.p. per estinzione del reato).

Nel settore penale e segnatamente nella sezione dibattimentale c'è una maggiore utilizzazione degli AUPP nelle attività di raccordo con la cancelleria, proprio per la grave carenza che tuttora persiste nel personale con qualifica di assistente giudiziario.

La recente assunzione da parte del Ministero della Giustizia a tempo indeterminato di personale collocato utilmente nelle graduatorie di concorsi regionali non ha avuto, almeno per il tribunale di Padova, i risultati sperati. Infatti di sei assistenti assegnati, due hanno rinunciato ed uno non ha ancora preso effettivo servizio. Inoltre due di loro per età e/o esperienza non sono adatti allo svolgimento di attività di assistenza al magistrato in udienza. In definitiva solo due sono stati destinati alla predetta attività ed assegnati uno alla sezione dibattimentale e uno alla sezione GIP/GUP, ove infatti un magistrato era privo di assistente e le relative mansioni sono state espletate nel frattempo da un funzionario.

Questa situazione rende evidente come altrettanto importante, per il raggiungimento degli obiettivi del PNRR e più in generale per una maggior efficienza del servizio giustizia, sia la copertura dei posti anche del personale amministrativo e l'adozione di una politica più lungimirante delle assunzioni e del trattamento riservato al personale del ministero della giustizia.

E' noto infatti che stiamo assistendo in tutti gli uffici giudiziari ad una costante e pesante migrazione del personale amministrativo, soprattutto più giovane, verso altre amministrazioni che assicurano un trattamento economico più vantaggioso e maggiori prospettive di carriera. Inoltre gli ultimi concorsi hanno comportato un esubero di personale con qualifica di funzionario, lasciando quindi sguarnite le qualifiche di assistente ed operatore giudiziario.

Quanto alla sezione GIP/GUP la Presidente, dr.ssa Domenica Gambardella, ha ribadito l'apporto assolutamente significativo degli AUPP che, come ampiamente riportato nella precedente relazione, continuano ad occuparsi in prevalenza dei procedimenti di opposizione all'archiviazione e degli incidenti di esecuzione sia per l'attività di supporto al magistrato sia in via esclusiva ed autonoma per le attività di cancelleria.

Peraltro le dimissioni rassegnate nel mese di agosto 2023 da un funzionario AUPP e le imminenti dimissioni già preannunciate di un altro AUPP impediranno di garantire a ciascun magistrato l'apporto di un AUPP e dovranno essere creati diversi abbinamenti e accorpamenti di attività.

In quest'ottica sicuramente dovrà essere ridotto l'apporto alle cancellerie per assicurare in ogni caso la prevalenza dell'attività di supporto al magistrato, secondo il modulo organizzativo adottato dal tribunale in conformità del resto alle previsioni normative. Con la conseguenza che si dovrà intervenire anche sull'organizzazione delle cancellerie già caratterizzate, per quanto sopra rilevato, da instabilità del relativo personale che determina un continuo riassetto dei servizi e l'esigenza di continua formazione.

Anche per gli AUPP assegnati all'UPP a supporto della sezione GIP/GUP sono stati stabiliti nella scheda di valutazione ai fini della "performance" obiettivi per l'anno 2023 inerenti l'attività di supporto al magistrato analoghi a quelli previsti per gli AUPP della sezione dibattimentale, il che favorirà quel "confronto" destinato ad evitare la celebrazione di processi inutili e il miglioramento della quantità e qualità dell'attività giurisdizionale di cui si è accennato sopra.

Padova, 14.10.2023

Il Presidente

Caterina Santinello



TRIBUNALE ROVIGO

SETTORE CIVILE

COPERTURA DELLE PIANTE ORGANICHE DEI MAGISTRATI E DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO

La pianta organica del Tribunale di Rovigo è composta da 16 magistrati, dal Presidente del tribunale, dal Presidente della sezione civile e da un giudice del lavoro. I giudici onorari sono previsti nel numero di 8.

Al settore penale sono virtualmente addetti 9 magistrati, compreso il Presidente del tribunale che dirige la sezione, e pari è il numero dei magistrati addetti al settore civile, compreso il Presidente della sezione civile, oltre al giudice del lavoro.

Nel periodo 1-7-2022/30-6-2023 il posto di giudice del lavoro, come accade da alcuni anni, è sempre stato coperto, mentre nel settore civile il numero dei magistrati in servizio è stato pari a 8 (compreso il presidente di sezione e escluso il giudice del lavoro) su 9, dal momento che il 15-7-2022 è stata trasferita ad altro ufficio la dott.ssa Elisa Romagnoli, già in congedo per maternità. In conseguenza di tale carenza di organico, l'intero ruolo dei procedimenti esecutivi immobiliari è assegnato a un solo magistrato, addetto anche al contenzioso ordinario.

Ormai da alcuni anni la copertura dei posti di giudice onorario di pace è di 5 su 8 (-37%): dei magistrati in servizio tre sono addetti in via prevalente al settore delle amministrazioni di sostegno, uno al settore delle esecuzioni mobiliari e uno al settore del contenzioso ordinario, ma quest'ultimo ha svolto nell'anno 2022/2023 anche il ruolo di componente del collegio dibattimentale penale.

Settore penale (evidenzio per comodità del Presidente)

Pianta organica del settore amministrativo (da verificare)

LIVELLO DI ATTUAZIONE DEL PROCESSO CIVILE TELEMATICO.

La maggior parte dei magistrati addetti al settore civile è dotata di un computer fisso e tutti hanno un pc portatile che consente, dunque, l'utilizzo della Consolle del Magistrato per la redazione e il deposito dei provvedimenti monocratici e collegiali, oltre che dei verbali.

Ai tirocinanti ex art. 73 è offerta la possibilità di installare su loro dispositivo portatile personale, non fornito dal Ministero, il programma Consolle per l'accesso in modalità 'assistente', che si aggiunge all'utilizzo del computer fisso, se il magistrato affidatario ne è dotato.

Nel settore degli affari civili contenziosi la percentuale degli atti introduttivi depositati in via telematica si aggira intorno al 100%, in conseguenza dell'obbligatorietà introdotta dalle disposizioni emergenziali del 2020, ma anche il numero dei provvedimenti e dei verbali di udienza depositati dai giudici addetti a tale settore ha ormai raggiunto la medesima percentuale.

Nella macroarea delle procedure concorsuali e nel settore delle esecuzioni immobiliari tutti i depositi sono telematici e anche i provvedimenti, gli atti introduttivi e le istanze dei consulenti e degli ausiliari del giudice (custodi e delegati alle vendite) sono depositati con

modalità telematica. La sola criticità da segnalare riguarda il mancato utilizzo, da parte degli utenti esterni, degli strumenti del processo telematico, in quanto sono talvolta effettuati fuori udienza depositi non autorizzati di note e documenti, o istanze attinenti a questioni che devono essere affrontate in udienza, così determinando la necessità della digitalizzazione di tali atti ad opera del personale della cancelleria.

Nei procedimenti esecutivi mobiliari, il giudice onorario addetto alle espropriazioni presso terzi deposita tutti i provvedimenti in via telematica e nello stesso modo provvede alla verbalizzazione delle attività di udienza, mentre l'altro giudice onorario addetto ai pignoramenti mobiliari non sempre utilizza il programma Consolle.

La trasmissione di tutti i fascicoli al giudice di secondo grado avviene telematicamente.

Quanto all'area della volontaria giurisdizione, va premesso che solo nel 2016 si è dato avvio all'impiego del programma Consolle. Tuttavia, nei procedimenti in cui la parte istante non è tenuta a farsi assistere da un difensore, il deposito degli atti introduttivi avviene in formato cartaceo e la cancelleria ne esegue la scansione.

È opportuno segnalare, tuttavia, che a seguito dell'attuazione di un progetto della Regione Veneto che ha condotto all'attivazione di quattro Uffici di Prossimità (ad Adria, Badia Polesine, San Martino di Venezze e Taglio di Po), numerosi atti relativi a procedimenti in materia di amministrazione di sostegno sono stati digitalizzati da risorse esterne, che hanno contribuito alla implementazione della informatizzazione dei fascicoli anche in tale settore.

Si sottolinea, inoltre, che il progetto di digitalizzazione realizzato dal Ministero della giustizia (Intervento PNRR 1.6.2) è in fase di conclusione, in quanto dall'ultimo report al 30-9-2023 risulta che presso il Tribunale di Rovigo, nel settore civile, su 1.100 fascicoli giudiziari di cui è stata prevista la digitalizzazione entro il 15-12-2023, l'83% ha già ricevuto la prevista attestazione dell'ufficio.

Merita, infine, di essere segnalato che il dott. Nicola Del Vecchio continua a utilizzare l'applicazione "*note di diritto pratico*", che consente ai difensori di predisporre, preventivamente e in formato digitale, le deduzioni da rendere a verbale, in modo da velocizzare le operazioni in udienza; infatti, fornito dai difensori il codice associato al foglio digitale, il giudice ha la possibilità di accedere allo stesso, per poi copiarlo e incollarlo nel verbale telematico.

L'IMPATTO DELLA RIFORMA DEL PROCESSO CIVILE INTRODotta DAL D.LGS. n. 149/2022

1. L'inattesa anticipazione dell'entrata in vigore delle riforme del processo civile ha anzitutto acuito l'esigenza di fare chiarezza sulle più urgenti questioni di incerta interpretazione, prima fra tutte quella relativa alla necessità, o meno, di modificare i provvedimenti con i quali il giudice ha disposto la trattazione scritta delle udienze, emessi sino al 31-12-2022 in forza di quanto previsto dall'art. 16 D.L. 221/2022, convertito dalla L. 15/2022, dal momento che il legislatore non ha specificamente provveduto a disciplinare il regime transitorio relativo all'entrata in vigore, l'1-1-2023, dell'art. 127-*ter* c.p.c.

2. Va inoltre evidenziato che, indipendentemente dai risultati che la revisione del processo ordinario di cognizione avrà sulla riduzione dell'arretrato e dei tempi di definizione dei processi civili, che in questa prima fase non è possibile prevedere, è indubbio che il legislatore, pur accordando al nuovo procedimento semplificato una preferenza chiaramente evincibile dalla previsione di cui al nuovo l'art. 281-*decies* c.p.c., ultimo periodo (in forza della quale la domanda – di fronte al giudice monocratico – può essere *sempre* proposta nelle forme del rito semplificato a prescindere dalla complessità della controversia), ha trascurato di modificare l'art. 645 c.p.c. prevedendo espressamente che anche l'opposizione a decreto ingiuntivo possa essere proposta nelle forme del procedimento semplificato e, dunque, con ricorso.

La questione sopra esposta involge il delicatissimo problema della tempestività dell'atto, dato che l'art. 645 c.p.c. fa riferimento, appunto, solo all'atto di citazione. Vero è infatti che il procedimento semplificato di cognizione è un processo a cognizione piena, perfettamente alternativo al rito ordinario, ma è altrettanto innegabile che sinora i difensori non si sono arrischiati a utilizzarlo anche per l'opposizione a decreto ingiuntivo, giacché il tema si correla alla verifica del rispetto del termine dei 40 giorni previsti per la introduzione dell'opposizione. Occorre infatti chiedersi se ciò che rileva è il deposito del ricorso o la notifica del ricorso e del decreto. A fronte del testo dell'art. 645 c.p.c., che menziona espressamente l'atto di citazione, occorre ricordare un orientamento giurisprudenziale granitico: quando si sbaglia la forma dell'atto introduttivo, soprattutto nel rapporto rito ordinario e rito del lavoro/locatizio, ciò che rileva ai fini della tempestività dell'atto è la disciplina prevista per l'atto che si sarebbe dovuto utilizzare, non per quello utilizzato (nel 2022 il principio è stato ribadito per ben due volte dalle sezioni unite, con le sentenze n. 758 e n. 927). Sul punto, però, i giudici addetti al settore civile del Tribunale di Rovigo ritengono che ben possa essere valorizzata una interessante pronuncia della seconda sezione civile della Corte di Cassazione (23 novembre 2022, n. 34501) relativa ad una opposizione in tema di liquidazione di compensi di un avvocato penalista, non soggetta all'art. 14 del d.lgs. 150/2011. In quel caso, l'opposizione era stata promossa con ricorso introduttivo del rito sommario di cognizione (art. 702-bis c.p.c.) e la Corte regolatrice ha affermato che, ai fini della tempestività, doveva farsi riferimento alla disciplina dell'atto concretamente utilizzato. Di conseguenza, la Corte ha considerato, ai fini della verifica della tempestività dell'opposizione, la data del deposito del ricorso e non della successiva notifica, affermando che il procedimento sommario di cognizione è un procedimento alternativo rispetto al processo a cognizione piena.

Inutile dire, però, che allo stato il ricorso al rito semplificato per la introduzione di cause numericamente assai rilevanti, come quelle di opposizione a decreto ingiuntivo, è rimasto inutilizzato.

Sarebbe dunque quanto mai necessario un intervento correttivo del legislatore sull'art. 645 c.p.c., così come andrebbe chiarita la nozione di pendenza della lite che, in tali cause, solo per effetto dell'interpretazione correttiva offerta dalle sezioni unite del 2007 fa riferimento alla data di emissione del provvedimento monitorio, anziché alla data della notifica del ricorso, per determinare se il rito da applicare sia il vecchio o il nuovo.

La scelta del legislatore di modellare la disciplina transitoria prevista dall'art. 35 del D.Lgs. 149/2022 ancorandola – ai fini dell'individuazione della normativa da applicare – alla (sola) pendenza della lite, ma trascurando di precisare quale disciplina del processo trovi applicazione per le opposizioni a decreto ingiuntivo relative a provvedimenti monitori emessi prima dell'1-3-2023, rischia di ingenerare non poche incertezze negli operatori.

3. È inoltre auspicabile un intervento correttivo che introduca nel procedimento a cognizione ordinaria un'udienza precedente al deposito delle memorie *ex art. 171-bis c.p.c.*, finalizzata a consentire al giudice, una volta presa cognizione dell'atto introduttivo e della comparsa di risposta, la conversione del rito ordinario in rito semplificato, quando la causa non è di particolare complessità, senza dover attendere il deposito degli atti previsti dalla citata disposizione, la cui redazione da parte dei difensori e la disamina da parte del giudice rendono sostanzialmente inutile la conversione del rito.

4. Il nuovo procedimento unitario previsto agli artt. 473-bis ss. c.p.c. presenta anch'esso non poche criticità. Prima fra tutte la definizione dei procedimenti di separazione consensuale con sentenza, anziché con decreto, al pari dei procedimenti di modifica delle condizioni di separazione e divorzio e della regolamentazione dei figli nati da genitori non coniugati. È infatti di intuitiva evidenza che, per quanto snella e sintetica possa essere la redazione di una sentenza, il codice di rito delinea agli artt. 132 e 135 c.p.c. una insuperabile differenza tra i due tipi di provvedimento, rendendo inevitabilmente più gravoso l'impegno richiesto al giudice nella redazione del provvedimento definitivo. Va inoltre evidenziato che la scelta

della sentenza come provvedimento definitorio (anche) dei procedimenti di modifica delle condizioni di separazione e divorzio rende impossibile recepire in un provvedimento da rendere a verbale - come invece non di rado accadeva con la previgente disciplina - l'accordo eventualmente raggiunto dalle parti in udienza. Il che determinerà un inevitabile allungamento dei tempi di definizione di tali procedimenti.

5. La soppressione della struttura bifasica dei procedimenti di separazione giudiziale, che vedevano l'udienza presidenziale fertile terreno di soluzioni conciliative suscettibili di determinare il mutamento del rito della separazione a seguito degli accordi raggiunti dai coniugi innanzi al presidente, al pari della ricordata definizione del procedimento con decreto, non sembra poter conseguire l'auspicato obiettivo di ridurre la durata di tali procedimenti, se solo si considera l'inevitabile accentuazione della contrapposizione delle parti sin dalle prime battute della causa, per il fatto che i coniugi sono ora tenuti alla immediata formulazione della domanda di addebito, che nella vigenza del vecchio rito veniva spesso temporaneamente accantonata dalla parte ricorrente, in attesa di una non improbabile soluzione conciliativa all'esito dell'udienza presidenziale.

6. Non può inoltre sottacersi che la facoltà di cumulo delle domande di separazione giudiziale e divorzio contenzioso, prevista dall'art. 473-bis.49 c.p.c., comporta inevitabilmente una dilatazione dei tempi di definizione del procedimento, dal momento che la domanda di cessazione degli effetti civili/scioglimento del matrimonio diventa procedibile non prima del decorso di dodici mesi dall'udienza presidenziale, anche qualora le parti abbiano raggiunto un accordo ai fini della separazione e abbiano formulato conclusioni congiunte. A ciò si aggiunge la farraginosità di una fase istruttoria che, in caso di cumulo domande, frequentemente si scinde, quanto meno con riferimento all'accertamento dell'*an* e del *quantum* dell'assegno ex art. 156 c.c. e dell'assegno divorzile, in un doppio binario che ritarda inevitabilmente la definizione della causa anche quando la pronuncia sullo *status* sia stata rapidamente emessa. In altre parole, il "risparmio di energie processuali" è solo delle parti, non anche del giudice.

7. Pur a fronte della recentissima pronuncia della Corte di Cassazione, investita ai sensi dell'art. 363-bis c.p.c. della questione inerente alla estensione della facoltà di cumulo processuale dei procedimenti di separazione consensuale e divorzio congiunto disciplinati dall'art. 473-bis.51 c.p.c. - facoltà già ritenuta ammissibile dai giudici del Tribunale di Rovigo - resta peraltro inalterata l'obiezione concernente la dilatazione dei tempi di definizione di tali procedimenti, dal momento che la Corte regolatrice si è espressa solo in termini di economia processuale a vantaggio delle parti, non dell'ufficio giudiziario.

8. Non poco disagio ha determinato per tutti gli operatori la mancata preventiva predisposizione di modifiche del registro SICID, tuttora sovente soggetto a interventi finalizzati all'adeguamento alle norme di nuovo conio.

9. Decisamente positiva è, invece, l'introduzione del rinvio pregiudiziale previsto dall'art. 363-bis c.p.c. che, a condizione della rapidità della risposta della Corte di Cassazione, potrà consentire agli operatori di non dover attendere anni per la risoluzione di questioni interpretative obiettivamente controverse, suscettibili di dar vita a orientamenti di segno opposto dei giudici di merito, come ad esempio è accaduto in passato nella materia dei rapporti bancari.

10. Il primo passo organizzativo dell'Ufficio, a fronte dell'anticipazione dell'entrata in vigore della riforma del processo civile introdotta dal d.lgs. n. 149/2022, è consistito nell'avvio di un dialogo costruttivo con i componenti del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Rovigo, nel corso di un incontro che ha avuto luogo il 22-2-2023 e al quale hanno preso parte tutti i giudici togati addetti al settore civile, che hanno riferito le soluzioni interpretative maturate all'esito di una riunione ex art. 47-*quater* O.G., estesa ai giudici onorari e ai funzionari AUPP, tenutasi il 25-1-2023.

I punti trattati nel corso dell'incontro, poi comunicati dal COA agli iscritti all'Ordine, sono stati così sintetizzati:

1) *Le modalità di trattazione scritta delle udienze, disposte con provvedimenti emessi sino al 31-12-2022 in forza di quanto previsto dall'art. 16 D.L. 221/2022, convertito dalla L. 15/2022, non saranno modificate alla luce di quanto dispone dall'1-1-2023 l'art. 127 ter c.p.c.*

2) *L'art. 281 duodecies, quarto comma, c.p.c. ("Se richiesto e sussiste giustificato motivo, il giudice può concedere alle parti un termine perentorio non superiore a venti giorni per precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni, per indicare i mezzi di prova e produrre documenti, e un ulteriore termine non superiore a dieci giorni per replicare e dedurre a prova contraria") sarà interpretato con la massima latitudine, per cui i termini in questione saranno concessi dal giudice anche solo per esigenze di replica delle parti.*

3) *In adesione alla scelta del legislatore di privilegiare il rito semplificato per le controversie non particolarmente complesse, qualora la causa sia introdotta con rito ordinario (in particolare, artt. 163-171 ter c.p.c.), eseguite le verifiche preliminari stabilite dall'art. 171 bis c.p.c., il giudice potrà disporre (con il provvedimento da rendere alla scadenza del termine per la costituzione del convenuto) il libero interrogatorio delle parti ai sensi dell'art. 117 c.p.c., dichiarando espressamente che la decorrenza dei termini per il deposito delle memorie previste dall'art. 171 bis c.p.c. è differita all'esito dell'udienza (da tenere necessariamente in presenza), nella quale i difensori discuteranno anche in merito alla conversione del rito.*

Ciò eviterà da un lato che i difensori, per non incorrere in decadenze, debbano depositare le memorie antecedenti alla prima udienza, dall'altro, che la conversione del rito abbia luogo dopo il deposito delle memorie, in una fase del processo in cui non avrebbe più alcuna utilità la semplificazione del rito.

4) *Con riferimento al procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, posto che l'art 645 c.p.c. contiene tuttora l'espresso riferimento all'atto di citazione, per cui sembrerebbe escludere la possibilità di introdurre l'opposizione con rito semplificato, alla luce dell'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione nell'ordinanza n. 34501 del 23.11.2022 si ritiene che l'atto introduttivo del procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo ben possa essere il ricorso previsto dall'art. 281-undecies c.p.c. Pertanto, qualora il deposito del ricorso previsto da tale disposizione abbia luogo nel termine di quaranta giorni dalla notifica del decreto ingiuntivo, l'opposizione sarà ritenuta ammissibile.*

5) *Con riferimento all'art 473bis.51 c.p.c., relativo ai procedimenti su domanda congiunta di separazione personale dei coniugi, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, scioglimento dell'unione civile, regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio e modifica delle relative condizioni, qualora le parti intendano avvalersi della facoltà di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza, è opportuno farne richiesta nell'intitolazione del ricorso (a titolo esemplificativo, RICORSO CONGIUNTO PER LA CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO CON RICHIESTA DI DEPOSITO DI NOTE SCRITTE) ed esplicitare sin dalle prime righe dell'atto, in caso di separazione e divorzio, la dichiarazione dei coniugi di non volersi riconciliare.*

I ricorsi introduttivi di procedimenti su domanda congiunta ex art. 473bis.51 c.p.c. saranno redatti dai difensori indicando le condizioni già concordate dalle parti (a titolo esemplificativo: "I coniugi vivranno separati...; i figli sono affidati a entrambi i genitori...; "la casa coniugale è assegnata...", anziché "disporre che i coniugi vivano separati"; "disporre l'affidamento condiviso dei figli" ecc.), dal momento che il giudice recepisce, nella quasi totalità dei casi, la regolamentazione prevista dalle parti.

6) *Per i procedimenti di modifica delle condizioni di separazione, divorzio e regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio, sarà mantenuta l'udienza collegiale. Tuttavia, qualora l'impatto della*

riforma Cartabia dovesse avere riflessi negativi sul conseguimento degli obiettivi posti dal PNRR, i giudici addetti a tali procedimenti si riservano di modificare tale orientamento, dandone preventiva comunicazione al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Rovigo.

7) Quanto alla registrazione audiovisiva dell'ascolto dei minori, prevista dall'art. 473bis.5, comma quinto, c.p.c., allo stato attuale, non essendo stata ancora prevista dal Ministero della giustizia la modalità di inserimento del relativo file nel fascicolo elettronico, l'audizione dei minori avrà luogo con le modalità previste dalla seconda parte della disposizione citata.

11. In attuazione della riforma, è stato costituito il comitato previsto dal nuovo testo dell'art. 179-ter disp. att. c.p.c., che ha proceduto alla disamina delle domande e dei titoli degli aspiranti e ha provveduto a formare l'elenco dei delegati alle operazioni di vendita e dei custodi, pubblicato sul sito *web* del Tribunale di Rovigo.

PRASSI ORGANIZZATIVE ADOTTATE PER IL PIÙ EFFICACE FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO E PER LA RIDUZIONE DELL'ARRETRATO NEL SETTORE CIVILE

Lo scambio di informazioni tra giudici addetti alla sezione sulla individuazione di buone prassi organizzative concordate è costante, soprattutto in vista del conseguimento degli obiettivi posti dal PNRR, in quanto il numero relativamente esiguo di magistrati e la frequenza settimanale delle camere di consiglio in materia di procedure concorsuali e in materia di famiglia, entrambe presiedute dal presidente della sezione, determina una continua e proficua interlocuzione tra i giudici e favorisce la predisposizione di circolari, o di modulistica messa a disposizione anche dei funzionari AUPP.

Nel settore delle procedure concorsuali è stata emanata il 17-3-2023 dal presidente della sezione civile, d'intesa con i due giudici delegati, una circolare diretta a sollecitare i curatori fallimentari ad attivarsi per pervenire alla rapida chiusura di numerose procedure concorsuali 'incagliate' disciplinate dal R.D. 267/1942, previamente individuate dai giudici delegati, con richiesta ai curatori interessati di predisporre un rigoroso cronoprogramma delle attività necessarie per chiudere dette procedure.

Nel corso della riunione *ex art. 47-quater* tenutasi il 14-9-2022, estesa ai magistrati onorari, si è proceduto a elaborare un protocollo interno concernente criteri condivisi per la segnalazione di insolvenza prevista dall'art. 38 co. 2 C.C.I.I., sulla base delle linee guida approvate dal CSM il 20-7-2022 in materia di applicazione delle nuove disposizioni, al fine di evitare iniziative estemporanee e poco meditate in tale delicato settore.

Con riferimento alle esecuzioni immobiliari, con circolare del 15-2-2023 sono state impartite dal presidente della sezione e dal giudice delle esecuzioni specifiche direttive ai professionisti delegati alle vendite e ai custodi sulle novità introdotte dal d.lgs. n. 149/2022. La riduzione dell'arretrato, già prevista come principale obiettivo dell'ufficio in tutti i programmi di gestione *ex art. 37*, è stata posta in primo piano mediante una rigorosa applicazione del criterio di priorità nella selezione delle cause da definire anche e soprattutto con l'ausilio delle nuove risorse. In particolare, nel settore del contenzioso civile ordinario l'obiettivo di smaltimento per l'anno 2023 è stato individuato nella totale definizione delle cause iscritte sino al 31-1-2019 e del 40% delle cause iscritte nell'anno 2020.

Con riferimento all'Ufficio per il Processo (costituito con variazione tabellare del 22-2-2022 e al quale sono addetti tutti i magistrati togati della sezione civile, i tirocinanti *ex art. 73 D.L. 69/2013*, i giudici onorari di pace che si occupano della materia del Contenzioso civile ordinario, i funzionari AUPP, i due direttori delle cancellerie civili e il personale amministrativo addetto alla cancelleria civile), la scelta di fondo è stata quella di impiegare l'attività di 4 dei 6 funzionari AUPP attualmente in servizio nel settore civile esclusivamente a supporto dell'incremento del numero delle definizioni di cause ultratriennali, mediante la predisposizione di bozze dei provvedimenti definitivi. È stato infatti ritenuto non proficuo, ai fini dell'abbattimento dell'arretrato e della riduzione del *disposition time*, l'impiego dei nuovi funzionari in altre attività, come quella della predisposizione di schede riassuntive dei

procedimenti pendenti, dal momento che il giudice è comunque tenuto a studiare la causa, prima di dare al funzionario AUPP le opportune indicazioni ai fini della redazione della bozza del provvedimento definitorio del procedimento.

È stata utilizzata la modalità della *rotazione* delle nuove risorse nella collaborazione con più di un magistrato, mentre un funzionario del tutto privo di esperienza è stato assegnato dapprima a supporto della cancelleria delle esecuzioni immobiliari, poi a supporto della cancelleria civile, in funzione dello scarico degli atti di parte (in vista dell'entrata in vigore della riforma del codice di rito, per i procedimenti iscritti a partire dall'1-3-2023). Una risorsa particolarmente dotata nell'organizzazione del lavoro e nell'uso dei *software* è stata sino al mese di novembre 2022 addetta alla cancelleria della volontaria giurisdizione in materia successoria e attualmente è addetta anche alla segreteria della presidenza. Dei due funzionari che hanno preso servizio il 23-6-2022, uno è stato assegnato in prima battuta al presidente della sezione civile, con il compito di redigere bozze di minute di provvedimenti relativi ai divorzi congiunti assegnati alla sotto-sezione Famiglia e curare la predisposizione dei verbali delle udienze presidenziali a trattazione scritta (separazioni consensuali), ma dopo il 28-2-2023 tale risorsa è stata addetta anche alla redazione di bozze delle sentenze aventi ad oggetto separazioni consensuali, divorzi congiunti e sentenze di separazione giudiziale e divorzio contenzioso a conclusioni congiunte, redatte sulla base di modelli condivisi dai giudici addetti a tale settore. Tutti i funzionari AUPP hanno in breve tempo appreso le funzionalità del registro SICID e uno di essi provvede ogni due mesi all'estrazione dei dati statistici dal Pacchetto ispettori, in modo da affiancare il presidente della sezione e il direttore delle cancellerie civili nelle verifiche periodiche relative al raggiungimento degli obiettivi posti dal PNRR.

In coerenza con quanto stabilito nel progetto organizzativo, l'impiego dei funzionari AUPP è previsto anche in *team*, per cui un giudice può avvalersi sia del funzionario a lui prioritariamente assegnato in quel momento, secondo un criterio di rotazione, sia di funzionari organizzati in *team* a supporto dell'abbattimento dell'arretrato esistente in una specifica materia, come nel caso dei procedimenti di separazione e divorzio ultratriennali, o di cause aventi ad oggetto la medesima questione giuridica.

Tali scelte organizzative, condivise dai giudici addetti al settore civile, hanno condotto a buoni risultati in relazione a tutti gli obiettivi posti dal PNRR: dalle rilevazioni statistiche trasmesse dalla Direzione Generale di Statistica e Analisi Organizzativa Ministero della giustizia e dall'Ufficio Statistiche del CSM risulta infatti che alla data del 31-12-2022 l'**arretrato** è stato abbattuto (rispetto all'anno 2019) nella rilevante misura percentuale del **69,9%** (da 777 a 234 procedimenti ultratriennali) ed è stato ulteriormente ridotto alla fine del primo trimestre del 2023 del **72,6%**. Il **disposition time** ha subito alla fine del 2022 un decremento pari al **31%** (da 376 a 302 giorni) e il **clearance rate** è passato da 1,13 a **1,21**. La stima eseguita il 20-7-2023 dalla Direzione Generale di Statistica e Analisi Organizzativa Ministero della giustizia in relazione ai tre indicatori rappresentati dall'abbattimento dell'arretrato, dalla riduzione del *disposition time* e dalla erosione della pendenza complessiva dà conto dell'andamento positivo di tutti e tre gli indicatori di *performance* dell'ufficio.

Il servizio di monitoraggio relativo al conseguimento degli obiettivi posti dal PNRR viene eseguito regolarmente mediante rilevazioni statistiche quanto meno trimestrali con l'utilizzo del Pacchetto ispettori e i registri SICID e SIECIC.

Prosegue l'utilizzo della Consolle per l'invio degli atti ai magistrati della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Rovigo, il che ha consentito di eliminare la trasmissione in forma cartacea al Pubblico Ministero della massima parte degli atti.

Continua inoltre ad operare anche il protocollo adottato dall'1-4-2021 con la Procura Generale presso la Corte d'Appello di Venezia, che prevede il visto telematico sulle sentenze, tramite l'applicativo SICID-CONSOLLE CIVILE.

Prima dell'entrata in vigore il d.lgs. n. 149/2022, il presidente della sezione civile aveva trasmesso al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati la modulistica necessaria per la trattazione scritta delle udienze di separazione consensuale e di divorzio congiunto, allo scopo di rendere omogeneo il testo delle dichiarazioni sottoscritte dalle parti e ottenere il deposito in via telematica del testo editabile del verbale delle udienze 'virtuali', in modo da incrementare notevolmente il numero dei procedimenti trattati in ogni singola giornata di udienza.

ANALISI DEI FLUSSI

Venendo ora all'esame della ricaduta sull'andamento dell'ufficio delle recenti riforme del codice di rito, va premesso che, in assenza dell'estrapolazione di dati riferiti al periodo 1-3-2023/30-6-2023, non è agevole fornire specifiche e puntuali indicazioni numeriche sull'incidenza quantitativa che nei primi quattro mesi dall'entrata in vigore del d.lgs. n. 149/2022 hanno avuto le modifiche apportate al codice di rito.

E neppure appare plausibile azzardare un primo bilancio sull'accelerazione, o meno, che le principali modifiche del processo possano aver determinato in ordine alla durata dei procedimenti, se solo si considera che l'art. 163-*bis* c.p.c. prevede ora nel rito a cognizione ordinaria un termine di 120 giorni liberi tra la notifica dell'atto di citazione e l'udienza fissata, elevato a 150 giorni liberi se la notifica è eseguita all'estero.

Dal punto di vista complessivo, sulla scorta delle rilevazioni statistiche trasmesse dal Ministero della giustizia si osserva una buona tenuta dell'Ufficio nell'A.G. 2022/2023, in cui si registra una discreta riduzione (-6,5%) del flusso in entrata degli affari civili rispetto all'anno 2021/2022 (da 5.283 a 4.940). Benché il numero assoluto delle definizioni, passato da 5.811 a 5.402 (-7%), risulti in lieve flessione, resta comunque elevata la percentuale di abbattimento della pendenza finale, ridottasi nella misura del 19,3%: il numero dei procedimenti pendenti è infatti diminuito di 482 unità rispetto all'anno precedente (2.013 procedimenti pendenti al 30-6-2023, contro i 2.495 pendenti al 30-6-2022).

Anche quest'anno, in linea con il quadriennio precedente, il numero delle definizioni complessive ha superato il numero delle sopravvenienze:

A.G. 2018/2019: 5.563 sopravvenuti vs 5.858 definiti (- 5%)

A.G. 2019/2020: 4.843 sopravvenuti vs 5.201 definiti (-6,9%)

A.G. 2020/2021: 5.253 sopravvenuti vs 5.811 definiti (-9,6%)

A.G. 2021/2022: 5.283 sopravvenuti vs 5.784 definiti (-9,5%)

A.G. 2022/2023: 4.940 sopravvenuti vs 5.402 definiti (-8,6%)

La riduzione dell'arretrato, che rappresenta uno dei principali obiettivi del PNRR, è anch'essa costante: l'incidenza delle cause ultratriennali (iscritte nell'anno 2020) sulla pendenza complessiva è in progressiva diminuzione, dato che al 30-6-2023 risulta pari al 16,3%, mentre nel 2021/2022 l'arretrato costituiva il 19,7% della pendenza complessiva.

In particolare, l'andamento degli **affari civili contenziosi** ha registrato nel periodo di interesse la stessa tendenza rilevata con riferimento al dato complessivo, vale a dire la diminuzione (-7,4%) delle nuove iscrizioni (1.423 vs. 1.317) e una riduzione di 88 unità del numero delle definizioni (da 1.810 a 1.722). Tuttavia, la pendenza finale dei procedimenti iscritti in tale settore è passata da 1.939 a 1.526, registrando così la considerevole diminuzione del -21,3%.

Il numero delle cause ultratriennali relative ad affari civili contenziosi si è ridotto a 242 su una pendenza complessiva al 30-6-2023 pari a 1.526 procedimenti (15,9%), mentre nell'A.G. 2021/2022 il dato in questione risultava pari al 23% (447 su 1.939).

Con riferimento alle **controversie in materia bancaria**, si segnala un sostanziale assestamento dei flussi in entrata nel senso della progressiva riduzione di tali tipologie di procedimenti, dal momento che le poche questioni di diritto rimaste tuttora irrisolte dai giudici di legittimità hanno una ricaduta davvero poco incisiva sia dal punto di vista numerico, sia dal punto di vista della complessità di tale contenzioso.

Anche nel settore **Lavoro e Previdenza**, in cui da anni non si registrano cause 'a rischio legge Pinto', il numero delle iscrizioni, che aveva visto un incremento nel 2021/2022 (835 nuovi procedimenti iscritti in materia di lavoro e 93 nel settore Previdenza), si è attestato in linea con l'anno 2020/2021, dal momento che i flussi in entrata vedono 742 nuove iscrizioni, di cui 634 in materia di lavoro e 108 in materia di previdenza. La riduzione dei flussi in ingresso verificatasi nell'anno 2022/2023 trova verosimile spiegazione nella progressiva definizione del contenzioso sorto nel pubblico impiego dopo l'entrata in vigore della L. 107/2015, cd. *Buona Scuola*.

Risultano definiti 31 procedimenti aventi ad oggetto l'impugnazione di licenziamento per giusta causa e per giustificato motivo oggettivo (a fronte dei sopravvenuti 16 sopravvenuti), compresi quelli da trattare con il nuovo rito previsto dagli artt. 441-*bis* ss. c.p.c., improntato a una particolare celerità.

Nel 2022/2023 le definizioni non hanno superato le sopravvenienze (a fronte di 742 nuovi procedimenti iscritti, le definizioni sono state pari a 723), ma in tale settore le cause di più antica iscrizione (38) risalgono al 2022 e tutte le altre (138) sono state promosse nel 2023, sicché la pendenza finale (176 procedimenti) non solo è di poco superiore a quella rilevata nel 2021/2022 (157 procedimenti), ma soprattutto continua a non registrare cause ultrabiennali.

Nella macroarea dei **Procedimenti speciali sommari**, il cui settore preponderante è rappresentato dai procedimenti monitori, si rileva un lieve incremento dei flussi in entrata rispetto al 2021/2022 (1.403 vs 1.283), dovuto soprattutto all'aumento dei procedimenti per convalida di sfratto e dei ricorsi per decreto ingiuntivo, ma il numero delle definizioni ha avuto anch'esso un incremento (1.420, contro le 1.283 dell'anno precedente), per cui la pendenza finale al 30-6-2023 (150 procedimenti) è inferiore a quella del 2021/2022 (171 procedimenti al 30-6-2022).

Va evidenziato il notevole decremento della pendenza dei procedimenti speciali sommari al termine di ciascun anno dell'ultimo triennio (266 A.G. 2019/2020; 183 A.G. 2020/2021; 171 A.G. 2021/2022; 150 A.G. 2022/2023), che registra le seguenti variazioni percentuali:

A.G. 2020/2021 vs A.G. 2019/2020 (-31%)

A.G. 2021/2022 vs A.G. 2020/2021 (-6,5%)

A.G. 2022/2023 vs A.G. 2021/2022 (-12,3%).

L'arretrato di tale macroarea ha un'incidenza sulla pendenza complessiva pari a 1,3%, dal momento che solo 2 sono i procedimenti iscritti nel 2020 e sono stati definiti tutti i procedimenti iscritti negli anni precedenti e nel 2021.

Anche il settore della **Volontaria giurisdizione** ha registrato una discreta diminuzione delle nuove iscrizioni: nel 2022/2023 il numero dei procedimenti sopravvenuti (1.478) è stato inferiore a quello dello scorso anno (1.649) e le definizioni continuano a superare le sopravvenienze (1.543 nel 2022/2023 vs 1.735 nel 2021/2022). Il dato complessivo è dunque migliore rispetto all'anno precedente, in quanto la pendenza finale attuale è pari a 161 procedimenti contro i 228 dell'anno 2021/2022 (-29,4%).

Con particolare riferimento ai procedimenti della macroarea **Famiglia**, si registra una discreta diminuzione delle sopravvenienze sia nel contenzioso (608 nel 2022/2023 vs 666 nell'anno precedente), sia nel settore della volontaria giurisdizione (166 nel 2022/2023 vs 208 nell'anno precedente).

I dati pervenuti devono peraltro essere vagliati con prudenza, in quanto occorre tener conto degli interventi di modifica del registro SICID susseguitisi nella seconda metà del 2023. In particolare, a seguito dell'intervento del 16-6-2023 alcuni procedimenti già ricompresi tra gli oggetti della materia "famiglia" sono stati trasferiti dal registro della VG al registro Contenzioso, cosicché ciò potrebbe determinare l'inesattezza di alcune rilevazioni statistiche.

Risulta in ogni caso in flessione, rispetto all'anno precedente, il numero delle iscrizioni in materia di separazione consensuale e di divorzio congiunto, mentre è rimasto grosso modo stabile il numero dei procedimenti di separazione giudiziale e divorzio contenzioso di nuova iscrizione.

Separazioni consensuali e divorzi congiunti

A.G. 2021/2022 sopravvenuti 421; definiti 442; pendenti 83

A.G. 2022/2023 sopravvenuti 349; definiti 373 (di cui 197 con sentenza); pendenti 58

Separazioni giudiziali e divorzi contenziosi

A.G. 2021/2022 sopravvenuti 237; definiti 371; pendenti 189

A.G. 2022/2023 sopravvenuti 244; definiti 278 (di cui 177 con sentenza); pendenti 211

Procedure esecutive mobiliari

Il dato complessivo evidenzia una riduzione della sopravvenienza complessiva rispetto all'anno precedente, in quanto si è passati da 1.443 (di cui 1.409 iscritti) nell'A.G. 2021/2022 a 1.385 (di cui 1.350 iscritti), con un rilevante abbattimento della pendenza finale, che è passata da 1.509 procedimenti (al 30-6-2022) a 1.331 procedimenti nell'anno 2022/2023 (-11,8%).

In particolare, il numero dei procedimenti esecutivi mobiliari sopravvenuti si è attestato, con la differenza di una unità, sul numero dell'anno precedente (1.004, di cui 995 iscritti, nel periodo di riferimento vs 1.005, di cui 992 iscritti, nel 2021/2022), ma l'incidenza percentuale degli ultratriennali è pari al 3,1% (14 su 442), mentre lo scorso anno era del 3,9% (16 su 440).

Procedure esecutive immobiliari

Le sopravvenienze si sono ridotte rispetto all'anno precedente: 229, di cui 203 procedimenti iscritti, nell'A.G. 2022/2023 vs 268, di cui 247 iscritti, nell'A.G. 2021/2022. Il numero delle definizioni è aumentato rispetto allo scorso anno, passando da 345 a 399 procedimenti, ma il dato più rilevante si registra nella rilevante erosione della pendenza complessiva, che vede 566 procedimenti pendenti al 30-6-2023, rispetto ai 713 dell'anno precedente, con una diminuzione di 147 unità (-20,6%).

L'incidenza dell'arretrato (203 procedimenti ultratriennali su 566 complessivi) è pari al 35,8%, sicché anche da questo punto di vista il risultato è ragguardevole, dato che alla fine dell'A.G. 2021/2022 l'arretrato incideva nella misura percentuale di circa il 48%.

Procedure concorsuali

In tale macroarea i flussi in entrata delle istanze di fallimento soggette al R.D. 267/1942 sono in via di estinzione, dal momento che solo 8 sono i procedimenti iscritti nel periodo dal 1° al 15 luglio 2022, data di entrata in vigore del C.C.I.I., con la conseguente assenza di pendenze al 30-6-2023.

I fallimenti dichiarati nel periodo in esame sono 19, ma le definizioni sono state pari a 89, con una pendenza residua di 269 procedure fallimentari.

Quanto alle altre procedure concorsuali introdotte prima della riforma, i dati esposti dal Ministero evidenziano la sopravvenienza di 2 sole procedure e la definizione di 12, con una pendenza residua di 9.

Con riferimento al C.C.I.I., le istanze di liquidazione giudiziale sono state pari a 54 e di esse 39 sono state definite, risultando ancora pendenti (al 30-6-2023) 15 procedimenti in fase istruttoria.

Il numero preponderante delle altre istanze di accesso alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento (CCS) è dato dalle liquidazioni controllate del patrimonio del debitore, dal momento che la prospettiva del breve periodo di tre anni per pervenire alla esdebitazione determina la propensione dei soggetti sovraindebitati ad accedere a tale strumento di regolazione della crisi.

Il punto di maggior debolezza delle procedure di CCS è determinato dalla fase antecedente al deposito dell'istanza, nella quale sovente il debitore è assistito da professionisti che

presentano relazioni superficiali, sì da rendere necessarie, altrettanto spesso, richieste di integrazioni documentali o di chiarimenti, appesantendo non poco l'attività del giudice delegato. Solitamente viene nominato liquidatore un soggetto diverso dall'OCC, anche per evitare la concentrazione degli incarichi in capo ai soli quattro professionisti che operano nel circondario del Tribunale di Rovigo, in attesa dell'iscrizione nell'elenco tenuto dal Ministero della giustizia di altri OCC che svolgano la loro attività nel circondario.

Il numero delle liquidazioni giudiziali in fase esecutiva (22) è esiguo, di poco superiore al numero delle procedure di CCS anch'esse in fase esecutiva.

Il settore fallimentare registra un arretrato 'a rischio legge Pinto' (procedure iscritte sino al 31-12-2017) pari al 36,8% (99 su 269), ma il numero complessivo è vistosamente sceso, rispetto all'anno precedente, per effetto dell'entrata in vigore del C.C.I.I.

L'applicazione del C.C.I.I. è molto impegnativa non solo per gli interessi in gioco coinvolti da uno stato di crisi o di insolvenza, ma anche per la necessità di continuo approfondimento di un *corpus* normativo del tutto nuovo, ancora privo di stabili orientamenti giurisprudenziali di legittimità e ispirato a principi per molti aspetti differenti dalla logica che governava il R.D. 267/1942.

SETTORE PENALE

Occorre premettere che i programmi ministeriali attualmente in uso per la gestione del settore penale non consentono la estrazione dei dati statistici relativi alle specifiche questioni oggetto del recente intervento legislativo.

È però possibile, fin d'ora, esprimere un giudizio positivo avuto riguardo alle innovazioni che seguono, così come singolarmente evidenziate nella richiesta della Prima Presidente della Corte di Cassazione.

2.A) L'ampliamento dell'ambito di operatività dei reati punibili a querela, con contestuale diminuzione di quelli procedibili d'ufficio e con efficacia sostanzialmente retroattiva, ha trovato immediata applicazione ai processi in corso consentendone la definizione anticipata. Un giudizio favorevole è possibile esprimere anche con riferimento all'estinzione del reato per remissione tacita che è venuto a regolamentare una prassi già in uso.

Per quanto attiene alla non punibilità per speciale tenuità del fatto ex articolo 131 bis codice penale il suo ampliamento (a sua volta derivante anche dall'ampliamento dei reati procedibili a querela) ha prodotto anch'esso dei benefici di immediata apprezzabilità.

A monte dell'esercizio dell'azione penale l'applicabilità dell'istituto, al momento, sembra da ricondursi più alla personale sensibilità dei singoli Pubblici Ministeri piuttosto che ad una prassi con carattere di uniformità. A "regime" la casistica dovrebbe orientarsi soprattutto nei confronti di quei casi in cui assume carattere dirimente il comportamento tenuto dall'imputato susseguente al reato e non potuto valutare dal pubblico ministero nella fase di competenza. E' dato rilevare un sempre maggiore interesse per l'istituto dell'estinzione del reato a seguito della sospensione del procedimento: tuttavia un freno alla espansione di tale soluzione processuale deriva dal fatto che l'iter procedimentale è gravato da tempi medio lunghi derivanti sia dalla impossibilità per l'UEPE di formulare i programmi di trattamento in meno di sei mesi, sia dalla difficoltà di reperimento di enti convenzionati nell'ambito del territorio di interesse e più in generale dalle difficoltà legate alla concreta prestazione delle ore di attività presso detti enti .

Avuto riguardo al nuovo istituto previsto dall'art. 162 ter CP è prematuro esprimere un qualunque giudizio.

Per quanto all'ultimo quesito posto al capo A) (riduzione della pena in funzione di semplificazioni processuali) è opportuno segnalare che, soprattutto nei casi di mutamento

della persona fisica del difensore, con una certa frequenza le parti acquisiscono all'udienza dibattimentale l'intero fascicolo delle indagini così rinunciando all'istruttoria dibattimentale ovvero riducendola all'essenziale (così detto "abbreviato di fatto").

In tali casi le difese sollecitano il riconoscimento delle attenuanti generiche per il positivo comportamento processuale.

2.B) L'abrogazione dell'articolo 125 delle disposizioni di attuazione al codice di procedura penale con l'inserimento, nell'articolo 408 CPP, di una fattispecie più ampia pure ha influito in senso positivo dando la possibilità al pubblico ministero di richiedere l'archiviazione anche nel caso in cui all'esito delle indagini non sia possibile formulare una ragionevole previsione di condanna. La modifica legislativa nella sua applicazione concreta si è estesa anche all'udienza preliminare di tal che il Gup, all'esito dell'incombente, non procede con il rinvio a giudizio se non ritiene superato il vaglio probabilistico di prognosi di condanna.

2.C) La risposta a tale quesito non rientra fra le competenze del Giudice di primo grado.

2.D) L'introduzione del comma 2 bis all'art.442 CPP che prevede una ulteriore riduzione di pena nel caso di mancata impugnazione della sentenza di condanna all'esito del giudizio abbreviato per il momento ha avuto un'applicazione sporadica (2 su 41 condanne in abbreviato emesse nel periodo) .

Per quanto attiene alla facoltà prevista per l'imputato ex art 460 CPP comma 5° ultima parte di corrispondere la pena pecuniaria portata dal decreto penale ridotta di 1/5 nel caso di rinuncia all'opposizione si è accertata l'esistenza di 9 casi su 130 decreti penali divenuti esecutivi.

2.F) Con riferimento alle sanzioni sostitutive è davvero prematuro esprimersi nei termini di un aumentato impatto di tali istituti sugli Uffici soprattutto con riferimento a quelli di più recente introduzione (quali la semilibertà sostitutiva e la detenzione domiciliare sostitutiva) aventi, nella sostanza, una funzione anticipatoria della vera e propria fase decisoria.

In relazione a queste due specifiche fattispecie è prevedibile che esse, proprio per la loro natura afflittiva, necessitino di un periodo di tempo adeguato perché vengano accettate nella prassi difensiva come una concreta alternativa alle pene tradizionali.

Di contro è stato notato un incremento e consolidamento di quelle già affermatesi nella prassi giudiziaria quali, appunto, il lavoro di pubblica utilità.

Per quanto riguarda specificatamente la quantificazione della pena pecuniaria sostitutiva ex art. 56 quater della Legge 689/1981 per favorire il ricorso a tale sanzione si è deciso di individuare (salva diversa prova) quale valore giornaliero quello pari al minimo.

2.G) La risposta a tale quesito non rientra fra le competenze del Giudice di primo grado.

2.H) Avuto riguardo alla previsione di cui all'art. 24 bis CPP l'interpretazione assunta dal Tribunale di Rovigo è quello di considerare tale rimedio come extrema ratio da utilizzare solo in casi del tutto particolari effettivamente contrassegnati da singolarità dovendosi in tutti gli altri fare uso delle consolidate regole suppletive ed interpretative maturate sul punto respingendo l'idea di una sorta di automatismo come prospettato dalle difese.

Al momento si conta un solo caso di applicazione.

2.I) La risposta a tale quesito non rientra fra le competenze del Giudice di primo grado.

Pur non facendo parte della espressa richiesta della Prima Presidente della Corte di Cassazione è da segnalare, per la sua positività, la sentenza prevista dall'art. 420 quater CPP che consente di risolvere e "chiudere" tutta una serie di procedimenti destinati a stazionare sul ruolo per molti anni così compromettendo le statistiche relative alla durata dei procedimenti .

Di converso però si registra un aumento delle decisioni relative alla rinnovazione della notifica a mani anche ad opera della Polizia Giudiziaria nell'ambito dell'accertamento preliminare alla dichiarazione di assenza ex art 420 bis CPP.

Inoltre nei casi di irreperibilità e trasferimento dell'imputato dal domicilio dichiarato e nell'ambito di una rigorosa verifica dei requisiti necessari per poter procedere in assenza dell'imputato sono aumentate le richieste alla PG di esperimento di nuove ricerche.

Non favorevole è il giudizio sull'udienza di comparizione predibattimentale che sembra fallire il suo principale scopo dichiarato e cioè quello di diminuire i tempi processuali; in realtà la quasi totalità delle attività demandate al Giudice dell'Udienza predibattimentale venivano già compiute nel corso della, così detta, udienza filtro.

Avuto riguardo alla **Magistratura Onoraria** questa senza alcun dubbio costituisce una grande risorsa che potrebbe produrre migliori risultati in tutti i settori ed in particolare in quello penale dei reati non prioritari se solo venissero coperti gli organici da sempre lasciati in sofferenza (5 presenti su 8 di cui alla pianta organica) .

Con riferimento **all'utilizzo degli addetti all'UPP** il giudizio è assai positivo.

Attraverso questo strumento è stato possibile finalmente dare impulso alla figura del cosiddetto assistente del Giudice, come tale chiamato a svolgere tutta una serie di compiti di raccordo fra il Magistrato e le Cancellerie sollevando, entrambi, da tutta una serie di incombenze.

In particolare sul versante "Giudicante" è stato possibile delegare loro la predisposizione di bozze di sentenze relative a fatti seriali o di udienze " a tema" che, seppure non qualificabili come di assoluta priorità, hanno consentito la liberazione di energie da destinare ai procedimenti più importanti in termini di maggiore rapidità nella celebrazione dell'istruttoria ed in definitiva di assunzione della decisione finale .

In questa ottica la costituzione di veri e propri uffici "centralizzati" e dedicati all'attività di predisposizione delle bozze di sentenza e posti ai servizi dell'intero settore giudicante rappresenta un modello di facile realizzazione e contrassegnato da ottimi risultati.

Sotto altro profilo hanno svolto tutta una serie di attività relative alla corretta tenuta dei fascicoli processuali facilitando tutte le attività della cancelleria.



TRIBUNALE DI TREVISO

SOMMARIO

PREMESSA

SETTORE CIVILE

1. Obiettivi fissati dal PNRR.
2. Valutazione generale sull'impatto del recente intervento riformatore in primo grado.
3. Andamento dei carichi di lavoro e ricadute delle riforme su minori e famiglia, crisi d'impresa, rapporti bancari, immigrazione/protezione internazionale, contenzioso in materia di lavoro e previdenza sociale.
4. Il rinvio pregiudiziale alla Corte di Cassazione.
5. Effetti degli strumenti di definizione conciliativa e di mediazione.
6. Provvedimenti organizzativi adottati per affrontare il mutamento del quadro normativo.

SETTORE PENALE

7. Obiettivi fissati dal PNRR.
8. Operatività degli istituti di deflazione processuale.
9. Richiesta da parte del pubblico ministero di archiviazione per mancanza di elementi per la ragionevole previsione di condanna.
10. Effetti delle limitazioni alle impugnazioni.
11. Incentivi alla rinuncia all'impugnazione nell'ipotesi del giudizio abbreviato giudizio per decreto.
12. Riti alternativi.
13. Sanzioni sostitutive.
14. Rinvio pregiudiziale per questioni sulla competenza.
15. Dichiarazione di non doversi procedere ex art. 420 quater c.p.p.

MAGISTRAURA ONORARIA E AUPP

16. Contributo fornito alla giurisdizione dalla magistratura onoraria.
17. Incidenza degli addetti UPP sull'operatività degli uffici giudiziari e sulle nuove prassi organizzative.

PREMESSA

Ai fini della presente relazione sono stati utilizzati i seguenti dati statistici:

- 1) PEC del 1.8.2023 della Direzione Generale di Statistica e Analisi Organizzativa del Ministero della Giustizia, avente per oggetto "Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR): componente M1C1 – capitale umano e ufficio per il processo. Trasmissione documento di analisi e schede per ufficio. Prot. 01/08/2023.0001984.E"
- 2) PEC del 9.10.2023 dalla corte d'appello di Venezia avente per oggetto: "Dati Statistici Anno Giudiziario 2024".

Laddove si è fatto riferimento a dati estratti autonomamente dai registri di cancelleria è riportata la relativa precisazione mediante un asterisco(*).

* **

SETTORE CIVILE

1. Obiettivi fissati dal PNRR.

Dai dati forniti con la PEC del 1 agosto 2023 emerge una buona situazione del Tribunale di Treviso con riferimento agli obiettivi del PNRR per il settore civile. La criticità è bassa con riferimento all'arretrato (ultratriennale) e media per quanto riguarda pendenze e disposition time.

In particolare, rispetto alla baseline collocata nell'anno 2019 risulta quanto segue:

| | 2019 | 2022 | % | % su base nazionale |
|-----------|------|------|-------|---------------------|
| arretrato | 1249 | 707 | -47,5 | -12,9 |
| pendenti | 6663 | 5462 | -19,3 | -14,8 |
| DT | | 13% | | -4,2 |

Solo il dato del disposition time è inferiore al dato nazionale, ma si tratta di un parametro che è in forte calo rispetto agli anni precedenti ed è quindi suscettibile di un sensibile miglioramento anche negli anni a venire.

* **

2. Valutazione generale sull'impatto del recente intervento riformatore in primo grado con riguardo al settore civile.

L'entrata in vigore del D.Lgs. 149/2022 (riforma Cartabia: le nuove norme si applicano ai procedimenti instaurati successivamente al 28 febbraio 2023) ha in questa in questa prima fase aggravato il lavoro del giudice, per almeno due ordini di considerazioni.

In primo luogo la disciplina transitoria di cui all'art. 35 L. 197/2022 ha posto vari problemi interpretativi (ad esempio in tema di opposizione a decreto ingiuntivo o di fase di cognizione dell'opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi) non risolvibili con il riferimento alla data di iscrizione del fascicolo, creando incertezze applicative ⁽¹⁾ (v. anche sub § 6).

In alcuni casi, quindi, il giudice ha dovuto verificare quale fosse il rito applicabile e disporre conseguentemente in ordine alle modalità della prosecuzione del processo.

In secondo luogo, lo stretto lasso temporale entro il quale il giudice civile deve svolgere le verifiche preliminari rappresenta un aggravio di tipo organizzativo, tenuto conto che la

¹) Per le opposizioni a decreto ingiuntivo si è stabilito di fare riferimento alla data del deposito del ricorso per ingiunzione, per i giudizi di opposizione all'esecuzione (già iniziata) e agli atti esecutivi alla data del deposito del ricorso in opposizione.

consolle non dispone ancora di un adeguato *alert* e che il controllo sulle nuove iscrizioni è laborioso.

I dati statistici disponibili non consentono di verificare l'impatto delle nuove norme, posto che sono disponibili i dati relativi alle iscrizioni, ma, ovviamente, non quelli delle definizioni col nuovo rito Cartabia, atteso che solo a partire dal mese di settembre si sono tenute le prime udienze disciplinate dal nuovo rito. Attualmente quindi non si può valutare l'efficacia del tentativo obbligatorio di conciliazione ex art. 183 cpc.

Per la trattazione delle udienze i giudici ricorrono abbastanza di frequente alla facoltà riconosciuta dall'art. 127 comma 3 cpc di disporre che l'udienza si svolga mediante collegamenti audiovisivi ex art. 127 bis cpc o sia sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc. I giudici possono, in tal modo, scegliere quale modello di udienza meglio si adatti alla controversia e alle sue fasi, organizzando in maniera più efficiente i ruoli e snellendo il lavoro.

Ancora più frequente è l'applicazione della norma che consente il giuramento del ctu con firma digitale da depositarsi nel fascicolo telematico (cfr. l'art. 193 comma 2 cpc in vigore dal 30-6-2023 e prima l'art. 221 comma 8 del d.l. 19.5.2020 n. 34).

Si tratta di norme molto utili, che hanno contribuito a snellire il processo e ad accelerare i tempi delle decisioni.

Per contro l'introduzione nel rito ordinario e nei procedimenti riguardanti la famiglia, i minori e la persona, della discovery anticipata e l'eliminazione dell'udienza presidenziale nelle cause di separazione e divorzio parrebbero aver generato alcuni svantaggi senza produrre alcun vantaggio, sia perché rendono più difficoltosa la conciliazione o l'accordo delle parti (effetto questo determinato dall'aumento dei costi della causa e dalla anticipata esternazione di circostanze atte ad accentuare la conflittualità), sia perché aumentano l'impegno del giudice che deve analizzare una maggior quantità di atti e documenti.

Nel periodo dal 1.7.2022 al 30.6.2023 sono sopravvenute presso questo Tribunale n. 3197 cause contro le 4155 dell'annualità precedente (- 238). La diminuzione – che comunque segue una tendenza avviatasi alcuni anni orsono – probabilmente è spiegabile con l'aumento della competenza per valore del giudice di pace (da 5.000 a 10.000 euro) e con il tradizionale rallentamento di nuove iscrizioni conseguente all'entrata in vigore di una nuova disciplina processuale.

Da un'acquisizione di dati effettuata tramite la cancelleria del Giudice di Pace risulta che nel periodo dal 1.3.2023 al 30.9.2023 sono state iscritte presso quell'Ufficio n. 120 cause di valore ricompreso tra i 5.000,00 e i 10.000,00 € (escluse le cause relative a danni da incidenti stradali), cui vanno aggiunte le cause che – seppure in numero molto inferiore – sono state iscritte presso l'Ufficio del Giudice di Pace di Conegliano.

o

3. Andamento dei carichi di lavoro e ricadute delle riforme su minori e famiglia, crisi d'impresa, rapporti bancari, immigrazione/protezione internazionale, contenzioso in materia di lavoro e previdenza sociale.

Materia dei minori e della famiglia.

Il D. Lgs. n.149/2022 (Riforma Cartabia) ha introdotto nuove disposizioni in un apposito titolo IV-bis del libro II del codice di procedura civile, rubricato «Norme per il procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie» la cui entrata in vigore è stata anticipata ai procedimenti introdotti dopo il 28.2.2023, in forza dell'art. 1, comma 380, della legge n.197/2022 di approvazione del bilancio 2023.

La riforma ha creato notevoli problemi interpretativi, di organizzazione dell'Ufficio e di coordinamento con le Cancellerie, basti pensare al trasferimento al settore del contenzioso civile di procedimenti che prima venivano iscritti nella Volontaria Giurisdizione.

Nella prima sezione civile, che si occupa di questa materia, è stato elaborato un provvedimento di ampio contenuto per la fissazione delle udienze, con l'utilizzo di modelli

condivisi per la trattazione dei procedimenti congiunti, ove si è dato ampio spazio alla trattazione cartolare.

Sono state fornite indicazioni al Foro anche in convegni ai quali hanno partecipato i Giudici della Sezione, per la soluzione di problemi connessi, ad esempio, all'allegazione documentale, ai provvedimenti urgenti, all'ammissibilità di domande cumulate ecc.

Come è noto il diritto di famiglia nell'ultimo anno ha subito altre radicali modificazioni, soprattutto sotto il profilo processuale.

Elencando sinteticamente le tappe normative, va rilevato che in data 22.6.2022 sono entrate in vigore le disposizioni di cui all'art.1 commi da 27 a 36 della L.n.206/2021 che trasferiscono dal Tribunale per i Minorenni al Tribunale ordinario la competenza per i procedimenti *de potestate* ed altri espressamente indicati, il cui effetto sul carico dell'Ufficio non è allo stato prevedibile o ipotizzabile, sia per la mancanza di dati statistici specifici, sia a causa della non uniforme interpretazione tra i Tribunali del distretto sul concetto di pendenza in relazione al combinato disposto di cui ai commi 28 e 37 della legge sopra indicata.

L'art. 473-bis.39 della Riforma Cartabia, che disciplina le controversie insorte tra i genitori in caso di inadempimento o violazioni relativamente all'esercizio della responsabilità genitoriale (prima regolate dall'art. 709-ter cpc), prevede, al numero 3) del secondo comma, che il giudice, qualora condanni uno dei genitori al risarcimento dei danni in favore dell'altro, possa individuare anche la somma giornaliera dovuta per ciascun giorno di violazione o inosservanza dei provvedimenti assunti, richiamando a tal fine l'art. 614bis cpc sull'attuazione degli obblighi infungibili di fare o di non fare.

Modifiche alla disciplina della negoziazione assistita (articolo 1, comma 35, l. 206/2021). L'art. 1, comma 35 della L. 206/2021 rende possibile, con immediata applicazione, l'utilizzo della procedura di negoziazione assistita anche per disciplinare le modalità di affidamento e mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio, procedura che sino a questo momento si applicava solo in caso di unioni matrimoniali.

La nuova legge ha modificato l'art. 6 del d.l. 132/2014 (convertito nella L. 162/2014) estendendo l'applicazione della convenzione di negoziazione assistita anche ai procedimenti volti a disciplinare le modalità di affidamento e mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio, le modalità di mantenimento dei figli maggiorenni non economicamente autosufficienti nati fuori dal matrimonio, l'assegno di mantenimento richiesto ai genitori dal figlio maggiorenne economicamente non autosufficiente, gli alimenti.

Anche in questi casi è impossibile individuare la concreta applicazione della previsione de qua perché non desumibile dal dato statistico.

L'art. 1, commi 30 e 31 della L. 206/2021 ha modificato la disciplina del Curatore speciale del minore ex artt. 78 e 80 c.p.c. attribuendo al Giudice la facoltà di procedere alla nomina di tale figura quando i genitori appaiono, per gravi ragioni, temporaneamente inadeguati a rappresentare gli interessi del minore, la cui valutazione è lasciata al prudente apprezzamento del giudice e richiede una motivazione, nonché prevedendo casi in cui tale nomina è obbligatoria a pena di nullità degli atti del procedimento.

Anche in questo caso non è possibile avere un riscontro statistico, tuttavia, dall'osservatorio rappresentato dalla Camera di Consiglio, è possibile attestare come il Tribunale di Treviso fa spesso ricorso a tale rimedio soprattutto per garantire l'attuazione di specifiche prescrizioni disposte a tutela della cura e dei bisogni dei minori. In tal modo vengono sgravati o comunque sollevati da incumbenti sempre più gravosi e sempre più frequenti i Servizi Sociali, ai quali sempre più spesso i minori vengono, purtroppo affidati.

Crisi d'impresa.

L'entrata in vigore in data 15.7.2022 del Nuovo Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza ha determinato rilevanti effetti sull'organizzazione degli uffici e sul lavoro del giudice e delle cancellerie.

Il Nuovo Codice ha ampliato le competenze collegiali in materia di sovraindebitamento, ha previsto che l'apertura della liquidazione controllata sia disposta con sentenza e ha favorito il ricorso all'esdebitazione.

Ciò ha determinato un aggravio del lavoro per l'aumento dei procedimenti e per la maggior complessità della decisione collegiale.

Anche le sentenze di apertura della liquidazione giudiziale sono destinate ad aumentare in ragione delle informative raccolte d'ufficio presso Agenzia delle Entrate, Riscossione, INAIL, sicché la soglia di procedibilità di 30 mila euro è scarsamente selettiva, perché spesso integrata attraverso il ricorso automatico alle informative.

La previsione di obblighi più stringenti per il Curatore sia in termini di adempimenti che di tempistiche (basti citare le informative ex art. 130 CCI, la nuova disciplina del programma di liquidazione o il registro informatico delle attività) comporta più interventi di controllo e un flusso più ampio di atti da esaminare da parte del giudice.

La pluralità degli strumenti di composizione della crisi disciplinati dal Nuovo Codice e la complessità e novità della disciplina impongono al giudice un fortissimo impegno in termini di studio, comprensione e applicazione degli istituti.

Anche le cancellerie sono state chiamate a un notevole sforzo per rendere operative le nuove disposizioni, in particolare per l'articolazione del procedimento unitario, per la previsione di un flusso informativo al PM che riguarda pressoché tutti gli atti e i procedimenti, nonché per i problemi informatici di funzionamento degli applicativi.

Le pendenze delle procedure concorsuali nel periodo in esame si sono ridotte (dato iniziale nr. 1146, dato finale 933); le iscrizioni hanno subito un aumento, passando da n. 346 del 2022 a n. 416 al 30.6.2023, mentre le definizioni hanno subito un lieve calo da n. 534 a n. 479.

Sotto la vigenza del CCI sono stati iscritti (*):

1 - n. 236 procedimenti unitari, di cui nr. 166 definiti, con una pendenza al 30.6.2023 di nr. 70 procedimenti;

2 – n. 166 ricorsi per l'apertura della liquidazione giudiziale, di cui 123 definiti, e aperte nr. 74 liquidazioni giudiziali;

3 – n. 64 procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento (fase esecutiva) e nr. 58 (fase dichiarativa).

I dati sub 1 non sono comparabili con quelli dell'anno precedente data la novità del procedimento unitario.

I dati sub 2 possono essere confrontati con il dato delle istanze prefallimentari e delle sentenze di fallimento del periodo 1.7.2021 – 30.6.2022 (con nr. 180 iscrizioni e nr. 77 sentenze di fallimento) e denotano un trend invariato.

I dati sub 3 confermano l'incremento già realizzatosi negli ultimi anni e dimostrano l'ampio ricorso al principale strumento di risoluzione della crisi dei soggetti sovraindebitati; attualmente sono pendenti n. 142 procedimenti di liquidazione del patrimonio (*).

I dati relativi alla composizione negoziata anche sotto la vigenza del nuovo codice denotano un assai contenuto ricorso a questo istituto: nel periodo in esame sono state depositati 4 ricorsi (*).

Per quanto riguarda la materia delle esecuzioni, in particolare delle esecuzioni immobiliari, non è ancora possibile stabilire l'impatto della Riforma Cartabia sull'organizzazione dell'ufficio, in quanto per i procedimenti iscritti a ruolo dopo l'entrata in vigore della modifica legislativa non risultano ancora fissate le udienze ex art. 569 c.p.c. I due G.E., infatti, stanno fissando in questo periodo le udienze per l'autorizzazione alla vendita relative ai fascicoli iscritti a ruolo tra la fine del 2022 e l'inizio del 2023.

La materia delle esecuzioni immobiliari, anche per quest'anno, è stata caratterizzata dalla forte riduzione del dato delle pendenze passate da n. 2744 a n. 2002, con un leggero calo delle iscrizioni da n. 558 a n. 457 e delle definizioni da n. 1154 a n. 1119.

Le esecuzioni mobiliari sono caratterizzate da una diminuzione delle pendenze (da n. 993 a n. 862), da un aumento delle iscrizioni, da n. 2747 a n. 2838 e delle definizioni da n. 2764 a n. 2852.

Materia Bancaria.

Al 15/09/2023 pendevano 208 procedimenti in materia bancaria (*), considerandosi ricompresi tutti i procedimenti il cui codice oggetto è riconducibile a tale materia..

Nell'ultimo quadriennio il calo di iscrizioni di procedimenti di contenzioso bancario è stato costante, basti pensare che nel 2018 pendevano circa 500 procedimenti (*).

Notevole impatto potrebbe avere sul contenzioso la sentenza n. 9479 del 6 aprile 2023 delle Sezioni Unite della Cassazione. Tale sentenza impone al Giudice del merito che emette un decreto ingiuntivo il controllo sul carattere abusivo delle clausole di un contratto stipulato con un consumatore (caso molto frequente: un contratto di finanziamento) posto a base della richiesta di ingiunzione. La Cassazione stabilisce che il Giudice può esercitare poteri istruttori d'ufficio, ma sempre nei limiti del procedimento di ingiunzione. Di fronte ad un accertamento complesso, deve negare l'ingiunzione perché non può disporre una consulenza tecnica d'ufficio. Se invece il giudice concede l'ingiunzione deve emettere un decreto motivato che dà conto del controllo eseguito e deve avvisare il consumatore che può proporre opposizione entro 40 giorni per contestare le clausole ritenute abusive perché, in caso contrario, non può più fare valere il carattere abusivo delle clausole e il provvedimento, non opposto, diviene irrevocabile. Quando il decreto non motiva sul punto, spetta al giudice dell'esecuzione controllare se ci sono clausole vessatorie che hanno effetto sull'esistenza o l'entità del credito a prescindere dal passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo.

La sentenza ha un apprezzabile impatto sia nei procedimenti di ingiunzione, in quanto impone al giudice del monitorio un controllo non sempre semplice, sia nelle esecuzioni in quanto il giudice dell'opposizione all'esito del controllo effettuato dovrà avvisare le parti, informando il debitore esecutato che potrà proporre un'opposizione tardiva al decreto ingiuntivo entro 40 giorni, per fare accertare l'eventuale abusività delle clausole contenute nel contratto.

Nella **materia del lavoro**, l'abolizione del rito Fornero ha comportato una drastica riduzione, quasi della metà, dei ricorsi in relazione alle impugnazioni dei licenziamenti con domanda di reintegra per i dipendenti assunti anteriormente al 7/3/2015 (nel rito Fornero, infatti, da applicarsi per gli assunti fino all'entrata in vigore del D.Lvo 23/15, erano previste la fase sommaria e quella di opposizione, e almeno il 75% delle ordinanze rese in fase sommaria venivano opposte).

Anche qui, l'arco temporale di riferimento ristretto a soli 4 mesi non consente un tangibile riscontro statistico.

I dati, in controtendenza rispetto alla predetta semplificazione del rito Fornero, indicano un aumento delle pendenze passate da n. 897 a n. 1044, con n. 1442 iscrizioni e n. 1260 definizioni.

Nell'anno precedente le iscrizioni erano state 1261 e le definizioni nr. 1462.

I giudici del lavoro – 4 in pianta organica – da gennaio 2023 hanno operato in 3 e da fine febbraio 2023 a fine luglio 2023 in 2 essendovi stata un'applicazione presso la Corte d'Appello di Venezia.

o

4. Il rinvio pregiudiziale alla Corte di Cassazione

Il Tribunale di Treviso in composizione collegiale si è già avvalso di tale rimedio (relatore ed estensore Dott. Alberto Barbazza, ordinanza 31.5.2023), sottoponendo al Supremo Collegio la questione in ordine all'ammissibilità o meno della domanda cumulata di separazione e divorzio nell'ambito di una procedura congiunta, a fronte del contrasto sul problema maturato nella giurisprudenza di merito.

Lo strumento del rinvio pregiudiziale è indubbiamente utile per risolvere rapidamente questioni interpretative nuove con potenziali riflessi deflattivi del contenzioso.

5. Effetti degli strumenti di definizione conciliativa e di mediazione.

Non è possibile precisare in quali termini questa modalità deflattiva abbia avuto efficacia rispetto al carico ordinario dell'Ufficio. Si segnala tuttavia che il foro Trevigiano è tradizionalmente restio, in particolare nella materia della famiglia, a ricorrere a forme alternative stragiudiziali per la risoluzione di controversie nell'ambito del diritto di famiglia. Codice della crisi. I dati relativi alla composizione negoziata anche sotto la vigenza del nuovo codice denotano un assai contenuto ricorso a questo istituto: nel periodo in esame sono state depositati 4 ricorsi (*).

6. Provvedimenti organizzativi adottati per affrontare il mutamento del quadro normativo.

Tra i più importanti provvedimenti organizzativi adottati per far fronte alle recenti novità legislative si segnalano:

1) la variazione tabellare del 7 febbraio 2023 con cui – tra l'altro - in materia di famiglia, minori e persona, si prevede che: 1) tenuto conto dell'eliminazione dell'udienza di comparizione dei coniugi avanti al Presidente, viene modificato il criterio delle assegnazioni delle cause in materia di famiglia, in particolare con riferimento alle separazioni e ai divorzi contenziosi; 2) l'assegnatario del procedimento è nominato relatore e delegato alla trattazione e istruzione del procedimento;

2) la variazione tabellare del 5 maggio 2023 con cui si è disposto - in conformità alle nuove disposizioni di legge – sulle assegnazioni delle seguenti cause: 1) cause di cui all'art. 441-bis cpc (impugnazione del licenziamento con domanda di reintegra ex art. 441-bis cpc); 2) procedimenti di intimazione di licenza o di sfratto per cessazione del comodato di beni immobili – uso diverso e per comodato o per finita locazione di azienda; procedimenti di intimazione di licenza o di sfratto per cessazione del comodato – uso abitativo; 3) reclami avverso le autorizzazioni rilasciate dal notaio ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149;

3) la variazione tabellare del 22 giugno 2023 che, tra l'altro, ha stabilito che per le cause oggetto n. 111402 – Stato civile (rettifica del nome e altri atti dello Stato Civile) non è necessaria l'assistenza del difensore e che la Cancelleria provvede all'acquisizione dei documenti nel fascicolo telematico;

4) la disposizione di servizio del 2 marzo 2023 che disciplina(va) il pagamento del contributo unificato per i procedimenti che, in forza della Riforma Cartabia, seppure transitoriamente iscritti nei ruoli della Volontaria Giurisdizione dovevano essere trattati con il rito contenzioso ordinario (successivamente è intervenuto la patch ministeriale del 16.6.2023 che ha disposto la traslazione dei relativi codici oggetto dal registro della V.G. a quello del contenzioso civile, confermando che tali procedimenti dovevano essere assoggettati al contributo unificato previsto per le cause trattate col rito contenzioso ordinario);

5) la disposizione di servizio del 4 maggio 2023 con cui si è stabilito che la Cancelleria iscriva come procedimenti da trattare ai sensi della Riforma Cartabia solo le opposizioni a decreto ingiuntivo relative a ricorsi per ingiunzione depositati dal 1 marzo 2023 in poi;

6) il provvedimento del 3 marzo 2023 con cui è stata avviata la costituzione del Comitato previsto dall'art. 179-ter disp. att. cpc (trattasi del Comitato che forma e aggiorna l'elenco dei professionisti delegati alle vendite nelle esecuzioni immobiliari);

7) il provvedimento del 12 luglio 2023 con cui è stato costituito il Comitato per la formazione e la gestione dell'elenco dei mediatori familiari ex artt. 12-bis ss. disp. att. cpc.

o

SETTORE PENALE

7. Obiettivi fissati dal PNRR.

Dai dati forniti dal Ministero con la PEC del 1 agosto 2023 emerge una situazione deficitaria del Tribunale di Treviso con riferimento agli obiettivi del PNRR per il settore penale.

In particolare è qualificata come elevata la criticità del disposition time.

In effetti dalle statistiche fornite dal Ministero con la PEC del 1.8.2023 risulta quanto segue:

| penale | 2019 | 2022 | % | % su base nazionale |
|----------|------|--------|--------|---------------------|
| definiti | 7398 | 7822 | 0,05% | |
| pendenti | 7824 | 10760 | 38,42% | -12,7% |
| DT | | 30,10% | | -6,9% |

Al fine di rinforzare il settore in vista del raggiungimento degli obiettivi del PNRR, la pianta organica della sezione dibattimento è stata di recente aumentata da 8 a 9 giudici, e dal luglio 2023, con l'arrivo della dott.ssa Mabel Manca, tutti i posti della sezione sono coperti. L'organico della sezione Gip - Gup è rimasto invece immutato (quattro unità) ed attualmente tutti i posti sono coperti.

Il potenziamento della sezione dibattimento ha dato immediati risultati in quanto nel periodo 1.1.23-30.6.23 a fronte di 1316 procedimenti monocratici sopravvenuti, vi sono state 1371 definizioni, mentre nel corrispondente periodo del 2022 vi erano stati 785 sopravvenuti e 694 definizioni; la durata media è stata di 606 giorni a fronte di una durata media nel corrispondente periodo del 2022 di 799 giorni (*).

Pertanto le definizioni sono passate da 694 a 1316 (sono quasi raddoppiate) e la durata si è ridotta del 30% circa (*).

Nel collegiale, a fronte di 59 procedimenti sopravvenuti nel periodo 1.1.23-30.6.23, vi sono state 54 definizioni, mentre nel corrispondente periodo del 2022 a fronte di 67 sopravvenuti vi erano state 44 definizioni, con conseguente aumento delle definizioni di circa il 20% (*). Al fine di controllare la durata dei procedimenti e favorire la loro definizione in tempi rapidi, e comunque nel rispetto dei criteri di priorità, il monitoraggio dei flussi viene effettuato trimestralmente attraverso l'apposita commissione ex art. 15 D.Lvo. 273/1898 e periodicamente in occasione delle riunioni mensili tra i magistrati previste dall' art. 97 Circ. Tab.

Presso il tribunale è in funzione il sistema Giada che provvede alla fissazione delle prime udienze dei processi avanti il tribunale, sia monocratico che collegiale, con criteri preimpostati, basati sulle priorità previste dall'art. 132 bis disp. att. c.p.p., sulle priorità convenzionali previste a livello distrettuale, sul peso dei processi in relazione alla gravità delle contestazioni e al numero di imputati.

Nell'individuazione delle udienze successive alla prima i giudici della sezione dibattimento tengono conto del grado di priorità del processo, della data di prescrizione dei reati, della presenza o meno della parte civile, dando preferenza ai processi con reati prioritari, e nell'ambito di questi a quelli con parte civile costituita, calendarizzando sin dall'inizio le udienze necessarie per arrivare alla decisione, in modo da garantire la chiusura dei processi prioritari in tempi sufficientemente rapidi.

I processi non prioritari, o con data di prescrizione nei 24 mesi successivi alla prevedibile data della pronuncia della sentenza, vengono trattati solo nei residui spazi disponibili.

In data 7.6.2022, in attuazione delle "Linee guida in materia di trattazione dei procedimenti penali e di priorità" emanate il 10.7.2018 dal Presidente della Corte d'Appello di Venezia con la condivisione del Procuratore Generale, il Presidente del Tribunale e il procuratore della Repubblica di Treviso hanno sottoscritto un Protocollo per lo smaltimento dei procedimenti prossimi alla prescrizione (c.d. archiviazione processuale).

o

8. Operatività degli istituti di deflazione processuale

Operatività della querela

a seguito dell'ampliamento del novero dei reati perseguibili a querela introdotto dalla Riforma Cartabia e della regolamentazione normativa dell'ipotesi di remissione tacita della querela per mancata comparizione non giustificata del querelante citato in qualità di testimone (art. 152 c.p.), vi è stato un significativo numero di casi in cui è stata dichiarata l'estinzione del reato per remissione della querela, oppure l'improcedibilità per difetto di querela: da n. 345 sentenze del primo semestre 2022 (23 gip – 322 dib) a n. 765 del primo semestre 2023 (91 gip – 674 dib.) (*).

Ciò in particolare si è verificato con frequenza in relazione ai seguenti reati:

furto, anche aggravato (escluse ovviamente le ipotesi di furto aggravato per cui si deve procedere d'ufficio);

lesioni personali;

minaccia;

violenza privata;

lesioni personali stradali gravi o gravissime non aggravato;

truffa.

Non punibilità per speciale tenuità del fatto

Questo istituto continua a trovare applicazione con una certa frequenza nella fase dibattimentale: da 59 sentenze nel primo semestre 2022 (56 gip, 3 dibattimento) a 61 sentenze nel primo semestre 2023 (45 gip, 16 dibattimento)(*). In particolare l'istituto è stato applicato, a seguito delle aperture della Suprema Corte in materia di guida in stato di ebbrezza, nelle ipotesi di tasso alcolico di poco superiore alla soglia minima di legge.

A seguito delle modifiche introdotte dalla Riforma Cartabia, che ha reso applicabile l'istituto ai reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel minimo ad anni due (anziché nel massimo ad anni cinque come prima), si è verificato un aumento, peraltro sinora modesto dato il breve lasso temporale intercorso, dei casi di applicazione dell'istituto.

Estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova

L'istituto sta trovando sempre maggiore applicazione, specie in sede di opposizione a decreto penale di condanna.

Anche qui l'aumento è ricollegabile, oltre che al cospicuo vantaggio dell'estinzione del reato derivante dal buon esito della procedura, alle previsioni della Riforma Cartabia, che

ha ampliato il novero dei reati per cui è possibile ricorrere alla citazione diretta e per i quali è dunque ora possibile chiedere la messa alla prova.

L'istituto viene spesso utilizzato per i reati di guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di stupefacenti aggravati dall'incidente (aggravante che preclude la possibilità di conversione della pena in lavori di pubblica utilità ai sensi dell'art. 186 co. 9 bis e 187 co. 8 bis C.d.S.) e per il reato di lesioni stradali di cui all'art. 590 bis c.p., ma anche nell'ambito di reati contro il patrimonio (furti aggravati con strappo) e contro la persona (lesioni volontarie, anche aggravate).

Le criticità nell'applicazione dell'istituto sono connesse principalmente ai tempi lunghi necessari all'UEPE per la predisposizione del programma di trattamento e per il reperimento dell'ente presso cui svolgere i lavori di pubblica utilità.

Estinzione del reato per condotte riparatorie

L'istituto ha trovato per ora scarsa applicazione, nonostante le novità introdotte dalla Riforma Cartabia, che ha esteso i casi di perseguibilità a querela (3 sentenze primo semestre 2022, 4 sentenze nel primo semestre 2023) (*).

La difficoltà maggiore è costituita dal determinare l'eshaustività della riparazione del danno, giacché la persona offesa tende solitamente, attraverso il proprio difensore, a ritenere insoddisfacente l'offerta dell'imputato, e il giudice si trova privo di strumenti per verificare l'effettiva entità del danno, dovendo così decidere senza adeguato approfondimento sul punto, costretto ad accogliere l'istanza dell'imputato, ove non palesemente inadeguata, onde perseguire l'intento deflattivo auspicato dal legislatore.

Estinzione del reato per condotte riparatorie di illeciti contravvenzionali

La nuova disciplina dell'estinzione delle contravvenzioni in materia di igiene, produzione e vendita di alimenti e bevande, introdotto dalla Riforma Cartabia (art. 70 del D. Lgs. 150/2022) che ha modificato gli artt. 12-ter e ss. della L. 283/1962 è suscettibile di essere applicata nell'ambito del dibattimento solo nelle ipotesi previste dall'art. 12 nonies della legge citata, cioè nell'ipotesi di adempimento tardivo delle prescrizioni.

Ad oggi non si è verificato ancora alcun caso di applicazione della normativa in questione.

Riduzioni di pena in funzione incentivante di semplificazioni processuali

A seguito della nuova disciplina della conversione della pena detentiva in quella pecuniaria nei decreti penali di condanna introdotta dalla Riforma Cartabia, presso il Tribunale di Treviso il valore giornaliero utilizzato per la determinazione della pena pecuniaria è stato individuato, di regola, nell'importo di euro 30,00 salvo aumento o diminuzione in relazione alle condizioni economiche dell'imputato risultanti agli atti.

La norma che prevede la possibilità per l'imputato di chiedere nel termine di giorni 15 dalla notificazione del decreto la sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità senza formulare l'atto di opposizione, sta avendo un discreto utilizzo (32 richieste sinora presentate)(*).

Invece la norma di cui all'art. 460 comma 1 lett. h- bis cpp, secondo cui il pagamento della pena pecuniaria può essere effettuato in misura ridotta di un quinto con rinuncia all'opposizione, ha trovato sinora scarsa applicazione per un motivo di carattere processuale.

Poiché l'articolo 460 comma 5 cpp nella nuova formulazione prevede l'estinzione del reato nel termine di cinque anni se il condannato ha pagato la pena pecuniaria, e quindi preclude la possibilità di concedere la sospensione condizionale della pena, si ritiene che la nuova disciplina del decreto penale non possa trovare applicazione, per il principio del favor rei, per i reati commessi prima dell'entrata in vigore della legge 150/2022 nei casi in cui possa essere concessa la sospensione condizionale della pena.

Infatti, in tali casi, ove si applicasse la nuova disciplina, il condannato potrebbe ottenere la dichiarazione di estinzione del reato solo pagando la pena pecuniaria, in contrasto con la concessa sospensione condizionale, e quindi è più favorevole per lui l'applicazione della disciplina previgente (che consente la concessione della sospensione condizionale ma non prevede il pagamento ridotto).

Ne consegue che la verifica sul tasso di applicazione della norma potrà essere concretamente eseguita solo per i reati commessi prima dell'entrata in vigore della riforma per cui *non* possa essere concessa la sospensione condizionale della pena, o per i reati commessi dopo l'entrata in vigore della riforma (per i quali però non sono ancora decorsi i termini fisiologici affinché venga emesso il decreto penale).

o

9. Richiesta da parte del pubblico ministero di archiviazione per mancanza di elementi per la ragionevole previsione di condanna

Il dato ricavabile dal registro informatico è relativo alle "richieste di archiviazione per mancanza di condizioni" non essendo stata creata una voce specifica; se tale voce è stata utilizzata dall'ufficio della Procura per annotare anche le richieste di archiviazione per "mancanza di elementi per la ragionevole previsione di condanna" si rileva un aumento da 119 richieste nel primo semestre 2022 a 248 nel primo semestre 2023; in generale si può notare un considerevole aumento del complessivo numero di richieste di archiviazione, passate da 1.869 nel primo semestre 2022 a 2.248 del primo semestre 2023 (*).

o

10. Effetti delle limitazioni alle impugnazioni

Per ora tale effetto non è rilevabile, riscontrandosi anzi un aumento pari a 30 delle impugnazioni: da 217 (38 gip, 179 dibattimento) nel primo semestre 2022; a 247 (46 gip, 201 dibattimento) nel primo semestre 2023 (*).

o

11. Incentivi alla rinuncia all'impugnazione nell'ipotesi del giudizio abbreviato giudizio per decreto

Sono state registrate n. 8 richieste al giudice dell'esecuzione presso l'ufficio GIP per applicazione della riduzione di pena a seguito della rinuncia all'impugnazione nel giudizio abbreviato e n. 4 al giudice del dibattimento (*).

o

12. Riti alternativi

A seguito delle modifiche introdotte dalla Riforma Cartabia, che ha reso più appetibili i riti alternativi, si è riscontrato un aumento delle definizioni mediante tali riti.

In particolare:

per il dibattimento:

nel periodo 1/1/23-30/6/23 vi sono state 66 definizioni mediante rito abbreviato e 42 mediante patteggiamento, mentre nel corrispondente periodo del 2022 le definizioni con abbreviato sono state 37 e con patteggiamento 1 (*);

per la sezione Gip-Gup:

nel periodo 1/1/23-30/6/23 vi sono state 140 definizioni mediante rito abbreviato e 136 mediante patteggiamento, mentre nel corrispondente periodo del 2022 le definizioni con abbreviato sono state 91 e con patteggiamento 99 (*).

o

13. Sanzioni sostitutive

L'Istituto sinora è stato scarsamente applicato in quanto le sanzioni sostitutive non sembrano offrire significativi vantaggi rispetto a quelli previsti dall'ordinamento in sede di esecuzione delle pene.

Anzi, il lavoro di pubblica utilità sostitutivo comporta la non appellabilità della sentenza di primo grado, con conseguente necessità per l'imputato di rinunciare alla possibilità di ottenere un risultato migliore in secondo grado, e di dover eseguire a breve termine il lavoro sostitutivo.

o

14. Rinvio pregiudiziale per questioni sulla competenza

L'istituto previsto dall'art. 24 bis c.p.p. non ha finora trovato applicazione.

o

15. Dichiarazione di non doversi procedere ex art. 420 quater c.p.p.

Già prima dell'introduzione della sentenza di non doversi procedere, la sospensione ex art. 420 quater c.p.p. trovava applicazione in un notevole numero di casi, soprattutto nei confronti degli stranieri privi di residenza o domicilio in Italia, in conseguenza dell'orientamento espresso dalla Suprema Corte a sezioni unite con la sentenza n. 23948 del 28.11.2019, depositata il 17.8.2020, che aveva ritenuto l'inidoneità della notifica del decreto di rinvio a giudizio nel domicilio eletto presso il difensore d'ufficio, privo di contatti con il proprio assistito, a far ritenere l'effettiva conoscenza del processo da parte dell'imputato.

Con l'entrata in vigore della Riforma Cartabia, che ha introdotto la sentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo in luogo della sospensione, l'improcedibilità è già stata dichiarata in un numero significativo di casi (161 sentenze emesse, di cui 23 gip e 138 dibattimento) (*).

o

16. Contributo fornito alla giurisdizione dalla Magistratura Onoraria

La Magistratura Onoraria fornisce un contributo rilevante, sia quantitativamente che qualitativamente, all'attività del Tribunale.

Non considerando i Giudici di Pace, attualmente sono in servizio 12 Giudici onorari (a fronte di una pianta organica di 17 unità), di cui uno solo è entrato in servizio dopo il D. Lgs. 116/2017. I GOP sono addetti in netta prevalenza alle materie civili (11 su 12) e si occupano prevalentemente di esecuzioni mobiliari (3), amministrazioni di sostegno (5), sfratti (1), contenzioso civile ordinario (2).

L'unico GOP attualmente in servizio presso l'UPP della sezione penale – dibattimento ha assunto l'incarico dopo l'entrata in vigore del D.L.vo n. 116/2017, perciò, in base all'art. 179 della circolare sulla formazione delle tabelle, non può essere assegnatario di procedimenti penali, non ricorrendo i presupposti previsti a tal fine dagli artt. 11 e 12 del decreto legislativo 116/2017 (scopertura della sezione penale superiore al 30%).

Il suo contributo è pertanto limitato a quanto può fare come componente dell'ufficio per il processo (collaborazione con i giudici).

Sotto tale profilo sarebbe auspicabile una modifica normativa che consenta l'utilizzo dei magistrati onorari assunti dopo l'emanazione del decreto legislativo 116/2017 in modo meno restrittivo, così da consentirne l'impiego nella trattazione di processi penali monocratici di regola, e non solo in casi eccezionali. L'utilizzo della magistratura onoraria sarebbe in particolare estremamente utile con riferimento ai processi da opposizione a decreto penale, relativi ai reati di minore importanza ma assai numerosi, e tali da incidere in modo significativo sul carico di lavoro complessivo.

A fronte di una perdurante carenza di organico dei magistrati togati (la scopertura media del Tribunale di Treviso è da tempo nell'ordine del 12-15%) l'ausilio fornito dai GOP è indispensabile.

Le procedure valutative di conferma dei magistrati onorari sono in corso di svolgimento. La stabilizzazione consente di regolarizzare la posizione lavorativa dei magistrati onorari e di garantire loro una meritata sicurezza retributiva e previdenziale.

o

17. Incidenza degli addetti UPP sull'operatività degli uffici giudiziari e sulle nuove prassi organizzative.

Gli addetti UPP, attualmente nel numero di 41 su 51 previsti, supportano l'attività dei magistrati espletando attività di collaborazione, preparazione e organizzazione in generale del lavoro giudiziario, con un apporto quantificabile nella misura di circa 2/3, mentre per la restante parte dell'orario lavorativo sono destinati ad operare in cancelleria dando, di regola, esecuzione ai provvedimenti del magistrato.

Quanto al modo di utilizzo di questa risorsa prevale l'assegnazione individuale, ma nelle materie delle esecuzioni immobiliari e nella sezione GIP-GUP sono state adottate forme trasversali di impiego degli addetti che hanno dato ottimi risultati, valutabili anche statisticamente.

Dall'esame dei dati statistici può evincersi che nella materia delle esecuzioni immobiliari, dove è operativo un ufficio del processo con funzioni trasversali di assistenza di cui fanno parte 3 addetti UPP, vi è stato nel 2022 e 2023 un sensibile calo delle pendenze passate da n. 3359 al 30.6.2021 agli attuali n. 2005 con oltre 1000 definizioni per anno, nonostante la presenza in servizio di solo 2 giudici sui 3 previsti in tabella.

I GE stimano attualmente come "imprescindibile" l'apporto degli addetti UPP.

Anche nel settore del contenzioso civile l'apporto degli addetti UPP è rilevante seppure di difficile riscontro statistico.

Un prezioso contributo è stato fornito dagli addetti UPP nella sezione Gip-Gup, ove è stato fatto un lavoro particolarmente consistente con riferimento alla giacenza dei decreti penali. Infatti, per croniche carenze di personale di cancelleria, alla data del 24 marzo 2022 risultavano giacenti 3679 decreti da emettere (*).

I funzionari UPP hanno provveduto alla suddivisione dei fascicoli per data di prescrizione e all'intestazione partendo da quelli con data di prescrizione più vicina e in questo modo sono stati predisposti ad oggi circa 3000 decreti penali (*).

Peraltro ciò ha comportato un consistente aumento del numero delle opposizioni, con conseguenti difficoltà sia per i Gip, allorché vengono richiesti riti alternativi, sia i giudici del dibattimento, allorché il processo prosegue con il rito ordinario.

A tale scopo è stato aumentato di cinque unità il numero di processi da opposizione a decreto penale che ogni magistrato della sezione dibattimento riceve mensilmente.

Treviso, 13 ottobre 2023

Il Presidente
Antonello Fabbro



TRIBUNALE DI VERONA

SETTORE CIVILE

1) Valutazione generale sulla recente riforma

Quale premessa generale, bisogna sottolineare ad oggi (periodo 30.6.22 – 30.6.23) una riduzione del 10% circa delle sopravvenienze di contenzioso civile, che sembra permanere anche nella seconda metà del 2023.

E' un *trend* già in atto da qualche anno, ma su di esso incide verosimilmente anche, per l'ultimo periodo, la necessità - che spesso si accompagna ad interventi legislativi di riforma - di metabolizzare il nuovo impianto normativo. È in ogni caso difficile valutare l'impatto della riforma, giacché il tempo trascorso dalla sua entrata in vigore non è molto: basti dire che per la maggior parte delle cause instaurate dopo l'entrata in vigore del D.lgs. 149/2022 non si è ancora tenuta la prima udienza o, comunque, si è appena tenuta. E' quindi ancora troppo presto per valutare gli effetti concreti della riforma.

Sempre in generale, allo stato e con la speranza di esser smentiti, non si ritiene che, quanto meno nel settore civile, un mutamento generalizzato del procedimento possa portare (come le numerose e svariate riforme procedurali precedenti) a benefici significativi in termini di aumento delle definizioni delle cause e di maggiore celerità di queste ultime, poiché il "collo di bottiglia" è dato dalla quantità (e qualità) delle decisioni che ciascun magistrato può garantire in un dato lasso di tempo. Su questo la riforma (come le precedenti) nulla aggiunge e nulla toglie.

In ogni caso, a prescindere da quanto sopra, valgono queste osservazioni:

1. l'ampliamento della competenza del Giudice di Pace alle cause relative a beni mobili fino a 10 mila Euro ed a quelle di risarcimento da circolazione stradale fino a 25 mila, si innesta sulla situazione di gravi scoperture dell'ufficio del GdP (4 giudici su 24 di organico);
2. le significative modifiche alla fase introduttiva del processo (che presuppongono che il Giudice, entro 15 giorni dalla costituzione del convenuto, dovrebbe aver raggiunto una tale conoscenza della causa da poter adottare i provvedimenti istruttori) introducono un meccanismo processuale di difficile complicazione ed attuazione nei tempi brevi, anche tenendo conto dell'attuale carenza di organico della magistratura e del personale amministrativo. Ciò non accadendo, si avrebbe l'effetto di allungare la durata dei processi, verificandosi proprio quello che la riforma vorrebbe evitare. Tra le altre cose, la previsione normativa dell'onere posto a carico del convenuto di prendere posizione "in modo chiaro e specifico", oltre ad esser generica, rischia di appesantire gli atti difensivi a scapito della sinteticità;
3. l'ordinanza di accoglimento della domanda nelle cause su diritti disponibili "quando i fatti costitutivi sono provati e le difese sono manifestamente infondate" (art. 183 *ter* c.p.c.), appare un'ipotesi quasi di scuola;
4. la formulazione della norma sul nuovo procedimento semplificato di cognizione, ampliando i casi di applicazione di questo modello, potrebbe avere un effetto

acceleratorio che, però, si scontra con le necessarie tempistiche delle decisioni che ciascun magistrato può garantire in un dato lasso di tempo (l'ordinanza, alla fine, com'era quella emessa ex art. 702 ter CPC vecchio testo, finisce con l'averne il contenuto di una sentenza);

5. quanto alle forme alternative di trattazione (artt. 127 bis e ter), in linea generale, è stata valutata ed utilizzata positivamente la "codificazione" delle modalità di trattazione e decisione non in presenza, in precedenza disciplinate da norme speciali collegate all'emergenza per Covid 19 (per l'udienza scritta occorrerebbe peraltro prevedere due distinti termini, per le note e per le repliche, in modo da tutelare meglio il rispetto del contraddittorio);
6. circa le tecniche di redazione degli atti (Art. 121 c.p.c.), la recente emanazione del decreto ministeriale 7.8.2023 non consente allo stato di formulare valutazioni attendibili sulle ricadute concrete di tale disciplina.

2) Minori e famiglia

I procedimenti relativi allo stato delle persone, ai minorenni e alle famiglie sono stati quelli più innovati dalla riforma c.d. Cartabia, con effetti indiretti anche di diritto sostanziale.

Ciò ha comportato un eccezionale impegno organizzativo e formativo, affrontato con lo studio personale, la partecipazione a convegni e a webinar, con incontri fra i Magistrati delle tre sezioni civili, con riunioni fra i Magistrati togati ed onorari della sezione, con il personale di cancelleria, con i rappresentanti del foro e con quelli del notariato. Con questi ultimi è stato aperto un tavolo per individuare linee guida condivise sull'esercizio delle competenze loro conferite dall'art. 21 d.lgs. 149/2022, così da consentire il pressoché immediato esercizio delle competenze alternative con il necessario coordinamento con la cancelleria e con la Procura della Repubblica.

In particolare, sono state attribuite al tribunale ordinario nuove competenze prima attribuite al Tribunale per i Minorenni, con traslazione dei procedimenti *de responsabilitate* (decadenza, affievolimento, sospensione della responsabilità genitoriale) instaurati precedentemente davanti al Tribunale dei Minorenni.

È stata prevista inoltre un'accelerazione dei procedimenti, con introduzione di attività processuale da svolgersi in tempi brevi, talora brevissimi, con la pronuncia di provvedimenti indifferibili *inaudita et altera parte*, con un regime analogo a quello dei procedimenti cautelari. Numerose e in continuo aumento, anche nel periodo feriale, sono state le richieste di provvedimenti indifferibili di varia natura e di misure di protezione. Tali novità, pur coerenti con la finalità di tutelare importanti interessi (dei figli minori o delle vittime di violenza domestica), hanno comportato la necessità di una riorganizzazione, anche con modifica delle tabelle organizzative, che tuttavia non è sufficiente a fronteggiare adeguatamente tutti i ricorsi urgenti con le risorse personali attualmente disponibili.

Inoltre, sono stati attribuiti al Giudice delle controversie familiari nuovi ampi poteri istruttori ufficiosi, non solo in presenza di figli minori ed è stato introdotto un procedimento specifico per l'attuazione dei provvedimenti (art. 473 bis 38 cpc), anche in questo caso con previsione di provvedimenti urgenti *inaudita*: in entrambi i casi, la riforma è troppo recente per avere dati, anche statistici, concreti.

L'anticipazione dell'applicabilità della nuova procedura all'1.3.2023 ha determinato nei mesi precedenti un eccezionale flusso in entrata (per trattare le cause con il vecchio rito) e, nel primissimo periodo successivo, un rallentamento, per la verosimile attesa da parte del foro di approfondire il nuovo rito, rallentamento compensato dall'impegno richiesto dalle numerose questioni non solo di diritto, ma altresì organizzative e informatiche, che i primi procedimenti hanno posto ai Giudici e al personale amministrativo.

Dal punto di vista statistico, quindi, i dati non sono compiutamente disponibili e, comunque, per i motivi suddetti non sono affidabili.

In ogni caso, per l'anno 1.7.2022/30.6.23, i procedimenti in materia di famiglia sono stati pendenti 1.018, iscritti 1.460, definiti 1.612 e pendenti finali 866.

Relativamente al settore della volontaria giurisdizione, quanto alle Amministrazioni di Sostegno, l'andamento delle sopravvenienze è sostanzialmente costante ed invariato (2022: 1.080; 30.9.2023: 880), mentre si registra un incremento per le tutele (2022: 55; 30.9.2023: 75): per tali procedure è fondamentale il contributo dato da tutti i Magistrati onorari, compresi quelli di più recente nomina, che hanno operato su delega dei Magistrati professionali.

3) Crisi di impresa

Per quanto concerne le procedure concorsuali, molta parte della disciplina dettata per quelle di sovraindebitamento (v. Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza: d'ora in poi CCII o Codice) era stata già trapiantata nel corpo della l. n. 3/2012 dalla l. 176/2020, di conversione del cd. Decreto Ristori. Ciò non ostante l'entrata in vigore del Codice, e quindi l'inserimento di tale disciplina in un diverso contesto normativo, ha dato luogo ad ulteriori questioni, in particolare di natura procedurale. Queste procedure negli ultimi due o tre anni hanno conosciuto un incremento rispetto al passato: segnatamente, all'aumento verificatosi nel corso del 2020, in cui sono state depositate 52 ricorsi di accesso a procedure di sovraindebitamento, ha fatto seguito un decremento nel 2021, con 39 procedure complessive, un nuovo, leggero, aumento nel 2022, con 47 procedure, ed un decisivo incremento nell'anno in corso, in cui sono stati finora depositati 64 ricorsi.

Alle tre procedure già conosciute dalla l. n. 3/2023 si sono aggiunti i ricorsi diretti alla concessione del nuovo istituto dell'esdebitazione del debitore incapiente, ma allo stato con numeri più che modesti (4 dall'entrata in vigore dell'istituto), ed ancora rari sono i ricorsi per l'apertura della procedura di liquidazione controllata proposti non dal debitore, ma da creditori.

Le domande di omologa di accordi di ristrutturazione dei debiti, anche ad efficacia estesa, assommano ad oggi a 5, il medesimo numero registrato nel medesimo periodo nell'anno 2022, mentre sono in decremento i ricorsi per concordato preventivo, anche nella forma prenotativa (in numero di 21 nell'anno '22 e di 9 nel presente anno). Quest'ultimo, infatti, è l'istituto che ha subito il maggior impatto per effetto dell'entrata in vigore del Codice, giacché la disciplina ne è divenuta particolarmente complessa e di non lineare interpretazione, oltre che meno "allettante" per il debitore nel caso del concordato liquidatorio (dove alla soglia di soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore al 20% si è aggiunta la necessità di apporti esterni che incrementino di almeno il 10% il patrimonio del debitore, nonché il riconoscimento della legittimazione del liquidatore all'esercizio delle azioni di responsabilità). Non sono, inoltre, ancora pervenute domande di omologa di piani di ristrutturazione ex art. 64 bis.

Quanto, invece, alla procedura liquidatoria maggiore, il numero di sentenze che la dispongono è pressoché allineato a quello registrato nel 2022: 124 sentenze di fallimento e 30 di liquidazione giudiziale nell'anno 22 e 5 sentenze di fallimento e 93 di liquidazione giudiziale sino a fine settembre '23. Si nota tuttavia una maggiore attenzione e sensibilità dei professionisti nominati quali curatori al rispetto dei vari termini stabiliti dal Codice della crisi con funzione acceleratoria dello svolgimento della procedura.

Infine, sebbene non sia dato conoscere il numero esatto delle composizioni negoziate attivate nel circondario, giacché da un lato i dati forniti dalla Camera di Commercio sono aggregati a livello regionale, e, dall'altro, la composizione negoziata è suscettibile di svolgersi anche senza che il tribunale venga mai chiamato a pronunciarsi sulla richiesta di

conferma di misure protettive e cautelari, o di autorizzazione a contrarre finanziamenti prededucibili o a trasferire l'azienda, tuttavia l'aumento a partire dalla fine del '22 di tali richieste, ed in particolare di quelle dirette alla conferma di misure protettive ex art. 19 del Codice, può lasciare ipotizzare che l'istituto stia prendendo piede; i numeri rimangono peraltro modesti (7 nel 2023).

4) Rapporti bancari

È evidente che non è ancora possibile apprezzare gli effetti della recente riforma sul piano della trattazione e definizione delle controversie in materia bancaria poiché le prime udienze nelle cause instaurate con rito semplificato si sono tenute poco prima del periodo di sospensione feriale mentre le prime udienze nelle cause instaurate con il nuovo rito ordinario sono fissate per lo più a partire dal corrente mese di ottobre.

Con riferimento ai flussi va premesso che a partire dal 2107 si è registrato una notevole calo delle nuove iscrizioni a ruolo a seguito del trasferimento della sede del principale Istituto bancario del circondario del Tribunale per effetto della fusione con altro Istituto, al punto che le cause in materia bancaria in carico alla III Sezione alla quale è tabellarmente devoluto tale contenzioso, che fino a qualche anno fa ne rappresentavano una delle materie qualificanti e più trattate, sono attualmente stimabili in appena il 10% delle pendenze complessive della Sezione.

In ogni caso, per l'anno 1.7.2022/30.6.23, i procedimenti in materia di contratti bancari sono stati pendenti 93, iscritti 41, definiti 61 e pendenti finali 73.

Nell'ambito di tali ridotti valori si è registrato, a seguito dell'entrata in vigore della Riforma, un lieve calo delle nuove iscrizioni.

Considerati tuttavia il breve lasso di tempo trascorso dall'entrata in vigore della Riforma e l'iniziale cautela del Foro ad instaurare controversie soprattutto nelle forme del nuovo rito ordinario, appare opportuno un congruo periodo di osservazione per verificare se tale lieve e statisticamente non rilevante flessione sarà confermata anche in futuro, così potendosi ragionevolmente ascrivere alle novità introdotte dalla Riforma, soprattutto in materia di mediazione.

5) Immigrazione/Protezione internazionale

Materia non trattata.

6) Contenzioso di lavoro e di previdenza sociale

L'impatto della riforma del CPC è stato limitato, in quanto non è stato toccato l'impianto del rito del lavoro. L'intervento di maggior rilievo è costituito dalla abolizione del c.d. Rito Fornero nelle cause di impugnazione di licenziamento in cui si richiede tutela reintegratoria.

L'art. 441 bis c.p.c. prevede che i Tribunali dedichino una "corsia preferenziale" con udienze ad hoc per le cause di impugnazione dei licenziamenti con richiesta di reintegra e a carico dei dirigenti un dovere di vigilanza al fine di garantire la celere definizione di tali procedimenti. L'implementazione in SICID di un apposito oggetto descrittivo di tali procedimenti agevola la supervisione sull'andamento delle cause e sui tempi di definizione.

Nel settore lavoro le prime udienze e le successive udienze istruttorie e di discussione delle cause depositate nel 2023 sono state effettivamente fissate in tempi molto ristretti. Allo stato, poiché la maggior parte delle cause è ancora in corso, non è possibile ricavare un dato attendibile sulla durata media dei processi contemplati dal 441 bis cpc. Si riscontra

comunque una buona percentuale di conciliazioni già in prima udienza, verosimilmente collegata alla fissazione della prima udienza in tempi celeri.

I procedimenti iscritti a SICID LAVORO nell'anno 2022 sono stati 2041 e nel 2023 (sino alla data del 30.9.2023) sono stati 1571. Comparando le sopravvenienze dei primi tre trimestri di ciascun anno si osserva un aumento delle iscrizioni nell'anno 2023 (1571) a fronte dell'anno 2022 (1458).

Nell'anno 2022 i procedimenti definiti sono stati complessivamente 2127 e nel 2023 n. 1639. Comparando il dato dei primi tre trimestri si osserva un aumento delle definizioni nel 2023 (1639) rispetto al 2022 (1552).

Alla data del 1.1.2022 i procedimenti pendenti erano 1517; alla data del 1.1.2023 i pendenti erano n. 1454, alla data del 30.9.2023 sono diminuiti a 1393.

Nel 2022 la durata media dei procedimenti (esclusi ATP 445 bis e ingiunzioni) era di 440 gg. Nel 2023 la durata media è diminuita a 407 giorni.

In linea generale, la diminuzione delle pendenze e della durata media dei procedimenti appaiono collegate fisiologicamente ad un aumento delle definizioni, prevalentemente riguardanti procedimenti iniziati prima della recente riforma. Non è quindi ancora oggettivamente riscontrabile, sotto il profilo numerico dei carichi di lavoro, l'impatto delle riforme recenti sul contenzioso di lavoro e previdenza.

Infine, la trattazione scritta (127 ter) è utilizzata molto raramente, mentre la trattazione da remoto (127 bis) viene utilizzata con frequenza, in genere su richiesta di difensori o parti residenti fuori Verona e per le udienze in cui non sia richiesto o opportuno un contatto diretto del Giudice con le parti (in particolare ciò si verifica per udienze di conferimento incarico CTU, cause del contenzioso scolastico, conciliazioni).

7) Il rinvio pregiudiziale

Istituto di sicura utilità, allo stato è stato utilizzato in un solo caso, da un collega della I Sezione Civile.

8) Definizione conciliativa e mediazione

Al momento – stante il poco tempo trascorso dall'entrata in vigore della riforma - non si dispone di dati numerici che consentano una valutazione ed appare comunque difficile ottenerne, alla luce degli strumenti statistici a disposizione. Si segnala che è stato costituito il Comitato per la formazione dell'elenco dei mediatori familiari presso il tribunale, presieduto dalla Presidente della I Sezione Civile su delega dello scrivente e che è stato formato il relativo elenco dei mediatori, previa valutazione delle richieste di iscrizione. Nei decreti di fissazione delle udienze nelle cause di famiglia, salvo vi siano denunce per violenza domestica, è poi sempre contenuto l'invito ad intraprendere un percorso di mediazione.

9) Apporto della Magistratura Onoraria

L'apporto è rilevante e necessario.

Vi sono 10 Giudici Onorari alla I Sezione Civile (Famiglia e Successioni), 6 alla II Sezione Civile (Procedure concorsuali ed Esecuzioni), 5 alla III Sezione Civile (civile ordinario).

Il totale dei procedimenti civili definiti con sentenza e in altro modo è pari a 9.998 nel 2022: tra questi, quelli definiti dai Magistrati onorari sono 1.555.

Il totale dei procedimenti civili definiti con sentenza e in altro modo è pari a 5.482 sino al 15.9.2023: tra questi, quelli definiti dai Magistrati onorari sono 1.460.

Si veda il punto 2), circa il fondamentale apporto dato dalla Magistratura Onoraria in particolare all'attività della I Sezione Civile.

Quanto alle altre due Sezioni, l'apporto è limitato alla celebrazione di cause di civile ordinario, eccezion fatta per la III Sezione Civile, in cui due Magistrati Onorari celebrano anche un'udienza al mese ciascuno.

Per quanto concerne il **Giudice di Pace di Verona** (l'analogo ufficio di Legnago ha un movimento di affari trascurabile dal punto di vista statistico), questi i dati:

2022 – contenzioso ordinario

pendenti: 2188;

sopravvenuti: 2443;

definiti: 2.201

30.6.2023– contenzioso ordinario

pendenti: 2.430;

sopravvenuti: 1.642;

definiti: 1.306

Nel 2022 sono state pubblicate 1.715 sentenze e 1.081 sino al 30.6.2023.

Nella lettura di tali dati va tenuto presente che, su di un organico di 24 Giudici ce ne sono solamente 4 che si occupano tanto del civile quanto del penale.

10) Incidenza della presenza degli addetti UPP sull'operatività dell'ufficio giudiziario

Va subito sottolineato come nel settore civile il numero dei funzionari UPP si sia progressivamente assottigliato.

Sin dall'inizio (i funzionari prendevano servizio a fine febbraio 2022, tanto al civile quanto al penale) il loro numero non corrispondeva a quelli assegnati sulla carta (51) e, nel corso del tempo, tale numero diminuiva ulteriormente per le dimissioni presentate dai funzionari medesimi, che trovavano sistemazioni lavorative più soddisfacenti e durature.

Ulteriore causa della diminuzione era la necessità di un loro successivo trasferimento dal settore civile sia al Dibattimento penale che al GIP/GUP, per la celebrazione delle udienze che, altrimenti, con il personale amministrativo presente (gravemente carente, specie nella qualifica degli assistenti), non si sarebbero potute celebrare.

Oggi alla I Sezione Civile sono assegnati 3 funzionari, 2 alla II e 2 alla III (il settore lavoro ne è privo).

4 funzionari sono poi assegnati alla Volontaria Giurisdizione (pur non essendo in teoria previsti), a seguito di una scelta che lo scrivente ha dovuto prendere con l'accordo dei presidenti di sezione e della dirigenza amministrativa: in caso contrario, tale settore del Tribunale sarebbe stato destinato alla paralisi (si noti che tale cancelleria tratta materie di enorme delicatezza ed impatto sociale, come le amministrazioni di sostegno e le tutele).

Il modesto numero dei funzionari UPP destinato alle tre sezioni civili fornisce comunque un apporto complessivamente positivo, sì da ridurre i tempi di carico e scarico degli atti delle parti e dei provvedimenti dei giudici e di esser di ausilio all'operato delle cancellerie.

Sotto il profilo giurisdizionale, gli addetti UPP, dopo il primo periodo di formazione effettuata anche dai giudici di ciascuna sezione, sono stati adibiti all'assistenza in udienza, alla verbalizzazione, alla preparazione delle udienze, allo studio di questioni giuridiche, alla predisposizione di modelli e bozze di provvedimenti (ordinanze, sentenze, decreti, in particolare di liquidazione di compensi), al coordinamento con le cancellerie, alla compilazione di schede del processo, alle ricerche di giurisprudenza e dottrina.

E' chiaro peraltro che l'operato dei suddetti funzionari, per la loro stessa modesta consistenza numerica, non può certo influire significativamente.

In ogni caso, secondo i dati ricavabili dall'ultimo monitoraggio PNRR del Ministero, questo Tribunale ha pressoché dimezzato l'arretrato dal 2019 ad oggi e ridotto il cd. "Disposition Time" (DT), nonché aumentato costantemente l'indice di smaltimento (CR).

Questi i dati:

2019

Iscritti 6.789; definiti 8.078; pendenti 7.733; arretrato 954; DT 349; CR 1,19

2020

Iscritti 6.212; definiti 6.308; pendenti 7.723; arretrato 986; DT 447; CR 1,02

2021

Iscritti 6.370; definiti 7.016; pendenti 7.174; arretrato 706; DT 373; CR 1,10

2022

Iscritti 5.663; definiti 6.326; pendenti 6.594; arretrato 656; DT 380; CR 1,12

I semestre 2023

Iscritti 2.914; definiti 3.582; pendenti 5.940; arretrato 578; DT 300; CR 1,23

SETTORE PENALE

1) Riforme più recenti. Realizzazione ed effetti. Provvedimenti organizzativi.

Nel corso dell'anno giudiziario di interesse (1.7.2022/30.6.2023) è entrata in vigore - dal 30.12.2022 - la riforma c.d. Cartabia (D.L.vo 10.10.2022, n. 150) che ha introdotto importanti novità nel diritto penale, sia sostanziale che processuale.

Sotto il **profilo processuale**, queste le modifiche più rilevanti:

1. l'udienza predibattimentale (554 bis cpp), con la nuova regola di giudizio della "ragionevole previsione di condanna", in assenza della quale deve essere pronunciata sentenza di non luogo a procedere (ex art. 554 ter cpp);
2. per gli imputati irreperibili che non abbiano effettiva conoscenza del processo, l'improcedibilità da dichiararsi con sentenza ex art. 420 quater cpp;
3. emissione del decreto penale di condanna anche per reati in relazione ai quali sia irrogata una pena detentiva fino a un anno e, allo stesso tempo, è stata aumentata la forbice del tasso di conversione della pena detentiva in pena pecuniaria (oggi estesa da un minimo di 5 euro a un massimo di 250 euro, quando in precedenza il minimo era 75 euro e il massimo 225 euro);
4. aumento dei reati per i quali l'azione penale viene esercitata, nei modi ordinari, con decreto di citazione diretta a giudizio (art. 550 co. 2 cpp) e ciò indirettamente ha ampliato l'operatività dell'istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova (cd MAP), secondo quanto previsto dall'art. 168 bis c.p. che richiama l'art.550 co. 2 cpp;
5. con finalità deflattiva, la previsione della riduzione di pena di un ulteriore sesto, nei procedimenti con rito abbreviato, in caso di mancata impugnazione contro la sentenza di condanna (art. 442 co. 2 bis cpp) e la previsione della riduzione di pena di un ulteriore quinto, nei procedimenti per decreto, in caso di mancata opposizione (art. 460 co. 5 cpp);
6. obbligo della riproduzione audiovisiva dell'assunzione delle prove dichiarative (510 co. 2 bis cpp): la disposizione ha uno stretto collegamento con la nuova regola, dettata dalla riforma Cartabia, operante nei casi di "mutamento del giudice" (495 co. 4 ter, cpp) secondo cui l'attività istruttoria svolta dal precedente giudice resta salva, senza la necessità di rinnovarla a richiesta di parte.

Sotto il **profilo sostanziale**, queste le modifiche più rilevanti:

1. è aumentato il numero dei reati procedibili a querela [tra cui alcune fattispecie molto ricorrenti, come le lesioni personali stradali nelle ipotesi non aggravate (590 bis cp), i furti aggravati ex artt. 624-625 cp (tranne residuali ipotesi), il danneggiamento nelle ipotesi di cui al comma 1 dell'art. 635 c.p., la violenza privata (610 cp), il sequestro di persona, nell'ipotesi base (605 co. 1 cp), la contravvenzione della molestia o disturbo alle persone (660 cp)];
2. è stata ampliata la non punibilità per particolare tenuità del fatto, ex art. 131 bis c.p., essendo stata estesa a tutti i reati (tranne ipotesi specificamente determinate),
3. vi è stata l'introduzione delle pene sostitutive per le pene detentive brevi, in particolare la semilibertà, la detenzione domiciliare e il lavoro di pubblica utilità, oltre alla già esistente pena pecuniaria sostitutiva (il cui ambito di applicazione, come detto sopra, è stato esteso).

Gli **effetti organizzativi** di tali rilevanti modifiche normative nel settore penale sono stati i seguenti:

- 1) con riguardo alla prima udienza di comparizione predibattimentale, è stata adottata specifica variazione tabellare con la quale è stato fissato in 14 il numero di procedimenti da citazione diretta assegnati a ciascun giudice (a fronte di 20 fascicoli della "vecchia" udienza filtro), visto il vaglio penetrante che il giudice deve effettuare in questa udienza, anche nella prospettiva della "ragionevole previsione di condanna" esaminando l'intero fascicolo del pubblico ministero; è stato altresì previsto un criterio oggettivo e predeterminato per la trasmissione del fascicolo al giudice del dibattimento (fino a un massimo di 4 fascicoli per udienza per ciascun giudice);
- 2) è in corso di approvazione un "protocollo" con l'Avvocatura e la Procura per la gestione dell'udienza predibattimentale, al fine di ottimizzare i tempi per la gestione più efficace dell'udienza. In particolare vengono individuate le tempistiche per la trasmissione del fascicolo del P.M. alla cancelleria penale del Tribunale (onde consentire un tempestivo studio degli atti), per l'inoltro da parte delle difese delle eventuali scelte di riti alternativi, per l'interlocuzione col PM al fine di favorire gli accordi ex art. 444 cpp, per lo scaglionamento orario dei fascicoli;
- 3) sono stati altresì adottati, con modifica tabellare, provvedimenti organizzativi (in conformità a quanto previsto dall'art. 132 ter disp. att. cpp) per la gestione della riapertura dei processi definiti con sentenza ex art. 420 quater cpp, in caso di rintraccio dell'imputato irreperibile;
- 4) è stato aggiornato il "protocollo" (siglato da Tribunale, UDEPE di Verona, Ordine degli avvocati e Camera penale) per l'applicazione dell'istituto della MAP, al fine di attuare una concreta ed effettiva collaborazione tra le parti per rendere più agevole l'accesso all'istituto, potenziato nella sua operatività dalla riforma;
- 5) è in fase di elaborazione, altresì, un protocollo relativo all'applicazione delle pene sostitutive. E' sorto tuttavia "in itinere" un problema, in relazione all'LPU sostitutivo con riguardo alla copertura assicurativa INAIL (il cui costo non risulterebbe coperto dal fondo nazionale approntato per altri istituti come la MAP);
- 6) è stata raggiunta una intesa con la Procura per l'individuazione di un tasso di conversione "standard" (30 euro al giorno) della pena pecuniaria nei decreti penali, salvo casi particolari. Ciò anche al fine di consentire la rapida definizione dei procedimenti per decreto con emissione del relativo provvedimento; l'accordo si è esteso anche alle richieste di decreto penale inoltrate prima delle modifiche apportate dalla riforma Cartabia (nelle quali il tasso giornaliero era stato quantificato nel minimo in quel momento vigente);
- 7) con la fornitura degli impianti da parte del Ministero, a partire da settembre 2023 è diventata pienamente operativa la videoregistrazione delle udienze di istruttoria dibattimentale o delle altre udienze per le quali essa è prevista (esame di periti o

- testimoni in incidente probatorio, assunzione di testimonianza in sede di abbreviato, etc.). Le operazioni materiali sono affidate (come da apposita D.S. del Dirigente amministrativo) al personale di cancelleria che assiste il magistrato in udienza;
- 8) l'Ufficio si sta altresì attrezzando per garantire anche l'audio-videoregistrazione degli interrogatori di garanzia di soggetti detenuti in carcere, come previsto dall'art. 294, comma 6 bis, c.p.p.;
 - 9) un altro protocollo, in fase di elaborazione, per la prossima approvazione in sede di Osservatorio sulla Giustizia penale, è quello avente ad oggetto la presentazione dell'istanza di ammissione al gratuito patrocinio e l'aggiornamento del protocollo, già vigente, per la liquidazione dei compensi del difensore di imputati ammessi al G.P. e dei difensori d'ufficio nelle ipotesi di cui agli artt. 116 e 117 DPR 115/2002;
 - 10) l'aggiornamento del protocollo sulle liquidazioni si rende necessario a seguito dell'aggiornamento dei parametri da parte del D.M. 147 del 13.8.2022. Per quanto concerne l'istanza di ammissione al beneficio, si è convenuta l'opportunità di specificare, in sede di protocollo, i contenuti necessari dell'istanza e della documentazione da allegare, onde evitare richieste di integrazione o provvedimenti di inammissibilità.

2) Valutazione generale sulla recente riforma e il suo impatto nel Tribunale.

E' ancora presto per tracciare un giudizio approfondito e generale sulla riforma Cartabia e sui suoi effetti.

Certamente favorevole il giudizio su alcuni istituti (entrati in vigore fin dal 30.12.2022) che hanno consentito nell'immediato una maggiore deflazione delle pendenze, come ad es. la sentenza di improcedibilità ex 420 quater cpp (il cui effetto è stato quello di definire, "chiudere", centinaia di procedimenti a carico di irreperibili che, con la precedente disciplina, restavano sospesi e pendenti per anni), oppure la procedibilità a querela per reati prima procedibili d'ufficio (con conseguente pronuncia di sentenza di non doversi procedere o non luogo a procedere laddove, nei 90 giorni dall'entrata in vigore della riforma Cartabia, non sia stata presentata valida querela), a prescindere da valutazioni di merito circa l'opportunità di introdurre la procedibilità a querela per alcuni reati.

Favorevole altresì il giudizio sull'ampliamento dei casi in cui è possibile utilizzare il procedimento per decreto ex art. 459 cpp, consentendo quindi di definire in via semplificata un maggior numero di procedimenti, anche considerato l'incentivo dell'ulteriore riduzione di pena in caso di non opposizione.

Sull'udienza predibattimentale, invece, non è ancora possibile esprimere alcuna valutazione, in quanto le prime udienze predibattimentali cominceranno a celebrarsi, a regime, da metà ottobre 2023 in avanti (stanti i tempi di fissazione dei procedimenti per reati a citazione diretta col sistema "Giadino" adottato del Tribunale di Verona). L'introduzione di una "nuova" udienza (disegnata come una sorta di "udienza preliminare" per i reati a citazione diretta) potrà rivelarsi utile, in relazione all'esigenza di contenimento della durata dei processi, solo se e nella misura in cui essa riuscirà a fungere da efficace "filtro" (laddove il "filtro" non sia stato correttamente effettuato a monte, attraverso la richiesta di archiviazione ai sensi del novellato art. 408 co. 1 cpp) rispetto alla fase dibattimentale (alla quale dovrebbero transitare solo i processi nei quali sia possibile formulare la "favorevole prognosi di condanna"); altrimenti ne risulterà un appesantimento della fase del giudizio con allungamento (invece che riduzione) della durata del processo.

E' invece da accogliere con favore il rafforzamento della funzione di "filtro" propria dell'udienza preliminare, con l'introduzione della medesima regola di giudizio della "ragionevole previsione di condanna".

L'aumento dei reati a citazione diretta (per i quali era prima prevista l'udienza preliminare) comporterà necessariamente una diminuzione delle richieste di rinvio a giudizio ordinario e, quindi, delle udienze preliminari. Dalle informazioni statistiche trasmesse dalla locale Procura si può già registrare un calo di tali richieste (672 nell'A.G. 2022/2023 a fronte di 1.045 nell'A.G. 2021/2022).

Anche in relazione alle pene sostitutive non è possibile al momento formulare giudizi. A parte il lavoro di p.u. sostitutivo (al netto dei problemi di copertura assicurativa), limitatissime sono state finora le applicazioni della detenzione domiciliare (alcuni casi) e della semilibertà. Tali istituti non sembrano al momento incontrare il favore degli avvocati, fors'anche per la possibilità di accedere comunque, in caso di condanna a pene detentive "brevi", a misure alternative varie in sede di esecuzione della pena (come l'affidamento in prova al servizio sociale).

Con riguardo infine a precedenti riforme processuali e sostanziali, con effetti ancora nel presente, si richiama la relazione del precedente anno, con particolare riguardo a quella relativa al pacchetto di norme oggetto della L. 19/7/2019 n. 69 (cd. "codice rosso"), in vigore dall'agosto 2019, che, oltre ad aver introdotto quattro nuove fattispecie di reato (387 bis, 558 bis, 612 ter, 583 quinquies c.p.), ha inasprito le pene per i reati cd. pilastro (572, 612 bis, 609 bis c.p.) in materia di femminicidio, andando anche a incidere su istituti base del codice penale sostanziale (ad esempio, la sospensione condizionale della pena per tali reati è ora subordinata, ex art. art. 165, co. 5, c.p., alla partecipazione a specifici percorsi presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per i medesimi reati).

Quale effetto di tali riforme si continua a registrare un rilevante aggravio di lavoro, innanzi tutto nel settore GIP, per l'elevato numero di richieste cautelari per i reati c.d. da codice rosso, le quali comportano molto spesso, dopo l'adozione del provvedimento applicativo della misura, la necessità di ulteriori interventi "de libertate" per adeguare la misura al grado delle esigenze cautelari, verificandosi sovente il mancato rispetto dell'indagato delle prescrizioni connesse a misure non detentive quali il divieto di avvicinamento o l'allontanamento dalla casa familiare o il divieto di comunicazione con la persona offesa. Ciò obbliga ad intervenire con frequenza pressoché seriale per attagliare la misura all'esigenze cautelare. In effetti, dal confronto statistico tra i dati dell'anno giudiziario in esame con quelli dell'anno precedente (rilevati dalla Consolle) risulta un significativo aumento di provvedimenti su misure cautelari personali (di oltre un centinaio di unità: 822 a fronte di 714 dell'anno precedente).

3) Istituti sostanziali di deflazione processuale

L'ampliamento della procedibilità a querela, la non punibilità per particolare tenuità del fatto, l'estinzione del reato per buon esito della messa alla prova - tutti istituti sostanziali di deflazione processuale - hanno trovato applicazione fin da subito.

L'introduzione della procedibilità a querela per reati prima procedibili d'ufficio ha certamente avuto effetto deflattivo, con la chiusura di un maggior numero di procedimenti definiti con sentenza di non doversi procedere, in particolare con riguardo alle lesioni stradali (590 bis cp) e, in larga misura, ai furti aggravati (624, 625 cp).

Anche l'ampliamento delle ipotesi di non punibilità per particolare tenuità del fatto (131 bis cp) ha consentito una maggiore deflazione, ad es. con riguardo alle ipotesi di cui all'art. 495 c.p. e ai furti monoaggravati ex artt. 624, 625 co. 1 c.p.: dal confronto dei dati statistici dello scorso anno si rileva un aumento significativo delle sentenze ex art. 131 bis cp (312 rispetto a 173 dell'A.G. precedente).

4) Archiviazione per non ragionevole previsione di condanna

Non sono a disposizione di questo ufficio dati statistici ufficiali per la verifica dell'impatto della nuova regola di giudizio ("ragionevole previsione di condanna") sulle richieste di archiviazione. Dalle informazioni statistiche trasmesse dall'Ufficio della Procura si rileva tuttavia un aumento complessivo delle richieste di archiviazione (nel registro noti), sia pure di poche centinaia di fascicoli, aumento che ragionevolmente può essere attribuito, almeno in parte, alla nuova regola di giudizio. Quanto all'impatto della nuova regola in udienza preliminare, si registra invece la concreta applicazione del nuovo criterio di giudizio con la pronuncia di sentenze di non luogo a procedere anche per la ritenuta non ragionevole previsione di condanna.

5) Rinuncia all'impugnazione delle sentenze di abbreviato e la rinuncia all'opposizione al decreto penale

Tali incentivi sostanziali non risultano avere avuto al momento una grossa incidenza. Secondo informazioni comunicate dal funzionario responsabile ufficio G.E., dall'entrata in vigore della norma si sono registrate alcune decine (circa una trentina) di provvedimenti del giudice dell'esecuzione che ha applicato la riduzione di pena di cui all'art. 442, co. 2 bis, cpp.

6) Riti semplificati

Le modifiche apportate al procedimento per decreto (sia con riguardo all'ampliamento dei casi in cui è applicabile tale rito, sia con riguardo agli incentivi per favorire le non opposizioni) sono funzionali all'esigenza deflattiva e di contrazione dei tempi di durata del procedimento perseguiti dalla riforma; visto il breve periodo intercorso dalla modifica normativa ancora non è possibile fare bilanci di tipo quantitativo, in relazione al maggior ricorso da parte del P.M. a tale rito (dalle informazioni statistiche trasmesse dall'Ufficio di Procura non si rileva ancora un significativo aumento di tali richieste). Dal confronto con i dati statistici del precedente anno giudiziario (estratti dalla Consolle) risulta peraltro una significativa diminuzione delle opposizioni (circa 100 opposizioni in meno). Non risulta invece che le limitate modifiche che hanno interessato i riti alternativi del patteggiamento e dell'abbreviato abbiano avuto incidenza in termini di un maggior ricorso a tali istituti (come riscontrato, ad es. per la sezione GIP/GUP, anche dal confronto dei dati statistici dell'A.G. in esame con quello precedente).

7) Sanzioni sostitutive

Non vi è stata finora una applicazione significativa di tali istituti (in particolare semilibertà e detenzione domiciliare). Il protocollo relativo a tali istituti non è ancora stato approvato. Si registra peraltro un incremento delle proposte di applicazione pena ex art. 444 c.p.p. con richiesta di sostituzione della pena detentiva con la pena pecuniaria (in particolare in sede di opposizione al decreto penale), vista la possibilità di determinare il tasso di ragguglio giornaliero in misura anche assai contenuta ex art. 56 quater L. 689/81.

8) Rinvio pregiudiziale per ragioni di competenza

Non risulta ancora applicato, a quanto consta, tale rinvio.

9) Tempi di trasmissione del fascicolo in Appello

Come riferito dal funzionario di cancelleria responsabile del servizio, i tempi medi di trasmissione del fascicolo in Corte sono di 45 giorni. Nel caso di fascicoli con misura cautelare la media è di 7 giorni. Viene assicurata priorità nella trasmissione anche ai fascicoli per i quali vale il termine di cui all'art. 344 bis cpp (relativo appunto all'improcedibilità) e ai fascicoli con prescrizione che maturi entro l'anno 2024, oltre che ai fascicoli segnalati come prioritari dalla Procura.

10) Contributo della magistratura onoraria

Si richiama sul punto innanzitutto quanto osservato nella relazione dello scorso anno sull'amministrazione della giustizia.

Ai fini del raggiungimento degli obiettivi del PNRR, nel settore penale sono state adottate misure specifiche finalizzate alla riduzione dell'arretrato e alla riduzione dei tempi di definizione dei procedimenti (Progetto Ufficio per il Processo del 28.12.2021).

In particolare, nella sezione penale dibattimentale, è stato previsto un significativo aumento del numero delle udienze, con impiego di quattro ulteriori giudici G.O.P., provenienti dalle sezioni civili, e con il diffuso impiego, per l'assistenza in udienza, dei funzionari addetti UPP. A ciascuno dei suddetti giudici onorari sono stati inizialmente assegnati 250 procedimenti monocratici da citazione diretta, per fattispecie di reato tra le più semplici. Con successiva variazione tabellare, è stato adottato un meccanismo di assegnazione continuativa di fascicoli a detti GOP (con riassegnazione da parte di ciascun togato di un determinato numero di fascicoli ogni mese), che riceveranno quindi nel corso dell'anno altri 180-200 fascicoli ciascuno da trattare.

Oltre ai quattro GOP sopra indicati, sono in forza nella sezione dibattimentale altri due giudici onorari, dott. Ladogana e Bissoli. Sono quindi operanti nella sezione dibattimentale n. 6 giudici onorari.

Il contributo dato dai giudici onorari alla giurisdizione è stato certamente rilevante.

Grazie al supporto dei GOT Ladogana e Bissoli è stato possibile innanzitutto gestire, nell'ultimo anno e mezzo, i ruoli monocratici dei tre giudici impegnati nella trattazione di due complessi processi per reati di competenza DDA, e per tale ragione beneficiari di uno "sgravio" anche sui ruoli monocratici (v. precedente relazione).

Grazie al supporto degli altri 4 giudici onorari, è stato possibile alleggerire i ruoli di ciascun togato (che erano dell'ordine di ca. 500 fascicoli ognuno), e inoltre far fronte all'assenza per maternità, da febbraio 2023, di due giudici della sezione (gestendo parte di loro ruoli, limitatamente ai reati di loro "competenza": quelli più semplici e di più facile trattazione).

I giudici onorari sono stati altresì utilizzati per comporre i collegi (nella trattazione di procedimenti per reati non inclusi nel catalogo di cui all'art. 407 lett. a) cpp), laddove altre soluzioni (applicazione di giudici civili, sostituzioni di altri togati) non erano praticabili.

Infine, i Magistrati Togati della Sezione Penale Dibattimentale nel 2022 hanno emesso 2.227 sentenze, mentre quelli Onorari 2.124. Fino a settembre 2023 i Magistrati Togati della Sezione Penale Dibattimentale hanno emesso 2.124 sentenze, mentre quelli Onorari 1.329.

11) Incidenza della presenza degli addetti UPP sull'operatività dell'ufficio giudiziario

Quanto ai funzionari addetti UPP (che hanno cominciato a operare da febbraio 2022), la loro presenza ha avuto una sicura incidenza sull'operatività dell'ufficio giudiziario.

La maggior parte degli addetti UPP in servizio presso il Tribunale di Verona è stata assegnata al settore penale (attualmente 16 al dibattimento, 8 alla sezione GIP/GUP), sia

per il numero di giudici che lo compongono, sia anche per l'esigenza di celebrare un maggior numero di udienze.

Va subito rilevato e sottolineato come l'arrivo di funzionari UPP abbia consentito lo svolgimento delle udienze penali che, altrimenti, con il personale amministrativo in forza a questo Ufficio, non si sarebbero potute garantire.

Infatti, a parte l'attività di supporto al magistrato (da svolgersi, sulla carta, per il 60% del tempo lavorativo dei funzionari), va evidenziato come la presenza degli UPP ha consentito di supplire alla grave carenza del personale amministrativo (carenza che nella sezione GIP/GUP diventa sempre più problematica e destinata ad aggravarsi col pensionamento entro l'anno di due assistenti giudiziari). In particolare, quanto all'attività di raccordo con la cancelleria, gli stessi sono stati adibiti in prevalenza all'assistenza del magistrato in udienza (anche di convalida di arresti/fermi in carcere) e all'espletamento dei relativi adempimenti pre- e post-udienza (quali ad es. gli "scarichi" a SICP dell'udienza e dei provvedimenti emessi, la redazione dei provvedimenti di fissazione udienze, etc.).

Senza l'apporto dei magistrati onorari e dei funzionari UPP non sarebbe stato possibile garantire la celebrazione di tutte le udienze in calendario (con gli effetti positivi sulla durata di trattazione degli affari, di cui subito appresso), e senza l'apporto di tali funzionari la sezione gip/gup non avrebbe potuto operare con regolarità.

Resta il problema della grave carenza di personale amministrativo appositamente formato per svolgere compiti di cancelleria laddove, come noto, l'addetto UPP costituisce figura "ibrida", per di più assunta a tempo determinato, pensata principalmente quale ausilio all'attività tipicamente giurisdizionale del magistrato.

A parte questa considerazione, si evidenzia che l'incidenza positiva delle figure professionali sopra indicate (giudici onorari e funzionari UPP), a supporto della gestione da parte dei giudici togati del rilevante carico della sezione dibattimentale, può essere riscontrata nei risultati conseguiti dalle sezioni penali nell'anno giudiziario 2022/2023 (periodo 1.7.2022/30.6.2023).

Nella sezione dibattimentale, è stata abbattuta in modo significativo la pendenza rispetto all'anno precedente.

Nei ruoli monocratici, a fronte di una sopravvenienza di 3.360 procedimenti, ne sono stati definiti 4.313, con una pendenza finale (al 30.6.2023) di 6.096.

Rispetto all'anno precedente (pendenza, al 30.6.2022, di 7.040 procedimenti), la pendenza è stata abbattuta di quasi mille fascicoli. Per quanto esposto sopra, gran parte delle definizioni è certamente "imputabile" alla pronuncia di sentenze ex art. 420 quater cpp nei confronti di imputati irreperibili (da dati trasmessi dalla Procura si calcola un numero di 720 di tali sentenze).

Nel raffronto con i dati dell'ultimo triennio, si può agevolmente notare come la capacità di smaltimento della sezione dibattimentale sia significativamente aumentata (i definiti nel 2019/2020 sono stati 2.077, nel 2020/2021 sono stati 2.714, nel 2021/2022 sono stati 3.189, nell'ultimo anno 4.313), e ciò, anche a fronte del minor afflusso di fascicoli in entrata (nell'ultimo A.G. 2021/2022 i sopravvenuti erano stati 4.015, nell'A.G.2022/2023 i sopravvenuti sono stati 3.360), ha consentito di abbassare le pendenze.

Quanto ai ruoli collegiali, è stato registrato un lieve peggioramento delle pendenze (325 a fronte di 298 al 30.6.2022. Il dato si spiega agevolmente alla luce della notevole difficoltà a comporre i collegi conseguente all'esonero totale da essi dei tre magistrati che hanno trattato i due complessi processi DDA. Ciò ha reso necessario l'applicazione a turno di giudici civilisti, l'utilizzo di GOT, l'apporto discontinuo di altri giudici della sezione. Tutto ciò non ha consentito (se non parzialmente e per limitati periodi) una regolare operatività dei collegi.

Quanto alla sezione GIP/GUP, si evidenzia che - nonostante il maggior afflusso di alcuni affari (in particolare le misure cautelari, sia personali che reali) - è stata mantenuta una

buona produttività da parte dei giudici, con ulteriore abbattimento delle pendenze (da 5585 del 30.6.2022 si è passati a 5360 del 30.6.2023).

Con riguardo specifico all'obiettivo del PNRR di riduzione del cd *disposition time*, considerando i dati aggregati del dibattimento I° grado (monocratico, G.d.P. e collegiale) e del GIP/GUP noti, nell'A.G. 2022/2023 si rilevano, dalla Consolle, i seguenti numeri: Definiti (totali) 13.427 (4313 + 76 + 171 + 8867), Pendenti (totali) 11.790 (6096 + 36 + 325 + 5360).

Alla data del 30.6.2023 il *disposition time* (Pendenti/Definiti x 365) risulta dunque pari a 320 (11.790/13.427 x 365). Ben inferiore al dato nazionale del 2019 (preso come *baseline*).

Per quanto concerne il **Giudice di Pace di Verona** (l'analogo ufficio di Legnago ha un movimento di affari trascurabile dal punto di vista statistico), questi i dati:

2022 - monocratico

pendenti: 248;
sopravvenuti: 293;
definiti: 413

30.9.2023 - monocratico

pendenti: 128;
sopravvenuti: 600;
definiti: 382

2022 – GIP/GUP

pendenti: 14;
sopravvenuti: 660;
definiti: 674

30.9.2023 – GIP/GUP

pendenti: 0;
sopravvenuti: 325;
definiti: 306

Nel 2022 sono state pubblicate 409 sentenze e 378 sino al 30.6.2023.

Nella lettura di tali dati va tenuto presente che, su di un organico di 24 Giudici ce ne sono solamente 4 che si occupano tanto del civile quanto del penale.

Verona, 16 ottobre 2023

Il Presidente Vicario del Tribunale
Ernesto d'Amico



TRIBUNALE DI VICENZA

RELAZIONE SULL'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA
PER L'ANNO 2023

a cura di Lorenzo Miazzi
Presidente del Tribunale f.f.

Vicenza, 16 ottobre 2023

| | |
|---|----|
| 1.Indicazioni sintetiche sulla realizzazione delle riforme più recenti soprattutto in materia processuale e sulle problematiche di maggiore rilievo | 3 |
| 1.1.Focus settore civile | 3 |
| 1.1 a Settore minori e famiglia..... | 3 |
| 1.1 b Crisi d’impresa | 3 |
| 1.1.c Rapporti bancari..... | 4 |
| 1.1.d Contenzioso in materia di lavoro e previdenza sociale | 4 |
| 1.2 Focus settore penale - Sezione per le indagini preliminari | 4 |
| 1.2.a Operatività degli istituti sostanziali di deflazione processuale..... | 4 |
| 1.2.b Applicazione delle nuove regole processuali per le richieste di archiviazione da parte del pubblico ministero | 4 |
| 1.2.c Limitazioni alle impugnazioni..... | 4 |
| 1.2.d Giudizio abbreviato e per decreto: incentivi alla rinuncia all’impugnazione | 4 |
| 1.3.e I riti semplificati | 5 |
| 1.2.f Le sanzioni sostitutive | 5 |
| 1.2.g La proroga del rito emergenziale e le ricadute del nuovo termine fissato i con l’art.17 del d.l.75 del 2023 | 5 |
| 1.2.h Il rinvio pregiudiziale per questioni sulla competenza | 5 |
| 1.2.i L’improcedibilità | 5 |
| 1.3 Focus settore penale - Sezione per il dibattimento..... | 5 |
| 1.3.a Definizione annua | 5 |
| 1.3.b Particolare tenuità del fatto..... | 5 |
| 1.3.c Condotte riparatorie..... | 5 |
| 1.3.d Remissione di querela..... | 5 |
| 1.3.e Riti semplificati | 5 |
| 1.3.f Sanzioni sostitutive | 5 |
| 1.3. g Riduzioni pena per semplificazioni processuali | 5 |
| 2. Piante organiche | 6 |
| 2.a Magistrati | 6 |
| 2.b Pianta organica del personale amministrativo e personale in servizio “effettivo” alla data del 30 settembre 2023 | 6 |
| 3.Ufficio del Giudice di Pace di Vicenza | 7 |
| 3.1 Pianta organica dei magistrati e copertura | 7 |
| 3.2 Settore giurisdizione penale | 7 |
| 3.3 Settore giurisdizione civile..... | 8 |
| 4.Ufficio del Giudice di Pace di Bassano Del Grappa | 10 |
| 4.1 Pianta organica dei magistrati e copertura | 10 |
| 4.2 Settore giurisdizione penale | 10 |
| 4.3 Settore Giurisdizione Civile | 11 |

1.Indicazioni sintetiche sulla realizzazione delle riforme più recenti soprattutto in materia processuale e sulle problematiche di maggiore rilievo

Nel settore civile è entrata in vigore la riforma Cartabia, i cui effetti acceleratori sul processo debbono ancora essere stimati, essendo trascorso troppo poco tempo. Invero, per come è strutturato il nuovo rito, entrato in vigore solo a marzo del presente anno, nella maggior parte dei procedimenti risulta siano state effettuate dai giudici solo le verifiche preliminari, mentre non si è ancora tenuto un numero significativo di prime udienze.

Attualmente la modifica degli strumenti di definizione conciliativa e di mediazione non ha avuto ancora impatti rilevanti sulla giurisdizione ordinaria, si segnala che è in fase di istituzione l'albo dei mediatori in materia di famiglia.

Altrettanto prematura è la valutazione sugli effetti delle recenti riforme in materia del processo penale.

I pochi dati già disponibili si riferiscono al solo giudizio monocratico, dal momento che gli effetti sui processi al collegio - vuoi per le pene edittali e il regime di procedibilità previsti per i reati di competenza collegiale, che escludono di applicare determinati istituti, vuoi perché l'accesso ai riti alternativi avviene in sede di udienza preliminare - presentano scarsissimo rilievo.

1.1.Focus settore civile

1.1 a Settore minori e famiglia

Nel settore Famiglia, va ribadito che, nonostante la legge 162/2014, i procedimenti di divorzio e separazione consensuali avanti al Tribunale sono tutt'ora in numero estremamente rilevante, benché si registri la tendenza delle parti a chiedere la sostituzione dell'udienza in presenza con il deposito di note scritte. Ciò ha indubbiamente consentito di definire più celermente tali procedimenti, evitando alle parti ed ai difensori di comparire avanti al giudice. Quanto all'impatto delle nuove norme di procedura dedicate ai procedimenti che riguardano le persone, i minori e la famiglia introdotte dal Decreto Legislativo 10.10.2022 n.149, è prevedibile un sensibile aggravamento dei carichi di lavoro, in quanto la crisi della famiglia di fatto, che fino al 28.2.2023 era affidata al rito camerale deformalizzato di cui agli artt.737 e segg. c.p.c., è attualmente soggetta al nuovo rito unitario, caratterizzato da precise scansioni processuali.

Quanto alla volontaria giurisdizione, si segnala che, con variazione tabellare del 26.10.2021, si è proceduto ad un integrale riorganizzazione del settore, mediante redistribuzione dei fascicoli tra giudice togato e giudici onorari. Nelle procedure di amministrazione di sostegno, il giudice togato ed i giudici onorari della sezione hanno notevolmente incrementato le udienze da remoto al fine di salvaguardare le persone fragili, mentre per i giuramenti si è optato per la trattazione cartolare. Non consta nessuna ricaduta sulla produttività della sezione.

Quanto infine, all'incidenza degli AUPP nel settore famiglia, l'ausilio dato dagli addetti all'Ufficio del Processo ai magistrati togati è estremamente rilevante, dato che ad essi è demandata la predisposizione delle sentenze relative ai procedimenti su ricorso congiunto.

1.1 b Crisi d'impresa

L'entrata in vigore del Codice della Crisi (15 luglio 2022) e la nuova composizione negoziata in esso contenuta hanno dato una spinta verso l'incremento delle procedure di natura negoziale rispetto a quelle di impronta giudiziale, in funzione della uscita dell'impresa dalla crisi, con risultati che, in termini di carico di lavoro, possono peraltro definirsi neutri, poiché al decremento delle procedure giudiziali pure (ex fallimento, ora liquidazione giudiziale) ha corrisposto un incremento quasi uguale di procedure negoziali (i.e. concordati, accordi di ristrutturazione, composizioni negoziate), che comunque richiedono un'attività giudiziale più o meno intensa di contorno. Insomma, il mutamento ed ampliamento degli strumenti di risoluzione della crisi di impresa non ha ancora avuto l'effetto di eliminare l'intervento giudiziale nella soluzione della medesima crisi di impresa.

L'UPP è costituito per le sole procedure esecutive, in cui ad ogni giudice togato (4) è assegnato un giudice non togato (4) per le attività di udienza e collegate, oltre che per le vendite esecutive. Ciò consente sia di velocizzare lo smaltimento dei fascicoli delle esecuzioni, sia la miglior gestione delle procedure concorsuali, con ottimi risultati.

La sottosezione registra già da tempo degli ottimi risultati di smaltimento dell'arretrato, già adeguati rispetto agli obiettivi di smaltimento del PNNR.

1.1.c Rapporti bancari

Nell'ultimo anno non si sono registrate novità legislative di rilievo nell'ambito delle questioni di diritto bancario che vengono prevalentemente trattate nella sezione.

Gli addetti all'Ufficio per il Processo, per lo più non affiancano il Magistrato nella redazione di minute di provvedimenti, ma sono utili per approfondire temi di ricerca. L'ambito del contenzioso bancario è allineato con il trend di smaltimento che si registra nella prima sezione civile del Tribunale, già adeguato rispetto agli obiettivi di smaltimento del PNNR.

1.1.d Contenzioso in materia di lavoro e previdenza sociale

In questo settore l'incidenza delle riforme è stata limitata – in particolare vedasi c.d. riforma Cartabia – nell'ambito del settore lavoro. Principale dato di rilievo è costituito dall'abolizione dello speciale rito (c.d. Rito Fornero) inerente alle impugnazioni dei licenziamenti regolati dall'art. 18 Stat. Lav. La riforma in oggetto ha inoltre imposto l'obbligo di riservare una corsia preferenziale nella trattazione delle impugnazioni nell'ambito delle quali si domanda tutela reintegratoria nel posto di lavoro.

Tale novità è stata affrontata presso sezione prima con modifica tabellare.

Ulteriore novità introdotta dalla riforma Cartabia – invero già contemplata dalla legislazione emergenziale Covid - è rappresentata dalla possibilità di tenere udienza in videoconferenza ovvero di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.

Con riferimento alla prima modalità (videoconferenza) della stessa non ne viene fatto rilevante utilizzo se non in ipotesi di partecipazione all'udienza di difensori esterni al foro.

Quanto alla modalità sostitutiva dell'udienza (note in luogo dell'udienza), della stessa viene fatto ridottissimo uso e, in ogni caso, limitato allo svolgimento delle attività più semplici.

Per quanto riguarda l'Ufficio per il processo, ci si può ritenere ampiamente soddisfatti del funzionamento dell'UPP-Lavoro sia per quanto attiene alla componente amministrativa sia per ciò che riguarda la magistratura onoraria. In merito ai giudici onorari, si deve evidenziare come gli stessi siano di rilevante importanza per la sezione avendo, a titolo esemplificativo, definito nel corso dei primi sei mesi dell'anno 2023 numero 85 procedimenti a fronte dei complessivamente n. 84 procedimenti assegnati.

L'Ufficio continua ad operare per il tramite della struttura dell'UPP-Lavoro la quale contribuisce a mantenere elevata la produttività e, in particolare, a mantenere ridotti i tempi di definizione dei processi e, pur tenuto conto dell'aumento delle iscrizioni, sostanzialmente costante il numero delle pendenze e, in ogni caso, positivo il saldo tra iscrizioni e definizioni.

1.2 Focus settore penale - Sezione per le indagini preliminari

1.2.a Operatività degli istituti sostanziali di deflazione processuale

Per quanto riguarda il settore GIP/GUP, gli effetti più visibili dell'ampliamento della procedibilità e querela introdotto dalla Cartabia si hanno sui delitti ex art. 590 bis c.p., per i quali dall'inizio dell'anno è stimabile complessivamente in 40-50 il numero di definizioni con sentenze ex art.129 o 425 c.p.p. Si tratta di procedimenti generati quando la procedibilità era d'ufficio e sono quindi fascicoli ad esaurimento. Non particolarmente apprezzabile l'efficacia della riforma in altri ambiti di definizione alternativa.

1.2.b Applicazione delle nuove regole processuali per le richieste di archiviazione da parte del pubblico ministero

Per quanto riguarda il settore GIP/GUP, la locale Procura della Repubblica ricorre da sempre in amplissima misura alla richiesta di archiviazione. Non pare quindi apprezzabile la modifica del criterio di giudizio di cui all'art.408 c.p.p.

1.2.c Limitazioni alle impugnazioni

Per quanto riguarda il settore GIP/GUP in materia di impugnazioni non vi sono ad ora dati significativi, essendo troppo recente la riforma.

1.2.d Giudizio abbreviato e per decreto: incentivi alla rinuncia all'impugnazione

Per quanto riguarda il settore GIP/GUP dall'inizio dell'anno si contano in circa 10 (una al mese) le rinunce all'appello a seguito di condanna in rito abbreviato, con conseguente riduzione di 1/6 della pena irrogata.

1.3.e I riti semplificati

Per quanto riguarda il settore GIP/GUP l'incremento delle richieste di applicazione della pena e di abbreviato, già segnalato, risulta nel 2023 pari a circa il 25%. E 'un trend iniziato prima dell'intervento della riforma.

1.2.f Le sanzioni sostitutive

Per quanto riguarda il settore GIP/GUP, le pene sostitutive di cui all'art.545 bis c.p.p. sono finora state richieste in un limitato numero di casi.

1.2.g La proroga del rito emergenziale e le ricadute del nuovo termine fissato i con l'art.17 del d.l.75 del 2023

La proroga del rito emergenziale è ininfluente; così pure le ricadute della novella ex d.l. 22.6.2023 n. 75.

1.2.h Il rinvio pregiudiziale per questioni sulla competenza

Non si segnalano casi in questo Ufficio.

1.2.i L'improcedibilità

Il termine di trasmissione dei fascicoli da parte dei tribunali è dai 15 ai 30 giorni.

1.3 Focus settore penale - Sezione per il dibattimento

1.3.a Definizione annua

All'inizio dell'anno le pendenze monocratiche erano di 2094 processi, il dato al 3/10/2023 è invece di 1654 processi pendenti, con un totale di processi definiti con sentenza nell'anno in corso pari a 1104. Per i processi collegiali attualmente la pendenza è di 224 processi, a seguito di una definizione di 78 processi nel corso dell'anno.

1.3.b Particolare tenuità del fatto

Le sentenze che hanno dato applicazione dell'istituto sono 22, ovvero circa il 2% dei procedimenti definiti nell'anno dalla Sezione.

1.3.c Condotte riparatorie

Le sentenze che hanno definito il processo a seguito di condotte riparatorie sono 13, ovvero 1,2% del totale.

1.3.d Remissione di querela

Le sentenze di non doversi procedere per remissione di querela sono 58, secondo la statistica ufficiale, mentre i dati parziali le indicano come più numerose: ad ogni modo, si tratta del 5,4% del totale, e sono principalmente ricollegabili all'introduzione del nuovo regime di procedibilità per i reati di lesioni stradali e furto aggravato, interessati dalla riforma Cartabia.

1.3.e Riti semplificati

L'applicazione di riti alternativi al dibattimento rimane contenuta - tranne nell'ipotesi di giudizi direttissimi instauratisi a seguito di convalida dell'arresto, dove la percentuale di definizione attraverso riti alternativi è pari al 98% - per un totale di 60 sentenze di applicazione pena e di 44 sentenze a seguito di giudizio abbreviato; quanto alla messa alla prova, il dato non è semplice da ricavare - perché la statistica indica genericamente sentenze di non doversi procedere prima del dibattimento - ma si approssima alle 85 sentenze complessive. Il totale di definizione tramite riti semplificati è quindi del 17%.

1.3.f Sanzioni sostitutive

Finora l'applicazione di pene sostitutive di pene detentive brevi ha avuto scarsa incidenza - dovendosi considerare anche i numerosi problemi sorti in sede di attuazione, con l'UEPE, che hanno sicuramente scoraggiato il percorso di questa strada - e ha riguardato circa 15 procedimenti, con una percentuale sul totale di circa 1,3%.

1.3. g Riduzioni pena per semplificazioni processuali

In ambito di giudizio di esecuzione, non si è ancora mai verificata l'applicazione di sconti sulla pena irrogata nell'ambito di giudizio abbreviato in ragione della mancata impugnazione della sentenza.

2. Piante organiche

2.a Magistrati

L'attuale situazione dell'organico del tribunale al 30/09/2023 è rappresentata nella tabella sinottica che segue.

| PIANTA ORGANICA NUMERICA PER IL TRIBUNALE DI VICENZA | | | | | | | | |
|--|----------|---------|-----------------------|--------|-------|-----------|-------------------|-------------------|
| Funzione | Organico | Vacanti | Presenza Giuridica | Uomini | Donne | Effettivi | %Sc. Giuridica | %Sc. Effettiva |
| Presidente di Tribunale | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |
| Presidente Sezione di Tribunale | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 66 | 33** |
| Giudice | 36 | 4 | 32 | 13 | 19 | 32 | 11 | 11 |
| Giudice Sezione Lavoro | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Giudice onorario di Tribunale | 25 | 9* | 16 | 5 | 11 | 16 | 32 | 32 |

*considerata anche la dott.ssa Campanati che è decaduta in quanto non ha partecipato alla procedura di conferma D.L. 116/2017

- Il dott. Silvano Colbacchini sarà posto in quiescenza dal 22.10.2023;
- **Il Dott. Lorenzo Miazzi giuridicamente è già assegnato alla Corte d'Appello di Venezia;
- numero magistrati con esonero:
n. 3 (n. 1 al 33% e n. 2 al 10%) – totale 53%
Malattia della dott.ssa Cazzola n. 25 giorni
Congedo parentale della dott.ssa Cuzzi n. 13 giorni
Congedo parentale della dott.ssa Beltrame n. 37 giorni
- applicazioni infradistrettuali:
n. 1 per 3 mesi (1.02.2023 al 30.04.2023) dott.ssa Veronica Salvadori;
n. 1 per 3 mesi (dal 1.05.2023 al 31.07.2023) dott.ssa Giulia Poi.

La scopertura media dell'anno giudiziario in esame è stata pari all'14%.

✓ Per quanto concerne l'organico dei magistrati della sezione civile

In data 21/07/2023 il Giudice Giuseppe Limitone è stato nominato Presidente di sezione.

La prima sezione civile vede tre vacanze per il ruolo di Giudice ordinario.

La seconda sezione civile vede una vacanza per il ruolo di Presidente di sezione.

✓ Per quanto concerne l'organico dei magistrati della sezione penale dibattimento

Il Tribunale di Vicenza prevede una sezione penale che, a seguito dell'ampliamento della pianta organica operata prima con DM 1.12.2016 e quindi con variazioni tabellari risulta composta da un Presidente e 15 giudici, di cui 10 alla Sezione per il Dibattimento e 5 alla Sezione GIP - GUP.

Attualmente risultano vacanti due posti nell'Ufficio per il Dibattimento.

Alla sezione sono assegnati sei magistrati onorari, con due posti vacanti.

2.b Pianta organica del personale amministrativo e personale in servizio "effettivo" alla data del 30 settembre 2023

| QUALIFICA | ORGANICO | PRESENTI SULLA CARTA (+ applicati out - applicati in) | PRESENTI EFFETTIVI | SCOPERTURA | PERC SCOPERTURA EFFETTIVA PERS |
|-------------------------|----------|---|-----------------------|------------|--------------------------------------|
| Dirigente | 1 | 0 | 0 | 1 | 100,00% |
| Direttore | 7 | 7 | 6 | 1 | 14.29% |
| Funzionario giudiziario | 31 | 23 | 23 | 8 | 25.81% |
| Addetti UPP | 42 | 36 | 36 | 6 | 14.29% |

| | | | | | |
|------------------------|----|----|----|----|--------|
| Cancelliere esperto | 22 | 5 | 3 | 19 | 86.36% |
| Assistente giudiziario | 47 | 33 | 27 | 20 | 42.55% |
| Operatore giudiziario | 14 | 13 | 12 | 1 | 7.14% |
| Conducente autoveicoli | 4 | 4 | 4 | 0 | 0% |

3. Ufficio del Giudice di Pace di Vicenza

3.1 Pianta organica dei magistrati e copertura

Sono presenti 5 magistrati su 9 previsti in pianta organica, pertanto alla data del 16.10.2023 si rilevano 4 posti non coperti.

| PIANTA ORGANICA DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO E COPERTURA | | | | | | |
|--|-----------------|--------------------|------------|-----------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|
| Qualifica | Pianta organica | Presenza effettiva | scoperture | Percentuale copertura | Personale applicato da altra sede | Personale applicato presso altra sede |
| Direttori amministrativi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Funzionari giudiziari | 1 | 1* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cancellieri | 2 | 0** | 2 | 100% | 0 | 0 |
| Assistenti giudiziari | 5 | 3*** | 2 | 40% | 2 | 0 |
| Operatori giudiziari | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ausiliari | 2 | 1 | 1 | 50% | 0 | 0 |
| TOTALE | 12 | 7 | 5 | 41.66% | 2 | 0 |

* Oggi opera un funzionario già in ruolo dal marzo '23 ma in servizio dal 9/10/2023 dopo un periodo di congedo post partum. Sino al rientro effettivo del funzionario in ruolo sono stati applicati funzionari dal Tribunale di Vicenza.

** il cancelliere in servizio è stato trasferito ad altro ufficio nel settembre 2022.

*** Due assistenti sono stati applicati dal Tribunale di Vicenza.

Pur mancando parte del personale giudiziario previsto in pianta organica e pur registrandosi inevitabili assenze fisiologiche, l'Ufficio ha fatto fronte ai diversi impegni assicurando sino ad oggi il normale svolgimento degli affari anche grazie all'impegno profuso da tutti gli appartenenti all'Ufficio.

3.2 Settore giurisdizione penale

| SETTORE PENALE IN FUNZIONE DI GIP - REGISTRO NOTI | | | | | | |
|---|-----------------------|----------------------|------------------------|---------------------------------------|------------------------|--|
| Periodo 1 luglio 2020 – 30 giugno 2021 | | | | | | |
| Pendenti al 01/07/2022 | Pervenuti nel periodo | Esauriti nel periodo | Pendenti al 30/06/2023 | definiti con decreto di archiviazione | definiti in altro modo | |
| 15 | 416 | 416 | 15 | 469 | 18 | |

| SETTORE PENALE IN FUNZIONE DI GIP - REGISTRO IGNOTI | | | | | | |
|---|-----------------------|----------------------|------------------------|---------------------------------------|--------|------------------------|
| Periodo 1 luglio 2020 – 30 giugno 2021 | | | | | | |
| Pendenti al 01/07/2022 | Pervenuti nel periodo | Esauriti nel periodo | Pendenti al 30/06/2023 | definiti con decreto di archiviazione | con di | definiti in altro modo |
| 2 | 76 | 75 | 3 | 415 | | 1 |

| SETTORE DIBATTIMENTO PENALE | | | | | | |
|--|-----------------------|----------------------|------------------------|-------|-------|---------|
| Periodo 1 luglio 2021 – 30 giugno 2022 | | | | | | |
| Pendenti al 01/07/2022 | Pervenuti nel periodo | Esauriti nel periodo | Pendenti al 30/06/2023 | Sent. | | udienze |
| | | | | | altro | |
| 200 | 270 | 231 | 239 | 137 | 79 | 52 |

| Statistica giudiziaria penale | Dall'01/07/2021 al 30/06/2022 |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Appelli | 16 |
| Ricorsi | 2 |
| | |

Nel corso del periodo in esame risultano pervenuti nel periodo 416 procedimenti sezione Gip Noti rispetto ai 479 procedimenti iscritti nel periodo precedente; si registra pertanto una diminuzione delle iscrizioni, pari a circa il 13% delle iscrizioni registro GIP Noti.

I procedimenti definiti nel periodo considerato sono 416; si segnala che in genere tali procedimenti vengono quasi totalmente lavorati nell'anno di assegnazione.

I procedimenti pendenti al termine del periodo sono 15 rispetto ai 23 pendenti al termine del precedente periodo.

Per quanto riguarda invece il registro Ignoti i procedimenti pendenti alla fine del periodo sono 3 rispetto ai 2 pendenti al termine del precedente periodo.

Tutti i dati sono collegati al lavoro della Procura della Repubblica.

Nel corso del periodo esaminato risultano iscritti 270 procedimenti penali dibattimentali rispetto ai 234 procedimenti iscritti al termine del precedente periodo; si registra, pertanto, un aumento delle iscrizioni pari circa al 12%.

I procedimenti definiti nel periodo considerato sono 231 rispetto ai 282 definiti nel periodo precedente.

I procedimenti pendenti al termine del periodo sono 239 rispetto ai 200 procedimenti pendenti al termine del precedente periodo con un aumento delle pendenze di circa il 20%.

3.3 Settore giurisdizione civile

| SETTORE CIVILE | | | | |
|--|-------------------------|--------------------------|-----------------|--------------------------------|
| Periodo 1 luglio 2020 – 30 giugno 2021 | | | | |
| procedimenti | Pendenti inizio periodo | Sopravvenuti nel periodo | Totale esauriti | Pendenti alla fine del periodo |
| Cause relative a beni mobili | 222 | 238 | 214 | 246 |
| Risarcimento danni circolazione di veicoli e natanti | 228 | 114 | 101 | 254 |
| Distanze relative a piantagioni 892 c.c. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Misura e modalità servizi condominiali | 6 | 5 | 4 | 7 |
| Immissioni in abitazioni | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Opposizione a decreti ingiuntivi | 161 | 100 | 86 | 176 |

| | | | | |
|--|-----|------|------|-----|
| Altri procedimenti di cognizione ordinaria | 10 | 31 | 17 | 24 |
| Opposizioni a sanzioni amministrative | 462 | 481 | 416 | 587 |
| Procedimenti monitori | 502 | 2076 | 2044 | 527 |
| Accertamenti tecnici preventivi | 9 | 22 | 18 | 13 |
| Altri procedimenti speciali | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Conciliazioni non contenziose | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ricorsi ex art. 13 d.l.vo 286/98 | 49 | 50 | 55 | 44 |
| | | | | |

Con riferimento alle cause ordinarie si osserva che risultano pendenti all'inizio del periodo considerato n. 629 procedimenti di natura ordinaria (di cui 222 cause relative a beni mobili, 228 relativi a cause di risarcimento danni da circolazione veicoli, 161 opposizioni a decreti ingiuntivi, 18 di altra natura) rispetto ai n. 672 del fine periodo, con un aumento delle pendenze pari a circa il 6,4%.

Per quanto concerne le opposizioni a sanzioni amministrativa le controversie pendenti risultano essere n. 462 rispetto alle 528 del fine periodo con un aumento delle pendenze del 14,30%.

Con riferimento ai procedimenti speciali si rileva che le procedure monitorie risultano essere 502 all'inizio del periodo rispetto ai 335 del fine periodo; i procedimenti ATP n. 9 rispetto ai 13 del fine periodo.

I procedimenti complessivi pendenti all'inizio del periodo risultano essere n. 1653 rispetto ai n. 1601 pendenti al termine del periodo con una leggera diminuzione delle pendenze del 3% circa.

In relazione alla durata dei procedimenti, per lo più le cause sono definite entro due anni o poco più dalla loro iscrizione a ruolo. La durata maggiore è da ricondurre a motivi procedurali (espletamento di CTU, assunzioni di testi, richieste di rinvii, complessità della causa, sospensione delle cause in attesa della definizione di altre cause connesse presso altri Uffici Giudiziari).

I procedimenti vengono per lo più definiti con sentenza. Le cancellazioni fanno seguito alla mancata comparizione delle parti che giungono ad una definizione extragiudiziale.

Alcune criticità che hanno condizionato l'attività giudiziaria degli Uffici sono ascrivibili ad una carenza del personale.

Risultano pendenti 63 procedimenti per i quali sono trascorsi oltre tre anni in assenza di definizione al 30.6.2023.

Il trend dell'azione intrapresa dall'Ufficio è stato comunque proiettato a contrastare il peso dell'arretrato c.d. critico soprattutto grazie ad una costante attività di direzione, vigilanza e controllo del Presidente del Tribunale, attraverso il suo delegato Dott. Paolo Talamo, sull'attività dell'Ufficio e sul puntuale rispetto dei tempi processuali previsti dalle vigenti normative.

L'attività di definizione continuerà ad essere monitorata attraverso una verifica bimestrale dei movimenti riguardanti ciascun ruolo, fotografata attraverso la compilazione di una tabella Excel da parte di apposito gruppo di lavoro costituito allo scopo di elaborare attendibili dati statistici.

4. Ufficio del Giudice di Pace di Bassano Del Grappa

4.1 Pianta organica dei magistrati e copertura

Sono presenti 1 magistrati su 5 previsti in pianta organica ai quali vengono assegnate sia cause civili che penali, pertanto alla data del 30.06.2023 si rilevano 4 posti non coperti.

| PIANTA ORGANICA DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO E COPERTURA | | | | | | |
|--|-----------------|---------------------|-------------|--------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|
| Qualifica | Pianta organica | Presenz a effettiva | scopert ure | Percentu ale scopertur a | Personale applicato da altra sede | Personale applicato presso altra sede |
| Direttori amministrativi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Funzionari giudiziari | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cancellieri | 1 | 1 | 0 | 0% | 1* | 0 |
| Assistenti giudiziari | 2 | 1 | 1 | 50% | 1** | 2*** |
| Operatori giudiziari | 1 | 1 | 0 | 0 | 1**** | 0 |
| Ausiliari | 1 | 1 | 0 | 0% | 1***** | 0 |
| TOTALE | 6 | 5 | 1 | 16.66% | 4 | 2 |

*Il Cancelliere è applicato in via provvisoria ai sensi art. L.104/92 dal Tribunale di Vicenza dal 06.02.2023 al 30.11.2023

**Un assistente giudiziario applicata semestralmente dal Tribunale di Vicenza.

***Un assistente giudiziario in comando sindacale e un assistente assegnato in via provvisoria ai sensi L. 104/92 alla Procura di Napoli

**** Un operatore giudiziario applicato in via definitiva dal Tribunale di Vicenza

*****L'Ausiliario è applicato semestralmente dal Tribunale di Vicenza.

Pur mancando parte del personale giudiziario previsto in pianta organica e pur registrandosi inevitabili assenze fisiologiche, l'Ufficio ha fatto fronte ai diversi impegni assicurando sino ad oggi il normale svolgimento degli affari anche grazie all'impegno profuso da tutti gli appartenenti all'Ufficio e ad una costante attività di vigilanza e controllo da parte del Presidente del Tribunale.

4.2 Settore giurisdizione penale

All'inizio del periodo considerato risultavano pendenti n. 55 procedimenti rispetto ai n. 72 pendenti nel precedente periodo di riferimento. I procedimenti esauriti risultano essere n. 71.

I dati sono collegati al lavoro della Procura della Repubblica.

| SETTORE PENALE | | | | | | |
|--|-----------------------|----------------------|------------------------|-------|-------|---------|
| Periodo 1 luglio 2022 – 30 giugno 2023 | | | | | | |
| Pendenti al 30/06/2022 | Pervenuti nel periodo | Esauriti nel periodo | Pendenti al 30/06/2023 | Sent. | | udienze |
| | | | | | altro | |
| 55 | 79 | 71 | 63 | 65 | 6 | 42 |

| Statistica giudiziaria penale | Dall'01/07/2022 al 30/06/2023 |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Appelli | 10 |
| ricorsi | // |

4.3 Settore Giurisdizione Civile

| SETTORE CIVILE | | | | |
|--|-------------------------|--------------------------|-----------------|--------------------------------|
| Periodo 1 luglio 2022 – 30 giugno 2023 | | | | |
| procedimenti | Pendenti inizio periodo | Sopravvenuti nel periodo | Totale esauriti | Pendenti alla fine del periodo |
| Cause relative a beni mobili | 104 | 208 | 195 | 117 |
| Risarcimento danni circolazione di veicoli e natanti | 46 | 83 | 54 | 75 |
| Distanze relative a piantagioni 892 c.c. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Opposizione a decreti ingiuntivi | 30 | 24 | 19 | 35 |
| Altri procedimenti di cognizione ordinaria | 2 | 2 | 1 | 3 |
| Opposizioni a sanzioni amministrative | 126 | 167 | 125 | 168 |
| Procedimenti monitori | 19 | 530 | 511 | 38 |
| Accertamenti tecnici preventivi | 10 | 12 | 8 | 14 |
| Altri procedimenti speciali | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Conciliazioni non contenziose | 0 | 1 | 0 | 1 |
| totale | 337 | 1028 | 913 | 452 |

Con riferimento alle cause ordinarie si osserva che risultavano pendenti all'inizio del periodo considerato n. 186 procedimenti di natura ordinaria (di cui 98 cause relative a beni mobili, 62 relativi a cause di risarcimento danni da circolazione veicoli, 1 causa in ordine a distanze relative a piantagioni, 23 opposizioni a decreti ingiuntivi, 2 di altra natura) rispetto ai n. 223 del precedente periodo. Si registra pertanto una diminuzione pari al 16,6%.

Per quanto concerne le opposizioni a sanzioni amministrativa le controversie pendenti risultano essere n. 119 rispetto alle 103 del precedente periodo con diminuzione pertanto del 13,45%.

Con riferimento ai procedimenti speciali si rileva che le procedure monitorie risultavano essere 18 all'inizio del periodo rispetto alle 8 del precedente periodo; i procedimenti ATP n. 2 mentre nel precedente periodo erano 4.

Per quanto riguarda i giudizi di opposizione a decreti ingiuntivi nel periodo di riferimento risultano essere in n. 23, rispetto ai 26 del precedente periodo.

In relazione alla durata dei procedimenti, per lo più le cause sono definite entro un anno o poco più dalla loro iscrizione a ruolo. La durata maggiore è da ricondurre a motivi procedurali (espletamento di CTU, assunzioni di testi, richieste di rinvii, complessità della causa, sospensione delle cause in attesa della definizione di altre cause connesse presso altri Uffici Giudiziari).

I procedimenti vengono per lo più definiti con sentenza.

Le cancellazioni fanno seguito alla mancata comparizione delle parti che giungono ad una definizione extragiudiziale.

Il Presidente del Tribunale f.f.
Lorenzo Miazzi



TRIBUNALE PER I MINORENNI DI VENEZIA

PREMESSA

La giustizia minorile nel distretto di Venezia continua ad essere caratterizzata da un carico di lavoro per magistrato molto alto dato che il Tribunale per i minorenni di Venezia ha il più alto rapporto abitanti/giudice togato rispetto agli altri Tribunali italiani: il rapporto è infatti pari a circa 605.000 abitanti per ciascuno degli otto togati.

La pianta organica dei magistrati, sottodimensionata rispetto alle esigenze del territorio, necessariamente penalizza il distretto veneto perché è difficile fornire una risposta giudiziaria soddisfacente e l'impegno delle risorse umane nello smaltimento degli affari civili e penali non consente di avviare una stabile interlocuzione con gli operatori dei Servizi, con l'Avvocatura e con gli altri soggetti istituzionali che si rapportano con il Tribunale, interlocuzione che potrebbe favorire interventi di prevenzione del disagio giovanile in continua crescita, supporto alle famiglie in difficoltà, riduzione dei tempi di durata dei procedimenti.

La pianta organica del personale amministrativo (analogamente sottostimata), raffrontata con il personale in servizio, aggrava le criticità come si evince dal prospetto che segue che illustra la situazione **alla data del 30.6.2023**

| Qualifica | Organico | Presenze effettive | Scopertura | Percentuale di scopertura | Personale applicato da altra sede | Personale assegnato dalla Regione |
|------------------------------|----------|--------------------|------------|---------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Dirigente | 1 | 1 | 0 | 0% | | |
| Direttori | 2 | 2 | 0 | 0% | | 1 |
| Funzionari giudiziari | 8 | 7 | 1 | *22,6% | | 3 |
| Cancellieri | 5 | 1 | 4 | *80% | | 2 |
| Contabili | 1 | 1 | 0 | 0% | | |
| Assistenti giudiziari | 6 | 2 | 4 | *66,66% | | |
| Operatori giudiziari | 3 | 3 | 0 | 0% | | |
| Conducenti automezzi | 2 | 2 | 0 | 0% | | |
| Ausiliari | 1 | 0 | 1 | 100% | | |
| Totale | 29 | 19 | 10 | *37,28% | | 6 |

**La tabella sopra indicata si riferisce al personale di ruolo e la percentuale di scopertura tiene conto dell'effettiva presenza al netto delle situazioni di part-time o distacco.*

Si segnala che l'ufficio si avvale della collaborazione di personale in assegnazione temporanea in base al protocollo di intesa tra Ministero della Giustizia, Regione del Veneto, Corte d'Appello di Venezia e Procura Generale presso la Corte d'Appello di Venezia. Precisamente alla data del 30.6.2023 erano presenti n°6 unità di personale assegnate dalla Regione Veneto.

Il turn-over dei giudici onorari e la circostanza che circa metà dei G.O. in servizio abbiano iniziato ad operare nel corso del corrente anno 2023 ha comportato, da un lato, l'impiego di risorse per la formazione dei nuovi giudici onorari e, dall'altro, un contributo dei G.O. che, all'attualità, è ancora limitato.

L'esclusione dei Tribunali per i Minorenni dagli uffici giudiziari che hanno potuto beneficiare degli UPP ha impedito la predisposizione di progetti di riduzione della durata dei procedimenti fondati su risorse aggiuntive.

La premessa che precede è necessaria per comprendere le difficoltà che il Tribunale per i Minorenni quotidianamente incontra e che, tra l'altro, rendono difficile rispettare il dettato legislativo introdotto dalle recenti riforme civili garantendo, allo stesso tempo, la definizione tempestiva dei procedimenti avviati prima dell'entrata in vigore della cd Riforma Cartabia. Nei paragrafi che seguono verranno esaminate le criticità emerse e i dati positivi correlati alle recenti riforme.

1. Indicazioni sulla realizzazione e sugli effetti delle riforme più recenti in materia processual-civilistica.

Con la legge del 26.11.2021 n.206 (*Delega al governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata*), entrata in vigore il 22 giugno 2022, è stato riscritto l'**art. 403 c.c.** con una dettagliata disciplina procedurale che impegna il tribunale a convalidare il provvedimento di collocamento del minore in sicurezza entro le 48 ore dal ricevimento della richiesta del PM, fissare l'udienza di comparizione delle parti entro 15 giorni dall'emissione del decreto, quindi portare in camera di consiglio per la decisione collegiale sulla conferma o meno del collocamento entro i successivi 15 giorni dall'udienza. Gli effetti della menzionata modifica legislativa, avvenuta al termine dell'anno giudiziario 2021/2022, sono stati osservati nell'anno successivo e sono i seguenti: sono stati rivisti i calendari delle udienze per consentire la tempestiva fissazione delle udienze ex art. 403 c.c.; è stata impegnata la PG per effettuare le notifiche agli interessati nei tempi processuali previsti; è stato richiesto agli operatori dei Servizi territoriali di svolgere in 15 giorni approfondimenti che, in precedenza, richiedevano tempi più lunghi; per rispettare le stringenti scansioni temporali, il personale di cancelleria e i magistrati sono stati impegnati anche nella giornata del sabato.

Pur essendo il numero di procedimenti ex art. 403 c.c. contenuto (27 procedimenti nell'anno giudiziario in esame), la delicatezza di tali interventi e le esigenze di celerità hanno certamente incanalato molte risorse nella gestione di tali procedure, sottraendole all'attività ordinaria.

Analoga modifica dell'organizzazione del lavoro dei magistrati e della cancelleria si è resa necessaria per rispettare il disposto **dell'art. 473 bis-15 cpc, inserito nella riforma di cui al D. Lvo n. 149/2022 entrata in vigore il 28.02.2023.**

La norma infatti, analogamente a quanto accade nei procedimenti ex art. 403 c.c., prevede che, in caso di adozione di provvedimenti indifferibili (tutt'altro che infrequente), debbano essere convocate le parti entro 15 giorni dalla emissione dei provvedimenti per provvedere poi alla conferma, modifica o revoca del provvedimento assunto *inaudita altera parte*.

Il programma SICID, allo stato, non consente di estrapolare dati statistici e il programma SIGMA (bloccato al 30.06.2023) consente esclusivamente la consultazione dei procedimenti civili aperti a quella data. Non è quindi possibile indicare il numero di procedimenti ex art. 473 bis-15 cpc.

Il rispetto dei termini di comparizione indicati nell'art. 473bis-14 ha ritardato (e non anticipato) la fissazione della prima udienza di comparizione delle parti nei procedimenti in cui il Tribunale ha valutato che non fosse necessario assumere "provvedimenti indifferibili". In precedenza infatti l'udienza veniva fissata entro 45-60 giorni dalla proposizione del ricorso mentre la norma ora impone di fissare l'udienza non prima di 90 giorni.

Le nuove scansioni processuali e la riduzione dei casi in cui il Tribunale è legittimato ad adottare provvedimenti *inaudita altera parte* (limitati ai casi di indifferibilità) hanno ritardato l'emissione di provvedimenti temporanei, urgenti, ma non indifferibili. Ciò, talvolta, ha ritardato la presa in carico delle situazioni da parte dei servizi territoriali con conseguente aggravamento del pregiudizio inizialmente segnalato.

In conclusione, la condivisa attenzione del legislatore al rispetto dei principi di difesa e del contraddittorio ha prodotto, come effetto negativo, un ritardo nell'avvio degli interventi di sostegno in favore delle famiglie e dei minorenni in difficoltà.

Pressochè **inapplicata è stata la norma di cui all'art. 473bis-21 u.c.** perché è difficile che nei procedimenti di competenza del T.M. si possa raggiungere una conciliazione, soprattutto laddove il PMM sia la parte ricorrente e i resistenti siano genitori che non accettano i provvedimenti limitativi del loro ruolo.

Positiva è stata l'introduzione delle **norme sulla violenza domestica e di genere (artt.473bis-40 ss cpc)** che consentono una maggiore elasticità nelle scansioni processuali e che introducono cautele e attenzioni alle vittime di violenza.

E' ad oggi prematuro valutare quale sarà l'impatto delle decisioni nei procedimenti sulla responsabilità genitoriale che verranno adottate con **sentenza** e non più con decreto (**art.473bis-22 e 473bis-28 cpc**), ma è verosimile prevedere che ciò comporterà un impegno maggiore per il magistrato nell'intestazione e nella redazione del provvedimento e per le cancellerie negli adempimenti successivi alla pronuncia della sentenza.

La riforma degli art. 78 e 80 c.p.c. in materia di nomina del curatore speciale, ha moltiplicato le richieste di liquidazioni di compensi in favore dei curatori speciali dei soggetti minorenni che sono avvocati sempre ammessi al gratuito patrocinio. L'impatto di tale aumento di lavoro per le cancellerie e per i magistrati è sensibile.

L'arrivo nel distretto veneto di minori stranieri non accompagnati, in particolare i minorenni provenienti dall'Ucraina, ha comportato un forte aumento del numero delle tutele aperte negli anni 2020-2021 che si è ridotto nell'anno in esame in quanto molti minorenni ucraini sono rientrati nel paese d'origine.

Nell'anno giudiziario 2021/2022 le iscrizioni di nuove tutele sono state 1055; nell'anno giudiziario 2022/2023 sono state 826.

L'impegno della cancelleria addetta alle tutele e dei magistrati non si è tuttavia ridotto in proporzione al calo delle iscrizioni. Nell'anno giudiziario in corso infatti è stato necessario incidere sull'arretrato che si era accumulato nel periodo precedente e chiudere le tutele dei minori ucraini che spesso sono rientrati nel paese d'origine senza avvisare né il tutore né le Questure né il Tribunale.

Negli ultimi mesi si registra un aumento dei flussi migratori di minori stranieri non accompagnati provenienti dall'Africa e dall'Asia, verosimilmente correlato alla difficile situazione economica, climatica e politica nei paesi di origine.

E' stata segnalata dalle Prefetture e dai Servizi la difficoltà di reperire alloggi nelle strutture attrezzate per accogliere i minori stranieri non accompagnati e ciò è verosimilmente alla

base della scelta legislativa (decreto legge n. 133/2023) di inserire i MSNA ultrasedicenni in strutture per adulti dove certamente manca la dovuta attenzione ai bisogni di spazi, di riferimenti educativi e di impegni formativi che sono necessari per favorire l'integrazione in Italia di adolescenti provenienti da altri paesi.

Continuano a non essere affrontate le problematiche processuali riguardanti l'accertamento dell'età del minore nei casi di fondatai dubbi (come stabilito dall'art. 19 bis D.L.vo 142/2015, introdotto dall'art. 5 L. 47/2017 e modificato dal D. L.vo 220/2017), perché non sono ancora pervenute richieste di pronunce sulla età da parte del Pubblico Ministero e permangono le difficoltà delle strutture sanitarie nello svolgimento degli esami socio-sanitari.

E' verosimile un aumento del lavoro del T.M in tale materia laddove venisse convertito senza modifiche il decreto legge n. 133/2023 che prevede che, contro l'accertamento urgente sull'età svolto dall'Autorità di PS, possa essere presentata impugnazione davanti al tribunale per la persona, la famiglia ed i minorenni entro 5 giorni dalla notifica, ai sensi degli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile.

Le modifiche normative riguardanti la possibilità di delegare attività istruttorie ai giudici onorari hanno ulteriormente inciso sull'organizzazione del Tribunale.

Si ricorda che l'art. 473bis-1 cpc, secondo l'interpretazione prevalente, negava ai giudici onorari la possibilità di svolgere attività istruttoria nelle fasi principali del procedimento civile (prima udienza, rimessione della causa in decisione e udienze all'esito delle quali sono assunti provvedimenti provvisori) e l'art. 473 bis-4 vietava che il G.O. potesse procedere all'ascolto del minore.

La legge n. 14/2023 di conversione del DL. n. 198/22 il 27.02.2023 ha consentito un maggiore utilizzo dei giudici onorari prevedendo che l'originario divieto di delegare ai giudici onorari l'ascolto del minore si applicasse ai procedimenti instaurati successivamente al 30 giugno 2023 (e non più a quelli instaurati successivamente al 1.03.2023).

Dopo una pausa estiva in cui è tornata in vigore la normativa originaria, il legislatore è nuovamente intervenuto con il decreto Legge n. 105/2023 nell'agosto 2023 per autorizzare l'impiego dei giudici onorari in deroga a quanto previsto dall'articolo 473-bis.1, secondo comma, ma solo fino al 31.12.2023.

L'incertezza normativa in merito all'utilizzazione dei giudici onorari necessariamente si riflette sull'organizzazione del lavoro e incide anche sulla motivazione dei Giudici Onorari ad impegnarsi nel lavoro presso il Tribunale per i Minorenni in assenza di sicurezze rispetto al loro futuro impiego.

2. **Situazione carceraria Istituto Penale Minorile di Treviso**

L'Istituto Penale Minorile di Treviso ha una capienza di 12 persone.

In data 12 aprile 2022 alle ore 19 circa è scoppiata una protesta all'interno dell'Istituto con appiccamento del fuoco e conseguente incendio, tanto che dal 13 aprile 2022 la struttura è rimasta inagibile fino allo scorso mese di agosto 2023.

3. **Precisazioni circa la copertura delle piante organiche dei magistrati e del personale amministrativo e lo stato delle risorse materiali e degli strumenti informatici, segnalando quali prassi organizzative siano state adottate per il più efficace funzionamento degli uffici e quali programmi siano stati predisposti per la riduzione dell'arretrato**

3.1. **Pianta organica dei magistrati.**

La pianta organica prevede un presidente e sette giudici togati che sono rimasti tutti in servizio fino al 1.06.2023.

Nel mese di giugno 2023 è andata in pensione la Presidente, dott.ssa M. Teresa Rossi;

nel mese di luglio 2023 è andata in pensione la dott.ssa Pirogoli, giudice più anziano del Tribunale;

nel mese di settembre 2023 è stato trasferito ad altro ufficio il dott. Vaggia, pure magistrato con notevole esperienza nel settore minorile.

La situazione attuale è dunque la seguente:

scopertura dell'organico dei magistrati 3
numero dei magistrati in servizio 5
numero dei magistrati con esonero dal lavoro giudiziario 2 (Magrif e Formatore decentrato)

3.2. Pianta organica del personale amministrativo

Si riporta per comodità il prospetto del personale in servizio effettivo alla data del 30.6.2023 già indicato in premessa:

| Qualifica | Organico | Presenze effettive | Scopertura | Percentuale di scopertura | Personale applicato da altra sede | Personale assegnato dalla Regione |
|-----------------------|----------|--------------------|------------|---------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Dirigente | 1 | 1 | 0 | 0% | | |
| Direttori | 2 | 2 | 0 | 0% | | 1 |
| Funzionari giudiziari | 8 | 7 | 1 | *22,6% | | 3 |
| Cancellieri | 5 | 1 | 4 | *80% | | 2 |
| Contabili | 1 | 1 | 0 | 0% | | |
| Assistenti giudiziari | 6 | 2 | 4 | *66,66% | | |
| Operatori giudiziari | 3 | 3 | 0 | 0% | | |
| Conducenti automezzi | 2 | 2 | 0 | 0% | | |
| Ausiliari | 1 | 0 | 1 | 100% | | |
| Totale | 29 | 19 | 10 | *37,28% | | 6 |

Appare opportuno evidenziare che i magistrati non sono sufficientemente supportati dalle cancellerie sia civili che penali, logorate da anni di impegno intenso.

Oltre alla collaborazione con il giudice e al lavoro di cancelleria il personale amministrativo è stato impegnato, anche nell'anno 2022/2023, ad istruire personale esterno all'amministrazione che, a vario titolo e per tempo variabile, è stato assegnato all'ufficio (studenti universitari in *stage*, personale applicato dalla Regione Veneto, volontari ex Carabinieri in pensione).

E' anche grazie a tale personale esterno che il Tribunale per i Minorenni riesce a fornire risposte agli utenti della giustizia!

4. Stato delle risorse materiali e degli strumenti informatici

Quanto agli strumenti informatici, la situazione è migliorata rispetto al passato, perché sono stati messi a disposizione dell'ufficio i seguenti nuovi PC:

Nuovi pc portatili: 7 per personale - 3 per GO - 5 per magistrati

Nuovi pc fissi: 13 per personale 1 per videoregistrazione.

Nel mese di maggio 2023 sono iniziati i lavori per il cablaggio dell'edificio in cui ha sede il T.M. e per installare nuovi punti rete.

Rimane critica la dotazione delle stampanti.

Assolutamente inadeguata è l'assistenza prestata dal tecnico informatico che, nel corso del periodo, è stato assegnato per due soli giorni la settimana presso il TM e la Procura della Repubblica.

Le criticità relative all'assistenza informatica hanno, fra l'altro, rallentato la configurazione dei nuovi PC e la migrazione dei dati dai PC dismessi a quelli forniti nell'anno.

Hanno subito ritardi anche l'installazione di PC non obsoleti nelle stanze utilizzate dai Giudici Onorari e l'installazione della consolle del magistrato nelle postazioni dei GO la maggior parte dei quali, a distanza di quasi 4 mesi dall'avvio del PCT, ancora non possono usufruire di postazioni loro dedicate.

Non sempre tempestiva è la risoluzione dei problemi informatici che si presentano quasi quotidianamente.

La connessione internet sia download, sia upload, è molto lenta e, recentemente, si sono verificati plurimi episodi di black-out che rischiano di danneggiare il server ormai obsoleto e di perdere dati.

Le ridotte risorse economiche messe a disposizione dell'ufficio creano problemi (anche con riferimento al materiale di cancelleria), perché il Tribunale per i Minorenni, anche dopo l'avvio del processo civile telematico e a causa delle disfunzioni del sistema continua a stampare le relazioni provenienti dai Servizi e le comunicazioni inviate dagli altri uffici pubblici e, talvolta, gli atti e documenti di quegli avvocati che non riescono a trasmettere gli atti per via telematica .

5. Analisi quantitativa dei flussi relativi al settore civile

Non è stato possibile procedere alla rilevazione statistica in quanto l'applicativo SIGMA non è più operativo e il nuovo sistema SICID-Minorenni non consente l'estrapolazione di dati statistici da parte degli Uffici giudiziari.

6. Analisi quantitativa dei flussi relativi al settore penale

Per quanto riguarda il settore penale si rileva un aumento delle pendenze rispetto all'anno giudiziario precedente determinato sia dal maggior numero delle nuove iscrizioni che dalla riduzione delle definizioni.

| TRIBUNALE PER I MINORENNI DI VENEZIA STATISTICHE SETTORE PENALE RELATIVE ALL'ANNO GIUDIZIARIO 2022/2023 | | | | | | | |
|--|------------------------|--|---|------------------------|--|--------------------------------------|----------------------|
| | pendenti al 30/6/21 | sopravvenuti dal 1/7/21 al 30/6/22 | definiti dal 1/7/21 al 30/6/22 | pendenti al 30/6/22 | sopravvenuti dal 1/7/22 al 30/6/23 | definiti dal 1/7/22 al 30/6/23 | pendenti al 01/07/23 |
| GIP | 1482 | 1088 | 743 | 1827 | 1265 | 698 | 2384 |
| GUP | 4092 | 683 | 508 | 4267 | 926 | 450 | 4743 |
| DIB | 108 | 102 | 98 | 112 | 101 | 113 | 100 |

L'aumento delle nuove iscrizioni si spiega in parte con l'aumento del personale di magistratura presente in Procura e in parte con l'aumento dei reati commessi da soggetti minorenni.

Il minor numero di definizioni rispetto all'anno giudiziario precedente va correlato alla cronica insufficienza del personale amministrativo addetto alle cancellerie GIP e GUP e al crescente

aumento del lavoro (civile e penale) pro-capite dei magistrati che non consente di incrementare le definizioni.

Sono aumentate anche le richieste di misura cautelare e quelle di applicazione della custodia cautelare in carcere sono raddoppiate: n. 10 nell'anno giudiziario 21/22 e n. 21 anno giudiziario 22/23

I provvedimenti limitativi della libertà personale hanno determinato anche un aumento dei riesami e le richieste di misure cautelari sono verosimilmente destinate ad aumentare per effetto delle modifiche al decreto del Presidente della Repubblica n. 448/1988 apportate dal recente decreto legge n.123/2023 (cd decreto Caivano) che ha abbassato la soglia della pena edittale che consente l'applicazione delle misure cautelari, ha aumentato la durata delle misure cautelari applicate ai soggetti infrasedicenni e aumentato le pene per reati concernenti le armi e sostanze stupefacenti che, spesso, sono commessi da soggetti minorenni.

Solo il dibattimento registra negli anni lievi variazioni.

Le richieste di misure alternative alla detenzione per l'anno giud 22/23 sono state n. 62 di cui n. 18 accolte.

Positivo, sotto il profilo deflattivo, è l'effetto delle modifiche normative in tema di procedibilità a querela di reati in precedenza procedibili d'ufficio come risulta dal prospetto che segue:

| | DEFINITI CON DECRETO ARCH PER MANCANZA QUERELA dal 1/7/21 al 30/6/22 | DEFINITI CON DECRETO ARCH PER MANCANZA DI QUERELA dal 1/7/22 al 30/6/23 | DEFINITI CON SENT NDP PER MANCANZA DI QUERELA dal 1/7/21 al 30/6/22 | DEFINITI CON SENT NDP PER MANCANZA DI QUERELA dal 1/7/22 al 30/6/23 | APERTO INC ESEC PER RIDUZIONE DI 1/6 PER RINUNCIA ALL'IMPUGNAZIONE |
|------------|--|---|---|---|--|
| GIP | 48 | 79 | | | |
| GUP | | | 0 | 13 | 3 |
| DIB | | | 0 | 4 | 1 |

E' inutile dire che le definizioni di procedimenti penali con sentenze di improcedibilità per mancanza o remissione di querela potrebbero aumentare significativamente qualora adeguate risorse umane rendessero possibile la definizione di un maggior numero di processi.

Manca il dato statistico, ma hanno contribuito a ridurre le pendenze anche le definizioni dei procedimenti nei confronti di soggetti irreperibili, disposte con sentenze di non doversi procedere per mancata conoscenza dei procedimenti ex art. 420 quater cpp.

7. Carenza del personale USMM

L'aumento della delinquenza giovanile e il disagio personale che contraddistingue una quota significativa degli autori di reato rendono necessari interventi di prevenzione e di fuoriuscita dal processo penale tramite gli istituti previsti dal rito minorile, *in primis* la messa alla prova.

I dati nel periodo sono in linea con quelli dell'anno precedente:

SOSPENSIONI PER MAP

Anno giud 21/22 109

Anno giud 22/23 97

SENT ESITO POS MAP

Anno giud 21/22 59

Anno giud 22/23 65

Lo sforzo organizzativo dei magistrati addetti al settore GUP è stato quello di far confluire nel medesimo progetto di MAP i diversi procedimenti penali commessi dallo stesso autore tramite la verifica delle pendenze a carico degli imputati e la concentrazione in un'unica udienza dei procedimenti penali a carico del medesimo imputato.

L'attività dei magistrati e il buon esito dei progetti è necessariamente correlato al lavoro dell'USMM che pure versa in una situazione di carenza di personale.

8. Analisi qualitativa

Si conferma quanto osservato anche negli anni precedenti per quanto concerne l'aumento della complessità dei procedimenti civili, con conseguente sempre maggior impegno sia in termini di studio, sia in termini di elaborazione della decisione, in quanto i minori ed i loro genitori sono lo specchio delle difficoltà e dei disagi che la società attraversa ed esprime.

Anche nei procedimenti penali è in crescita il numero di imputati che presentano problematiche legate a disturbi psichici e alle dipendenze, con conseguente maggiore difficoltà (ma, al tempo stesso, maggiore importanza) nell'attuare i percorsi educativi che contraddistinguono il processo penale minorile.

E' stato notato il rilevante aumento delle richieste di rinvio a giudizio in relazione a gravi reati contro la persona, il patrimonio (rapine, estorsioni, lesioni) e/o concernenti gli stupefacenti commessi da giovani appartenenti alle cosiddette *baby gang* che agiscono, spesso ai danni di coetanei.

Si tratta di un fenomeno allarmante, diffuso pressochè sull'intero territorio del distretto.

Ancora, specchio delle difficoltà nelle relazioni familiari e della necessità di un intervento giudiziario, è il costante aumento dei procedimenti penali per maltrattamenti in famiglia da parte dei figli verso i genitori e dei disagi dei minori stranieri entrati in Italia in età già grande per ricongiungimenti familiari o adozioni internazionali.

9. Prassi organizzative adottate per il più efficace funzionamento

La carenza di risorse umane limita la possibilità di elaborare buone prassi organizzative.

Malgrado ciò, con la collaborazione delle cancellerie civili, dei GO e del Magrif, è stato possibile organizzare un sistema di prenotazione *on line* delle stanze in cui i GO tengono udienza in modo da evitare sovrapposizioni e, a breve, da consentire alle persone convocate di sapere in quale aula saranno sentiti (l'informazione sarà riportata sul sito del Tribunale).

Nell'aula in cui si celebrano le udienze preliminari è stato installato un PC che consente oggi la redazione dei verbali delle udienze penali in modo digitale, facilitando la lettura dei verbali da parte degli interessati e consentendo al cancelliere di udienza di redigere il verbale utilizzando un prestampato nel quale sono state inseriti diversi campi che velocizzano l'inserimento dei dati.

10. Programmi predisposti per la riduzione dell'arretrato

La riduzione dell'arretrato civile non è stata oggetto di particolari programmi, aggiuntivi rispetto a quelli contenuti nella programmazione annuale ai sensi dell'art. 37 della legge 111/2011.

Per i procedimenti minorili è stata sempre valorizzata la peculiarità della materia che impone un periodo, sia pure variabile, di osservazione delle situazioni cui consegue una durata tecnica della procedura che non è correlata unicamente dall'attività istruttoria in senso stretto, ma che può essere condizionata dai tempi degli interventi dei servizi sociali a vario titolo coinvolti.

Per i procedimenti "nuovo rito Cartabia" la riforma impone più definite e accelerate scansioni processuali che verosimilmente ridurranno la durata dei procedimenti iniziati dopo il

8302.2023. Restano delle perplessità sulla compatibilità tra i tempi dei minori e di attivazione degli interventi a loro tutela da un lato e i tempi processuali delineati dalla riforma dall'altro. In ogni caso la ragionevole durata del processo è tenuta presente nell'attività dell'ufficio, in quanto i magistrati assegnatari hanno in evidenza le procedure con durata ultratriennale e sono impegnati a definire le procedure più risalenti.

Per quanto concerne la riduzione dell'arretrato penale, il dibattimento è organizzato con l'udienza filtro e, fino al mese di giugno 2023, non sono stati rilevati ritardi.

Vi sono periodici incontri con la Procura minorile e con l'USMM per il coordinamento delle attività.

11. Livello di attuazione del processo civile e penale telematico

Nel settore penale l'ufficio usa il sistema SNT, come autorizzato dal Ministero della Giustizia, per le notifiche agli avvocati e per la ricezione delle istanze.

Anche dopo il superamento della fase strettamente emergenziale, questo Tribunale ha mantenuto la possibilità di sentire i detenuti (sia minorenni che genitori nei procedimenti civili) da remoto utilizzando l'applicativo *microsoft teams*.

Le più importanti informazioni sull'attività dell'ufficio sono state inserite nel portale *web* del Tribunale.

Nel settore civile fino al 30.06.2023 non ha trovato applicazione il processo telematico.

L'avvio del processo telematico a partire dal 1.07.2023, i suoi pregi e le criticità verranno quindi analizzati nel prossimo anno.

Si può però anticipare che l'introduzione del PCT, allo stato, non ha semplificato né velocizzato il lavoro e, all'opposto, ha creato e sta creando numerose disfunzioni che, negli ultimi mesi (sebbene successivi al periodo oggetto della presente relazione) hanno ulteriormente rallentato l'attività dei giudici e delle cancellerie.

Il personale di cancelleria è infatti stato impegnato ad inserire manualmente gli atti dei procedimenti non migrati da SIGMA a SICID-Minorenni e a correggere omissioni ed errori nella migrazione mediante procedure di bonifica svolte in parte in autonomia e in parte con il supporto dei tecnici del DGSIA e CISIA.

Significativo è il numero di tickets aperti per correggere le disfunzioni che, da rilevazione CISIA, ammonta a 197 in poco più di tre mesi (agosto compreso).

Come **sintesi conclusiva** mi sento di dire che il Tribunale per i Minorenni riesce a fornire un servizio sufficiente grazie alla motivazione e dedizione di molte persone che lavorano all'interno dell'Ufficio, ma rischia il collasso a causa dell'arretrato ingestibile (soprattutto nel settore GIP e GUP), della carenza dell'organico di magistrati e personale amministrativo, della scarsa dotazione di risorse proporzionate alle nuove competenze e procedure e alla sempre maggiore complessità del lavoro.

La scarsa attenzione e considerazione dell'importante lavoro che il TM svolge nella società emerge anche da riforme procedurali e da sistemi informatici pensati per le esigenze dei Tribunali Ordinari che, con difficoltà, si è cercato di adattare alle specificità del processo minorile.

Constato, con amarezza, che la domanda di giustizia e la fiducia di operatori, avvocati, giudici onorari e cittadini nell'operato del Tribunale rischiano, rispettivamente, di rimanere senza risposta e di essere compromesse, malgrado l'impegno e la sensibilità verso le tematiche minorili di tante persone.



TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA

Oggetto: **Contributo per la relazione sull'amministrazione della giustizia per l'anno 2022-2023.**

Con riferimento alla nota indicata in oggetto mi prego inviare la sintetica relazione richiesta ai Presidenti dei Tribunali, contenente altresì le usuali indicazioni sulla situazione carceraria del Distretto e sull'applicazione delle misure alternative alla detenzione.

1. Indicazioni sulla realizzazione e sugli effetti delle riforme più recenti

Mi preme evidenziare le importanti ricadute nei procedimenti di sorveglianza a seguito della Legge n. 199 del 30 dicembre 2022 di conversione del DL 31 ottobre 2022 n. 162 "Misure urgenti in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti e internato che non collaborano con la giustizia e di entrata in vigore del decreto legislativo 10 ottobre 2022 n. 150", disposizione di legge emanata dopo la pronuncia della sentenza della Corte Cost. n. 253/19 cui ha fatto seguito l'ordinanza n. 97 del 2020 in materia di ergastolo "ostativo", poiché l'eliminazione della presunzione di pericolosità per i condannati per i reati di cui all'art. 4 bis comma 1 o.p. che non hanno prestato collaborazione attiva, ai fini della concessione dei benefici penitenziari, impone un importante impegno istruttorio in merito alle questioni relative alla permanenza o meno dei collegamenti con la criminalità organizzata e al pericolo del loro ripristino. Si ricorda infatti che nel Distretto sono presenti in tre Istituti penitenziari Sezioni di Alta Sicurezza (Casa di Reclusione di Padova, Casa Circondariale di Vicenza e Casa Circondariale di Rovigo) a cui sono assegnati detenuti condannati per reati di cui all'art. 4 bis comma 1 o.p.

Ad oggi problematica è inoltre la gestione dei procedimenti di esecuzione delle sanzioni sostitutive della semidetenzione e della detenzione domiciliare sostitutiva introdotte dal D.Lvo 150/2022 sia per alcune difficoltà di coordinamento con i giudizi della cognizione sia per alcuni passaggi non chiariti dalle disposizioni di legge circa il ruolo del PM nella fase dell'esecuzione delle ordinanze emesse ex art. 62 L. 698/81 dal magistrato di sorveglianza. Sono emerse inoltre difficoltà di coordinamento nel caso di contemporanea esecuzione di più titoli esecutivi sia a pena "sostituita" sia a pena eseguita in misura alternativa disposta dal magistrato di sorveglianza, anche in difetto di una compiuta disciplina.

Complessa è altresì la contemporanea gestione da parte degli Uffici di sorveglianza dell'esecuzione delle pene pecuniarie previste nella disciplina previgente e in quella introdotta dal D.Lvo 150/2022 che attribuisce un diverso ruolo all'Ufficio di Procura.

L'attuazione dei citati istituti introdotti dal D.Lvo 150/2022 necessiterebbe di protocolli condivisi tra tutti gli Uffici giudicanti, compresa la magistratura di sorveglianza e reagenti del Distretto.

2. Notizie sulla situazione carceraria del Distretto e sulla situazione delle REMS

Al 30 giugno 2023, a fronte di una capienza regolamentare di 1947 posti erano presenti negli Istituti penitenziari veneti numero 2.481 detenuti, di cui numero 1250 stranieri e 131 donne, come da statistica del DAP.

Il dato delle presenze in carcere è in costante aumento rispetto quello degli anni precedenti di numero 2345, 2295 e 2251 presenze rispettivamente negli anni 2022, 2021 e 2020 e la situazione di sovraffollamento degli Istituti di pena veneti è davvero preoccupante.

La maggior parte degli Istituti segnala una presenza di detenuti superiore quella regolamentare, con la sola eccezione delle Case Circondariali di Padova e di Belluno e della Casa di Reclusione femminile di Venezia.

In particolare significative sono le percentuali di sovraffollamento delle Case Circondariali di Vicenza, di Verona e di Venezia e anche della Casa di Reclusione di Padova dove da tempo sono assegnati anche detenuti definitivi con pena inferiore a cinque anni.

Mi preme evidenziare inoltre che nel Veneto tutte le Case Circondariali registrano una netta prevalenza delle presenze di detenuti definitivi rispetto quelli non definitivi: situazione che ha diretta incidenza nel lavoro della magistratura di sorveglianza a differenza di altri Distretti.

| Istituto | Capienza regolamentare | Presenze medie det <u>definitivi</u> 1.7.22-30.6.23 | Presenze medie det <u>non definitivi</u> 1.7.22-30.6.23 | Presenze detenuti al 30.6.2023 esclusi semiliberi | Detenuti usciti in misura alternativa | Detenuti Usciti per fine pena |
|-------------------------|------------------------|---|---|---|---------------------------------------|-------------------------------|
| CC Belluno | 90 | 64 | 23 | 85 | 18 | 22 |
| CC Venezia SMM Maggiore | 159 | 148 | 73 | 204 | 60 | 68 |
| CC Verona | 335 | 307 | 206 | 542 | 79 | 63 |
| CR Femminile Venezia | 112 | 70 | 8 | 80 | 20 | 15 |
| CC Rovigo | 211 | 131 | 84 | 233 | 49 | 36 |
| CC Treviso | 138 | 150 | 70 | 218 | 41 | 47 |
| CC Padova | 188 | 98 | 43 | 145 | 21 | 16 |
| CR Padova | 438 | 619 | 4 | 614 | 110 | 80 |
| CC Vicenza | 276 | 201 | 143 | 360 | 56 | 84 |
| totali | 1947 | 1788 | 654 | 2481 | 454 | 431 |

Descrizione degli eventi critici e raffronto con l'anno precedente

| Istituto | Eventi critici nel periodo 01/7/2021 al 30/06/2022 | Eventi critici nel periodo 01/07/2022 al 30/06/2023 |
|----------|--|--|
|----------|--|--|

| | | |
|---|--|---|
| Casa Circondariale Belluno | 0 suicidi 15 tentativi 65 atti autolesionismo | 0 suicidi 4 tentativi 59 atti autolesionismo |
| Casa Circondariale S.M.M. Venezia | 0 suicidi 8 tentativi 95 atti di autolesionismo | 2 suicidi 14 tentativi 93 atti di autolesionismo |
| Casa Circondariale Verona Montorio | 2 suicidi 32 tentativi 178 atti autolesionismo | 2 suicidi 40 tentativi 221 atti autolesionismo |
| Casa di Reclusione Femminile Venezia | 0 suicidi 0 tentativi 5 atti autolesionismo | 0 suicidi 4 tentativi 13 atti autolesionismo |
| Casa Circondariale Rovigo | 0 suicidi 4 tentativi 20 atti di autolesionismo | 0 suicidi 3 tentativi 12 atti di autolesionismo |
| Casa Circondariale Treviso | 0 suicidi 1 tentativo 59 atti di autolesionismo | 1 suicidi 3 tentativo 39 atti di autolesionismo |
| Casa Circondariale Padova | 0 suicidi 5 tentativi 29 atti di autolesionismo | 0 suicidi 8 tentativi 45 atti di autolesionismo |
| Casa di Reclusione Padova | 1 suicidio 12 tentativi 184 atti di autolesionismo | 1 suicidio 10 tentativi 107 atti di autolesionismo |
| Casa Circondariale Vicenza | 1 suicidi 18 tentativi 133 atti di autolesionismo | 0 suicidi 13 tentativi 198 atti di autolesionismo |
| Totali | 4 suicidi 95 tentativi 768 atti di autolesionismo | 6 suicidi 99 tentativi 787 atti di autolesionismo |

Ho riportato separatamente l'indicazione degli **"eventi critici"** con il raffronto dell'anno precedente, per evidenziare purtroppo l'aumento del numero complessivo di tutti gli eventi critici, anche dei suicidi e dei tentati suicidi.

Drammatica è stata la situazione presso la Casa Circondariale di Venezia e la Casa Circondariale di Verona ove si sono registrati nel periodo in esame due suicidi.

Particolarmente grave è la situazione delle carceri di Verona e Vicenza che registrano in assoluto il numero più elevato di atti di autolesionismo e detta situazione risulta certamente correlata alla grave situazione di sovraffollamento dei citati Istituti che riduce l'attività di osservazione e le offerte trattamentali disponibili ai ristretti.

Il numero complessivo degli eventi critici e l'aumento degli eventi gravi è sintomo di un profondo malessere della popolazione detenuta, soprattutto quella più fragile e marginale, cui l'amministrazione penitenziaria non riesce a fare fronte, anche per la carenza di risorse quanto ad operatori, soprattutto esperti psicologi e mediatori culturali e quanto ad offerta trattamentale, risultando alta la percentuale di detenuti che soffrono di disagio psicologico e/o psichico e non hanno la possibilità di impiegare in modo utile il tempo della detenzione, svolgendo unicamente lavori per conto dell'amministrazione o corsi per qualche settimana l'anno.

Si conferma a riprova delle citate osservazioni il dato già registrato l'anno precedente per cui negli Istituti in cui è diminuita l'incidenza del sovraffollamento e vi è stato un incremento dell'offerta trattamentale, il numero degli eventi critici è diminuito in maniera significativa rispetto gli anni precedenti: si veda la situazione della Casa Circondariale di Padova, nella quale, dopo la ristrutturazione edilizia, è stata implementata una Sezione a trattamento "avanzato" per detenuti con problemi di dipendenza (Sezione ICAT) ed è aumentata l'offerta

formativa e lavorativa nonché l'attività di osservazione soprattutto a favore dei condannati "giovani adulti".

Gli internati nella REMS del Veneto

| Capienza regolamentare | Presenze al 30.6.2023 | Ingressi dal 1.7.22 al 30.6.22 | Lista attesa al 21.8.2023 | Ingressi dal 1.7.2021 al 30.6.2022 | Dimissioni dal 1.7.2022 al 30.6.23 |
|------------------------|-----------------------|--------------------------------|----------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| 40 posti | 40 | 16 | 4 più 2 in lista separata* | 15 | 16 |

Con riguardo alla **R.E.M.S.** del Veneto sita a Nogara (Vr), alla data del 30 giugno 2023 gli ospiti erano 40, misura massima della capienza regolamentare.

Alla data del 21.8.2023 dei 50 ospiti, 31 erano internati a seguito di provvedimenti impositivi della misura di sicurezza della REMS e 9 della misura di sicurezza della casa di cura e custodia.

Alla data del 21.8.2023 la lista di attesa era di 4 persone più 2 in una lista separata.

Quanto alla gestione delle liste di attesa la nota inviata dal Dipartimento di salute Mentale di Verona U.O.C. R.E.M.S. del Veneto la REMS rinvia ai criteri indicati dalla Conferenza Unificata Stato Regioni del 30 novembre 2022 (Rep. Atti n. 188/CU). In detto accordo è prevista una lista separata nei casi di non immediata eseguibilità della misura di sicurezza ai sensi dell'art. 4 del citato atto (per irreperibilità del destinatario della misura, perché si tratta di condannato seminfermo che sta espiando o deve espiare la pena detentiva in carcere prima dell'esecuzione della misura di sicurezza o perché si tratta di persona che sta espiando la misura di sicurezza in una REMS sita in una diversa Regione rispetto quella di provenienza).

3. Le misure alternative alla detenzione

Quanto all'ambito di applicazione delle **misure alternative alla detenzione**, il numero totale dei procedimenti attinenti le misure alternative "esauriti" da parte del Tribunale di Sorveglianza di Venezia ammonta a numero 5.469 (in costante aumento rispetto quelli degli anni precedenti pari rispettivamente a numero 4.954, 4.819 e 3.813), di questi vi sono stati numero 2.215 provvedimenti di accoglimento (in aumento rispetto quelli degli anni precedenti pari a numero 1972, 1941 e 1671).

Giova tuttavia rilevare che i dati sopra indicati, risultanti dalle statistiche elaborate dal competente Ufficio Statistica della Corte di Appello, sono dati aggregati che comprendono sia i procedimenti inerenti le richieste di misure alternative sia quelli relativi all'estinzione della pena detentiva e pecuniaria all'esito dell'affidamento in prova sia i procedimenti inerenti le revoche delle misure alternative.

Volendo approfondire la disamina dei soli provvedimenti di concessione da parte del Tribunale di sorveglianza di misure alternative in senso proprio (affidamenti in prova al servizio sociale, affidamenti terapeutici, semilibertà e tutte le varie tipologie di detenzione domiciliare e differimenti della pena nelle forme della detenzione domiciliare, liberazioni condizionali e misure ex L. 199/10 disposte a seguito di accoglimento di reclamo) il numero è **di 1.455** (in aumento rispetto il dato degli anni precedenti, che era di 1379 e 1319).

In particolare risultano concessi: numero 764 affidamenti al servizio sociale; numero 138 affidamenti terapeutici; numero 517 detenzioni domiciliari nelle varie tipologie; numero 29 semilibertà; numero 5 misure ex L. 199/10 disposte a seguito di reclamo; numero 2 liberazioni condizionali.

Segnalo, quale dato di particolare significato, il numero rilevante delle misure alternative concesse con più elevata valenza trattamentale, quali quelle dell'affidamento in prova

ordinario e terapeutico, corrispondenti a oltre due terzi dei provvedimenti collegiali favorevoli emessi.

Nel periodo in considerazione, accanto alle misure alternative sopra elencate, ha comunque continuato a trovare fiorente applicazione l'istituto dell'esecuzione della pena presso il domicilio ex L. n. 199/2010 (giusta provvedimenti emessi dai magistrati di sorveglianza dei tre Uffici del Distretto) con concessione di numero **201** (dato analogo a quello dell'anno precedente).

In totale nel periodo in esame sono state concesse dal Tribunale o dai magistrati di sorveglianza del Distretto numero **1.656 provvedimenti di concessione di misure alternative di cui circa un terzo a favore di persone detenute** (il dato complessivo delle scarcerazioni per concessione di misure alternative sopra riportato infatti potrebbe in minima parte non essere riferibile ai provvedimenti dei magistrati di sorveglianza del Distretto nel caso di trasferimento del detenuto da altro Distretto ove già pendeva una richiesta di misure alternative).

Evidenzio che dalla tabella sopra riportata il dato delle scarcerazioni per fine pena è in genere superato da quello delle scarcerazioni per concessione di misure alternative, risultato conseguito a seguito del notevole impegno dei magistrati di sorveglianza del Distretto oltre che del lavoro di tutti gli operatori delle varie amministrazioni che intervengono nell'osservazione intramuraria ed extramuraria: Educatori, Esperti ex art. 80 o.p., UEPE, SERD, DSM.

Detto importante risultato per le persone detenute è stato anche raggiunto a seguito dei Progetti di inclusione lavorativa e sociale cofinanziati dalla Cassa delle Ammende e dalla Regione Veneto che hanno consentito di dare un contenuto rieducativo alle misure alternative concesse, comprese quelle della detenzione domiciliare, avendo la magistratura di sorveglianza del Distretto da tempo ampliato le prescrizioni di detto beneficio, di fatto anticipando la previsione in tal senso delle disposizioni in materia di detenzione domiciliare sostitutiva.

Evidenzio che la Regione Veneto è stata tra le poche Regioni d'Italia ad esaurire tutti i fondi assegnati da Cassa Ammende ed è in corso una progettazione condivisa per l'emissione dei nuovi bandi per il rifinanziamento ed il potenziamento dei progetti sopra citati per il triennio 2022-2024.

Quanto all'andamento delle citate misure giova segnalare il dato delle **revoche** di misure alternative per inosservanza degli obblighi pari a numero **169**, dato pressoché analogo a quello dell'anno precedente di 171. Mi preme evidenziare che il dato statistico delle revoche è notevolmente inferiore rispetto il numero complessivo delle misure alternative concesse e rappresenta un dato del tutto "fisiologico".

Nell'analizzare i provvedimenti che hanno disposto la revoca delle misure alternative, si rappresenta che tra le 169 revoche, numero 42 riguardano la misura alternativa dell'affidamento in prova ai servizi sociali, numero 30 riguardano la misura dell'affidamento in casi particolari ex art. 94 DPR 309/90, numero 6 riguardano la misura alternativa della semilibertà, numero 37 sono le revoche della misura ex l.n. 199/10 e numero 54 sono le revoche della misura alternativa della detenzione domiciliare nelle sue varie declinazioni.

4. Organico e presenze del personale di magistratura di sorveglianza del Distretto

La pianta organica dei magistrati del Distretto è stata ampliata con DM 23.11.2022 a 12 magistrati, con aumento di una unità sia presso l'Ufficio di sorveglianza di Verona sia presso l'Ufficio di sorveglianza di Venezia.

Nel periodo in esame e ancora ad oggi gravissima è stata ed è la scopertura dell'organico dei magistrati presso l'Ufficio di sorveglianza di Verona a seguito del pensionamento dal

1.9.2022 della dott.ssa Isabella Cesari e dell'elezione del dott. Andrea Mirenda quale membro togato del CSM con cessazione del servizio dal 23.1.2023.

Per la scopertura della collega Cesari il Presidente della Corte di Appello ha disposto con il parere favorevole del Consiglio Giudiziario l'applicazione per sei mesi complessivi di un magistrato (segnatamente dal 14.9.2022 al 14.12.2022 della dott. ssa Pierangela Bellingeri e dal 14.12.2022 al 14.3.2023 del dott. Pier Paolo Lanni, entrambi giudici del Tribunale di Verona) e per la scopertura del dott. Andrea Mirenda è stata disposta altresì l'applicazione di un magistrato per mesi sei complessivi dal 1.2.2023 al 31.7.2023 (segnatamente per i primi tre mesi è stata applicata la dott.ssa Veronica Salvadori e fino al 31.7.2023 è stata applicata la dott.ssa Giulia Poi, entrambe provenienti dal Tribunale di Vicenza).

Dal 31.7.2023 al 18.9.2023 è stato in servizio presso l'Ufficio di Verona un solo magistrato (il dott. Vincenzo Semeraro) dei quattro previsti nella pianta organica, scopertura cui non si è potuto fare fronte con altre applicazioni, non avendo avuto ancora seguito la richiesta di applicazione extra-distrettuale sollecitata al CSM dal Presidente della Corte di Appello di Venezia.

In data 18.9.2023 ha preso servizio presso l'Ufficio di Verona il dott. Michele Bianchi a seguito di trasferimento.

I tre posti vacanti presso gli Uffici di Venezia e Verona sono stati assegnati ai MOT nominati con DM 22.11.2022 che prenderanno servizio dal 24.1.2024.

Sottolineo ad oggi l'**inadeguatezza della pianta organica dei magistrati dell'Ufficio di sorveglianza di Padova** (presso il quale sono previsti 4 magistrati), in relazione al costante numero delle sopravvenienze dei procedimenti monocratici degli ultimi anni e vista la diversa tipologia dei procedimenti relativi ai detenuti gestiti da quell'Ufficio che segue l'unica Casa di Reclusione maschile del Veneto, in cui erano presenti alla data del 30.6.2023 numero 614 detenuti definitivi (rispetto una capienza regolamentare di 438 posti) e in cui sono presenti ad oggi numero 65 detenuti ergastolani, la maggioranza dei quali in termini per chiedere l'ammissione a benefici penitenziari, numero 26 detenuti in regime di Alta Sicurezza 1, in parte con condanna alla pena dell'ergastolo e in cui sono stati assegnati di recente anche detenuti collaboratori di giustizia.

La gestione dei procedimenti relativi alle citate tipologie di detenuti è stata significativamente aggravata a seguito dell'entrata in vigore della L. 199/2022, come evidenziato in premessa. Per analoghi motivi risulta gravosa la gestione dei detenuti della Casa Circondariale di Rovigo in cui è presente dal 2019 una Sezione di detenuti in Alta Sicurezza 3 e per cui sono già stati programmati lavori di ampliamento, per cui la capienza in assoluto verrà a breve aumentata.

5. Organico e presenze del personale amministrativo

Deve essere ancora segnalata la **non sufficienza della struttura amministrativa** prevista per il settore della sorveglianza con riferimento al personale di **tutti e tre gli Uffici del Distretto**, le cui piante organiche non sono state aggiornate a seguito dell'aumento di quelle dei magistrati di tutti e tre gli Uffici occorso dagli anni 2012 al 2022 e non sono state aggiornate a seguito dell'aumento esponenziale delle sopravvenienze soprattutto dei procedimenti monocratici.

Devesi evidenziare infatti che anche nell'ultimo anno vi sono state cessazioni dal servizio o trasferimenti ad altra sede o ad altra amministrazione di vari dipendenti, situazione che solo in parte è stata compensata dall'assegnazione di nuovo personale assunto a seguito di concorso (segnatamente dopo il 30.6.2022 sono stati assegnati Funzionari del concorso RIPAM in numero di 2 presso l'Ufficio di Venezia, di 2 presso l'Ufficio di Verona e di 3 presso l'Ufficio di Padova ed è stato assegnato 1 Direttore presso l'Ufficio di Padova che ha preso servizio in data 24.10.2022) od in distacco (1 assistente presso l'Ufficio di Verona).

La situazione andrà ad aggravarsi nell'anno 2024 per altri pensionamenti del personale nelle sedi di Venezia e di Verona e per il trasferimento ad altra sede di personale degli stessi Uffici a seguito delle procedure di mobilità.

Dalle tabelle sotto indicate constano, **alla data del 30 giugno 2023** (e il dato coincide con quello odierno risultante dalla piattaforma SUP), le seguenti **percentuali di scoperture** del personale amministrativo dei tre Uffici di sorveglianza sono: **39,13 % per Venezia** (essendo presenti 14 persone delle 23 previste), **23,53% anzi 29,41% per Padova** (essendo presenti di fatto 12 persone delle 17 previste), **28,57% per Verona** (essendo presenti 10 persone delle 14 previste).

Come già evidenziato da molti anni gli Uffici di Sorveglianza del Distretto riescono a fare fronte, in tempi accettabili, al lavoro ordinario, solo grazie all'impegno profuso dal personale in servizio con il supporto delle poche unità provenienti dalla Polizia Penitenziaria (in misura di due unità negli Uffici di Venezia e Verona e di una unità nell'Ufficio di Padova e da altre amministrazioni in distacco temporaneo (in misura di una unità a Venezia).

Evidenzio che i Tribunali e gli Uffici di sorveglianza non sono stati destinatari degli addetti all'Ufficio del Processo finalizzati agli obiettivi del PNRR e la previsione contenuta in tal senso dal D.lvo 151/2022 pare ad oggi unicamente teorica essendo priva dell'indicazione delle risorse personali da destinare a tal fine.

TRIBUNALE E UFFICIO DI SORVEGLIANZA DI VENEZIA

| Qualifica | Posti organico | in | Presenze effettive | Posti Vacanti | Scopertura |
|---------------------------------|-----------------------|-----------|---------------------------|----------------------|-------------------|
| <i>Direttore amministrativo</i> | 2 | | 1 | 0 | 50% |
| <i>Funzionari Giudiziari</i> | 3 | | 4* | 0 | -33,33% |
| <i>Cancellieri</i> | 4 | | 0 | 4 | 100% |
| <i>Assistenti Giudiziari</i> | 7 | | 5 | 2 | 28,57% |
| <i>Operatore Giudiziario</i> | 2 | | 2 | 0 | |
| <i>Autisti</i> | 3 | | 1 | 2 | 66,67% |
| <i>Ausiliario</i> | 2 | | 1 | 1 | 50% |
| Totale | 23 | | 14 | 10 | 39,13% |

*Due dei quattro Funzionari sono cancellieri che prestavano servizio nell'Ufficio che hanno ottenuto una riqualificazione.

Risultano altresì in distacco 2 unità di polizia penitenziaria e 1 unità proveniente dalla Regione Veneto

UFFICIO DI SORVEGLIANZA DI PADOVA

| Qualifica | Posti organico | in | Presenze effettive | Posti vacanti | Scopertura |
|---------------------------------|-----------------------|-----------|---------------------------|----------------------|-------------------|
| <i>Direttore Amministrativo</i> | 1 | | 1 | 0 | |
| <i>Funzionario Giudiziario</i> | 4 | | 4 | 0 | |
| <i>Cancelliere</i> | 2 | | 1 | 1 | 50% |
| <i>Assistente</i> | 4 | | 4 | 0 | |
| <i>Operatore - Conducenti</i> | 2 | | 0 | 2 | 100% |

| | | | | |
|------------------------------|----|----------|---|-----------------|
| <i>Operatore giudiziario</i> | 2 | 2 | 0 | |
| <i>Ausiliario</i> | 2 | 1 | 1 | 50% |
| <i>Totale</i> | 17 | 13 (12)* | 4 | 23,53%(28,57%)* |

*Si rappresenta che dalla piattaforma SUP risulta una presenza effettiva di 12 persone delle 13 previste poiché 1 Funzionario giudiziario è "in comando" a Palermo sino al 27.11.2024: la percentuale effettiva di scopertura di questo Ufficio quindi è del 28,57%.

In realtà le presenze effettive sono inferiori poiché un assistente giudiziario è già stato trasferito ad altra amministrazione con diritto alla conservazione del posto sino al 2.4.2024. Risulta altresì applicata 1 unità di Polizia Penitenziaria e presta la sua attività 1 lavoratore socialmente utile in carico al Comune.

UFFICIO DI SORVEGLIANZA DI VERONA

| Qualifica | Posti organico | in | Presenze effettive | Posti vacanti | Scopertura |
|---------------------------------|-----------------------|-----------|---------------------------|----------------------|-------------------|
| <i>Direttore Amministrativo</i> | 1 | | 1 | 0 | |
| <i>Funzionario Giudiziario</i> | 4 | | 3 | 1 | 25% |
| <i>Cancelliere</i> | 1 | | 0 | 1 | 100% |
| <i>Assistente</i> | 3 | | 3 | 0 | |
| <i>Operatore - Conducenti</i> | 1 | | 1 | 0 | |
| <i>Operatore giudiziario</i> | 2 | | 2 | 0 | |
| <i>Ausiliario</i> | 2 | | 0 | 2 | 100% |
| <i>Totale</i> | 14 | | 10* | 4 | 28,57% |

*Di fatto risultano tuttavia presenti solo 9 persone, poiché 1 assistente giudiziario gravata da problemi di salute è assente sin dall'inizio dell'epidemia per COVID 19, inoltre un assistente giudiziario è presente in distacco da altro Tribunale di altro Distretto e l'assegnazione scadrà il 11.4.2024.

Risultano altresì applicate 2 unità di Polizia Penitenziaria.

Resto a disposizione per ogni possibile integrazione e/o chiarimento e colgo l'occasione per porgerLe i miei ossequi.

La presidente
Linda Arata